



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

Trento Law and Technology Research Group

Student Paper n. 30

**Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale
nella Innovazione scientifica e tecnologica: il
Modello del Consortium Agreement europeo**

ANNA MAGGIOLO

lawtech

ISBN: 978-88-8443-696-2

COPYRIGHT © 2016 ANNA MAGGIOLO

This paper can be downloaded without charge at:

Trento Law and Technology Research Group

Student Papers Series Index:

<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

IRIS:

<http://hdl.handle.net/11572/154692>

This paper Copyright © 2016 **Anna Maggiolo**

is published with Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International (CC BY-NC-ND 4.0).

Further information on this licence at:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

INCROCIO TRA CONTRATTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA INNOVAZIONE
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: IL MODELLO DEL CONSORTIUM AGREEMENT EUROPEO.

ABSTRACT

This thesis aims to analyse a specific contract model from a structural and functional point of view: the European Consortium Agreement, which is assuming great relevance in the EU legal landscape. The CA allows, indeed, beneficiaries of funding provided by the European Commission to establish a legal framework in order to ensure a proper and efficient management of the subsidized EU research projects.

When national laws are unlikely to discipline new phenomena, agreements become an ideal tool for regulating relations among the partners of an indirect action and for managing Intellectual Property Rights.

The opening of this paper deals with the role of science and scientific research into the European political and economic context.

Chapter One starts with a brief analysis of the importance that innovation holds in the field of economic growth, providing also for an examination of the European policies designed to support the scientific and technological development. The paper focuses on European Framework Programmes and, in particular, on its eighth edition, which is currently in force: the EU Framework Programme for Research and Innovation (Horizon 2020).

Chapter Two is ideally divided into two sections. The first one is devoted to the technology transfer (TT) phenomenon, conceptually born in the United States and subsequently spread outside US borders. It represents an useful legal instrument to make university cooperate with industries, and *vice versa*. Furthermore, an additional point of view is presented, which intends TT as a complementary funding tool to increase research public funding; this could represent a concrete opportunity for universities to obtain more resources. Anyway, besides traditional tasks entrusted to universities such as education and research, a "third mission" is added: the commercialization of knowledge processed within the academic institutions. Section two of the chapter is instead referred to the relationship between contracts (specifically, assignment and licensing) and Intellectual Property (with particular regard to copyright and patent law).

Finally, Chapter Three focuses on two contractual models: the Grant Agreement (GA) and the above-mentioned Consortium Agreement (CA). It will be addressed, in particular, the utter connection and the subordination relationship that involve them. Object of the analysis will be the provisions relating to background knowledge used within the project (indirect action) and the arising results. Since there is not a CA template directly proposed by the European Commission, part of the paper consists in the presentation and comparison of two contractual models: DESCA 2020 and MCARD 2020. Reflecting on their structural or merely terminological differences, the final part of this work will highlight how they represent the symptoms of the very different ideological approaches that guide the contract models.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Keywords:

Proprietà intellettuale – Contratto – Trasferimento Tecnologico – Università –

Consortium Agreement

About the author

Anna Maggiolo (annamaggiolo91@gmail.com) graduated in Law, *magna cum laude*, at the University of Trento, under the supervision of Prof. Roberto Caso and Dr. Paolo Guarda (March 2016).

The opinion stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Ai miei genitori

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

RINGRAZIAMENTI

Prima di tutto desidero ringraziare chi mi ha dato il supporto tecnico necessario per elaborare questa tesi. Vorrei riconoscere il mio debito al mio relatore, Prof. Roberto Caso, per avermi permesso di preparare una tesi in una materia complessa e stimolante, guidandomi nell'organizzazione del lavoro ed offrendomi diversi spunti di riflessione. Al Dott. Paolo Guarda vorrei esprimere la mia riconoscenza per avermi seguito con grande attenzione, spronandomi con pazienza e disponibilità a migliorare nella ricerca e nella stesura dei capitoli. Inoltre, vorrei esprimere la mia gratitudine per la formazione ricevuta dall'Ufficio Trasferimento Tecnologico dell'Università di Trento e dal suo staff, in particolare Vanessa Ravagni, Lino Giusti e Claudio Nidasio.

Dedico questa tesi e questo traguardo ai miei genitori, che con i loro sacrifici hanno creduto in me più di quanto non lo facessi io. Se ricordo il primo anno dalle suore e i viaggi pre-esame verso Nogara, sento di avervi dato del filo da torcere: spero di ripagarvi in questo giorno con un po' di felicità, perché di meglio, per me, proprio non potevate fare. Non posso non ringraziare Martina ed Alessia, che mi hanno sempre aiutato, consigliandomi nei momenti di incertezza e festeggiando insieme le piccole vittorie: ognuna con un approccio diverso e personale, ma sempre dettato dal desiderio di vedermi contenta e realizzata. Sono riconoscente del tempo che mi avete dedicato, chi con i traslochi, chi con le alzatacce per accompagnarmi a fare gli esami. Andrea, tu sai cosa hai fatto per me: posso dire di essere paradossalmente senza parole di fronte ad un sostegno talmente incondizionato.

Ringrazio i miei amici. Le M.A.F.I.A., per essere state per me un punto di riferimento costante ed aver condiviso tutto, dalle sfighe alla cose più belle: Ary, la mia metà emotiva, presente senza condizioni di tempo o di spazio; Cece, sempre pronta ad offrirmi un amorevole rifugio, fisico e mentale, nelle giornate amare e per essere ormai una portatrice sana della mia ansia; Ila, per avermi accompagnato in questa avventura con la dose di ottimismo e divertimento che a me proprio manca; Maddy, compagna instancabile di serate danzanti. Giulia, Fabio, Nicola, Elia, Rob, Domi: mi siete stati pazientemente vicino sempre e comunque, nonostante le mie "casuali" sparizioni nei weekend durante le sessioni. Chiara, la mia compagna di università, con cui ho affrontato lezioni, pranzetti a due, esami e feste: senza di te non so come avrei fatto ad affrontare la quotidianità trentina. Chiara e Irene, amiche caffeinomani, per essere state insuperabili nel supporto morale di questi anni. Malika, Betta e Kat, che con affetto definisco "le amiche della Dolores", per le uscite rigenerative a base di cioccolata e chiacchiere. Le coinquiline, che hanno reso la vita a Trento più allegra con cenette, vino e serie tv. Oskar, che a forza di ascoltarmi ripetere è diventato un piccolo giurista.

Ringrazio infine tutti coloro che saranno partecipi al mio giorno e che mi saranno accanto, anche solo col pensiero, in quell'occasione di festa.

INDICE

ABSTRACT.....	9
INTRODUZIONE	10

CAPITOLO PRIMO

PROGRAMMI DI RICERCA IN AMBITO EUROPEO

1.1 Innovazione e promozione dell'attività di ricerca nell'Unione Europea: politiche	25
1.1.1 Da Lisbon strategy a Europe 2020 strategy	32
1.2 I Programmi di finanziamento della ricerca.....	38
1.2.1 I Framework Programmes: evoluzione da FP1 a FP7	40
1.2.2 FP7 e i risultati ottenuti: analisi dei monitoring reports	47
1.3 Towards Horizon 2020	58
1.3.1 Horizon 2020: struttura e caratteristiche.....	66
1.3.2 Rules for Participation	72

CAPITOLO SECONDO

COORDINAMENTO TRA ENTI DI RICERCA ED IMPRESA AL FINE DI CREARE INNOVAZIONE: RAPPORTI TRA DIRITTO DEI CONTRATTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

2.1 Università in dialogo con il mondo imprenditoriale: Trasferimento Tecnologico e circolazione della produzione scientifica	81
2.1.1 Le origini del trasferimento tecnologico	82
2.1.2 Università e impresa, relazione proficua nell'ottica della crescita economica. Uffici di trasferimento tecnologico	87
2.1.3 Piccole e medie imprese e attività di R&S: importanza e ruolo strategico	96
2.2 La proprietà intellettuale e il contratto all'interno del trasferimento tecnologico	104
2.2.1 Regime della proprietà intellettuale. Il brevetto.....	104
2.2.2 (segue) Il diritto d'autore.....	109
2.2.3 Contratto: locus di bilanciamento di interessi	113
2.2.4 Il contratto nell'economia digitale globalizzata.....	115
2.3. Trasferire la conoscenza: cessione e licenza. Contratto conto terzi e Material Transfer Agreement.....	117
2.3.1 La licenza. Negoziazione e remunerazione.....	123

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

2.3.2 Tipologie di licenza	129
----------------------------------	-----

CAPITOLO TERZO

IL CONSORTIUM AGREEMENT

3.1 Introduzione.....	135
3.2 Il Grant Agreement: introduzione. Cenni procedurali.....	137
3.2.1 La sezione terza del Grant Agreement. Le regole relative al background	139
3.2.2 La gestione dei Results	143
3.3 Il Consortium Agreement: caratteristiche generali e modelli.....	153
3.3.1 Il DESCA Horizon 2020 Model	163
3.3.2 La gestione della proprietà intellettuale. La Sezione ottava.....	164
3.3.3 Sezione nona: Access Rights.....	171
3.3.4 (segue) I diritti di accesso relativi al software	176
CONCLUSIONI	181
BIBLIOGRAFIA	185
DOCUMENTI DI INTERESSE	192
SITOGRAFIA.....	198
NORMATIVA RILEVANTE	202
APPENDICE 1.....	207
APPENDICE 2.....	223

ABSTRACT

Questa tesi si prefigge di analizzare, a livello strutturale e funzionale, un particolare modello contrattuale - il Consortium Agreement europeo (CA) - il quale sta progressivamente assumendo grande rilevanza nello scenario giuridico dell'Unione Europea. Il CA, infatti, permette ai beneficiari dei finanziamenti erogati dalla Commissione europea di predisporre una regolamentazione giuridica che garantisca una corretta ed efficiente gestione del progetto sovvenzionato. In un momento storico in cui le leggi nazionali difficilmente riescono a disciplinare i nuovi fenomeni, il contratto assume un ruolo ideale (e necessario) per la regolazione dei rapporti tra i partner del progetto e per il management della proprietà intellettuale.

Lo spunto da cui il lavoro prende l'avvio è il ruolo della scienza e, in particolare, della ricerca scientifica nel contesto politico ed economico europeo.

Il Capitolo Primo si apre con una breve analisi della veste che ricopre l'innovazione nell'ambito della crescita economica, e prosegue con una disamina delle politiche europee finalizzate allo sviluppo scientifico e tecnologico (facendo riferimento alle comunicazioni ed ai regolamenti - comunitari prima, dell'Unione, poi - che disciplinano gli strumenti di finanziamento più incisivi e consistenti d'Europa). La trattazione si concentra sui Programmi Quadro europei e, in particolare, sull'ottavo, attualmente operativo: l'EU Framework Programme for Research and Innovation (Horizon 2020).

Il Capitolo Secondo è idealmente scomponibile in due parti. La prima è dedicata al fenomeno del trasferimento tecnologico, concettualmente nato oltreoceano e successivamente diffusosi anche fuori dai confini statunitensi. Esso costituisce uno strumento utile per avvicinare l'università all'industria (e viceversa). In questa trattazione, inoltre, si propone un punto di vista aggiuntivo, intendendolo quale mezzo complementare al finanziamento pubblico della ricerca, potendo rappresentare un'opportunità per gli atenei di ottenere maggiori risorse a livello economico. Accanto ai tradizionali compiti affidati alle università (formazione ed attività di ricerca), si aggiunge una "terza missione": la commercializzazione della conoscenza prodotta all'interno delle istituzioni accademiche. La seconda parte è finalizzata all'analisi del rapporto tra contratto (nello specifico, cessione e licenza) e proprietà intellettuale (con particolare riguardo al diritto d'autore ed al brevetto).

Infine, il Capitolo Terzo si concentra su due contratti, Grant Agreement (GA, o convenzione di sovvenzione) e Consortium Agreement. Viene affrontato, segnatamente, il rapporto di collegamento e di subordinazione tra i due contratti. Oggetto dell'analisi saranno le disposizioni relative alle conoscenze preesistenti (background) utilizzate all'interno dell'azione indiretta ed ai risultati derivanti dal progetto stesso. Non esistendo un modello di Consortium Agreement proposto direttamente dalla Commissione, parte del lavoro consisterà nella presentazione di alcuni esempi di modelli. Il fulcro della tesi si baserà sul confronto di due testi contrattuali, DESCA 2020 ed MCARD 2020. Riflettendo sulle loro molteplici differenze, talvolta strutturali, altre meramente terminologiche, si evidenzierà come esse rappresentino le spie della diversa impostazione ideologica che guida i modelli.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

INTRODUZIONE

*“Nuove frontiere della mente si aprono davanti a noi,
e se le supereremo con lo stesso slancio, la stessa
visione e la stessa audacia che ci hanno accompagnato
in questa guerra, potremo ottenere migliori e
più feconde condizioni di vita”.*
Franklin D. Roosevelt, 17 novembre 1944

La consapevolezza della necessità di un intervento statale nel finanziamento alla ricerca vede le sue radici nella storia recente, precisamente negli anni Cinquanta del secolo scorso. Tale ingerenza trova una giustificazione economica nel carattere di bene pubblico della stessa¹. Successivamente, intorno agli anni Settanta, nasce l'idea di promuovere il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca così sovvenzionata al mercato, riconoscendo in questo modo all'università e agli enti pubblici la possibilità di brevettarli². Oggi, l'indagine scientifica e tecnologica svolta direttamente all'interno di strutture pubbliche rappresenta una quota consistente, se non prevalente, dell'attività di ricerca e sviluppo (R&S) condotta nei principali Paesi occidentali³.

Negli Stati Uniti dell'immediato Dopoguerra si verifica un mutamento di pensiero fino a pochi anni prima inimmaginabile. Tra la Prima e la Seconda guerra mondiale, infatti, permaneva la politica del “non intervento” da parte dell'Administration (il ramo esecutivo del potere federale) nel settore della cultura, dell'università e della scienza⁴. Nonostante l'emergenza, in quel torno di anni, di un dibattito sempre più incalzante, relativo all'opportunità di un'azione governativa sul tema, nella comunità scientifica si mostrava ancora una forte avversione: le università, sovvenzionate attraverso le rette pagate dagli studenti e le somme versate dai filantropi, garantivano una ricerca libera dalle intrusioni dello Stato⁵.

La tradizionale politica non interventista del Governo federale cominciò, tuttavia, a vacillare a causa del crollo della Borsa di New York del 1929, venendo definitivamente meno con il successivo, imponente piano di

¹ Cfr. P. MONTANARO, R. TORRINI, *Il sistema della ricerca pubblica in Italia*, 2014, 7, in Rete: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2489908>. La data di ultima verifica di tutti i siti Web citati all'interno di questo lavoro risale al 5 febbraio 2016.

² Cfr. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, in R. CASO (a cura di), *Ricerca Scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, Il Mulino, Bologna, 2005, 29-30. La concretizzazione di tale idea si ebbe con il Bayh-Dole Act del 1980.

³ Cfr. MONTANARO, TORRINI, *Il sistema della ricerca pubblica in Italia*, cit., 6.

⁴ Cfr. GRECO, *Introduzione*, in V. BUSH, *Manifesto per la rinascita di una nazione. Scienza, la frontiera infinita*, Bollati Boringhieri, Torino, 2013, 9. Greco correttamente ricorda che, già nei “primi decenni dopo la nascita degli Stati Uniti, il Governo di Washington aveva direttamente promosso la nascita di alcune importanti istituzioni scientifiche a carattere nazionale [...]. Ma fino alla Seconda guerra mondiale nella Federazione americana anche l'alta formazione e le attività scientifiche erano state demandate in gran parte ai singoli stati e, soprattutto, all'iniziativa dei privati cittadini”.

⁵ *Id.*, 10.

investimenti pubblici implementato da Roosevelt, il New Deal: quest'ultimo, tuttavia, pur prevedendo la costruzione di opere pubbliche e la realizzazione di progetti culturali, non si occupava delle singole università e della ricerca scientifica⁶.

È in questo contesto, aggravato dall'inizio del secondo conflitto globale, che l'allora Presidente statunitense avviò una collaborazione con Vannevar Bush, ingegnere e matematico. Quest'ultimo, insieme a Karl Taylor Compton al MIT, intuì che l'utilizzo delle risorse nazionali per finanziare la scienza e la ricerca tecnologica avrebbe potuto cambiare l'andamento della guerra⁷.

Bush presentò un piano volto all'organizzazione di un efficiente sistema militare, coinvolgendo il mondo scientifico: il progetto gli valse la nomina prima a presidente del National Defence Research Committee (1940) e, poi, di direttore dell'Office of Scientific Research and Development (1941)⁸. Bush si convinse che, per lo sviluppo economico e civile degli Stati Uniti, una volta terminata la guerra, fosse essenziale "creare un sistema nazionale di ricerca civile direttamente finanziato dal Governo federale e gestito centralmente da un'unica agenzia"⁹. Egli, quindi, presagì che un tale investimento statale nei settori della scienza e della tecnologia avrebbe avuto implicazioni di grande portata (perlomeno, diverse da quelle meramente difensive) per l'economia nazionale¹⁰.

Sulla base di tali premesse si fonda la pubblicazione, il 25 luglio 1945, del rapporto di Bush, intitolato "Science: The Endless Frontier": tale documento ha posto le basi dell'attuale sistema statunitense di formazione degli scienziati¹¹.

La relazione venne redatta in risposta ad una lettera, inviata da Franklin D. Roosevelt allo stesso Bush nel 1944, in cui l'allora Presidente degli Stati Uniti poneva, attraverso quattro differenti interrogativi, il problema di come il Governo federale avrebbe dovuto sostenere l'evoluzione della scienza una volta terminata la fase bellica¹². Presentato a Truman, il rapporto suggeriva di ampliare il raggio d'azione governativo, estendendolo al campo della ricerca,

⁶ *Id.*, 14-15.

⁷ Cfr. E. SAVITZ, E. FITZGERALD, A. WANKERL, *Why The Government Needs To Invest In Innovation*, 2011, in Rete: <<http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2011/01/31/why-the-government-needs-to-invest-in-innovation/>>.

⁸ Cfr. GRECO, *Introduzione*, cit., 15-16. Come ben spiega Greco, in quanto direttore dell'OSRD, Bush divenne "il promotore di una partnership tra industria e Stato per la produzione di materiali innovativi utili alla guerra, nonché il supervisore del segretissimo e costosissimo Manhattan Project".

⁹ *Id.*, 22.

¹⁰ Cfr. SAVITZ, FITZGERALD, WANKERL, *Why The Government Needs To Invest In Innovation*, cit.

¹¹ Cfr. J. J. LAGOWSKI, *Vannevar Bush: Fifty Years Later*, 72 *Journal of Chemical Education* 1057 (1995).

¹² Cfr. GRECO, *Introduzione*, cit., 22. I quattro quesiti riguardano: il modo in cui rendere pubblici i contributi destinati al sapere scientifico durante il periodo bellico; l'opportunità di allestire un programma al fine di proseguire l'attività di ricerca nella medicina, precedentemente implementata a causa del conflitto bellico; gli sforzi attuabili dal Governo per incoraggiare la ricerca attraverso organismi pubblici e privati; infine, definire un programma volto a scoprire e valorizzare, nonché sviluppare, il talento scientifico dei giovani americani.

attraverso il supporto finanziario e l'istituzione di una agenzia federale ad hoc¹³. Al fine di raggiungere una vera e propria "politica della ricerca", venne ideata la National Research Foundation (NSF)¹⁴: nelle parole di Bush, "si tratterebbe di un organo indipendente, con l'esclusivo compito di sostenere la ricerca di base e la formazione scientifica avanzata"¹⁵.

Il modello proposto fa perno sulla ricerca scientifica di base e sul suo valore strategico (in particolar modo nell'ambito militare, sanitario, economico): quella ricerca che "procede senza preoccuparsi degli scopi concreti. Essa produce una comprensione generale della natura e delle sue leggi, da cui trae i mezzi per risolvere un gran numero d'importanti problemi pratici. Non fornisce però una risposta specifica ed esaustiva a ogni singolo problema: questo è il compito della ricerca applicata"¹⁶. Il Governo, da parte sua, avrebbe dovuto occuparsi dell'iniziativa, del supporto e dell'organizzazione delle attività di ricerca, riducendo al contempo i tempi necessari per l'inserimento nel mercato delle conoscenze e dei prodotti tecnologici¹⁷. Lo Stato, nella visione prospettata da Bush, avrebbe dovuto non solo finanziare la ricerca di base, ma anche la sua catena di trasmissione, ivi inclusa la ricerca applicata, la quale, come precisa Greco, traghetta le nuove conoscenze dai laboratori "fino al portone delle industrie": a quel punto, infatti, "lo Stato deve fermarsi", in quanto il sostegno economico allo sviluppo tecnologico ed alla commercializzazione dei prodotti non rientravano nelle sue funzioni¹⁸.

Il progetto di Bush, nato sotto l'egida di Roosevelt, fu successivamente ridimensionato dal Congresso, che nel 1947 registrava una maggioranza repubblicana, tendenzialmente ostile all'interventismo statale che ha caratterizzato l'epoca del New Deal¹⁹. Come spiega Greco, il suo modello "elitario" (fondato, cioè, sull'integrale autonomia della scienza) era stato rifiutato: "[...] le decisioni rilevanti per lo sviluppo della ricerca non sono prese in totale indipendenza dalla comunità scientifica, ma in compartecipazione con l'intera società, attraverso le sue articolazioni democratiche"²⁰.

¹³ Cfr. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, cit., 31.

¹⁴ Successivamente chiamata National Science Foundation.

¹⁵ GRECO, *Introduzione*, cit., 40. Secondo William A. Blanpied, in questo punto il rapporto "poggia su un assunto piuttosto ingenuo: che un'agenzia governativa che deve finanziare la ricerca pubblica possa operare in regime di virtuale isolamento dai normali processi politici".

¹⁶ *Id.*, 31.

¹⁷ Cfr. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, cit., 31.

¹⁸ Cfr. GRECO, *Introduzione*, cit., 35-36.

¹⁹ *Id.*, 51-52. Il Presidente Truman (succeduto a Roosevelt nel 1945), infatti, pose il veto al National Science Foundation Act. Egli, tuttavia, non era "nemico" dello sviluppo scientifico: nominerà un comitato consultivo qualificato, il President's Scientific Research Board (presieduto dal sociologo ed economista John R. Steelman), il quale consegnò un rapporto in quattro volumi, intitolato "A Program for the Nation". Il nuovo rapporto, se pur strutturalmente diverso da quello precedente, proponeva, per la scienza di base, l'attribuzione di molti più fondi di quanto previsto dallo stesso Bush.

²⁰ *Id.*, 52.

Nonostante ciò, alcune considerazioni e questioni sollevate dal collaboratore scientifico del Presidente conservano una grande attualità, rendendo il “Bush’s report” un vero e proprio modello per i futuri programmi di politica scientifica²¹. Il contributo di maggior rilievo che ci rimane è la visione di un ruolo centrale del Governo nel contesto scientifico e culturale, grazie alla sua nuova (quantomeno, per i tempi) funzione di sostegno alla ricerca di base; inoltre, non di poco conto è l’aver affermato, seppur implicitamente, il peso specifico dell’università nel sistema della ricerca²². Da questo punto di vista, se negli Stati Uniti degli anni precedenti alla Seconda guerra mondiale gli atenei godevano ancora di poca considerazione, con il rapporto Bush gli fu riconosciuto un potenziale nettamente superiore nello stimolo del progresso scientifico e tecnologico²³.

Fin dal 1945, come viene confermato anche dai rapporti OCSE, gli Stati Uniti hanno dominato la scena mondiale nella pratica della ricerca di base e nella definizione degli elementi di prova e delle teorie circa il suo valore sociale, nonché nello sviluppo di politiche pubbliche per il suo supporto²⁴. “Della prima danno dimostrazione i premi Nobel, i documenti scientifici e le citazioni, la forte attrazione esercitata sui ricercatori stranieri e la crescita esponenziale delle imprese statunitensi che si occupano di ricerca scientifica di base; della seconda, invece, la notevole influenza sugli studenti nordamericani (in particolare quelli delle materie economiche) nella realizzazione di modelli finalizzati a rendere proficua la ricerca di base”²⁵. Oggi, ogni nazione che tenti la scalata economica globale ha seguito l’esempio degli Stati Uniti²⁶. Il Presidente Obama, ricordando gli investimenti nella corsa allo spazio, ha sinteticamente affermato: “abbiamo scatenato un’ondata di innovazione che ha portato alla creazione di nuove imprese e milioni di posti di lavoro”²⁷.

È interessante notare, tuttavia, come esistano una serie di errate interpretazioni circa le cause della buona riuscita della visione statunitense, capace di trasformare la ricerca di base in un successo commerciale²⁸. Nella generalità dei casi, infatti, vi è la tendenza a ritenere le università nordamericane più orientate alla ricerca applicata, dotate di maggiori investimenti privati, più imprenditoriali e disposte ad assumersi rischi: gli atenei europei, pertanto, dovrebbero seguirne l’esempio, aumentando le proprie entrate attraverso la protezione e la concessione in licenza della proprietà

²¹ Cfr. R. C. ATKINSON, *Universities: At The Center of U.S. Research*, 276 (5318) *Science* 1479 (1997).

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Cfr. K. PAVITT, *Public Policies to Support Basic Research: What Can the Rest of the World Learn from US Theory and Practice? (And What They Should Not Learn)*, in *Industrial and Corporate Change*, 2001, 10, 3, 761- 779, 761.

²⁵ *Id.*, 761-762 (traduzione dall’inglese).

²⁶ Cfr. SAVITZ, FITZGERALD, WANKERL, *Why The Government Needs To Invest In Innovation*, cit.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Cfr. PAVITT, *Public Policies to Support Basic Research: What Can the Rest of the World Learn from US Theory and Practice? (And What They Should Not Learn)*, cit., 770.

intellettuale²⁹. Pavitt svela come tale spiegazione pecchi di eccessivo semplicismo. L'Autore dimostra, tra le altre cose, che le imprese statunitensi fanno uso della ricerca universitaria che viene condotta negli istituti di più alto livello, pubblicata nelle riviste accademiche di rilievo, sovvenzionata pubblicamente e menzionata dagli stessi studiosi e ricercatori; che la proporzione della ricerca "business-financed" negli Stati Uniti è inferiore a quella di molti Paesi europei; che l'estensione dell'attività brevettuale delle università ha comportato anche conseguenze negative, in particolare il rapido calo di qualità e valore dei brevetti; infine, la forza della ricerca nei settori legati a quello biomedico ed a quello delle "Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione" (TIC o, in inglese, "Information and Communications Technology", ICT) è basata su un massiccio finanziamento governativo della ricerca di base e della connessa formazione post-laurea nel corso degli anni³⁰.

Quello che, comunque, si può evincere dall'esperienza americana è, evidentemente, una forte attenzione e concentrazione delle risorse economiche sulla c.d. "basic research". Tuttavia, lo si anticipa, la ricerca di base in ambito scientifico, per essere veramente incisiva nella sfera economica e sociale, richiede una specializzazione. Infatti, "pur necessaria ad alimentare le applicazioni suscettibili di produrre un rendimento economico, non genera direttamente possibilità di ricavo, come pure non genera un rendimento economico diretto la ricerca in ambito umanistico, pur fondamentale per la società nel suo insieme"³¹.

La ricerca di base consiste in "un'attività che continua a definire il lavoro accademico presso la maggior parte delle università intorno al mondo"³². È pur vero che indagini condotte in materia documentano l'impiego di molti studiosi nella ricerca applicata piuttosto che in quella di base, e che quei ricercatori che sono coinvolti in entrambi i fronti non si dedicano ad entrambe allo stesso modo, ma dimostrano una maggiore propensione verso la c.d. "applied research"³³. La ricerca di base può essere considerata una parte importante dell'attività svolta dalla maggior parte degli accademici, ma sovente si ritrova in posizione subalterna rispetto a quella applicata; la ricerca pratica, da parte sua, sembra essere più che altro un'attività emergente all'interno di una Istituzione (l'Università) che rimane il principale produttore della conoscenza teorica³⁴. Inoltre, "analisi dimostrano che la ricerca di base è relativamente più debole nei settori professionali appartenenti alle scienze sociali (ad esempio, economia e istruzione) e alle scienze applicate (ingegneria, agricoltura e medicina): gli studiosi di tali ambiti erano raramente focalizzati prevalentemente sulla ricerca

²⁹ *Id.*, 771.

³⁰ *Ibidem*. Inoltre, l'aumento dei proventi del "licensing" nelle università statunitensi di spicco si concentra nei settori delle biotecnologie e del software.

³¹ MONTANARO, TORRINI, *Il sistema della ricerca pubblica in Italia*, cit., 6.

³² Cfr. P. J. BENTLEY, M. GULBRANDSEN, S. KYVIK, *The relationship between basic and applied research in universities*, in *Higher Education*, 2015, 70, 4, 689-709, 703 (traduzione dall'inglese).

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Ibidem*.

teorica, ma questi casi, probabilmente, riflettono la struttura conoscitiva e cognitiva di tali discipline, nonché il loro orientamento verso risultati pratici”³⁵.

Anche la ricerca applicata, quindi, è di fondamentale importanza nel nostro contesto economico. Attraverso questa espressione si vuol fare riferimento ad un “lavoro originale”, intrapreso allo scopo di “acquisire nuove conoscenze e finalizzato anche e principalmente ad una pratica e specifica applicazione”³⁶. Per ricerca di base, invece, si intende “un lavoro sperimentale o teorico”, avviato per comprendere “i fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili”, non indirizzato, tuttavia, “ad una specifica applicazione o utilizzazione”³⁷.

Non bisogna mettere in ombra la loro stretta connessione, e la conseguente necessità di un sostegno economico rivolto in entrambe le direzioni. In caso contrario, in mancanza di investimenti pubblici non sarebbe possibile sostenere buona parte della ricerca scientifica di base, la quale, da parte sua, dà vita ad una conoscenza non finalizzata, ponendo le basi per sviluppi applicativi spesso non ipotizzabili ex ante³⁸. “Al contempo, senza un’attività di regolazione pubblica e interventi di sostegno alla ricerca (anche applicata) l’investimento privato in ricerca si collocherebbe su livelli inferiori a quelli socialmente “ottimali”, stante la possibilità di imitazione dei risultati dell’investimento in innovazione e le ricadute positive delle innovazioni di cui il singolo investitore non può completamente appropriarsi (è la nozione di “esternalità” ben nota agli economisti). Questo rende necessario l’intervento pubblico a favore dell’attività di ricerca e sviluppo, sotto molteplici forme: formazione di capitale umano, finanziamenti, incentivi, tutela dei brevetti, ma anche, in alternativa o in maniera complementare, produzione diretta da parte dello Stato del bene pubblico “ricerca”³⁹.

A questo punto della trattazione occorre indagare le ragioni che portano ad identificare nello Stato (nel caso statunitense, il Governo) l’ente finanziatore della ricerca a lungo termine; o, diversamente, per quali motivi non dovrebbe essere unicamente l’impresa privata ad occuparsi di innovazione. Invero, quelle innovazioni fondamentali che possono scaturire solo da un’espansione economica decennale necessitano di svariati (nonché duraturi) fondi di ricerca, al fine di raggiungere un completo sviluppo: anche dopo l’ideazione di un primo, valido prototipo, infatti, può trascorrere molto tempo prima di poterlo immettere nel mercato (anche dieci-quindici anni)⁴⁰. Questa linea temporale è strettamente collegata alla c.d. “fundamental innovation”: il processo, anche se eseguito in modo scrupoloso, non segue un percorso perfettamente lineare dalla ricerca allo sviluppo, fino alla produzione e alla commercializzazione: l’innovazione, per

³⁵ *Id.*, 704 (traduzione dall’inglese).

³⁶ ISTAT, *Ricerca e Sviluppo in Italia*, 2012, 7, in Rete: <<http://www.istat.it/it/files/2014/12/StatReport-RS.pdf?title=La+ricerca+e+sviluppo+in+Italia++04%2Fdic%2F2014+-+Testo+integrale.pdf>>.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Cfr. MONTANARO, TORRINI, *Il sistema della ricerca pubblica in Italia*, cit., 7.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Cfr. SAVITZ, FITZGERALD, WANKERL, *Why The Government Needs To Invest In Innovation*, cit.

essere efficiente, deve seguire un andamento altamente iterativo, all'interno del quale gli innovatori completano ripetutamente cicli nei settori della tecnologia, del mercato e dell'implementazione, a causa di molti fattori diversi - "fino a quando i pezzi giusti si fondono insieme"⁴¹. Una volta trascorso questo arco di tempo, potenzialmente lungo, che permette alla tecnologia di essere plasmata, i vantaggi e i benefici che ne derivano possono essere differenti rispetto a quelli eventualmente preventivati anni prima: nel frattempo, infatti, i mercati subiscono cambiamenti e compaiono altre nuove conoscenze⁴².

Per le società che competono a livello globale, è improbabile che un investimento nella ricerca con un orizzonte di quindici o venti anni si traduca in un profitto; tuttavia, per un governo, l'organizzazione o l'esatto settore attraverso il quale viene raggiunta la tecnologia innovativa è irrilevante per la realizzazione dei suoi ritorni economici⁴³.

Pertanto, secondo alcuni autori (Savitz, Fitzgerald, Wankel) un buon sistema di innovazione nazionale dovrebbe essere composto da due facce, necessariamente co-dipendenti: da una parte, per quanto riguarda l'investimento nella ricerca, deve fare affidamento sullo Stato, perché gli attori del mercato libero non possono farlo con profitto da soli; dall'altra, deve poter contare sul libero mercato per completare la parte successiva del processo di innovazione in modo competitivo, in quanto lo Stato non può realizzare altrimenti il suo guadagno sugli investimenti di ricerca⁴⁴.

L'OCSE, assumendo un differente punto di vista, ha evidenziato il rischio che, nell'attuale ambiente economico, i governi nazionali non progettino le politiche e non prendano le decisioni di bilancio relative agli investimenti migliori nel medio termine, pregiudicando l'innovazione ed il benessere del lungo periodo⁴⁵. "È decisivo", sotto questo profilo, "continuare a destinare capitali nelle future fonti di crescita a lungo termine, quali la formazione, le infrastrutture e la ricerca"⁴⁶: sebbene lo stato di crisi che contraddistingue la nostra epoca spinga a tagliare i fondi all'innovazione per ottenere un alleggerimento dei conti pubblici, a lungo andare questa operazione si rivela nociva per lo sviluppo⁴⁷. I governi, al fine di creare "networks and markets for knowledge", stabiliscono la struttura ("framework"), la normativa e i mercati che permettono agli altri attori di impegnarsi per fare innovazione: essi, infatti, giocano un ruolo importante nel definire le politiche "demand side": attraverso regole giuridiche intelligenti, gli

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*. L'articolo in parola cita, a questo proposito, il Presidente Barack Obama: "Our free enterprise system is what drives innovation. But because it's not always profitable for companies to invest in basic research, throughout our history, our government has provided cutting-edge scientists and inventors with the support that they need".

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Cfr. OECD, *Innovation to strengthen growth and address global and social challenges. Key Findings*, 2010, 2, in Rete: <<http://www.oecd.org/sti/45326349.pdf>>.

⁴⁶ *Ibidem* (traduzione dall'inglese).

⁴⁷ *Ibidem*. Il medesimo principio, sostiene l'OCSE, si applica anche ai Paesi caratterizzati da finanze pubbliche particolarmente limitate.

standard, la tariffazione, l'educazione del consumatore, la tassazione e gli appalti pubblici, sono in grado di influenzare il processo innovativo⁴⁸.

È interessante notare che in dottrina esiste un filone di studio, che in questa sede ci si limita a segnalare, il quale analizza il peso della fiducia della collettività nella ricerca scientifica ("trust in scientific research"): il ruolo, cioè, svolto dalla fiducia nella conduzione della ricerca scientifica⁴⁹. È un aspetto particolare della ricerca finanziata pubblicamente, emerso recentemente e confermato dalle parole del Presidente Obama: "il pubblico deve essere in grado di fidarsi della scienza e del processo scientifico che informano le decisioni di politica pubblica"⁵⁰. Il rapporto fiduciario, ad esempio, è indispensabile per le collaborazioni tra ricercatori: quando lavorano insieme su un progetto, confidano di ricevere un riconoscimento adeguato, come, ad esempio, la paternità dell'opera⁵¹. Questo tipo di valutazione coinvolge anche l'ente finanziatore nel suo complesso. Nel contesto statunitense, la National Science Foundation (insieme ad altre agenzie di ricerca governative) impongono agli enti di aderire ad una serie di politiche concernenti lo svolgimento della ricerca e la responsabilità finanziaria come condizioni per la concessione di una sovvenzione, facendo affidamento sul rispetto di tali regole da parte degli studiosi così supportati⁵². È pur vero che gli argomenti basati sulla fiducia non costituiscono l'unica strategia per giustificare le regole e le politiche relative alla gestione della ricerca: si può sostenere, infatti, che vi siano anche considerazioni morali, come utilità sociale, il rispetto dei diritti umani, l'onestà, l'integrità e la giustizia, il sostegno di standard etici⁵³.

Tornando alla stretta connessione tra sviluppo economico e ricerca, la rivista *The Economist* ha evidenziato i benefici della creazione di innovazione, grazie anche alla globalizzazione (la quale ha permesso di avere molti più "cervelli al lavoro" rispetto a cento anni fa), e al contempo ha identificato nei governi la più grande minaccia alla stessa⁵⁴. La burocrazia, che caratterizza l'amministrazione pubblica, tende a scrivere molte più regole di quelle realmente necessarie per il bene comune: i grovigli delle lungaggini e delle procedure burocratiche soffocano l'innovazione⁵⁵. Spesso, perfino la normativa concepita per aiutare il progresso e la ricerca non è abbastanza efficace: per citare un esempio, il sistema di proprietà intellettuale occidentale viene definito

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Cfr. D. B. RESNIK, *Scientific Research and the Public Trust*, in *Sci Eng Ethics*, 2011, 13, 3, 399-409, 401.

⁵⁰ B. OBAMA, *Memorandum for the heads of executive departments and agencies: Scientific integrity*, March 9, 2009, 2009, in Rete: <http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Memorandum-for-the-Heads-of-Executive-Departments-and-Agencies-3-9-09/>.

⁵¹ Cfr. RESNIK, *Scientific Research and the Public Trust*, cit., 402.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Id.*, 407-408.

⁵⁴ Cfr. THE ECONOMIST, *The great innovation debate*, 2013, in Rete: <<http://www.economist.com/news/leaders/21569393-fears-innovation-slowness-are-exaggerated-governments-need-help-it-along-great>>.

⁵⁵ *Ibidem*.

un “pasticcio”, perché permette di concedere troppi brevetti di dubbio merito e valore⁵⁶.

Anche l'Europa del Dopoguerra ha assistito a diversi cambiamenti, in particolar modo per quanto riguarda il sistema universitario. Il notevole aumento del personale docente e degli studenti che si ebbe tra gli anni Sessanta e i Novanta fu dovuto, in parte, alle crescenti aspettative di un ritorno economico⁵⁷.

Tradizionalmente, a livello europeo le entrate dell'università sono sempre derivate da quattro principali risorse: le sovvenzioni generali dello Stato o i fondi universitari comuni; fondi governativi diretti; fondi interni; la vendita di servizi accademici⁵⁸. Tra queste, la fonte principale di sostegno al mondo accademico è decisamente rappresentata dai fondi governativi: a seconda del Paese, la responsabilità del finanziamento pubblico è attribuibile a differenti livelli di governo, sia esso quello centrale, regionale, o misto⁵⁹. I c.d. “Government funds”, già da diverse decadi, sono stati allocati mediante differenti canali, ad esempio attraverso il c.d. “incremental funding”, “formula funding”, “contractual funding”⁶⁰. Già negli anni Duemila le nazioni del Nord Europa si dimostravano i maggiori investitori del mondo nella ricerca accademica, ottenendo i risultati migliori a livello globale⁶¹.

Il quadro italiano è parzialmente differente. Come si apprende dalla recente analisi di Montanaro e Torrini, “le statistiche internazionali segnalano che, nonostante nel settore della ricerca pubblica l'Italia investa meno della media europea, l'output prodotto risulta soddisfacente e la qualità media delle pubblicazioni, in larga parte condotta all'interno delle università, non è molto lontana rispetto a paesi prossimi come la Francia”⁶². Gli elementi di criticità, tuttavia, non mancano. Il sistema della ricerca pubblica “sembra caratterizzato da una scarsa attitudine all'applicazione dei risultati e alla collaborazione con le imprese, che d'altra parte incontrano difficoltà a collegare la propria attività di ricerca con gli input provenienti dai centri di ricerca pubblica. La motivazione può risiedere anche in una certa resistenza della ricerca pubblica italiana ad

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ Cfr. A. GEUNA, *The Changing Rationale for European University Research Funding: Are There Negative Unintended Consequences?*, 35 *Journal of Economic Issues* 609 (2001).

⁵⁸ *Id.*, 610.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ *Ibidem*. Nel primo caso, i fondi vengono allocati sulla base dei passati livelli di spesa con le risorse incrementali rese disponibili per lo sviluppo di nuove attività. Il “formula funding”, invece, prevede che il budget dell'istituzione venga determinato basandosi su alcune forme di valutazione della spesa istituzionale effettiva per studente iscritto (o che si prevede sarà iscritto): questi fondi sono combinati con fondi di ricerca generale secondo un rapporto di finanziamenti governativi per l'insegnamento confrontati con quelli per la ricerca, si pensi ad esempio ad una frazione 60:40; i fondi di ricerca possono essere determinati con una formula che permette la distribuzione degli stessi in modo selettivo sulla base dei registri di ricerca. Infine, il “contractual funding” è applicato tramite programmi di gara. Le agenzie a finanziamento pubblico aventi obiettivi di risultato (in termini di studente numeri o di ricerca) e le varie istituzioni presentano domande per i fondi per eseguire specifici compiti.

⁶¹ Cfr. PAVITT, *Public Policies to Support Basic Research: What Can the Rest of the World Learn from US Theory and Practice? (And What They Should Not Learn)*, cit., 764.

⁶² MONTANARO, TORRINI, *Il sistema della ricerca pubblica in Italia*, cit., 5.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

adottare nuovi modelli organizzativi e nuovi meccanismi di incentivazione, come invece accade in altri paesi, e dal limitato investimento delle imprese nel loro insieme nelle attività di ricerca e sviluppo”; inoltre “[...] appare assai articolato, con molteplici soggetti che attivano relazioni, anche con soggetti stranieri, generando una frammentazione del sistema di R&S e una sovrapposizione tra le azioni sviluppate”⁶³.

Un rapido, e limitato, sguardo alla recente situazione italiana può aiutare a comprendere lo status quo. Il Rapporto sul benessere equo e sostenibile (Bes) 2015 dell'Istat (Istituto nazionale di statistica) fotografa uno Stato che stenta a decollare dal punto di vista dell'innovazione⁶⁴. Si registra, infatti, che, nonostante la quota del Pil destinato alla ricerca abbia subito un leggero aumento (nel 2013, un incremento pari al 2,3% in termini nominali e 1,1% in termini reali rispetto all'anno precedente)⁶⁵, il nostro Paese si attesta al di sotto della media europea e decisamente lontano dagli obiettivi di Europa 2020⁶⁶. Restringendo l'analisi all'interno della zona Euro, l'OCSE afferma: “considerando il rapporto tra spesa in R&S e popolazione residente, l'Italia, con 351,6 euro pro capite, è posizionata meglio di Paesi quali Spagna e Portogallo, ma continua a essere molto distante dagli altri importanti contributori della spesa europea, cioè Germania, Francia e Regno Unito”⁶⁷. Le attuali risorse di finanziamento, infatti, sono essenzialmente tre: il principale contribuente si rivela essere il settore privato, costituito da imprese, soggetti e organismi privati; vi sono poi le istituzioni pubbliche e, solo alla fine, i c.d. “contributori esteri”, ad esempio imprese ed università⁶⁸.

Si rileva, infine, un calo sotto il profilo dell'attività di brevettazione nazionale, nonché un generale “gap” con gli altri Paesi dell'Europa per quanto attiene il numero di domande di brevetto presentate per milioni di abitanti⁶⁹. In una classifica dominata dai Paesi del nord Europa, in Italia si assiste ad una diminuzione delle richieste (-2,8%)⁷⁰. Il ridotto numero di brevetti rappresenta un

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Cfr. ISTAT, *Il Benessere equo e sostenibile in Italia*, 2015, 260, in Rete: <http://www.istat.it/it/files/2015/12/Rapporto_BES_2015.pdf>.

⁶⁵ Si dimostra in aumento anche l'incidenza percentuale della spesa totale in ricerca e sviluppo sul Pil, pari all'1,31% rispetto all'1,27% del 2012. Nonostante ciò, riporta l'OCSE, “l'investimento in R&S è ancora lontano dal target nazionale dell'1,5% di Europa 2020”.

⁶⁶ Cfr. ISTAT, *Il Benessere equo e sostenibile in Italia*, cit., 260. V. *infra* Capitolo Primo.

⁶⁷ *Id.*, 261. Lievemente differente è la spesa privata (quella operata da imprese e istituzioni non profit) – pari a 12,1 miliardi di euro - aumentata del 3,4% rispetto al 2012.

⁶⁸ *Id.*, 262. Le stime relative al 2013, rispettivamente, sono: 47,9% della spesa complessiva - equivalente a 10 miliardi – dal settore privato; 41,4% della spesa globale (8,7 miliardi) dalle istituzioni pubbliche; 9,7% dai finanziatori esteri.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ *Id.*, 262-263. 4.250, a fronte delle 4.372 del 2011, anno in cui, peraltro, si erano ridotte del 6,1% rispetto all'anno 2010 “L'Italia, pur continuando a essere uno dei principali contributori europei, con il 7,4% del totale delle domande di brevetto presentate (prima è la Germania con il 39,8%, seguita da Francia con il 15,5% e Regno Unito con il 9,3%), resta ben al di sotto della media europea in termini di numero di brevetti per milione di abitanti (71,6 contro i 112,6 dell'Ue), consolidando la dodicesima posizione, già rilevata nel 2011”.

indicatore, seppur parziale, di una “vera e propria ritirata dall’investimento privato in ricerca e sviluppo”⁷¹.

Se l’Istat fa rivestimento alla spesa totale in ricerca e sviluppo, occorre specificare le condizioni in cui si muovono le università italiane. Lo stato rimane la fonte di finanziamento principale, sia per gli atenei nostrani che per quelli situati oltreoceano. I fondi provenienti dal settore privato, più o meno sostanziosi a seconda dei casi, in proporzione rimangono a tutt’oggi nettamente inferiori rispetto a quelli pubblici⁷².

Il problema comune risiede nel fatto che sono i valori assoluti di tutti i finanziamenti ad essere troppo bassi: conseguentemente, anche l’investimento pubblico nella ricerca, che rappresenta la porzione maggiore delle entrate totali, è decisamente limitato; ad oggi, a detta di alcuni, in mancanza di un futuro innalzamento del sostegno pubblico alla ricerca, per le università generaliste appare una prospettiva concreta quella di mirare al raggiungimento di un sussidio economico proveniente dal settore privato⁷³.

Secondo il documento “L’andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014”, presentato dalla Ragioneria di Stato al Senato nel 2014, sebbene si sia registrato un aumento della spesa dello Stato rispetto al 2011⁷⁴, gran parte delle risorse sono state devolute al risanamento del debito pubblico, a scapito di alcuni capitoli di spesa, che sono invece diminuiti⁷⁵. Risale al 26 febbraio 2015 la pubblicazione di un documento da parte della Commissione Europea, la “Relazione per paese relativa all’Italia 2015 comprensiva dell’esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”:

⁷¹ P. SARACCO, *Le politiche per la ricerca e per l’innovazione: i nodi da sciogliere, al di là della retorica*, in *Declino Economico*, 2005, 54, 135-156, 138.

⁷² Cfr. G. IANACCONE, *Miti e leggende sui finanziamenti da industrie e fondazioni private*, 2015, in Rete: <<http://www.roars.it/online/?p=45684>>. Sarebbe un errore, inoltre, pensare che università statunitensi come il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston o l’Università californiana di Berkeley raccolgono molti più finanziamenti da investitori privati rispetto alle università europee. Ad esempio, se nel caso di Berkeley la quota delle entrate derivanti da industrie e organizzazioni private è pari al 7.2% delle entrate totali e quella del MIT è del 5%, in Europa tale percentuale si colloca in molti casi pressoché sui medesimi livelli: nel 2014, l’Università di Bologna ha raggiunto il 4%, quella di Pisa nel 2013 il 2,7%, mentre “i politecnici conservano una percentuale maggiore, per la loro affinità alle attività industriali: il Politecnico di Baviera (TUM) è all’11,2% [...] e il Politecnico di Milano è al 15,4%”.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ Pari al 10% (50 miliardi di euro). Fonte: SERVIZIO DEL BILANCIO DEL SENATO, *Elementi di documentazione. L’andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014*, 2014, in Rete: <<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/816006/00816006.xml>>.

⁷⁵ Cfr. SERVIZIO DEL BILANCIO DEL SENATO, *Elementi di documentazione. L’andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014*, cit., richiamato in GRECO, *Ricerca e formazione: in sette anni i tagli più profondi*, 2015, in Rete: <<http://www.roars.it/online/?p=41190>>. Circa il 39% delle spese finali del bilancio dello Stato nel 2013 e nel 2014 sono state destinate al risanamento del debito pubblico. Greco riporta che “tra i principali tagli ci sono quelli all’istruzione scolastica: – 2,9 miliardi, pari al 6,5% del budget massimo relativo del 2010; alla ricerca scientifica: – 1,3 miliardi rispetto al massimo relativo del 2008; all’istruzione universitaria: – 0,8 miliardi rispetto al massimo relativo del 2008”.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

al suo interno emerge come, “tra il 2009 e il 2013, il finanziamento pubblico complessivo italiano all’istruzione terziaria sia stato ridotto di circa il 20% in termini reali”⁷⁶.

La percentuale che più colpisce riguarda la ricerca scientifica, la quale ha subito un taglio pari al 31,1%⁷⁷. La spesa dello Stato, occorre ricordare, non coincide con l’intera spesa pubblica (a questo fine, infatti, occorre tenere conto dei dati degli Enti locali), “tuttavia dal rapporto della Ragioneria dello Stato un dato emerge con chiarezza: i vari governi hanno cercato di far quadrare i conti del bilancio statale tagliando soprattutto in ricerca e formazione”⁷⁸.

Nel Rapporto 2015 della fondazione Res⁷⁹ si legge che “il disinvestimento pubblico sull’istruzione superiore che è stato compiuto in Italia non ha paragoni neanche negli altri paesi colpiti dalla crisi, se non con il radicale, e assai controverso, processo di privatizzazione in corso in Inghilterra. Dati del Public Funding Observatory della European University Association mostrano che la contrazione del 21%, in termini reali, della spesa pubblica per l’università osservata in Italia nel 2008-14 è superiore a quella di tutti gli altri paesi europei tranne Grecia, Ungheria e Regno Unito [...]”⁸⁰. “Eppure”, si ricorda, “l’istruzione superiore è, per riconoscimento praticamente unanime degli analisti, uno dei più importanti fattori che incidono sullo sviluppo di lungo periodo: dall’analisi del “miracolo asiatico” alle riflessioni sul futuro dell’Unione Europea (Europa 2020) l’implicazione è chiarissima: l’investimento in istruzione e conoscenza”⁸¹.

Se l’investimento nella ricerca di base diminuisce drasticamente, in Italia “la qualità e l’efficienza, misurata in base a quanti articoli scientifici sono stati pubblicati, a quante citazioni questi hanno avuto nella letteratura scientifica internazionale e a quante risorse sono state investite nel sistema di istruzione superiore, sono molto buone”⁸². Sebbene i giovani studiosi italiani si collochino ai primi posti nel mondo per numero e importanza di pubblicazioni scientifiche, “la scarsa attrattività dell’Italia fa sì che molti degli italiani che si aggiudicano i finanziamenti Erc (European Research Council)⁸³ decidano di utilizzare i fondi presso università straniere”⁸⁴.

⁷⁶ Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione, Relazione per paese relativa all’Italia 2015 comprensiva dell’esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, del 18 marzo 2015. COM (2015) 85 final.

⁷⁷ Cfr. GRECO, *Ricerca e formazione: in sette anni i tagli più profondi*, cit. La spesa per questa “missione” è passata infatti dallo 0,56 nel 2008 allo 0,34% dell’intera spesa pubblica nel 2014.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ FONDAZIONE RES, *Nuovi divari. Un’indagine sulle Università del Nord e del Sud*, 2015, in Rete: <http://www.resricerche.it/media/allegati/sintesi%20della%20ricerca_2015.pdf>.

⁸⁰ *Id.*, 29.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² F. SYLOS LABINI, *Ricerca scientifica, le risorse che la politica sceglie di buttare*, 2014, in Rete: <<http://www.roars.it/online/?p=33174>>.

⁸³ V. *infra* Capitolo Primo. L’European Research Council, come si vedrà di seguito, è stato creato allo scopo di incoraggiare la ricerca di alta qualità, sostenendo al contempo la carriera dei ricercatori migliori (“excellent researchers”) provenienti da tutto il mondo. Per informazioni, in Rete: <<https://erc.europa.eu/about-erc>>.

⁸⁴ Cfr. CORRIERE DELLA SERA, 2014: *se l’Italia torna a scommettere sulla ricerca*, 2014, in Rete:

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Saracco, già un decennio fa, leggeva, in questa situazione, una “caduta di competitività dell’Italia”⁸⁵. Greco, a questo proposito, parla di un “declino lungo” del nostro Paese, individuandone le cause in una carenza soggettiva o culturale: “il fatto è, probabilmente, che in Italia è mancata e manca tuttora una domanda sociale ed economica di scienza”⁸⁶; nel Dopoguerra il nostro Paese si è orientato verso un modello economico e produttivo di tipo industriale, specializzandosi nella produzione di beni a bassa e media tecnologia e abbracciando un modello di “sviluppo senza ricerca”, per la cui realizzazione non era richiesto un alto contributo di ricerca scientifica e di afflusso di innovazione⁸⁷. Questo sistema, a detta dell’Autore, ha retto fino a che non si è scontrato con l’avvento della globalizzazione e con l’emersione sulla scena internazionale delle economie dei Paesi in via di sviluppo⁸⁸. In definitiva, nel nostro Paese non è stato possibile assistere all’implementazione di una strategia di medio-lungo corso per la ricerca ed all’aumento dell’attitudine nell’innovare prodotti e servizi⁸⁹. Un approccio, pertanto, diametralmente opposto a quello statunitense, fondato su un modello di “sviluppo fondato sulla conoscenza”⁹⁰.

Alla luce dei dati fino a qui elencati, appare chiaro che il finanziamento pubblico sia un fattore indispensabile per il sostegno all’università ed ai suoi ricercatori: laddove scarseggi, a farne le spese sono la ricerca e l’istruzione. Se i fondi nazionali sono ridotti al minimo, è inevitabile dover fare affidamento ad altre fonti di sostentamento. Il Rapporto dell’EUA⁹¹ (European University Association) redatto nel novembre 2015 evidenzia esattamente questa necessità, determinata dalla diminuzione nel finanziamento pubblico a livello nazionale e la conseguente pressione sulle università a cercare altre fonti: “in questo contesto, grandi speranze sono stati riversate sui finanziamenti europei attraverso i fondi strutturali dell’UE, così come ad Horizon 2020 e i programmi Erasmus +”⁹².

L’EUA avverte, in particolare, che la tendenza a tagliare i finanziamenti a livello nazionale ed a reindirizzare le istituzioni verso i programmi di finanziamento dell’Unione Europea comporta il pericolo di entrare in un circolo vizioso; inoltre, rileva come le riduzioni del finanziamento pubblico (“che”, sostiene, “è ancora la più grande fonte finanziaria per le università nella

<http://www.corriere.it/scuola/13_dicembre_28/ricerca-ricercatori-anno-ministero-istruzione-investimenti-500-milioni-horizon-2020-be2907d0-6fb9-11e3-9ff7-0d2561b96aeb.shtml>.

⁸⁵ Cfr. SARACCO, *Le politiche per la ricerca e per l’innovazione: i nodi da sciogliere, al di là della retorica*, in *Declino Economico*, cit., 135.

⁸⁶ Cfr. GRECO, *Introduzione*, cit., 66.

⁸⁷ *Id.*, 66-67.

⁸⁸ *Id.*, 67.

⁸⁹ Cfr. SARACCO, *Le politiche per la ricerca e per l’innovazione: i nodi da sciogliere, al di là della retorica*, in *Declino Economico*, cit., 135.

⁹⁰ Cfr. GRECO, *Introduzione*, cit., 67.

⁹¹ EUA, *Public Funding Observatory 2015*, 2015, in Rete: <<http://www.eua.be/Libraries/governance-autonomy-funding/november-2015.pdf?sfvrsn=0>>.

⁹² *Id.*, 6 (traduzione dall’inglese).

maggior parte dei sistemi europei⁹³) ha gravi conseguenze anche sulla capacità delle università di ottenere il miglior personale, cosa che, a sua volta, ostacola la loro competitività negli “European funding programmes”⁹⁴.

Per questi motivi, il Capitolo Primo di questo lavoro prende l'avvio proprio dai programmi di finanziamento predisposti dall'Unione Europea negli ultimi trent'anni. Rimanendo fedeli ai testi normativi e alle regole giuridiche predisposte dall'Unione Europea, verranno sinteticamente esaminati il contesto storico di riferimento e la loro evoluzione, fino ad approdare all'attuale Programma Quadro di finanziamento alla ricerca (Horizon 2020).

Altro tema che sarà oggetto di studio, invece, nel Capitolo Secondo è il fenomeno del trasferimento tecnologico, nuova forma di commercializzazione e di sfruttamento dei risultati della ricerca svolta all'interno dell'università. Essendo Università e imprese partecipi di uno speciale processo di avvicinamento, in forza della loro reciproca (nonché progressiva) collaborazione in attività di ricerca e sviluppo, in dottrina si parla sempre più di “terza missione dell'università”, per la quale si intende “l'insieme delle attività con le quali le università entrano in interazione diretta con la società, affiancando le missioni tradizionali di insegnamento e di ricerca”⁹⁵.

Il vero fulcro dell'indagine, tuttavia, riguarda lo stretto legame tra contratto e proprietà intellettuale. Per questo motivo, oltre al brevetto ed al diritto d'autore, saranno esaminate le tipologie di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale: cessione e, soprattutto, licenza. Tale parte centrale del lavoro è indispensabile ai fini della comprensione del Capitolo Terzo, dedicato ad un particolare contratto, il Consortium Agreement, strumento ormai indispensabile per una corretta gestione dei progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea⁹⁶. Lo spunto da cui si intende partire è, come ampiamente anticipato, il ruolo della scienza e, in particolare, della ricerca scientifica nel contesto politico ed economico europeo: da qui, a ritroso, si perviene alla regola giuridica. Partendo dalle comunicazioni e dai regolamenti (comunitari prima, dell'Unione, poi) che disciplinano gli strumenti di finanziamento più incisivi e consistenti d'Europa, si analizza la regolamentazione giuridica nazionale. L'approdo è un contratto che racchiude tutti questi aspetti: il Consortium Agreement, allo stesso tempo, accarezza i

⁹³ *Id.*, 7 (traduzione dall'inglese).

⁹⁴ *Ibidem*. Nel Rapporto si sostiene l'importanza di avviare discussioni sui cambiamenti dei meccanismi di finanziamento: “the financial frameworks in which European universities operate are evolving, both at national and European levels. Overall, it is getting increasingly complex for universities to develop strategies that integrate the multiple parameters they are working with to ensure their long-term financial sustainability”.

⁹⁵ NETVAL, *XII Rapporto Netval sulla Valorizzazione della Ricerca Pubblica Italiana. Protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione?*, 2015, 175, in Rete: <http://www.netval.it/static/media/uploads/files/Survey_2015_dati_2013.pdf>. Ad esempio, attività come il conto terzi o la ricerca collaborativa implicano relazioni dirette fra il personale delle università e quello delle imprese.

⁹⁶ Cfr. P. GUARDA, *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, in *European Intellectual Property Review*, 2015, 37, 3, 38-48, 38.

temi dell'innovazione e dell'eccellenza scientifica e rappresenta un interessante piano di studio delle interazioni tra contratto e proprietà intellettuale.

Per concludere riprendendo le parole del rapporto Bush, “è necessaria una normativa, che andrebbe redatta con grande attenzione. Ma se intendiamo raccogliere la sfida che ci pone la scienza e utilizzare appieno le sue potenzialità occorre agire rapidamente. Dalla saggezza con cui sapremo mobilitare il sapere scientifico per risolvere i problemi degli anni a venire dipenderà in ampia misura il futuro della nostra nazione”⁹⁷.

⁹⁷ BUSH, *Manifesto per la rinascita di una nazione. Scienza, la frontiera infinita*, cit., 149.

CAPITOLO PRIMO

PROGRAMMI DI RICERCA IN AMBITO EUROPEO

SOMMARIO: Programmi di ricerca in ambito europeo - 1.1 Innovazione e promozione dell'attività di ricerca nell'Unione Europea: politiche - 1.1.1 Da Lisbon strategy a Europe 2020 strategy - 1.2 I Programmi di finanziamento della ricerca - 1.2.1 Framework Programmes: evoluzione a FP1 a FP7 - 1.2.2 FP7 e i risultati ottenuti: analisi dei monitoring reports - 1.3 Towards Horizon 2020 - 1.3.1 Horizon 2020: struttura e caratteristiche - 1.3.2 Rules for participation

1.1 Innovazione e promozione dell'attività di ricerca nell'Unione Europea: politiche

“L'innovazione è la capacità di individui, aziende e nazioni di creare continuamente il futuro che desiderano”⁹⁸

Il finanziamento pubblico, da diverse decadi a questa parte, ha assunto un ruolo sempre più essenziale per la conduzione di attività di ricerca. L'attuale periodo storico, solcato da una delle più profonde crisi economiche dell'epoca moderna, ha accelerato l'esigenza di un intervento finalizzato al recupero di competitività attraverso il progresso tecnologico e scientifico. Sebbene la necessità di crescita economica sia in questi anni connotata da una particolare urgenza, l'elaborazione delle politiche e degli strumenti giuridici maggiormente adatti a produrre nuova conoscenza e sviluppo è stata, da più di trent'anni, una attività su cui le Istituzioni europee molto si sono interrogate. La stessa Commissione Europea, ritenendo l'innovazione un elemento fondamentale per la crescita economica, ha ribadito come essa sia la preconditione per raggiungere un tipo di economia fondata sulla conoscenza (“knowledge-based economy”)⁹⁹. Questo, ovviamente, se si tiene in debita considerazione che l'economia odierna è soggetta a repentini cambiamenti, e solo una società al passo coi tempi (e alle moderne tecnologie) è in grado di emergere a livello mondiale.

Il modello di integrazione che per diversi anni è stato condotto a livello europeo sta progressivamente subendo una evoluzione: non più (solo) una “carbon economy”¹⁰⁰, ma un continuo incoraggiamento al progresso scientifico e tecnologico, volto a dare all'Unione la possibilità di recuperare terreno nei confronti di Paesi come Stati Uniti e Giappone, i quali da tempo ottengono risultati di gran lunga superiori nelle statistiche di settore (dati che sono tenuti in

⁹⁸ J. KAO, *Innovation Nation*, Free Press-A Division of Simon&Schuster, Inc., New York, 2007, richiamato in COMMISSIONE EUROPEA, *L'Unione dell'innovazione. Una guida tascabile su un'iniziativa Europa 2020, 2013, 4, in Rete: <http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_unione_innovazione.pdf>*.

⁹⁹ Come si evince chiaramente dalla Comunicazione della Commissione Europea, rivedere la politica comunitaria dell'innovazione in un mondo che cambia, del 2 settembre 2009, COM (2009) 442 definitivo.

¹⁰⁰ Par. 1, COM (2009) 442 definitivo.

notevole considerazione nell' opera di valutazione delle politiche europee). Innovazione e competitività a livello globale rappresentano, pertanto, gli obiettivi che l'Unione si prefigge di raggiungere.

A questo fine, ci si può avvalere dell'espressione "Società della conoscenza": nel sistema economico e produttivo attuale, il sapere (e non più il capitale materiale) diventa una risorsa imprescindibile cui attingere per lo sviluppo del sistema economico stesso¹⁰¹. Emerge, a tal proposito, la categoria, come la definisce Alulli, dei c.d. "lavoratori della conoscenza", incarnati da professionisti, manager, soggetti che fanno un uso ingente di sapere tecnologico¹⁰². Difatti, come le tecnologie evolvono, così anche cittadini e lavoratori devono ampliare lo spettro delle proprie conoscenze.

L'innovazione consiste in un'attività condotta da istituzioni e imprese al fine di introdurre nuovi prodotti e servizi (nonché i metodi per produrli): può, quindi, consistere in una elaborazione di concetti o idee nuovi, oppure nell'utilizzazione proficua degli stessi; si tratta di un termine che riporta alla mente i concetti di novità e rinnovamento (derivando etimologicamente dal latino "novus" e "innovatio")¹⁰³. Occorre sottolineare come questa espressione chiave si distingua dalla nozione di creatività: se quest'ultima consiste nell'avere delle idee, la prima rappresenta la fase dell'applicazione di ciò che viene ideato¹⁰⁴.

Nei primi anni del Novecento, l'economista Joseph Schumpeter definì l'innovazione economica non solo come l'introduzione di un nuovo prodotto con cui i consumatori non hanno ancora familiarità, oppure di una nuova qualità di un manufatto, ma anche di un metodo di produzione migliore o più efficiente che può risiedere, oltre che su una scoperta nuova dal punto di vista scientifico, in un modo migliore di gestire commercialmente un prodotto¹⁰⁵. Si creano prodotti e processi nuovi, si elaborano strategie di marketing o si organizzano meglio gli apparati industriali: tutto ciò è in grado di conferire un valore aggiunto

¹⁰¹ Cfr. G. ALULLI, *Dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020*, 2010, 5, in Rete: <<http://www.sociologia.uniroma1.it/users/allulli/Da%20Lisbona%20a%20Europa%202020.pdf>>.

A causa di questi repentini mutamenti del contemporaneo contesto economico, spicca la nozione di Capitale Umano, che diventa una delle risorse più importanti del sistema produttivo: con questo concetto si vuol fare riferimento ad un insieme di conoscenze, esperienze, capacità tecniche che permettono a chi le possiede di arrivare ad alti livelli di creazione e innovazione.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ In Rete: <<http://www.kmu.admin.ch/kmu-betreiben/03195/03196/03197/index.html?lang=it>>.

¹⁰⁴ In Rete: <http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/it/what-is-innovation_it.html>.

¹⁰⁵ Cfr. J. SCHUMPETER, *Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung*, Duncker & Humblot, Berlin, 1912, richiamato in Rete: <http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/it/what-is-innovation_it.html>. Nella sua opera, l'Autore ha anche parlato di altre forme dell'innovazione economica: la realizzazione di una migliore organizzazione di una data industria (come la creazione o la rottura di una posizione di monopolio), l'apertura di un nuovo mercato (in cui quel particolare settore manifatturiero del Paese in questione non è ancora entrato), a prescindere dal fatto che tale mercato esistesse già o no, e infine la conquista di una nuova fonte di approvvigionamento di materie prime o semilavorati, anche in questo caso a prescindere dal fatto che tale fonte fosse già presente o sia stato necessario crearla preventivamente.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

alla società e ai mercati. A questo riguardo, è evocativo l'accostamento del concetto di rinnovamento tecnologico e l'immagine di un motore propulsivo: uno stimolo necessario sia nel settore pubblico che in quello privato.

Con riferimento specifico alla c.d. "business innovation", dal c.d. "Oslo Manual"¹⁰⁶ si evince che tutte le forme di innovazione devono contenere un certo grado di "novelty" e, a tal fine, si possono distinguere tre tipi di novità¹⁰⁷. In primo luogo, un prodotto innovativo può essere nuovo per una determinata impresa ("new to the firm"): tale concetto allude alla circostanza in cui venga divulgata una tecnologia già esistente (o già parte integrante del bagaglio conoscitivo di un soggetto economico) ad una certa impresa; le innovazioni possono, invece, essere "new to the market" quando l'impresa che l'ha prodotta è la prima ad introdurla nel suo mercato di riferimento; infine, si parla di "innovation new to the world" quando un certo prodotto rappresenta uno o più elementi di originalità sia per i mercati esistenti che per le aziende che vi operano¹⁰⁸.

Attorno alla nozione di innovazione si interroga sia la letteratura giuridica che quella economica, con un obiettivo comune: la permanenza ad alti livelli di competitività dell'UE (nonché il suo stesso futuro e l'uscita dalla crisi economica) e la sopravvivenza di imprese, soprattutto quelle piccole e medie (PMI, in inglese "small medium enterprises", SMEs). Infatti, ritagliarsi un proprio spazio di vantaggio concorrenziale è ormai essenziale per emergere in un mercato sempre più avanzato e competitivo¹⁰⁹. Pertanto, anche in dottrina si tende a promuovere il ruolo delle "public agencies" e delle "innovation policies", in quanto ritenute determinanti per lo stimolo (anche) del settore privato alla produzione di nuovi saperi e prodotti, materiali o immateriali, purché siano adatti ad una economia globale¹¹⁰.

In definitiva, l'investimento in ricerca ed innovazione può contribuire ad un miglioramento delle condizioni generali dell'economia europea, creando un contesto favorevole alle attività di Ricerca e Sviluppo da parte delle imprese ed alla specializzazione e alla mobilità transfrontaliera (quindi, anche interazione) dei ricercatori (più in generale, dei lavoratori). Con particolare riferimento a questi ultimi, un mutato quadro economico portare ad aumentare la corrispondenza tra le competenze possedute e quelle necessarie per affrontare le sfide future.

L'Europa odierna - lungi dalle teorizzazioni più ottimistiche - è caratterizzata tuttavia da uno sviluppo ritardato e da una situazione drammatica

¹⁰⁶ Predisposto dall'OCSE e giunto alla sua terza edizione, in Rete: <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual_9789264013100-en>.

¹⁰⁷ OECD, *Innovation to strengthen growth and address global and social challenges. Key Findings*, cit., 1.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ In questo frangente si inserisce l'iniziativa "Innovation Union" (che rientra nella strategia Europe 2020, la quale ha l'obiettivo di creare una crescita sostenibile e intelligente): una Europa che incoraggia, finanziandole, ricerca e innovazione al fine di mantenere il proprio posto in una economia globalizzata e caratterizzata da una rapida e costante evoluzione.

¹¹⁰ Cfr. M. ROLFSTAM, *An institutional approach to research on public procurement of innovation*, in *Innovation - The European Journal of Social Science Research*, 2012, 25, 3, 303-321, 303.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

dal punto di vista dell'innovazione ("innovation emergency"), acuita da diversi anni di recessione economica¹¹¹.

La Commissione Europea ha stimato che entro il 2050 la quota del PIL mondiale detenuta dall'Europa potrebbe diminuire drasticamente (al punto da arrivare alla metà dell'attuale 29%)¹¹². In aggiunta, se fino a qualche anno fa le esportazioni mondiali effettuate dall'Unione Europea hanno mantenuto un buon livello (una percentuale del 39% nel 2005), si prevede che nei prossimi anni i Paesi asiatici in via di sviluppo potrebbero aumentare la propria quota dal 29% al 35% (facendo retrocedere l'Unione Europea al 32%)¹¹³. Una tendenza al ribasso che minaccia di influire anche nel breve periodo: stando alle previsioni della Commissione, "se i recenti andamenti rimarranno invariati, nel 2025 l'Unione Europea avrà perso la sua supremazia scientifica e tecnologica a favore dell'Asia"¹¹⁴. Pertanto, esiste il rischio per l'Europa, tutt'altro che improbabile, di compiere un notevole passo indietro, a beneficio di Paesi emergenti o dotati di una economia più forte e dinamica.

I dati attuali registrano le prime avvisaglie di questa attitudine negativa: si pensi al sorpasso di Stati Uniti e Giappone in tema di immissione nel mercato di prodotti di nuova generazione. Le motivazioni spesso sono rintracciabili nelle mancanze a livello europeo: non solo l'assenza di un effettivo mercato interno per i settori più innovativi (incluso quello dei servizi)¹¹⁵, ma anche quegli ostacoli che l'ex presidente della Commissione Barroso ha identificato, tra gli altri, negli alti costi della brevettazione, nella scarsa disponibilità di finanziamenti, nelle procedure antiquate, nell'aver fallito la missione di utilizzare appalti pubblici in modo strategico¹¹⁶.

Nel 2009 Kristian Uppenberg, membro della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), si concentra nell'analisi della spesa europea in R&S, comparandola con quella posta in essere da Stati Uniti e Giappone, e servendosi a tal fine di dati statistici. Da questo studio si evince che, se l'investimento europeo in ricerca e sviluppo corrisponde, se non lo supera, a quello statunitense in determinati settori (come, ad esempio, quello farmaceutico e chimico), in altri, specialmente in quello della produzione di "Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione" (TIC, o, in inglese, "Information and Communications Technology", in acronimo ICT) e dei servizi commerciali, non è così. Concretamente, il "gap" si attesta nella produzione ad

¹¹¹ Cfr. M. GRANIERI, A. RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, Springer, 2012, 53.

¹¹² Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *L'Unione dell'innovazione. Una guida tascabile su un'iniziativa Europa 2020*, cit., 3.

¹¹³ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH, SOCIO-ECONOMIC SCIENCES AND HUMANITIES, *The World in 2025. Rising Asia and Socio-Ecological Transition*, 2009, 10, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/the-world-in-2025-report_en.pdf>.

¹¹⁴ *Ibidem* (traduzione dall'inglese).

¹¹⁵ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 65.

¹¹⁶ *Ibidem*.

alti livelli di tecnologia¹¹⁷. Come sostiene l'Autore, il futuro vantaggio dell'Unione molto probabilmente non si assesterà sulla "medium-technology manufacturing", e, se i deficit nell'innovazione e nella produttività rimarranno inalterati nel corso dei prossimi anni, "allora l'Europa nel tempo amplierebbe piuttosto che restringere la sua distanza dietro gli Stati Uniti"¹¹⁸.

Tale situazione ha necessariamente delle conseguenze a livello imprenditoriale, risolvendosi in uno stato di sofferenza, soprattutto, di piccole e medie imprese, spesso in difficoltà nell'accesso a fonti di finanziamento utili per investire nell'innovazione¹¹⁹. D'altronde, il sostegno al c.d. "R&S business" si rivela ancora più cruciale di fronte alla realtà di molti imprenditori che faticano ad ottenere liquidità dagli istituti di credito. A tal proposito, è la Banca Centrale Europea, in una sua indagine condotta nel 2014, ad offrire alcuni dati indicativi: ad esempio, le PMI francesi ed italiane registrano un aumentato bisogno di prestiti bancari; in aggiunta, emerge come sempre più conti bancari siano scoperti (contrariamente a quanto avviene in Germania)¹²⁰.

Per tutti questi motivi, appare necessario e quantomeno urgente investire risorse nella ricerca, sia privata che pubblica (quest'ultima in particolar modo), percepita come leva per lo sviluppo economico, culturale e sociale. Pertanto, si vuole proporre un quadro delle azioni ed iniziative intraprese a questo fine.

Nel 2000 ebbe inizio la strategia di Lisbona. Essa nacque dal riconoscimento di un ritardo nello sviluppo da parte dell'Europa nei confronti dei Paesi leader a livello industriale; ci si propose, allora, di recuperare terreno e di colmare il divario puntando su determinati fattori chiave, in grado di influenzare il progresso tecnologico: prima fra tutti, l'attività di ricerca e sviluppo, supportata da una particolare attenzione alla formazione scolastica e accademica (ammettendo, in questo modo, il ruolo fondamentale dell'istruzione nelle politiche economiche e sociali)¹²¹. Lo scopo, senza dubbio molto ambizioso, era quello di rendere quella europea come la più competitiva economia basata sulla conoscenza a livello globale.

In una sua comunicazione del 2000, la Commissione, trattando della inadeguatezza europea nei confronti di Stati Uniti e Giappone in tema di competitività industriale e di abilità di fare un uso economico e sociale della ricerca, spiegò come l'Europa stesse investendo ancora soltanto una piccola parte della sua ricchezza in conoscenza e progresso¹²². Come sottolineano Granieri e Renda, questo fu un momento topico nella storia dell'Unione, in

¹¹⁷ Cfr. K. UPPENBERG, *R&D in Europe. Expenditures across Sectors, Regions and Firm Sizes*, Brussels, 2009, 9, in Rete: <http://aei.pitt.edu/32615/1/54._R%26D_in_Europe.pdf>.

¹¹⁸ *Id.*, 52 (traduzione dall'inglese).

¹¹⁹ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 67.

¹²⁰ Cfr. EUROPEAN CENTRAL BANK, *Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area, 2014, 7*, in Rete: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201404_en.pdf?da920468528300ff549d8cc95522eb81>.

¹²¹ Cfr. ALULLI, *Dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020*, cit., 5.

¹²² Comunicazione della Commissione al Consiglio, Verso uno spazio europeo della ricerca, del 18 gennaio 2000, COM (2000) 6 definitivo.

quanto si identificò nell'innovazione uno dei pilastri della rinascita europea, e nella ricerca la via attraverso la quale raggiungere la creazione di una "European Research Area" (ERA, in italiano "Spazio Europeo di Ricerca", SER), nonché il lancio di una strategia di innovazione pan-europea¹²³. In quell'occasione si è assistito ad uno degli atti di nascita dell'ERA, il cui scopo era (ed è tuttora) quello di rinvigorire la leadership dell'Unione nell'ambito della ricerca.

"Fin dagli anni Novanta, le politiche europee in tema di sviluppo scientifico sono state finalizzate al superamento delle differenze tra i sistemi nazionali di ricerca, nonché a rendere possibile la creazione di una vera e propria European Research Area, facendo pressione per ottenere nuove regole per le istituzioni accademiche, sistemi innovativi di fare ricerca e inediti piani di collaborazione, indebolendo l'influenza dei modelli nazionali di organizzazione delle università"¹²⁴.

L'art. 179 del Trattato di Lisbona¹²⁵ statuisce che l'ERA può aiutare l'Unione a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche, descrivendola come una sorta di "mercato singolo [e interno] per la ricerca e per i ricercatori"¹²⁶ come il Mercato Interno Unico lo è per i beni e i servizi), "al fine di rendere possibile la condivisione di dati, la comparazione dei risultati, l'avviamento di studi multi-disciplinari [...] e l'accesso a centri di eccellenza"¹²⁷. Conseguentemente, attraverso l'ERA (le cui basi vennero poste dalla Strategia di Lisbona) sono state messe in campo iniziative volte ad incoraggiare la creazione di uno spazio europeo innovativo e più coerente per la ricerca, favorendo la mobilità e l'accrescimento delle competenze dei lavoratori.

A questo proposito, è stato elaborato in primo luogo il concetto di "Fifth

¹²³ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 77.

¹²⁴ E. PRIMERI, E. REALE, *How Europe Shapes Academic Research: insights from participation in European Union Framework Programmes*, in *European Journal of Education*, 2012, 47, 1, 104-121, 104-105 (traduzione dall'inglese).

¹²⁵ Art. 179 TUE (ex art. 163 del TCE): 1 L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati. 2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione. 3. Tutte le azioni dell'Unione ai sensi dei trattati, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.

¹²⁶ Cfr. G. FINNEGAN, *What is ERA?*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine - EU Research Framework Programmes, 1984-2014*, 2015, 25, in Rete: <<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-magazine-eu-research-framework-programmes-1984-2014>>.

¹²⁷ *Ibidem*.

Freedom”, il quale si collega all'ideazione di un vero e proprio mercato interno per la conoscenza, al fine di sostenere la mobilità dei ricercatori, l'accesso alle conoscenze e la circolazione delle stesse, lo sfruttamento ed il trasferimento di tecnologie¹²⁸. In secondo luogo, la Commissione ha predisposto “guidelines” facoltative ed applicabili su base volontaria per facilitare la collaborazione nell'ambito della ricerca ed il trasferimento tecnologico tra pubblico e privato¹²⁹. Questo tipo di collaborazione è stata perseguita anche attraverso lo stimolo all'instaurazione di partnership pubblico-private in diversi settori economici, mediante l'uso di strumenti ad hoc. Basti ricordare le “Joint Technology Initiatives” (JTI), per le quali è stata destinata una parte del budget allocato per il Settimo Programma Quadro, o l'aver creato il c.d. “European Institute of Innovation and Technology” (EIT), dedicato all'indirizzamento sotto comuni obiettivi dell'istruzione dei più alti livelli, della ricerca e del mondo degli affari.

Per dare forma all'ERA, tuttavia, è stata decisiva l'esistenza (e l'evoluzione) dei Programmi Quadro di Ricerca europei. Si può affermare che i “Framework Programmes” (secondo la terminologia anglosassone) siano lo strumento più potente di cui attualmente l'UE dispone per costruire lo Spazio Europeo di Ricerca, come ritiene Maria da Graça Carvalho, ex membro del Parlamento Europeo. A parere di quest'ultima, infatti, ogni ricercatore, attraverso l'ERA, viene posto nella condizione di dialogare con gli altri colleghi attivi nel campo scientifico di appartenenza¹³⁰: ciò fa ragionevolmente presupporre una condivisione reciproca di conoscenze. Sta progressivamente prendendo forma una comunità di ricercatori che collabora attraverso l'Europa, in un contesto di circolazione di idee che ha preso avvio con i Programmi Quadro¹³¹.

Le “policies” rappresentano, pertanto, il mezzo attraverso cui raggiungere tutti gli obiettivi di cui si è fino a qui parlato. A questo riguardo, se una strada praticabile è quella legislativa, a livello europeo e nazionale, quella che in questa sede maggiormente interessa (e che ci si prefigge di analizzare) è la via quella delle azioni e dei programmi di finanziamento. I principali attori delle politiche europee sono la Commissione Europea, il Consiglio Europeo, la Banca Centrale Europea, il Parlamento Europeo, il Consiglio dei Ministri. Tuttavia, non bisogna sottovalutare anche l'apporto di istituzioni come la Banca Europea per gli Investimenti, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale: questi organismi rivestono, come si proverà nell'analisi dell'evoluzione dei Programmi Quadro (e con particolare riferimento a Horizon 2020), un ruolo importante.

¹²⁸ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 143-144.

¹²⁹ Comunicazione della Commissione Europea, *Migliorare il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca e le imprese nell'insieme dell'Europa: per un'innovazione aperta – Attuare l'agenda di Lisbona*, del 4 aprile 2007, COM(2007) 182 definitivo, richiamato in COM (2009) 442 definitivo.

¹³⁰ Cfr. B. DEIGHTON, *The Framework Programmes are the most important tool to implement the European Research Area*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 24.

¹³¹ *Ibidem*.

Essendo il panorama delle azioni dell'Unione in materia di innovazione molto vasto ed intricato, occorre presentarne un quadro ordinato ed esaustivo: restringendo l'ottica, tuttavia, per motivi di coerenza, alle iniziative adottate in materia di sostegno alla ricerca ed allo sviluppo economico. Per questo motivo, si inizierà con l'illustrazione dello stato dell'arte in materia di politiche dell'innovazione durante la strategia di Lisbona ed il Settimo Programma Quadro, per poi approdare ad una analisi di Horizon 2020.

1.1.1 Da Lisbon strategy a Europe 2020 strategy

Come anticipato, la strategia di Lisbona muove i primi passi all'inizio del nuovo millennio, precisamente con una sessione straordinaria del Consiglio europeo, tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000. Unitamente ad essa, nasce l'idea dell'European Research Area.

Nelle conclusioni della Presidenza si rendeva ben nota la direzione da far intraprendere all'Unione, attraverso parole che, oggi ancor di più, assumono grande importanza: "occorre integrare e coordinare meglio le attività di ricerca a livello nazionale e dell'Unione per renderle quanto più possibile efficaci ed innovative e per assicurare che l'Europa possa offrire prospettive allettanti ai suoi migliori ricercatori"; a questo fine, si prosegue, "ci si dovrà avvalere pienamente degli strumenti previsti dal trattato e di tutti gli altri mezzi idonei, tra cui gli accordi volontari, per raggiungere questo obiettivo con flessibilità, in modo decentrato e senza burocrazia"¹³².

Come riportano Granieri e Renda, "il finanziamento pubblico europeo", durante il decennio che ha visto dispiegarsi tale strategia, "è stato progressivamente reso sempre più accessibile [...] è stato stimato, infatti, che il 16,5% del budget comunitario tra gli anni 2007-2013 sia stato dedicato ad attività orientate all'innovazione"¹³³. Tuttavia, questa notevole quantità di denaro è stata riversata in un gran numero di programmi (probabilmente troppi), ognuno con differenti regole di gestione, producendo così una situazione che va a scapito di efficienza e semplicità¹³⁴.

Per quanto riguarda i programmi di supporto finanziario gestiti dall'UE, troviamo in primo luogo i Programmi Quadro, che sostengono la ricerca rilevante a livello commerciale, in particolar modo attraverso le Joint Technology Initiatives e la partecipazione ad iniziative di ricerca congiunta da parte degli Stati Membri. Il trasferimento tecnologico e il sostegno alla ricerca nel settore privato sono di importanza capitale: di conseguenza, è di vitale importanza l'attenzione alle PMI, al miglioramento delle loro condizioni, sia che esse conducano una intensa attività di ricerca, sia che quest'ultima sia più limitata¹³⁵.

In secondo luogo, vi è il "Competitiveness and Innovation Framework

¹³² Conclusioni della presidenza. Consiglio Europeo di Lisbona 23/24 marzo 2000, in Rete: <http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm>.

¹³³ GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 79 (traduzione dall'inglese).

¹³⁴ *Ibidem*. V. *infra* paragrafo 1.2.2.

¹³⁵ Par. 2.4, COM (2009) 442 def.

Programme” (CIP), al cui interno l’Unione aveva previsto un programma specifico dedicato alle piccole e medie imprese ed all’innovazione creata al loro interno, estraneo al Programma Quadro di ricerca: il bilancio medio annuo è pari a duecentovenicinque milioni di euro per il periodo 2007-2013. In particolare, un importo specifico è stato riservato all’approfondimento ed allo studio delle tecnologie ambientali, attraverso co-investimenti in fondi di capitale di rischio per permettere alle aziende di investire nella c.d. “eco-innovation”¹³⁶. Inoltre, si ricordano il “Life-long Learning Programme (LLP)”, al cui interno sono riunite tutte le iniziative di cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione dal 2007 al 2013¹³⁷, e “LIFE+ programme”, dedicato all’ambiente.

Occorre accennare anche alcuni aspetti delle politiche relative allo sviluppo rurale. Le norme essenziali che disciplinano la politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, così come le misure di politica di disposizione degli Stati membri e le regioni, sono definiti nel regolamento (CE) n. 1698/2005¹³⁸. In base a tale regolamentazione, la politica di sviluppo rurale si concentra su tre temi (noti come “assi tematici”): rafforzamento della competitività dei settori agricolo e forestale; miglioramento dell’ambiente e del paesaggio; accrescimento della qualità della vita nelle zone rurali e la promozione della diversificazione delle economie rurali; un quarto asse riguarda il c.d. “Leader approach” per lo sviluppo rurale, che coinvolge progetti altamente specifici, ideati e realizzati da partenariati locali al fine di affrontare particolari problemi locali¹³⁹. Gli investimenti compiuti nelle infrastrutture a banda larga e negli altri progetti di innovazione relativi alle zone rurali sono stati ulteriormente rafforzati con il successivo “Health-Check” della c.d. “Common Agricultural Policy”¹⁴⁰, compreso nel pacchetto europeo per la ripresa (“EU Recovery Package” – Piano europeo di ripresa economica)¹⁴¹. Si tratta di una riforma che ha introdotto il c.d. “modulation-mechanism”¹⁴², il quale apre alla possibilità di

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ Cfr. ALULLI, *Dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020*, cit., 16. “Il suo obiettivo generale”, conferma l’Autore, “è contribuire, attraverso l’apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell’ambiente per le generazioni future (Strategia di Lisbona).

¹³⁸ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GUUE L 277/1 del 21 ottobre 2005.

¹³⁹ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information. Report 2013*, 2013, 296, in Rete: <http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/full-text_en.pdf>.

¹⁴⁰ Una “Verifica dello stato di salute della Politica agricola comune (PAC)”. Fonte: Par. 2.4, COM (2009) 442 def.

¹⁴¹ Par. 2.4, COM (2009) 442 def.

¹⁴² Regolamento (CE) N. 378/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007 recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005, GUUE L 95/1 del 5 aprile 2007.

una modulazione volontaria, vale a dire la riduzione dei pagamenti diretti (ad esempio, agli imprenditori agricoli) e il trasferimento dei fondi corrispondenti per aumentare il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale¹⁴³.

Infine, si ricordano i programmi che stimolano l'innovazione in modo indiretto, come il programma Marco Polo per il trasporto merci sostenibile o il Network trans-europeo per il trasporto e l'energia. Senza infine tralasciare il sostegno economico messo in campo dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI): "initiative 2010 innovation (i2i)", attraverso cui sono stati firmati prestiti per più di diciassette miliardi di euro¹⁴⁴.

In una Comunicazione della Commissione del 2009 vennero tratte le conclusioni di questi dieci anni di strategia. Sebbene ivi si evidenziasse come l'esigenza di innovazione ricoprisse ancora un ruolo cruciale per l'economia europea e globale, ci si concentrò in modo particolare sullo stretto rapporto che lega l'innovazione allo scorrere del tempo¹⁴⁵. "[...] L'evoluzione demografica nell'UE si rifletterà inevitabilmente sul carattere politico, culturale, sociale ed economico delle nostre società. Una popolazione che invecchia provoca non solo alterazioni della domanda, ma guarderà anche al concetto di innovazione in modo diverso e forse esitante"¹⁴⁶. A fronte, quindi, del progressivo invecchiamento della popolazione, è necessario tenere in considerazione il rischio che questa nozione perda di consistenza. Pertanto, occorre fare in modo che l'attenzione nei confronti dell'evoluzione scientifica e della formazione giovanile rimanga alta.

Dall'INNO Policy TrendChart European Innovation Progress Report 2008¹⁴⁷, che monitora le politiche dell'innovazione degli Stati Membri, si evince che, nonostante gli sforzi (ad esempio, l'allargamento delle strategie verso finalità più ambiziose ed obiettivi sociali più incisivi), il potenziale per utilizzare il potere di acquisto del settore pubblico al fine di mettere in moto l'innovazione

¹⁴³ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information. Report 2013*, cit., 297.

¹⁴⁴ Nel 2003 sono stati spesi in totale 6.2 miliardi di euro investendo in progetti di ricerca. In Rete: <http://www.eib.org/attachments/general/events/briefing2004_i2i_en.pdf>.

¹⁴⁵ Comunicazione della Commissione CE, Rivedere la politica comunitaria a favore dell'innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia, del 2 settembre 2009, COM (2009) 442 definitivo.

¹⁴⁶ Par. 3, COM (2009) 442 def. "[...] l'innovazione europea soffre sistematicamente di difetti che influenzano negativamente possibili benefici economici e distruggono gli investimenti privati per l'innovazione che resta perciò a livelli inferiori di quella dei nostri principali concorrenti: il mercato unico attende di essere completato in numerosi settori, risulta incompleto anche il quadro giuridico a tutela della proprietà intellettuale, il mercato dei capitali di rischio è frammentato e il livello di finanziamento delle risorse proprie è basso, la normalizzazione non è sufficientemente sincronizzata né con i risultati della ricerca né con le esigenze del mercato, il triangolo della conoscenza tra impresa, istruzione e ricerca va ulteriormente rafforzato e l'UE ancora di importanti infrastrutture per innovare concretamente. Nonostante indubbi progressi, gli sforzi per aumentare la capacità dei regimi d'istruzione della UE di contribuire a una società della conoscenza agile e innovativa non devono cessare. [...]".

¹⁴⁷ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR ENTERPRISES AND INDUSTRY, *INNO Policy TrendChart European Innovation Progress Report 2008*, 2008, in Rete: <https://www.madrimasd.org/empleo/documentos/doc/European_Innovation_Progress_Report_2008-Enero_2009.pdf>.

rimanesse insoddisfatto, non ancora ben sfruttato. Una considerazione che viene raccolta anche nel documento della Commissione: al suo interno, infatti, si riconosce come il livello dei finanziamenti risulti ancora “modesto sia rispetto al bilancio UE sia rispetto a molti bilanci nazionali”¹⁴⁸.

L'Europa, a parere della Commissione, rischiava di rimanere ai margini e di non raggiungere quei livelli di eccellenza ormai standard che le erano richiesti per sostenere il confronto con i propri “competitors”. Il problema essenziale era stato identificato in diversi fattori: ad esempio, nella carenza di incentivi agli investimenti privati (più bassi rispetto alla concorrenza); nella mancata implementazione del Mercato Unico ancora in un certo numero di zone; nella frammentazione del mercato del capitale di rischio; nella protezione della proprietà intellettuale, per certi aspetti ritenuta incompleta (basti pensare alla creazione di un brevetto comunitario¹⁴⁹; in generale, la brevettazione di in Europa è più costosa e frammentata rispetto a Giappone e Stati Uniti). L'istituzione europea, in definitiva, avvertiva la necessità di rafforzare in modo ancora più convincente il “knowledge triangle” tra mercato, ricerca ed istruzione¹⁵⁰. Secondo Alquézar Sabadie, l'Europa è perfettamente consapevole dei cambiamenti radicali che investono la nostra epoca e, con essi, le c.d. “grand societal challenges” (si pensi alla questione ambientale), nonché della sua perdita di slancio a livello politico ed economico: eppure, sostiene l'Autore, non riconosce esplicitamente il suo declino¹⁵¹.

Una volta conclusi i dieci anni previsti per la strategia, l'Unione si trovava di fronte ad una notevole quantità di azioni e programmi. Ci si accorgeva della necessità di semplificazione e di molti aspetti da rafforzare, ad esempio l'accesso alle “Tecnologie Abilitanti Fondamentali” (in inglese, “Key Enabling Technologies”, KETs) e, con esso, anche la capacità di padroneggiarle. In aggiunta, è stata determinante l'influenza della crisi economica, la quale ha reso, da un lato, più difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, dall'altro, queste sfide più urgenti.

A tutte queste evidenze si decise di porre rimedio nel 2010, dando avvio ad un nuovo decennio di iniziative “post-Lisbon strategy”. Per realizzare una effettiva Società della Conoscenza ed un'Europa che occupi un ruolo di rilievo in un mondo globalizzato, è stata elaborata la c.d. “strategia Europa 2020” (“Europe 2020 strategy”)¹⁵². Approvata anch'essa a Lisbona, essa presenta tre obiettivi prioritari: “crescita intelligente”, volta allo sviluppo di una economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; “crescita sostenibile”, che promuove una economia a basse emissioni inquinanti, efficiente nell'impiego

¹⁴⁸ Par. 3, COM (2009) 442 def.

¹⁴⁹ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 121. V. *infra* par. 2.1.2.

¹⁵⁰ Par. 3, COM 2009 (442) def.

¹⁵¹ Cfr. J. ALQUÉZAR SABADIE, *Technological innovation, human capital and social change for sustainability. Lessons learnt from the Industrial Technologies Theme of the EU's Research Framework Programme*, in *Science of the Total Environment*, 2014, 481, 668-673, 669.

¹⁵² Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

delle risorse e sostenibile; “crescita inclusiva”, focalizzata sulla promozione di una economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. Quello che in questa sede occorre sottolineare è l’individuazione di sette iniziative faro (“flagship initiatives”), tra cui vi è “Innovation Union” (Unione dell’Innovazione), inserita per migliorare l’accesso ai finanziamenti per la ricerca e l’innovazione, nonché il loro utilizzo, in modo da assicurare che le idee innovative possano essere trasformate in prodotti e servizi forieri di crescita ed occupazione¹⁵³.

Scendendo più nel dettaglio, Innovation Union è stata descritta come una galassia (piuttosto che una semplice strategia) composta da una serie di costellazioni di iniziative (otto, per la precisione), differenti l’una dall’altra¹⁵⁴.

Per citarne alcune, le prime sono dirette a rafforzare e lanciare lo Spazio Europeo di Ricerca, rendendolo un vero e proprio spazio unico e comprensivo: un contesto in cui i ricercatori non solo possano scambiarsi reciprocamente idee ed esperienze, ma anche trasferirvisi loro stessi per esercitare la loro professione. Si tratta di un’iniziativa che si prefigge di andare oltre agli attuali schemi adottati con il Settimo Programma Quadro, tentando al contempo di evitare un inefficiente accavallarsi di programmi a livello nazionale. Questo pilastro di Innovation Union¹⁵⁵ implica che gli strumenti di finanziamento europei (e, in particolare, i Programmi Quadro) siano più chiaramente focalizzati sugli obiettivi propri di Europa 2020: primo fra tutti, il miglioramento dell’ambiente del lavoro e degli affari, il quale sarà promosso non solo avvicinando i futuri programmi quadro alle esigenze delle piccole e medie imprese (“SME friendly”), ma anche permettendo a ricercatori ed a piccole aziende di collaborare proficuamente¹⁵⁶. Viene sostenuto anche l’Istituto Europeo dell’Innovazione e della Tecnologia (EIT), avviato nel marzo 2008, il quale, nell’ottica di potenziare la competitività e la crescita europea, ha creato i c.d. “Knowledge Innovation Communities” (KICs), strutture integrate che collegano l’uno all’altro i settori dell’istruzione, della ricerca e del business¹⁵⁷. Occorre citare, sotto questo profilo, alcune iniziative (o, come già accennato, pilastri) di Europa 2020: quelle relative all’istruzione e all’addestramento dei ricercatori, in modo da poter disporre di un’università calibrata su livelli di eccellenza, in special modo sviluppando le competenze informatiche (abilità di fatto imprescindibili per una proficua collaborazione tra mondo del sapere scientifico e industria).

Nell’attuale strategia vi è spazio anche per il “Partenariato europeo per l’Innovazione” (“European Innovation Partnership”, EIP), un meccanismo

¹⁵³ Le flagship initiatives, nel loro complesso, sono: “Unione dell’Innovazione”; “Youth on the move”; “Un’agenda europea del digitale”; “Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse”; “Una politica industriale per l’era della globalizzazione”; “Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro”; “la Piattaforma europea contro la povertà”.

¹⁵⁴ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 83.

¹⁵⁵ Sono Granieri e Renda a definirlo “the “ERA” pillar of the Innovation Union”. Fonte: GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 84.

¹⁵⁶ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 84.

¹⁵⁷ *Ibidem*. All’interno dell’Unione dell’Innovazione infatti verranno create nuove KICs.

composto da un insieme di azioni motivate da sfide rientranti nel campo della ricerca e dell'innovazione. La Commissione, attraverso di essi, cerca di aggregare competenze e risorse da tutta Europa al fine di affrontare delle specifiche "challenges"¹⁵⁸: sostiene, così, di voler intensificare gli sforzi di ricerca e sviluppo, mobilitare la domanda, in particolare attraverso una migliore coordinazione degli appalti pubblici, puntando sulla regolamentazione necessaria e gli standards, coordinando gli investimenti nei progetti pilota e nelle dimostrazioni¹⁵⁹. Il Partenariato viene lanciato solo con riferimento a determinate aree tematiche in cui tale intervento ascendente è giustificato, quali "Active and Healthy ageing", "Agricultural Sustainability", "Smart Cities and Communities", "Water", "Raw Materials".

In Innovation Union vi è un ulteriore pilastro, focalizzato sullo sviluppo di nuovi strumenti finanziari (ad esempio prestiti, finanziamenti con ripartizione dei rischi) riservati a start-up e PMI, al fine di portare le idee effettivamente vincenti sul mercato. Sono stati fatti passi avanti in questa direzione già negli anni precedenti attraverso la BEI e dal Fondo Europeo per gli Investimenti ("European Investment Fund"), appartenente sia alla Banca europea per gli Investimenti che alla Commissione, e che coinvolge un ampio raggio di banche pubbliche e private e istituti finanziari; anche questo profilo dell'economia europea necessita tuttavia di un rafforzamento, ad esempio stimolando la collaborazione delle istituzioni dell'Unione e della stessa Banca Europea per gli Investimenti¹⁶⁰.

Infine, degno di menzione è il c.d. "European Social Fund" (ESF), uno dei fondi strutturali europei, dotato di un budget, per il periodo 2014-2020, di 80 miliardi di euro¹⁶¹. Un tale stanziamento ha l'obiettivo di ridurre le disparità nella ricchezza di Stati Membri e regioni, nonché tra i differenti livelli del tenore di vita¹⁶². Si tratta di una iniziativa incentrata sulla c.d. "social innovation", una forma di innovazione da considerarsi "sociale", sia nei suoi fini che nei suoi mezzi: essa mira a raccogliere idee nuove in grado di soddisfare i bisogni sociali e, contemporaneamente, di creare nuove collaborazioni e relazioni interpersonali¹⁶³. È volta, ad esempio, ad aiutare i cittadini europei nel settore lavorativo, migliorando le loro competenze per avere più chance di trovare un'occupazione futura e una propria indipendenza: mediante l'ESF la Commissione si prefigge di supportare le organizzazioni appartenenti all'Unione europea a mettere in atto progetti volti a formare le persone e ad aiutarle a

¹⁵⁸ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 87.

¹⁵⁹ La Commissione specifica che lo scopo del PEI consiste nel progettare e attuare questi passaggi in parallelo per ridurre i tempi tecnici. In Rete: <http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip>.

¹⁶⁰ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 85-86.

¹⁶¹ In Rete: <<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325>>.

¹⁶² Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 86. Questa "piattaforma", come la definiscono gli Autori, stabilisce un collegamento con un'altra flagship initiative di Europe 2020, l'European Platform against Poverty.

¹⁶³ *Id.*, 87.

trovare lavoro; inoltre, si prevede un sostegno economico per gli imprenditori (attraverso finanziamenti alle start-up) e per le aziende che hanno bisogno di far fronte a ristrutturazioni o alla mancanza di lavoratori qualificati¹⁶⁴.

Quello che si può leggere tra le righe di questo breve percorso è il tipo di approccio utilizzato dall'Unione Europea nell'affrontare le sfide economiche e sociali che le si presentano nel nuovo millennio. Il nuovo sistema di governance adottato in ambito europeo viene definito da Montagnani il c.d. "metodo aperto di coordinamento": a partire da Lisbona, la politica dell'Unione si è sempre di più servita di strumenti giuridici non vincolanti, tipici (ai sensi dell'art. 288 TFUE, raccomandazioni e pareri) e atipici (risoluzioni, programmi, relazioni, rapporti, documenti esplicativi delle strategie, ecc.)¹⁶⁵.

"Nel Metodo del Coordinamento aperto", come lo definisce Alulli, "la responsabilità riguardo alla definizione degli obiettivi specifici e degli strumenti di policy resta a livello nazionale; la UE assume la funzione di facilitare il coordinamento e l'apprendimento reciproco tra gli Stati membri, senza alcun tentativo formale di controllare l'applicazione da parte dei governi dei principi generali ed obiettivi definiti congiuntamente al livello europeo"¹⁶⁶. L'applicazione di tale metodo, nelle parole dell'Autore, "prevede le seguenti azioni: definizione di linee guida a livello UE con tabelle di marcia che definiscono anche i tempi per ottenere gli obiettivi; definizione a livello UE di indicatori quantitativi e qualitativi e benchmark calibrati sulle migliori performance mondiali e adattati alle necessità dei diversi Stati membri e settori come strumenti per comparare le migliori prassi; monitoraggio e valutazione delle politiche nazionali rispetto a standard congiuntamente definiti (benchmark), che permettono di comparare la performance di ciascuno Stato membro rispetto agli altri e di identificare le "buone prassi"; organizzazione di Peer review periodiche con lo scopo di promuovere l'apprendimento reciproco"¹⁶⁷.

1.2 I Programmi di finanziamento della ricerca

In questo paragrafo, in cui ci si propone di analizzare i Programmi di finanziamento della ricerca, occorre definire in via preliminare cosa si intenda per "programma" e, in particolare, per "programma comunitario", nonché la loro regolamentazione giuridica. Come rilevato da Cippitani, i programmi dell'Unione ricoprono una posizione di grande importanza nella storia dell'integrazione europea: tuttavia ciò non si riflette pienamente nei Trattati¹⁶⁸. Il Trattato CE

¹⁶⁴ In Rete: <<http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en>>. Per citarli in forma estremamente sintetica, gli obiettivi dell'ESF che si possono estrapolare dalla pagina Web della Commissione europea sono: "Getting people into jobs"; "Helping young people enter the labour market"; "Social inclusion"; "Better education"; "Stronger public administration".

¹⁶⁵ Cfr. M. L. MONTAGNANI, *Il Diritto d'Autore nell'era digitale. La distribuzione online delle opere d'ingegno*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, 66.

¹⁶⁶ ALULLI, *Dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020*, cit., 9.

¹⁶⁷ *Ibidem*.

¹⁶⁸ Cfr. CIPPITANI, *I contratti per l'attuazione dei Programmi Comunitari*, in A. PALAZZO, A. SASSI (a cura di), *Diritto privato del mercato*, Istituto per gli Studi Economici e Giuridici "Giacchino Saduto" - Spin-off della Università degli Studi di Perugia, Città della Pieve, 2007, 580, in Rete:

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

all'art. 163 (ora art. 179 TUE) parla di “azioni” messe a punto nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Di politiche e azioni si trovava contezza nell'art. 2 del Trattato CE, da cui si evince che la Comunità promuove uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri. Secondo Cippitani, “tra le possibili definizioni di azioni [...] si preferisce ritenere che esse costituiscano atti o complessi di atti, compiuti dalle istituzioni, in attuazione degli obiettivi e nell'ambito delle materie, previsti nei Trattati. Nelle Parti III e IV del Trattato CE, infatti, le istituzioni al fine di attuare le politiche adottano misure, divieti e altre tipologie di azioni, utilizzando i previsti poteri legislativi o di governo”¹⁶⁹. Nel Trattato di Lisbona all'art. 3.6 TUE si statuisce che “L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati” e all'art 179.3 TFUE che “tutte le azioni dell'Unione ai sensi dei trattati, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo”; nel Titolo “Industria”, all'art. 173 del TFUE, si parla di azione con riferimento alla competitività dell'industria dell'Unione. Nel Titolo “Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio”, all'art. 182, si nomina il “programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione”.

Dati maggiori e ulteriori specificazioni sono presenti nelle fonti giuridiche di diritto derivato, che istituiscono e dettano le regole dei programmi. Gli autori sopra citati e la dottrina in generale hanno enucleato quelli che sono gli elementi ricorrenti di tali azioni e programmi: l'aver tutto inizio da una base giuridica; la presenza di una istituzione attuatrice (la Commissione Europea) e di soggetti beneficiari; non da ultimo, la spesa a carico del bilancio dell'Unione¹⁷⁰. Occorre, tuttavia, quantomeno rilevare che inizialmente, per alcuni settori (quelli diversi dal nucleare), la base giuridica era stata dettata ancora prima che la materia oggetto di un determinato programma fosse ricompresa tra gli ambiti applicativi dei Trattati: infatti, già prima che la ricerca divenisse di competenza della Comunità per effetto dell'Atto Unico, diversi programmi furono ideati e istituiti (tra cui il Primo Programma Quadro) attraverso risoluzioni (così le definisce Cippitani)¹⁷¹ emanate ai sensi dell'allora art. 235 Trattato CEE (divenuto poi art. 308 TCE e infine art. 352 TUE¹⁷²). È

<http://www.academia.edu/5174727/Diritto_privato_del_mercato>.

¹⁶⁹ *Id.*, 581-582.

¹⁷⁰ *Id.*, 581.

¹⁷¹ *Id.*, 583.

¹⁷² Art 352 TUE che, al primo paragrafo, recita: “Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

stato, infatti, l'Atto Unico Europeo ad introdurre nel 1986 uno specifico capitolo sulla ricerca, enfatizzando l'appoggio alla competitività dell'Industria europea. Ai medesimi titoli del Trattato di Funzionamento le regole di partecipazione e diffusione sono inserite rispettivamente agli articoli 173, 183 e 188.

La base giuridica dei programmi dell'Unione non è disseminata unicamente nei Trattati, nelle fonti legislative e sublegislative della Commissione, perché un ruolo molto importante, come si è anticipato, lo rivestono documenti di soft law quali comunicazioni, libri bianchi e libri verdi¹⁷³. Questi ultimi sono testi atipici, ma in grado di indirizzare e di influenzare la messa in opera del programma (ad esempio, nella selezione dei beneficiari)¹⁷⁴. Si ricordano, infine, i documenti di carattere amministrativo realizzati dalla Commissione per gestire i programmi a livello finanziario e per regolare il procedimento per parteciparvi¹⁷⁵.

1.2.1 I Framework Programmes: evoluzione da FP1 a FP7

Inseriti nel complesso dei vari programmi di finanziamento esistenti a livello europeo, i Programmi Quadro, nello specifico, hanno origine più di 30 anni fa: il primo venne lanciato nel 1984, al fine di mettere a confronto esperienze da ogni parte della Comunità Europea, rendendo l'Europa più competitiva nelle tecnologie fondamentali ("key technologies"). Da quel momento, queste azioni sono diventate parte integrante della cooperazione nella ricerca, aumentando progressivamente la loro portata, nonché le ambizioni che le guidano. Prendendo il via da una piccola quantità di programmi separati, i Programmi Quadro sono divenuti la principale risorsa finanziaria nello scenario della ricerca e dell'innovazione in Europa¹⁷⁶. L'evoluzione, negli anni, ha riguardato anche l'obiettivo di tali azioni: da semplice sostegno alla collaborazione tecnologica transfrontaliera, si è giunti infine ad una vera e propria volontà di coordinazione di attività e politiche di sviluppo.

I Framework Programmes, inoltre, rappresentano le nuove "funding arenas" per le università, "dal momento che finanziano soprattutto progetti di ricerca pre-competitiva mediante procedure selettive, integrando gli sforzi delle organizzazioni pubbliche e private"¹⁷⁷. Il coinvolgimento degli atenei negli European Union Framework Programmes (EUFP) è considerato un indicatore dell'internazionalizzazione della loro attività di ricerca: ottenere risultati attraverso gli EUFP ormai rappresenta un criterio di valutazione delle

europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo".

¹⁷³ Cfr. CIPPITANI, *I contratti per l'attuazione dei Programmi Comunitari*, cit., 583. V. *supra*, par. 1.1.1.

¹⁷⁴ *Ibidem*.

¹⁷⁵ *Ibidem*.

¹⁷⁶ Cfr., P. O' DONNELL, B. DEIGHTON, *Europe's Framework Programmes. A key element of research policy in Europe*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 4.

¹⁷⁷ PRIMERI, REALE, *How Europe Shapes Academic Research: insights from participation in European Union Framework Programmes*, cit., 106 (traduzione dall'inglese).

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

performance delle università¹⁷⁸.

Se negli anni Cinquanta i finanziamenti europei alla ricerca erano limitati a pochi settori industriali, ossia carbone, acciaio ed energia atomica, nei decenni successivi, nonostante il terzo Trattato¹⁷⁹ non includesse previsioni in materia di ricerca, dei programmi separati orientati all'innovazione vennero lanciati nelle materie dell'energia, dell'ambiente e della biologia molecolare¹⁸⁰. Le radici dei Programmi Quadro si trovano in attività come il Multi-Annual Programme nel campo dell'elaborazione dei dati.

L'idea dei Framework Programmes prende avvio nei primi anni Ottanta, con l'intento di mettere ordine all'interno di una profusione di attività: si decise, infatti, di inserirle in una singola struttura (da qui il termine framework)¹⁸¹. Al fine di mettere in pratica una tale intuizione, venne ideato "un programma a medio termine con un budget a copertura di diversi anni, piuttosto che di uno solo"¹⁸². Michel André¹⁸³, definendo questo modus operandi come un approccio organizzativo "alla francese", sostiene che al tempo non fosse esattamente una scelta inaspettata, in quanto "i francesi hanno giocato un ruolo importante nella Direzione Generale per la Ricerca (così come all'interno della Commissione nel suo complesso) in quel periodo"¹⁸⁴.

Questo schema fu concretamente avviato da Étienne Davignon nel 1981, anno in cui egli divenne commissario europeo per gli Affari Industriali e l'Energia¹⁸⁵. Egli effettuò una vera e propria opera di razionalizzazione, scegliendo di raggruppare le iniziative precedenti in una compagine unitaria e coerente¹⁸⁶. Dopo due anni di lavoro, il prof. Contzen e Louis Villecourt abbozzarono il Primo Programma Quadro, il quale venne effettivamente introdotto, tuttavia, solo nel 1984¹⁸⁷.

Come accennato in precedenza, è proprio in quegli anni che l'Atto Unico Europeo rafforza la base legale dei programmi, inserendo un autonomo capo sulla ricerca nel Trattato¹⁸⁸. Davignon, d'altra parte, per i nascenti Programmi aveva intuito la necessità di ottenere un riconoscimento (*rectius*, una

¹⁷⁸ *Ibidem*.

¹⁷⁹ Il terzo Trattato fondò la Comunità Economica Europea.

¹⁸⁰ Cfr. O' DONNELL, DEIGHTON, *Europe's Framework Programmes. A key element of research policy in Europe*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 3.

¹⁸¹ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *The 7th Framework Programme in the history of European research*, in EUROPEAN COMMISSION, *RTD info. Magazine on European Research. Inside the Seventh Framework Programme*, 2007, 9, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/rtdinfo/pdf/rtdspecial_fp7_en.pdf>. Per il singolo articolo, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/rtdinfo/special_fp7/fp7/01/article_fp709_en.html>.

¹⁸² *Ibidem*.

¹⁸³ Consulente della Direzione Generale per la Ricerca della Commissione.

¹⁸⁴ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *The 7th Framework Programme in the history of European research*, cit., 9 (traduzione dall'inglese).

¹⁸⁵ Cfr. O' DONNELL, DEIGHTON, *Europe's Framework Programmes. A key element of research policy in Europe*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 4.

¹⁸⁶ *Ibidem*.

¹⁸⁷ *Ibidem*.

¹⁸⁸ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *The 7th Framework Programme in the history of European research*, cit., 10.

legittimazione) proveniente dal basso: era fondamentale, infatti, che la comunità scientifica percepisse l'utilità di tali azioni¹⁸⁹. Tuttavia, non erano solo i soggetti concretamente attivi nell'attività di ricerca quelli da convincere: si rivelava cruciale superare la riluttanza degli stessi Stati Membri nel comprendere l'effettiva portata innovativa dei Programmi, quantomeno in termini di convenienza strutturale¹⁹⁰. Per questo, fu significativa la nascita dell'European Strategic Program on Research in Information Technology (ESPRIT), che rappresentava "un ulteriore budget a disposizione di altri e nuovi progetti"¹⁹¹.

Il Primo Programma Quadro rappresentò il canale attraverso il quale la Commissione e i governi europei tentarono di colmare il c.d. "technology gap", attraverso una chiara focalizzazione sulle esigenze dell'industria ed una spinta all'innovazione tecnologica, sull'onda dei risultati ottenuti in territorio giapponese nelle telecomunicazioni e nell'elettronica di consumo¹⁹². Fu solo una questione di tempo allargare gli obiettivi, abbracciando anche altri aspetti che stavano assumendo notevole rilievo, ad esempio la mobilità delle persone.

Il Trattato di Maastricht del 1993 conferì alla Commissione un ruolo di primo piano nel coordinamento delle politiche ed estese il raggio d'azione dei Programmi Quadro - a cominciare dal Quarto (1994-1998), il quale includeva la ricerca di base, quella applicata, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione di nuove tecnologie. Nel disegnare il Quinto Programma Quadro (1998-2002), si tentò di andare effettivamente oltre la mera sfera economico-industriale e si identificarono dei veri e propri "societal goals", ad esempio la creazione di posti di lavoro ed il miglioramento della qualità della vita dei cittadini europei¹⁹³.

Nel frattempo stava nascendo l'idea di uno Spazio Europeo della Ricerca¹⁹⁴, su iniziativa del commissario Philippe Busquin, il quale si è basato sulle idee di due suoi predecessori, Ralf Dahrendorf negli anni Settanta e Antonio Ruberti nei Novanta (tutti esponenti del mondo accademico, e quindi molto vicini alla comunità scientifica): con essa germina l'idea di uno spazio unificato di ricerca (comparabile al concetto già esistente invece di Mercato Interno comune di beni e servizi), con l'obiettivo di fare dell'Europa un luogo attrattivo, in cui fare attivamente ricerca e in cui vi sia libera circolazione di ricercatori e tecnologia (più in generale, di conoscenza)¹⁹⁵.

A questo proposito, come preannunciato, si parla di Fifth Freedom, la c.d.

¹⁸⁹ Cfr. B. DEIGHTON, *The success of the Framework Programmes has helped show the vanity of national borders*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 13.

¹⁹⁰ *Ibidem*.

¹⁹¹ *Ibidem*.

¹⁹² Cfr. EPEC, *Understanding the long term impact of the Framework Programme*, 2011, i (summary), in Rete: <https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/long_term_impact_of_the_fp.pdf>.

¹⁹³ Per maggiori informazioni relative al Quinto P. Q., si v. in Rete: <<http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-it/euro/p9-1.htm>>.

¹⁹⁴ L'European Research Area era stata pensata come il cuore dell'Agenda di Lisbona e venne inclusa nel Trattato (nel 2007).

¹⁹⁵ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *The 7th Framework Programme in the history of European research*, cit., 12-13.

“Freedom of Knowledge”. Ad avviso della Commissione, se si rimuovessero le barriere alla libera circolazione del sapere, esattamente come è avvenuto per gli ostacoli relativi alle altre quattro libertà dell’Europa¹⁹⁶, da ciò si potrebbe trarre giovamento in termini di efficienza del trasferimento di conoscenza, in quanto quest’ultimo sarebbe più veloce, relativamente meno costoso e più fluido, meno problematico¹⁹⁷. Si rivela cruciale, in questo senso, il ruolo socialmente positivo che l’accesso alla conoscenza ricopre in fatto di creazione e diffusione della tecnologia.

L’aspetto controverso si manifesta, tuttavia, nel momento in cui ci si avvede che a questo principio sostanzialmente manca una base giuridica: nei Trattati non ve ne è riferimento, pertanto tale formula si dimostra particolarmente problematica per l’interprete¹⁹⁸. In dottrina si sottolinea che, “anche in una dimensione puramente politica, non viene affrontata la questione della compatibilità con una politica di incentivazione della produzione di conoscenza che prenda le mosse dalla garanzia della protezione della proprietà intellettuale”¹⁹⁹. La Commissione stessa si rende conto del paradosso, quando afferma che “i diritti di proprietà intellettuale che governano la ricerca europea e i finanziamenti all’innovazione sono decisivi per uno sfruttamento efficiente e per il trasferimento tecnologico, quando allo stesso tempo si ha bisogno di assicurare l’accesso ai risultati scientifici e la loro diffusione”²⁰⁰. Si può parlare di tale libertà come di “una direzione di politica [europea] che tenta di arrivare ad un compromesso tra la necessità di incoraggiare la ricerca (e, con essa, la produzione di conoscenza) con il bisogno di fare in modo che questa politica non si ripieghi su sé stessa, bloccando la diffusione dei risultati che, da parte loro, se riuniti e combinati, possono portare a ulteriori, preziosi esiti sia tecnologici che sociali”²⁰¹.

Con l’avvento dei Framework Programmes, cominciava a farsi spazio anche il concetto di “European Added Value”, che dei Programmi Quadro può essere considerata una vera e propria giustificazione: inizialmente inteso come un valore aggiunto agli sforzi intrapresi a livello nazionale, ha progressivamente assunto un ruolo maggiore, alludendo alla coordinazione delle politiche degli Stati Membri ed alla assunzione di azioni più ampie a supporto delle policies a livello europeo²⁰². Fu con Maastricht che fu successivamente chiarito il principio di sussidiarietà, il quale impone che gli interventi dell’Unione siano

¹⁹⁶ Le (altre) quattro libertà fondamentali, che rappresentano l’emblema dell’integrazione europea, si identificano nella libera circolazione delle merci, la libera circolazione delle persone, la libera prestazione dei servizi, la libera circolazione dei capitali.

¹⁹⁷ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 143.

¹⁹⁸ *Id.*, 144.

¹⁹⁹ *Ibidem.*

²⁰⁰ Comunicazione della Commissione, *From challenges to opportunities: towards a common strategic framework for EU research and innovation funding*, del 9 febbraio 2011, COM (2011) 48.

²⁰¹ GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 144 (traduzione dall’inglese).

²⁰² Cfr. EPEC, *Understanding the long term impact of the Framework Programme*, cit., 5.

proporzionali, non dovendo andare al di là di quanto sia necessario per raggiungere i traguardi prefissati dal Trattato²⁰³.

La Commissione nel corso nel Sesto Programma Quadro estese questa nozione in una direzione nuova. “Fino ad ora abbiamo definito valore aggiunto europeo come una collaborazione tra team. Ora è il momento di portare una nuova definizione [...], una che incorpori un principio che consenta ad un ricercatore in ognuno dei nostri Stati membri di competere con tutti gli altri ricercatori per vincere un finanziamento. Pertanto la concorrenza diventa una nuova, essenziale, lungimirante definizione di Valore Aggiunto Europeo”²⁰⁴.

Dal punto di vista finanziario, l'incremento del budget nel corso degli ultimi trent'anni è stato notevole: si è passati dai 3,3 miliardi di euro messi a disposizione per il Primo Programma Quadro (1984-1987) ai 13,2 miliardi per il Quarto (1994-1998) ai 55,9 del Settimo Programma Quadro (2007-2013)²⁰⁵ e, infine, all'ingente e ambiziosa somma di 80 miliardi approntati per Horizon 2020 (l'ottavo programma, che copre il periodo 2014-2020)²⁰⁶.

In definitiva, i Programmi Quadro hanno subito un'evoluzione non solo dal punto di vista della spesa (che aumenta progressivamente), ma anche in altri due aspetti fondamentali: in primo luogo, come si è sottolineato, “nell'estensione delle attività dell'Unione ai campi scientifico e tecnologico, e nella diversificazione dei meccanismi e delle forme di sostegno finanziario”²⁰⁷; in secondo luogo, si sono ampliati i metodi di intervento, grazie all'introduzione in misura costante di “nuove formule che emergono dell'attuale portafoglio (il quale comprende progetti e network transnazionali per la collaborazione nella ricerca, sovvenzioni individuali, misure specifiche per le piccole e medie imprese, i piani di sostegno per la collaborazione e la coordinazione a livelli diversi, così come studi e conferenze)”²⁰⁸.

²⁰³ Art. 5.3 TUE: “In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”.

²⁰⁴ Achilleos Mitsos, Speech at the ELSF-Euroscience Conference of the European Research Centre, Dublin, 21-22 October 2003 (citato in D. TARSCHYS, *The Enigma of European Added Value*, 2005, 4, 68, in Rete: <<http://www.sieps.se/sites/default/files/45-20054.pdf>>, traduzione dall'inglese). Fonte: EPEC, *Understanding the long term impact of the Framework Programme*, cit., 11. Questo concetto venne concretizzato nel 2007 con la creazione dell'European Research Council (che oggi rappresenta il 17% degli 80 miliardi di budget predisposti con Horizon 2020), che sostiene la ricerca portata avanti da équipes individuali.

²⁰⁵ Di seguito anche Settimo P. Q., 7° P. Q. e FP7.

²⁰⁶ Michel André sottolinea nell'intervista come il Primo Programma Quadro rappresentasse solo una minuscola frazione del finanziamento pubblico totale per la ricerca in Europa e che attualmente il Settimo ricopra il 5% del totale, ma correttamente aggiunge che sono da considerare anche i c.d. “free funds”, ossia quelle sovvenzioni usate non per pagare la remunerazione dei ricercatori o la costruzione e il funzionamento di laboratori ma destinati ai progetti di ricerca. Fonte: EUROPEAN COMMISSION, *The 7th Framework Programme in the history of European research*, cit., 10.

²⁰⁷ EUROPEAN COMMISSION, *The 7th Framework Programme in the history of European research*, cit., 9 (traduzione dall'inglese).

²⁰⁸ *Ibidem*.

Tale progressivo miglioramento, stando a quanto afferma André, si è intersecato con due avvenimenti importanti²⁰⁹. Il primo è identificabile nell'emanazione dell'Atto Unico Europeo nel 1986, il quale ha inserito un capitolo specifico relativo alla ricerca: nonostante fosse un capo formato da una miscelanea di previsioni che già esistevano, "da un punto di vista politico e istituzionale fu uno sviluppo fondamentale". Il secondo coincide con la decisione contenuta nel Trattato di Amsterdam del 1997 di adottare i Framework Programmes nell'ambito del Consiglio dei Ministri a maggioranza qualificata (i programmi quadro sono così adottati con la procedura di codecisione dal Consiglio e dal Parlamento Europeo: il Parlamento Europeo ha pieni poteri legislativi insieme al Consiglio dell'Unione)²¹⁰; fino a quel momento, infatti, i programmi erano intrappolati dai vincoli relativi all'unanimità, sistema che permetteva ad un unico Stato Membro di porre il veto sull'intera decisione²¹¹. Il voto a maggioranza qualificata è caratterizzato, quindi, da un innato vantaggio, perché limita la tendenza a raggiungere un accordo sulla base del massimo comune denominatore: non bisogna dimenticare, infatti, che nel frattempo i Paesi membri crescevano di numero, e di conseguenza le loro diversità aumentavano²¹².

Altro fattore di stimolo, in questo caso storico, è stato il collasso del comunismo e la caduta del muro di Berlino nel 1989, che aprì la possibilità ai ricercatori dell'est Europa di incontrarsi e creare partnership con i loro colleghi della parte occidentale: ne derivò un generale senso di ottimismo²¹³. Vennero ideati schemi come il PECO/COPERNICUS, il quale fu lanciato nel 1992 (sovvenzionato con cinquantacinque milioni di euro) al fine di incoraggiare nuove vie di collaborazione per i Paesi dell'Europa centrale e orientale, identificati come potenziali futuri membri dell'Unione²¹⁴. Oltre a borse di studio di ricerca scientifica e tecnica, furono previste partecipazioni progetto-per-progetto con riferimento a determinate parti dei programmi quadro, con attività congiunte in materia ambientale, dell'alimentazione, dell'agricoltura, della salute

²⁰⁹ *Id.*, 9-10.

²¹⁰ La procedura di codecisione è dovuta al Trattato di Maastricht e segna il punto di svolta dall'allora processo decisionale dell'Unione e dalla relativa impostazione originaria (ossia, la procedura di cooperazione). Passando per il Trattato di Amsterdam e approdando a quello di Lisbona, la procedura di codecisione diventa la "procedura legislativa ordinaria" (di conseguenza, gli atti che ne derivano sono atti legislativi). Come recita l'art. 289 TFUE: "1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294. 2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale". Fonte: R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2014.

²¹¹ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *The 7th Framework Programme in the history of European research*, cit., 10.

²¹² *Ibidem.*

²¹³ Cfr. R. MERRIFIELD, *How the fall of the Berlin Wall transformed Europe's research landscape*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 27.

²¹⁴ *Ibidem.*

e della tecnologia della comunicazione²¹⁵. Con il Quarto Programma Quadro, nel 1994, COPERNICUS fu incluso in un programma specifico di collaborazione internazionale (INCO): “anche se la partecipazione era ancora limitata ad alcune tematiche, non appena i Paesi che stavano per conseguire la qualifica di membro dell’Unione Europea diventavano associati dei Framework Prorammes, la loro presenza aumentava”²¹⁶. Ad esempio, nell’ambito del Sesto Programma Quadro (iniziato nel 2002), la Polonia “cominciò a proporre progetti avanzati come coordinatore, mentre nel Settimo P. Q. guidava più di 180 consorzi”²¹⁷.

Focalizzando, infine, l’attenzione sul Settimo Programma Quadro, esso per molti aspetti può essere visto come un prolungamento delle attività dei suoi predecessori, sebbene vi siano degli aspetti che lo caratterizzano da evidenziare. In primo luogo, occorre riflettere sull’espansione della portata di criteri e principi, rivendendo in parte il loro significato. Il riferimento, a questo proposito, è rivolto al principio di sussidiarietà (in forza del quale, a livello europeo, vengono intraprese le azioni che non possono essere condotte ad un livello inferiore): sulla base di tale presupposto, i Programmi Quadro hanno dato sostegno a progetti di ricerca ed a network che comportano collaborazioni di tipo transnazionale²¹⁸. Su questa linea si assesta anche il Settimo P. Q., sebbene si spinga oltre: l’Unione, attraverso l’European Research Council (ERC o, in italiano, Centro Europeo della Ricerca - CER)²¹⁹, offre sostegno anche a quei progetti di ricerca di base gestiti da équipes individuali, che vengono proposti dai ricercatori su temi di loro scelta (coprendo, di fatto, l’intero campo del sapere, comprese le scienze sociali e umanistiche)²²⁰. Si tratta di una rimarchevole evoluzione, in quanto permette un più ampio apprezzamento della nozione di European Added Value e del principio stesso di sussidiarietà (che si presenta, ora, meno rigido o cristallizzato)²²¹.

²¹⁵ Stando a quanto affermato dal dr. Jan Krzysztof Frackowiak, dell’Accademia delle Scienze polacca, “[Queste] azioni speciali hanno giocato un ruolo molto importante per noi nell’ acquisire esperienza delle regole e dei metodi europei. Più tardi questo significava che avremmo potuto gradualmente assumere ruoli più determinanti”. Fonte: MERRIFIELD, *How the fall of the Berlin Wall transformed Europe’s research landscape*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 27 (traduzione dall’inglese).

²¹⁶ R. MERRIFIELD, *How the fall of the Berlin Wall transformed Europe’s research landscape*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 27 (traduzione dall’inglese).

²¹⁷ *Ibidem* (traduzione dall’inglese).

²¹⁸ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *The 7th Framework Programme in the history of European research*, cit., 11.

²¹⁹ Organismo dell’Unione fondato dalla Commissione Europea nel 2007 (sotto FP7), è guidato da un consiglio scientifico (un gruppo di ventidue accademici) che finanzia i ricercatori di eccellenza di qualsiasi età e nazionalità che, negli Stati Membri o nei Paesi associati, intendono svolgere ricerca c.d. di frontiera. Si deve ricordare, tuttavia, che ben prima della formazione dell’ERC, l’Unione già finanziava la ricerca di frontiera, anche se non esplicitamente e non con la medesima portata: il programma Stimulation (di cui si parlerà più avanti), parte del Quarto Programma Quadro, permetteva ai ricercatori di emergere con le loro idee personali per i progetti di ricerca e bilanciava la restante enfasi del programma quadro sulla ricerca applicata. In Rete: <<http://erc.europa.eu/>>.

²²⁰ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *The 7th Framework Programme in the history of European research*, cit., 11.

²²¹ *Ibidem*.

In secondo luogo, si deve sottolineare l'introduzione di nuovi mezzi di implementazione, oltre la gestione diretta del finanziamento da parte dei servizi della Commissione. Ad esempio, le Joint Technological Initiatives (JTIs)²²² sono realizzate attraverso strutture sui generis che mettono in connessione la Commissione con il settore privato. Le attività volte a dare sostegno alle piccole e medie imprese, le sovvenzioni per la mobilità Marie Curie ed alcuni aspetti logistici e amministrativi, sostiene André, "sarebbero divenute responsabilità di una seconda agenzia esecutiva" (per quanto riguarda l'ERC, anticipa il consulente, sarebbe stato composto da un consiglio scientifico indipendente e da una agenzia esecutiva della Commissione, operante sotto il controllo dell'Istituzione ma autonomamente sotto un profilo operativo)²²³. Da queste informazioni si evince che, se i finanziamenti della Commissione sono aumentati progressivamente, ciò non ha determinato un maggiore impiego di personale da parte dell'ente finanziatore: ne è giocoforza derivata una più elevata disponibilità della Commissione a concentrarsi sui propri compiti politici e legislativi²²⁴.

1.2.2 FP7 e i risultati ottenuti: analisi dei monitoring reports

Al fine di comprendere in quale contesto si origini Horizon 2020, il Programma Quadro attualmente in corso, e di apprezzare in modo approfondito le sue caratteristiche, si rende necessario conoscere la situazione della ricerca europea fino al 2013, anno in cui si è concluso il Settimo Programma Quadro.

Analizzare FP7 in particolare si rivela un procedimento doveroso: sia per maneggiare gli strumenti utili alla comprensione della portata innovativa di Horizon 2020, sia per evidenziare gli aspetti sui quali, nei prossimi anni, sarà necessario porre maggiore attenzione. È innegabile che i Programmi Quadro abbiano avuto un ruolo importante nel creare, attraverso la loro evoluzione e l'ampliamento del loro raggio d'azione, una migliore coordinazione tra Commissione Europea e governi nazionali. "Nonostante gli Stati Membri, nella maggior parte dei casi, continuino a definire le loro priorità indipendentemente", il prof. Contzen (ex-direttore generale del servizio di ricerca interno dell'Unione Europea) ritiene che vi sia stato "uno sviluppo positivo nella collaborazione a livello europeo rispetto a quella sul piano nazionale, [e che] gli Stati Membri abbiano finalmente accettato che, in determinati settori, il ruolo di guida debba essere mantenuto al livello dell'Unione"²²⁵.

²²² La Commissione Europea nel maggio 2007 ha adottato le prime proposte per iniziative tecnologiche congiunte, ossia un nuovo meccanismo per il compimento di ricerche a livello UE. Sono partenariati pubblico-privati a lungo termine e coinvolgono industria, autorità pubbliche e comunità di ricerca, al fine di sostenere la ricerca multinazionale in settori rilevanti per la competitività. Sono gestiti all'interno di strutture dedicate in base all'art. 187 del TFUE (ex art. 171 del TCE). In Rete: <http://ec.europa.eu/research/jti/index_en.cfm?pg=home>.

²²³ EUROPEAN COMMISSION, *The 7th Framework Programme in the history of European research*, cit., 11 (traduzione dall'inglese).

²²⁴ *Ibidem*.

²²⁵ O' DONNELL, DEIGHTON, *Europe's Framework Programmes. A Key element of research policy in Europe*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 4 (traduzione dall'inglese).

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Secondo Walter Monig, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'EU Joint Research Centre²²⁶, "i Programmi Quadro hanno comportato dei progressi che altrimenti non vi sarebbero stati [e] hanno creato standard per un finanziamento della ricerca effettivamente competitivo, diventando essi stessi dei modelli per i programmi elaborati in ambito nazionale"²²⁷. "Aiutando a creare lo Spazio di Ricerca Europeo e permettendo a ricercatori (ed accademici più in generale) di circolare ed imparare a collaborare in Paesi diversi da quelli di origine, hanno comportato un cambio di mentalità ed una diversa predisposizione a fare della ricerca un'attività efficiente (in connessione con società e imprenditori)"²²⁸.

La concentrazione di più e differenti attività di ricerca all'interno di un singolo Programma Quadro certamente ha portato, a detta di Monig, alla creazione di una "massa critica di soggetti interessati che sono in grado di negoziare una continua crescita della quota del bilancio, e la costituzione del Consiglio Europeo della Ricerca e l'assegnazione di borse di studio per i ricercatori individuali ed équipes (che lavorano su materie di loro scelta) hanno rafforzato l'attrattività per i migliori scienziati di tutto il mondo"²²⁹. L'ex membro del Parlamento Europeo Teresa Riera Madurell, a tal proposito, ha affermato che "se vogliamo che la scienza sia una priorità per l'investimento pubblico, abbiamo bisogno di cittadini europei che condividano i valori scientifici e che riconoscano il contributo della scienza al progresso"²³⁰.

Nella base giuridica del Settimo Programma Quadro²³¹ si fa esplicito riferimento a tutto quanto fino a qui si è richiamato: promuovere ed investire in una ricerca che raggiunga livelli di eccellenza e proseguire la realizzazione dell'European Research Area, basandosi sui risultati raggiunti nel Sesto Programma Quadro, con l'obiettivo di fondo di raggiungere una effettiva knowledge-based economy. Senza dubbio, lo sviluppo del finanziamento pubblico europeo è costante e dotato di una certa progressività, e si estrinseca in una continua tensione verso il miglioramento delle condizioni, sociali ed economiche, contingenti.

Al suo interno, il settimo Programma Quadro si scompone in obiettivi, che sono stati raggruppati in quattro categorie o "Programmi Specifici": "Cooperazione", che fornisce finanziamenti ai progetti per la ricerca transnazionale e collaborativa in materie quali, ad esempio, salute, ambiente e cambiamenti climatici, energia, trasporti ed aeronautica; "Idee", che finanzia i soggetti singoli e i loro team nella ricerca di frontiera ed è implementato

²²⁶ Come si legge sul sito di Apre: "Il Centro Comune di Ricerca (Joint Research Centre, JRC) è il servizio scientifico interno della Commissione Europea, che ha l'obiettivo di fornire un supporto tecnico indipendente e basato sull'evidenza scientifica, alle politiche dell'UE al momento della loro definizione". In Rete: <<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/jrc/>>.

²²⁷ P. O' DONNELL *The Framework Programmes have shaped the way research is done*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 5 (traduzione dall'inglese).

²²⁸ *Ibidem*.

²²⁹ *Ibidem*.

²³⁰ G. FINNEGAN, *We wanted to show citizens that science can make Europe a better place to live and work*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 21 (traduzione dall'inglese).

²³¹ Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, n. 1982/2006/EC.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

dall'European Research Council, attraverso sovvenzioni per i ricercatori indipendenti all'inizio della loro carriera ("Starting Independent Researcher Grants"), per quelli che hanno già conseguito risultati significativi ("Advanced Investigator Grants"), per quelli di eccellenza e già indipendenti (Consolidator Grants), per piccoli gruppi di ricercatori individuali ("Synergy Grants"), e per i borsisti dell'ERC che vogliono controllare il mercato e/o il potenziale di innovazione dei risultati della ricerca derivanti da progetti dell'ERC ("Proof of Concept Grants")²³²; "Persone", che finanzia azione volte a perfezionare la formazione professionale, lo sviluppo della carriera e la mobilità dei ricercatori tra i vari settori (e soprattutto, tra i vari Paesi) in tutto il mondo ed è implementato attraverso le azioni Marie Curie per dare un sostegno alle politiche messe in campo in ambito ERA; "Capacità", rivolto alle piccole e medie imprese e sostiene economicamente le azioni mirate a potenziare le loro infrastrutture di ricerca e la loro stessa abilità nel fare ricerca²³³.

Il 7° P. Q. non si esaurisce, tuttavia, in questi Programmi Specifici e nelle aree tematiche da essi ricoperte. In aggiunta, infatti, vi sono le azioni dirette del Joint Research Council, indirizzate alla ricerca non-nucleare e che sono raggruppate all'interno di un programma specifico e con un proprio budget dedicato, e infine le azioni dirette del JRC nel campo della ricerca nucleare e le azioni indirette sostenute dall'EURATOM comprendono distinti filoni di FP7²³⁴.

Occorre, a questo punto, indagare sugli effetti dei Programmi Quadro, se realmente tendono agli obiettivi prefissati, quali siano gli aspetti di maggior successo e quali quelli da perfezionare: insomma, come (e quanto efficacemente) vengono implementati i Framework Programmes.

La Commissione Europea, durante l'avvicinarsi dei vari Programmi Quadro, ha analizzato i risultati ottenuti nel corso e alla fine dei periodi di copertura finanziaria: il tutto viene riassunto in documenti, quali, ad esempio, i c.d. "monitoring reports" o nelle c.d. "interim evaluations". Ai fini di questo lavoro, si farà esplicito riferimento, per quanto riguarda le informazioni di seguito riportate, al "Seventh FP7 Monitoring Report", predisposto nel marzo 2015 dalla Direzione Generale della Ricerca e dell'innovazione della Commissione europea²³⁵.

Attraverso lo strumento statistico si valutano i programmi specifici in base al numero di proposte²³⁶ inviate e mantenute: ad esempio, in Collaborazione

²³² Cfr. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *Seventh FP7 Monitoring Report*, 2015, 4-5, in Rete: <<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council>>.

²³³ È interessante ricordare che il Programma Specifico "Capacities" ospita al suo interno programmi più piccoli in relazione a "Science in Society", "Regions of Knowledge", "Research Potential", "International Cooperation" ed il "Coherent Development of Research Policies".

²³⁴ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *Seventh FP7 Monitoring Report*, cit., 4.

²³⁵ In Rete: <https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf>.

²³⁶ Il report propone inoltre una indagine sulla qualità della valutazione delle proposte: emerge che il livello è stato mantenuto alto anche in FP7, con il rispetto dei principi di imparzialità,

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

almeno un terzo delle proposte inviate e mantenute sono state ricevute, coinvolgendo approssimativamente il 70% di tutti gli aspiranti e - per le proposte che sono state tenute - circa il 79% della contribuzione UE richiesta. Più di un terzo delle proposte mantenute provenivano dall'area "Information and Communication Technologies", seguita da "Health". Il tasso medio di successo è del 19%, e, se il più alto tasso di successo si registra in Energy, il più basso si registra in "Socio-economic Science and Humanities". Per tutto il periodo di FP7, il tasso medio di successo è del 22% in termini di candidati, del 20% in termini di proposte e del 22% in termini di contributo UE richiesto.

Il tasso di successo di FP7 (valutato sulle "proposals") rimane attorno alla media del 19% negli anni di implementazione del programma quadro, ma è un dato che varia in base ai diversi programmi specifici. D'altra parte, il tasso di successo è differente all'interno dei diversi temi di ricerca. Ad esempio, in ambiti come "Salute", "Ambiente", "Nanoscienze", "Nanotecnologie", "Materiali e Nuove Tecnologie di Produzione" ci sono due fasi di "calls" (bandi, inviti a presentare proposte), e le proposte della prima fase non vengono incluse nei calcoli. Dagli inviti effettuati tra il 2007 e il 2013 è derivata la conclusione e la firma di circa 25mila Grant Agreements, cosa che comporta circa 134 mila borsisti e finanziamenti europei per un ammontare di 44,4 miliardi di euro.

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, quali tipi di organizzazioni partecipino ai Programmi Quadro. Per la maggior parte, si tratta di gruppi appartenenti all'istruzione superiore o secondaria. In seconda battuta vi sono i privati a scopo di lucro, mentre quelli con un minor numero di candidati e un minor ammontare di contributo finanziario sono gli organismi appartenenti ad enti pubblici (escludendo però quelli che si occupano di ricerca ed istruzione). Rimangono in posizione intermedia le organizzazioni di ricerca, che comunque hanno registrato un trend di crescita stabile ma marginale, e "altri soggetti". Interessante è il sottogruppo interno alle organizzazioni di privati, ossia quello delle piccole e medie imprese, che rappresentano il 46% di tutte le organizzazioni di imprese che hanno partecipato nei Grant Agreements nel periodo di implementazione di FP7. Il tasso medio di finanziamento dell'Unione è di circa 260.000 euro. L'importo del supporto finanziario è costantemente aumentato negli anni: le organizzazioni educative hanno registrato una crescita più alta rispetto alle altre (che comunque dimostrano tutte una tendenza comparabile di un aumento di più di 100 milioni nella contribuzione finanziaria) e sono rimaste, fino al 2013, le maggiori beneficiarie dei fondi europei. Inoltre, rappresentano il 39% delle candidature e il 31% di richieste di finanziamento.

trasparenza e correttezza (fairness). In particolare, il livello di efficienza nei compiti di valutazione è stato ritenuto eccellente, buono o soddisfacente dal 98,3% di coloro che hanno risposto al sondaggio. Per quanto riguarda le novità messe in campo in FP7, è stata data una formalizzazione ai sistemi elaborati durante i precedenti programmi per il trattamento dei reclami: è stata inserita una procedura di ricorso ("redress procedure") che aspira ad essere sia efficiente sia coerente con i principi di trasparenza e della parità di trattamento che sono alla base di ogni valutazione della Commissione. Il comitato si raduna in diverse formazioni a seconda delle differenti "calls for proposals". Le formazioni lavorano indipendentemente: ne viene fuori una consulenza per i direttori responsabili.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

FP7 e gli altri Programmi Quadro possono essere considerati dei programmi collaborativi, caratterizzati da un'estensione globale: aperta, pertanto, a tutti i ricercatori ed alle organizzazioni di ricerca, indipendentemente dal loro Paese d'origine. Secondo la Commissione europea, durante il Settimo Programma Quadro sono stati raggiunti livelli di partecipazione senza precedenti, grazie al coinvolgimento di ricercatori da 170 Paesi (rimanendo sempre in tema di proposte mantenute). Rimane comunque predominante la componente europea: l'86% degli aspiranti nelle proposte accettate provengono dagli Stati Membri, l'8% dai Paesi candidati a divenire membri, e solo il restante 6% da Paesi terzi.

Un aspetto rilevante, di cui ancora oggi si deve dar conto, sono le differenze di genere. L'accesso e la partecipazione delle donne ai Programmi Quadro rappresentano aspetti da tenere in considerazione nella valutazione dell'incisività e della portata innovativa dei programmi quadro. Si stima che tra il 2007 e il 2013 la percentuale di presenza femminile sul totale di partecipanti individuali, incaricati di essere la persona di riferimento (c.d. "contact person") nei Grant Agreement firmati durante FP7, si attesta intorno al 26,95%: in particolare, di tutti i soggetti con ruoli di persona di contatto nelle organizzazioni di coordinamento il 31,18% sono donne; tra le organizzazioni partecipanti la percentuale scende però al 25,49%²³⁷. Di tutti i lavoratori caratterizzati dalla qualifica di "contact person for scientific aspects" emerge che un quinto dei referenti sono donne. Per quanto riguarda la sottopartizione in aree tematiche, le percentuali variano con notevole intensità: la partecipazione femminile più alta si attesta nei cluster "Scienza e Società" (40,7%), "Regioni della Conoscenza" (33,3%), "Scienze socio-economiche e umanistiche" (32,5%) e le attività nell'area "Cooperazione Internazionale" è più di un terzo del totale; i dati più bassi invece si registrano nelle tematiche dei "Trasporti", "Infrastrutture di Ricerca", "Spazio". Anche all'interno dell'European Research Council vi è molta attenzione per queste tematiche e viene sottolineata una politica di sensibilizzazione, di sfida alle disparità di genere che emergono dalle procedure di valutazione. L'ERC ha esaminato i numeri dei progetti finanziati e dei beneficiari: uno specifico "working group", che si occupa della questione di genere, ha concluso che la percentuale di candidature di donne per i c.d. "Starting Grants" (finanziamenti iniziali) è del 30%, mentre scende al 15% per gli "Advanced Grants".

Il dato più interessante, a questo riguardo, è tuttavia un altro. È stato constatato, infatti, che la proporzione di donne che fanno riferimento a questi schemi di sovvenzione è in media più bassa rispetto al potenziale bacino di ricercatrici e lavoratrici qualificate a questi livelli in Europa. Occorre ribadire, tuttavia, che, stando ai dati dell'ERC, il tasso di successo femminile è in media di due punti percentuali inferiore a quella degli uomini, e che questo dislivello è rimasto stabile dal 2007; inoltre, non è stata identificata una correlazione tra il numero di donne nei gruppi di valutazione o il genere del presidente del gruppo e il tasso di successo di donne, il che suggerisce che equilibrare le componenti

²³⁷ Dati estratti dal database CORDA nell'ottobre 2014.

dei due sessi nei “panels” (i gruppi rappresentativi) non sarà un elemento fondamentale nel risolvere questo problema nell’ambito dei Programmi Quadro.

La necessità di una promozione della componente femminile era stata ribadita già nel 1999, durante FP5: l’ambizioso proposito, in quel frangente, era di raggiungere il 40% di presenza femminile, per fare un esempio, nell’assegnazione di borse di studio Marie Curie o nelle équipes di monitoraggio di FP5. La soglia è rimasta invariata anche per FP6 e FP7.

In costanza del Sesto Programma Quadro è stato calcolato che le ricercatrici donne avevano più probabilità di inviare proposte per gli strumenti di finanziamento di proporzioni più ridotte (come il “Specific Support Actions and Coordination Actions”) piuttosto che per quelli di maggiori dimensioni (ad esempio, il c.d. “Integrated Projects and Network of Excellence”); la medesima situazione si presentava con riferimento ai ruoli di responsabilità (nell’ambito di incarichi come quello di coordinatore scientifico) nei progetti finanziati: più probabilità di accesso alle azioni minori, minori chances di inserimento in quelle più ampie²³⁸. Uno studio, in particolare, ha identificato una sorta di gerarchia, basata sull’ambizione degli obiettivi di ricerca perseguiti e sulla misura del budget assegnato: è emerso che “più importante è percepito lo strumento all’interno della gerarchia, più bassa è la percentuale di donne [presente]”²³⁹.

Poste queste premesse, e appurato che per raggiungere una componente femminile del 40% ancora bisogna lavorare, ci si chiede quali siano allora le barriere che le ricercatrici e professoresses incontrano, e che gli si presentano in relazione ai programmi quadro. I motivi possono essere molteplici: da ambienti lavorativi (in particolare quelli scientifici) dominati da uomini, alla percezione della disponibilità di ricercatrici donne²⁴⁰, fino all’assenza nelle reti informali²⁴¹. La dr. Claudie Haigneré (ex astronauta e presidente di Universcience²⁴²) ribadisce che ancora in troppi Paesi la parità di genere è un miraggio e che spesso si nota una mancanza di fiducia da parte delle stesse studentesse: secondo la studiosa, “integrare la dimensione di genere all’interno della ricerca di base e di quella applicata incoraggia l’eccellenza nella scienza, nell’ingegneria, nella ricerca e nelle politiche. Oggi tutto questo viene fatto

²³⁸ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Monitoring progress towards Gender Equality in the Sixth Framework Programme. Synthesis Report*, 10, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/gender-monitoring-studies-synthesis-report_en.pdf>.

²³⁹ *Ibidem* (traduzione dall’inglese).

²⁴⁰ *Id*, 11. Se è vero secondo gli studi effettuati che le ricerche portate avanti in materia aerospaziale, di nanoscienze, trasporti ed energia dimostrano che la presenza femminile in FP6 era in linea con quella della carriera accademica tipica scientifica ed ingegneristica, tuttavia ciò non è sempre così in altri campi. Emerge infatti dalle statistiche disponibili circa le donne che hanno conseguito il dottorato di ricerca che vi è effettivamente un numero più alto di donne scienziate di quello che è rappresentato dalle partecipanti ai progetti sotto FP6.

²⁴¹ *Id*, 12. Un’osservazione interessante, messa in luce dal Gender Monitoring Studies Contractors e dalla Commissione Europea: i ricercatori uomini sono avvantaggiati nel loro avanzamento di carriera non solo attraverso la creazione di un lavoro di eccellenza scientifica riconosciuta, ma anche attraverso “informal networks” ai quali le donne non hanno lo stesso grado di accesso.

²⁴² Universcience è un centro francese che insegna ai giovani il valore delle scoperte scientifiche e tecnologiche.

attraverso strategie, programmi e progetti, ma deve essere promosso in tutte le fasi del ciclo di ricerca. Se le scienziate donne non sono visibili, e se le loro carriere di successo non sono poste all'attenzione pubblica, esse non possono servire da ruoli-modello per attrarre giovani donne nelle professioni scientifiche e convincerle a costruire carriere nella ricerca. È vitale che questo spreco di talento sia affrontato se vogliamo potenziare l'innovazione e la competitività europee²⁴³.

Tutte queste informazioni sono utili per un'elaborazione ragionata dei successivi programmi di ricerca della Commissione. Questi dati possono essere impiegati anche nel breve periodo, potendo essi tradursi in testi giuridici quali Raccomandazioni, che ribadiscono gli obiettivi su cui focalizzare l'attenzione del legislatore europeo. Negli anni precedenti era stato fatto comunque un passo in avanti dal punto di vista della rappresentanza negli organismi di FP6, seppur minimo (le donne, infatti, spesso hanno ricoperto i c.d. "less senior roles", ossia i ruoli più bassi, non di alto livello). Un sostegno pratico al genere femminile viene fornito dalle Marie Curie Actions, infatti tutti i progetti MCA prevedono degli appositi assegni familiari per le studioso con impegni familiari: a partire dal dicembre 2013 il 36,8% dei ricercatori finanziati era costituito da donne. In aggiunta, questo tipo di azioni, offrendo opportunità per i ricercatori di riprendere le loro carriere dopo una pausa, si impegnano fortemente nel favorire la parità dei sessi: le scienziate che desideravano ricominciare a lavorare dopo una interruzione hanno ricevuto sostegno economico attraverso il "Career Restart Panel" (con 100 progetti finanziati nell'ambito delle FP7 MCA, 223 richieste ricevute solo nel 2013, che costituisce un incremento del 48% rispetto al 2012): viene dimostrato un impegno anche sociale da parte dei programmi quadro nel fornire gli strumenti che servono a rendere effettiva un'uguaglianza che altrimenti sarebbe tale solo sulla carta.

Concentrandosi sulle "Azioni Marie Curie" ("Marie Curie Actions", MCA) nella loro generalità, le borse di studio sono state concesse a circa 50.000 ricercatori esposti ad un ambiente internazionale, intersettoriale e interdisciplinare: formano il cuore, la componente fondamentale dell'European Research Area. L'esperienza di questi professionisti è stata largamente positiva, in quanto il 73% delle organizzazioni che vi hanno partecipato affermano che questa esperienza ha migliorato (o migliorerà) la qualità della formazione fornita. Il monitoring report afferma che il successo di queste azioni è passato anche dalla prova del trasferimento di conoscenze, l'apprendimento fra pari e lo scambio di best practises a livello internazionale. Più di 2 miliardi sono stati destinati alla formazione iniziale e di dottorato sotto il c.d. "Initial Training Network" (ITN), riconosciuta essa stessa come una iniziativa faro (flagship initiative) grazie all'alta qualità della preparazione e della rete internazionale di opportunità offerte ai ricercatori: il 92% degli studiosi sostenuti dall'ITN valuta che l'impatto delle azioni Marie Curie si prospetta come "molto buona" o "buona" sulla loro carriera. Inoltre, durante tutta la durata di FP7 è stata fornita

²⁴³ J. CARTWRIGHT, *The fight for equality is still with us*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon magazine*, cit., 39 (traduzione dall'inglese).

una formazione strutturata di dottorato a più di 10.000 nuovi aspirati dottorandi in Europa. Si stima che il 95% dei membri individuali delle Marie Curie Actions ottengano una posizione lavorativa due anni dopo la fine della loro borsa di studio.

Questo tipo di azione, d'altro canto, non riguarda solo la formazione, perché promuove anche la mobilità tra i Paesi e i settori di interesse (fino ad arrivare quasi al 24% di ricercatori provenienti da Paesi terzi): l'83% dei beneficiari delle Marie Curie Actions sono concordi nel ritenere che questo programma offra attrattive opportunità di mobilità internazionale e occasioni per attrarre ricercatori provenienti da organizzazioni estere, e l'81% sostiene che il programma ha aiutato a creare nuove collaborazioni con accademici e imprese. Quest'ultimo è un punto focale, sia per le MCA che per la ricerca in Europa in generale: rafforzare la cooperazione tra università e industria in termini di condivisione delle conoscenze, formazione e un ampio sviluppo delle conoscenze. Basti pensare che il 6,3% del budget predisposto per le MCA è stato assegnato alle piccole e medie imprese e il 10,7% di tutti i partecipanti MCA provengono dal settore privato: questa quota è la più significativa nelle due principali attività rivolte alle interazioni tra pubblico e privato (Initial Training Networks e Industry-Academia Partnership and Pathways registrano rispettivamente il 20,8% e il 44,6% di partecipanti appartenenti al settore privato).

Indirizzate allo sviluppo di partnership tra pubblico e privato sono invece le "Joint Technology Initiatives" (JTIs)²⁴⁴, strumento innovativo del Settimo Programma Quadro, in quanto è proprio FP7 che per la prima volta ha creato partenariati pubblico-privati²⁴⁵. La Commissione Europea descrive le JTI come un mezzo per realizzare le "Agende Strategiche di Ricerca" ("Strategic Research Agendas", SRAs), al fine di compiere gli investimenti necessari in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Le JTI sono la rappresentazione giuridica di un determinato numero di "European Technology Platforms" (ETPs): piattaforme create recentemente (in particolare durante il Sesto Programma Quadro) in vari campi della ricerca; si tratta di iniziative "bottom-up", che vanno dal basso verso l'alto, stimolate, pertanto, dall'industria, sebbene siano state fortemente agevolate dalla Commissione (la quale partecipa ai loro eventi come osservatore ed è con esse impegnata in un dialogo sulle priorità della ricerca)²⁴⁶. Tutte le Platforms, insieme, hanno dato vita ad una SRA sulla base di una visione comune. Granieri e Renda notano che, data la dimensione e la portata degli obiettivi, una realizzazione efficiente di tale agenda richiede le JTI: per una corretta implementazione, infatti, sono necessari un consiglio direttivo, un direttore esecutivo e organi consultivi in base ai bisogni di governance e alle

²⁴⁴ Le JTIs sono strumenti che trovano il loro fondamento all' interno della Decisione che ha istituito il Settimo Programma Quadro.

²⁴⁵ In Rete: <<http://apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/guida-al-vii-programma-quadro/strumenti-di-finanziamento/joint-technology-initiatives-%28jti%29/>>.

²⁴⁶ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 95.

esigenze operative specifiche²⁴⁷. Sono state create diverse Joint Technology Initiatives di questo genere, identificate nel Programma Specifico Cooperazione²⁴⁸.

Oltre alla creazione di JTIs, la Commissione si è assicurata che queste iniziative conducessero alla formazione di una “joint undertaking”²⁴⁹ (entità legale che costituisce il quadro, la struttura delle attività delle JTI: ogni JU è adattata sulle esigenze delle diverse JTI) che raccolga insieme diversi tipi di soggetti interessati in uno sforzo collaborativo: in questo modo era possibile dare vita ad un contesto comune di ricerca e innovazione. “Una istituzionalizzazione di cluster di ricerca (ciascuno delle diverse categorie JTI, a volte centinaia di sub-progetti governati da FP7) che portano ad una riorganizzazione e una nuova coordinazione della ricerca in Europa, con progetti estesi che collaborano e si sovrappongono senza precedenti”, sostengono Granieri e Renda²⁵⁰.

La Commissione però, oltre a spendersi per favorire i partenariati, monitora con attenzione anche le performance delle SMEs. La Decisione n. 1982/2006/EC ha stabilito degli obiettivi anche per quanto riguarda la partecipazione delle piccole e medie imprese, e lo scopo era assicurarsi che almeno il 15% dei finanziamenti sotto il Programma Cooperazione di FP7 fossero destinati alle PMI.

Nel complesso del Settimo Programma Quadro, alla fine del 2013 si calcola che abbiano partecipato 23.814 PMI, con una contribuzione dell’UE pari a 6,2 miliardi di euro. La soglia del 15% del “Cooperation budget” era già stato raggiunto alla fine del 2011 con il 15,3% del contributo ricevuto dalle SMEs. La percentuale, da allora, non ha fatto altro che incrementarsi: dal 16,6% di fine

²⁴⁷ *Ibidem*.

²⁴⁸ Tali iniziative sono, per la precisione, cinque. Nel campo dell’aeronautica, “Clean Sky” prevede che delle tecnologie innovative e più ecologiche saranno dimostrate e convalidate. “Innovative Medicines” (IMI) punta a fornire nuove metodologie e strumenti per accelerare lo sviluppo di medicine più sicure e più efficaci per i pazienti attraverso la ricerca di nuovi metodi e tecniche da elaborare e convalidare. “ARTEMIS” si prefigge di aiutare l’industria europea a consolidare rinforzare la sua posizione di leadership mondiale nelle tecnologie dei sistemi informatici integrati. “ENIAC” cerca di sviluppare tecnologie chiave per la nanoelettronica, e i componenti chiave e i dispositivi in vari settori d’ applicazione: centrale è anche in questo caso la finalità di potenziare competitività e sostenibilità europea e di facilitare l’emergere di nuovi mercati e le applicazioni sociali in settori come salute, trasporti ed energia. “Fuel Cells & Hydrogen” (FCH) con l’obiettivo generale di velocizzare lo sviluppo e la diffusione di fornitura di idrogeno e le tecnologie sulle cellule di combustibile. Esiste, in realtà, anche una sesta iniziativa, “Global Monitoring for Environment and Security” (GMES), non realizzata come JTI ma attraverso un accordo con l’ESA e borse di studio di ricerca, sulla base di una decisione presa dopo il lancio di FP7, in Rete: <http://ec.europa.eu/research/jti/index_en.cfm?pg=about#initiatives>.

²⁴⁹ Joint Undertaking: Granieri e Renda le definiscono come “ogni attività proposta per una esecuzione efficiente della ricerca dell’Unione, dello sviluppo tecnologico e dei programmi dimostrativi” (traduzione dall’inglese). La possibilità di istituire JU è data dal Trattato all’art. 187 TFEU (precedentemente, l’art. 171 TCE). Fonte: GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 96.

²⁵⁰ GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 96 (traduzione dall’inglese).

2012 al 16,8% alla conclusione del 2013. La ragione, secondo la Commissione, sta nel fatto che sono state inserite misure per rafforzare la presenza di PMI nei Work Programmes del 2011 e del 2012²⁵¹, che includono budget riservati, bandi tematici c.d. “SME-friendly”. Il ruolo delle PMI è sempre più rilevante e fondamentale se le si affianca al mondo universitario e agli altri enti pubblici di ricerca, e ciò lo si è imparato col tempo e da tempo: era già ben noto nel 2008 alla Commissione Europea²⁵². A conti fatti, e andando al di là della soglia prefissata nei Programmi Quadro, le PMI che hanno partecipato a FP7 rimangono comunque ancora una piccola parte (anche se importante) di tutte le piccole e medie imprese presenti in Europa e dimostrano un alto tasso di crescita sia per quanto riguarda il fatturato che l’occupazione. Per la maggior parte di queste imprese sembra che l’innovazione e la ricerca giochino un ruolo centrale nei loro affari e nella loro strategia di crescita. Considerando che università, organizzazioni di ricerca e grandi multinazionali sono globalizzate e sono abituate alla collaborazione internazionale, la partecipazione nel programma specifico Cooperazione di FP7 dimostra un European Added Value particolarmente alto per le PMI, in quanto rappresenta una buona opportunità per la collaborazione internazionale e consente l’accesso a progetti maggiori in termini di grandezza, geografici, di partner e competenze coinvolte²⁵³. Le SMEs partecipanti a Cooperation sono tendenzialmente imprese giovani e innovative, con forti legami con gli enti di ricerca, con un personale (di ricerca) che ha già maturato esperienza con i progetti dei programmi quadro dalle precedenti posizioni lavorative. Il programma specifico in parola si rivela molto importante per questo tipo di soggetti economici, a causa della loro dipendenza dalle strutture di supporto per la collaborazione internazionale (laddove invece università, organismi di ricerca e grandi società interagiscono normalmente nel loro lavoro) e anche dalla dimensione del business (che restringe la possibilità di investire in ricerca a lungo termine).

Pertanto, l’attenzione dimostrata dai Framework Programmes nei confronti delle piccole e medie imprese si rivela lungimirante. Esistono PMI che fanno riferimento a contratti industriali con partner conosciuti attraverso i progetti FP, tuttavia questo non appare essere lo schema dominante²⁵⁴. “La reputazione delle imprese si rivela un fattore essenziale, tanto quanto l’aver un partner interessante in un progetto FP, perché è un vantaggio per la creazione di reti di conoscenze, aprendo la porta ad ulteriori contatti (e contratti); [inoltre] è un

²⁵¹ La Commissione descrive i Work Programmes come degli strumenti elaborati all’interno dei Programmi Quadro attraverso un processo di programmazione strategica che integra gli obiettivi delle policies dell’Unione nella definizione delle priorità e che coinvolgono una consultazione delle parti interessate (che variano dal mondo dell’industria ai rappresentanti della società civile). In Rete: <<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme>>.

²⁵² Comunicazione della Commissione, Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale, del 16 luglio 2008, COM(2008) 465 definitivo.

²⁵³ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Performance of SMEs within FP7. An Interim Evaluation of FP7 components. Volume I. Main Report*, 2014, 145, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/volume_i_smes_in_fp7-may2014.pdf>.

²⁵⁴ *Id.*, 146.

elemento facilitatore per la cd. addizionalità comportamentale²⁵⁵, in quanto fa in modo che le PMI compiano una valutazione positiva delle proprie capacità, aiutandole a lavorare in un'arena internazionale ed in progetti di dimensione e di portata più ampie²⁵⁶.

Si impone dunque la conclusione della Commissione, dalla quale emerge che, se è vero che è relativamente difficile per le PMI entrare per la prima volta nei progetti di Cooperazione dei P. Q., è possibile tuttavia dimostrare, sulla base di dati statistici, che indirizzarsi a questo tipo di imprese, anche per mezzo di bandi specifici o attraverso l'imposizione di una quota di PMI all'interno dei progetti finanziati nell'ambito dei programmi quadro, può portare ad una maggiore inclusione delle stesse nei progetti²⁵⁷. La Commissione sottolinea che sono, in particolare, proprio le imprese di piccole e medie dimensioni a trarre maggiore beneficio dai progetti finanziati da FP7 Cooperation quando sono poste al centro del piano di lavoro, come coordinatrici (in alcuni casi sono anche promotrici), ma anche in una veste meno formalizzata²⁵⁸.

Non si possono tacere tuttavia alcune criticità, o meglio, gli effetti collaterali legati ad una focalizzazione sulle PMI e alla fissazione di quote. Anche se queste misure hanno condotto ad un aumento nella partecipazione rispetto al programma predecessore FP6, qualche difficoltà c'è stata: la "Research Executive Agency" e diversi "National Contact Points" (NCPs)²⁵⁹ registrano una significativa minoranza tra le PMI partecipanti che non è soddisfatta del proprio coinvolgimento nei progetti²⁶⁰. Gli sforzi compiuti dalla Commissione per allargare la partecipazione ad un maggior numero di piccole e medie imprese ha incoraggiato un certo livello di competizione, sebbene le PMI siano state incluse negli inviti per "ragioni [principalmente] estetiche,

²⁵⁵ In inglese, "behavioural additionality". La letteratura economica studia la capacità delle attività di R&S di produrre effetti addizionali, e quindi l'incentivazione delle imprese a investire in ricerca, innovare i prodotti e i processi più di quanto non avrebbero comunque fatto in assenza di contribuzione pubblica. Gli effetti addizionali possono essere di vario genere, e tra questi vi è la cd. addizionalità comportamentale, la quale corrisponde ai miglioramenti nelle tipologie di progetti di R&S realizzati dalle imprese (quindi, una maggiore propensione a svolgere attività più difficili e rischiose) e nelle modalità con cui le imprese svolgono una ricerca: con un maggior ricorso a rapporti di collaborazione e accresciute competenze gestionali nelle attività di R&S. Fonte: EUROPEAN COMMISSION, *Performance of SMEs within FP7. An Interim Evaluation of FP7 components. Volume I Main Report*, cit., 146.

²⁵⁶ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Performance of SMEs within FP7. An Interim Evaluation of FP7 components. Volume I Main Report*, cit., 146.

²⁵⁷ *Ibidem*.

²⁵⁸ *Ibidem*.

²⁵⁹ "I NCPs sono strutture nazionali istituite e finanziate dai governi dei 28 Stati Membri e gli Stati associati ai Framework Programmes. Danno un supporto personalizzato sul posto e nella lingua dei candidati. I sistemi di NCPs possono variare da un Paese all'altro, da reti altamente centralizzate fino a network più decentralizzati, e vi sono coinvolti diversi tipi di attori, tra cui ministeri, università, centri di ricerca, agenzie speciali, società di consulenza private" (traduzione dall'inglese). In Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html>.

²⁶⁰ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Performance of SMEs within FP7. An Interim Evaluation of FP7 components. Volume I Main Report*, cit., 146.

semplicemente per migliorare la prospettiva delle proposte nel processo di valutazione”²⁶¹.

Si può conclusivamente ricordare (per risollevarlo il quadro generale) come sia stato dimostrato che le PMI che partecipano ai Framework Programmes hanno un alto tasso di crescita occupazionale e ottengono più alti proventi dalla gestione rispetto a quelle che non partecipano affatto. I programmi quadro devono dare risultati in termini di innovazione, di progressione tecnologica ed economica, e quindi hanno il compito di favorire questi “hot spots” forieri di novità e innovazione. Per dirla come Michel André, “non puoi mettere sul tavolo un tale importo di denaro senza produrre risultati”²⁶².

1.3 Towards Horizon 2020

Horizon 2020 (H 2020) viene attualmente presentato come il programma più grande e più ambizioso grazie ai suoi ottanta miliardi di budget²⁶³. È con parole di entusiasmo che Carlos Moedas, commissario europeo per la Scienza, la Ricerca e l’Innovazione, e Robert-Jan Smits, direttore generale della Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione della Commissione Europea, hanno accolto il nuovo Programma Quadro, l’ottavo, che copre il periodo 2014-2020²⁶⁴. Esso rappresenta un passo avanti rispetto al passato, in quanto riunisce tutto il contributo finanziario dedicato dall’Unione alla ricerca all’interno di un singolo programma. Horizon è simbolo evidente dell’accordo degli Stati Membri nell’investire in ricerca e innovazione, considerato dagli addetti del settore un vero e proprio voto di fiducia grazie all’aumento del 30% del budget²⁶⁵. Anche la rivista Nature, ben prima dell’approvazione del regolamento istitutivo di Horizon, si era espressa molto positivamente circa gli sforzi della Commissione nel progettare il nuovo programma di finanziamento della ricerca: in particolare, aveva applaudito l’intenzione fare dell’eccellenza il principale criterio per lo stanziamento dei fondi europei²⁶⁶.

²⁶¹ *Ibidem* (traduzione dall’inglese).

²⁶² EUROPEAN COMMISSION, *The 7th Framework Programme in the history of European research*, cit., 11 (traduzione dall’inglese).

²⁶³ “Il nome Horizon 2020 è stato scelto come vincitore della una competizione on-line lanciata dalla Commissione Europea “You Name It” per dare un nome al futuro programma per la ricerca e l’innovazione. Le vincitrici sono due donne: Marcela Endlova, un’insegnante della Repubblica Ceca e Beata Zyngier, insegnante anche lei ma polacca”. Furono premiate con un viaggio a Bruxelles “per partecipare alla “European Innovation Convention” che si è svolta nel dicembre del 2011”. Fonte - in Rete: <<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/>>.

²⁶⁴ Secondo il Rapporto annuale 2014 dell’Università degli Studi di Trento, con l’avvento di Horizon l’Ateneo trentino è stato capace di contraddistinguersi a livello europeo, riuscendo nel 2014 a presentare 60 progetti e ad ottenere il finanziamento di 9 progetti collaborativi (di cui 2 come coordinatori) e 3 grant Marie Curie per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero da parte di ricercatori dell’Università (Paragrafo 1.3.1).

²⁶⁵ Come sostiene Maire Geoghegan-Quinn, commissario europeo per la Ricerca, l’Innovazione e la Scienza tra il 2010 e il 2014. Fonte: B. DEIGHTON, *The scale of Horizon 2020 is a vote of confidence for research*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon magazine*, cit., 8.

²⁶⁶ Cfr. NATURE, *The games begin. Frustrations of the newest European member states will shape debate over research funding* (editorial), 2011, 478, 5-6, 6. “Nevertheless, the frustrations

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Nella fase di negoziazione e di preparazione dei termini del nuovo programma, le comunità di ricerca e di business non hanno taciuto i rischi per l'economia europea di un taglio netto di questo tipo di fondi. Anche il Parlamento Europeo ha sostenuto le proposte della Commissione e alla fine anche gli Stati Membri (tra cui alcuni in una fase iniziale avevano prospettato il taglio totale dei finanziamenti) si sono convinti dell'importanza di questo aspetto per il lavoro e la crescita. Maire Geoghegan-Quinn ricorda due momenti chiave nell'elaborazione di H 2020: il primo, una riunione del Competitiveness Council in Lussemburgo nell'ottobre 2012, sotto la presidenza di Cipro, in cui gli Stati Membri hanno approvato le Rules of Participation²⁶⁷. "L'altro momento chiave è un accordo politico tra il Consiglio e il Parlamento Europeo nel giugno 2013, questa volta sotto la presidenza dell'Irlanda, che sigillò definitivamente l'accordo"²⁶⁸. Horizon è foriero di un rinnovamento per i programmi quadro: "un budget più ampio, una maggiore ricerca di semplificazione, una attenzione più alta per l'innovazione e le sfide sociali, il focus sulle PMI e sull'uguaglianza di genere"²⁶⁹.

Decisivo risulta a questi fini il piano finanziario: in particolare, un quarto di questo (ventidue miliardi di euro) è destinato ad incoraggiare e facilitare le collaborazioni tra Unione Europea e mondo dell'industria. Le partnership tra pubblico e privato (PPPs), infatti, riuniscono le sovvenzioni, messe a disposizione dall'Unione, e la compagine industriale in Joint Technology Initiatives e in contratti di partenariato nei settori farmaceutico, elettronico, chimico, in materia di cellule a combustibile, finalizzati alla creazione di nuovi stabilimenti, allo sviluppo di nuovi farmaci e a fare in modo che le industrie siano più pulite, tagliando le emissioni²⁷⁰. Lo scopo è unire le forze dell'Unione, quelle del settore privato e quelle degli Stati Membri, per arrivare a risultati che un Paese o un'azienda da soli non potrebbero conseguire²⁷¹. La rilevanza di questo obiettivo viene riconosciuto anche dagli esponenti del mondo industriale: "i tempi di sviluppo di alcuni tipi di tecnologie possono essere molto lunghi per un business e difficili da sostenere, quindi il supporto apportato dai Framework Programmes può essere un buon modo per far proseguire la ricerca e continuare a farlo"²⁷².

of the EU 12 countries need to be addressed, not least because they, along with members of the European Parliament, could delay agreement on the programme plans": nell'articolo, nonostante la fiducia riposta nel progetto del nuovo Framework Programme, non vengono tralasciati gli elementi che avrebbero potuto rallentare il processo di approvazione, in particolar modo le frustrazioni dei Paesi dell'UE.

²⁶⁷ Cfr. DEIGHTON, *The scale of Horizon 2020 is a vote of confidence for research*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon magazine*, cit., 8.

²⁶⁸ *Ibidem* (traduzione dall'inglese).

²⁶⁹ *Id.*, 9 (traduzione dall'inglese).

²⁷⁰ Cfr. R. MERRIFIELD, *From single technologies to large-scale public-private partnerships: how industrial research is converging to keep Europe ahead of the game*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 10.

²⁷¹ Comunicazione della Commissione Europea, *Partenariati pubblico-privato nell'ambito di Orizzonte 2020: uno strumento poderoso per l'innovazione e la crescita in Europa*, del 10 luglio 2013, COM(2013) 494 def.

²⁷² Dr. Léopold Demiddeleer, ex dirigente al gruppo chimico belga Solvay, ha guidato la ricerca

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Horizon 2020 viene istituito con Regolamento UE n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che abroga la Decisione n. 1982 del 2006. Il Regolamento, per la sua attuazione, necessita di essere integrato con le regole per i partecipanti nelle azioni indirette intraprese con Horizon. Si chiarisce nelle Rules for participation, previste con Regolamento n. 1290/2013, che è chiara l'esigenza di semplificazione: si fa riferimento ad una Comunicazione della Commissione, Europe 2020 Flagship Initiative Innovation del 6 ottobre 2010, alle raccomandazioni predisposte dal Parlamento Europeo, nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010, e a quelle del Consiglio per quanto attiene alla facilitazione dei requisiti amministrativi e finanziari dei Programmi Quadro di ricerca. Un percorso, quello della semplificazione, già intrapreso negli anni precedenti in modo abbastanza travagliato.

In primo luogo, le Rules for participation avrebbero dovuto riprendere le raccomandazioni rese nel report finale dell'Expert Group, intitolato "Interim Evaluation of the 7th Framework Programme", del 12 novembre 2010²⁷³. Al loro interno, infatti, ci si doleva che, nonostante gli sforzi messi a punto dalla Commissione e dagli altri attori in FP7, il problema di ridurre le complicazioni inutili rimaneva insoluto; si rilevava come determinati elementi di complessità ancora presenti fungevano da deterrente per i ricercatori e da ostacolo alla partecipazione dell'industria²⁷⁴.

Occorre ricordare che comunque allora già erano stati attuati alcuni correttivi rispetto a FP6, con un certo successo: ad esempio, uno strumento di registrazione unico, un alleggerimento dell'obbligo di produrre certificati di revisione contabile, controlli sulla capacità finanziaria meno numerosi e l'introduzione di un Fondo di Garanzia dei Partecipanti, richieste di relazioni sui progetti più ragionevoli²⁷⁵. Per questo motivo, il gruppo di esperti non solo auspicava di non trascurare i progressi ottenuti con FP7, ma anche di riconoscere che i problemi di transizione, associati alla creazione di nuove agenzie esecutive, erano prevedibili nell'amministrazione dei Programmi Specifici²⁷⁶.

industriale e lo sviluppo delle cellule a combustibile, alimentate a idrogeno e dell'elettronica organica. Fonte: R. MERRIFIELD, *From single technologies to large-scale public-private partnerships: how industrial research is converging to keep Europe ahead of the game*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 10-11 (traduzione dall'inglese).

²⁷³ EUROPEAN COMMISSION, *Interim Evaluation of the Seventh Framework Programme. Report of the Expert Group*, 2010, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf>.

²⁷⁴ *Id.*, 68.

²⁷⁵ *Ibidem*.

²⁷⁶ *Id.*, 56. Per avvalorare la propria affermazione circa i progressi compiuti dalle Istituzioni europee, nel rapporto si legge che: "Un sondaggio condotto nella primavera del 2010 dei NCPs (National Contact Points) suggerisce che ci sono stati miglioramenti rispetto ad FP6, in particolar modo nella ricerca di informazioni, nelle procedure di presentazione delle domande e negli strumenti informatici. Analisi delle consultazioni delle parti interessate, condotte per l'Interim Evaluation, rivelano che il 55,7% dei 537 intervistati reputano che le misure di semplificazione siano state parzialmente efficaci ed un ulteriore 11,7 % dice che siano

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

D'altro canto, le carenze nella semplificazione venivano intraviste ancora in alcuni aspetti. Si pensi, ad esempio, alla regolazione finanziaria ed alle limitazioni che essa poneva alla flessibilità, alla stessa struttura di FP7 e, infine, alle linee guida elaborate o alle decisioni assunte dal personale operativo delle Direzioni in Commissione (e dalle agenzie), responsabili dell'amministrazione quotidiana²⁷⁷.

A questa situazione si aggiungeva la considerazione per cui, a livello generale, le procedure in FP7 continuavano a rimanere voluminose e sproporzionate rispetto al vantaggio, decisamente marginale, che apportavano in termini di controllo della spesa pubblica. Emblematica, sotto questo profilo, è la conclusione di uno studio commissionato dal Parlamento Europeo: "only a small number of rules are criticised as such by beneficiaries, and that the manner in which the rules are implemented is more problematic than the rules themselves"²⁷⁸.

Pertanto, la specifica richiesta era quella di operare un necessario salto qualitativo, incoraggiando la Commissione, tramite le sue Direzioni Generali e agenzie esecutive, a programmare una razionalizzazione ed una semplificazione. Nel 2011 è stata presentata una Decisione della Commissione, sulla base di una Comunicazione della stessa del 29 aprile 2010²⁷⁹ in cui erano state proposte una serie di azioni: ad esempio, l'accettazione di metodologie di calcolo del costo medio del personale, in particolare l'uso di scale di unità per determinare il valore del lavoro effettuato nel Settimo Programma Quadro dai proprietari di PMI (o altre perone fisiche che non ricevono un salario), nonché l'istituzione di un comitato interno al fine di ottenere una interpretazione ed una applicazione uniforme delle regole legali e finanziarie nella realizzazione di FP7²⁸⁰. Inoltre, si suggeriva quanto segue: prevedendo l'art. 31 del regolamento n. 1906 del 2006 della Commissione che, per essere considerati idonei, i costi emersi nella realizzazione di un'azione indiretta²⁸¹ debbano essere effettivi,

"generalmente riusciti", mentre il 15,1 % le ritiene fallimentari" (traduzione dall'inglese).

²⁷⁷ *Id.*, 69.

²⁷⁸ DELOITTE CONSULTING, *Financial rules in the research framework programmes - streamlining rules for participation in EU research programmes* (Study for the DG for Internal Policies of the European Parliament, Policy Department D - Budgetary Affairs), Diegem, 2010, in Rete: <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/411275/IPOL-BUDG_ET%282010%29411275_EN.pdf>, richiamato in EUROPEAN COMMISSION, *Interim Evaluation of the Seventh Framework Programme. Report of the Expert Group*, cit., 57.

²⁷⁹ Comunicazione della Commissione, Semplificare l'attuazione dei Programmi Quadro di Ricerca, del 29 aprile 2010, COM(2010)187 definitivo.

²⁸⁰ Decisione della Commissione del 24 gennaio 2011 su tre misure per semplificare l'attuazione della decisione n 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione del Consiglio n 970/2006/Euratom del Consiglio e che modifica le decisioni C (2007) 1509 e C (2007) 1625, in Rete: <http://www.attivitaeeuropee.cnr.it/sites/default/files/antonella/C-2011-174_EN_final-DECISION_DE_LA_COMMISSION_2.pdf>.

²⁸¹ Per "azione indiretta" si intende un'attività di ricerca e innovazione cui l'Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti. Fonte: regolamento (UE) n. 1291/2013 Del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, GUUE L 347/104 del 20 dicembre 2013.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

allora i costi medi del personale avrebbero potuto essere dichiarati solo se coerenti con i principi della gestione e con le pratiche contabili e non avrebbero dovuto differire in modo significativo dai costi reali; lo stesso prevede l'art II.14.1 del Model Grant Agreement (adottato con Decisione della Commissione nel 2007), aggiungendo che il costo medio possa essere dichiarato se è basato su una metodologia certificata approvata dalla Commissione (in una Comunicazione del 2010 la Commissione accettava i principi contabili dei partecipanti come misure di semplificazione, individuati come i costi medi del personale basati sui costi effettivi registrati nei resoconti ammessi dalla legge, in quanto davano una sicurezza ragionevole).

La Decisione del 2011 aveva risistemato la situazione e apportato dei cambiamenti, rivedendo i criteri e relegando la proposta dell'art. II.14.1 a mera opzione. Erano state inserite, in particolare, tre nuove misure in risposta alle maggiori preoccupazioni dei partecipanti (e dei candidati alla partecipazione in FP7): "maggiore flessibilità per le modalità di calcolo del costo del personale, in modo da permettere ai beneficiari della sovvenzione di applicare i propri metodi contabili per le domande di rimborso dei costi medi del personale, senza dover creare un'intera contabilità parallela solo per questo scopo"²⁸²; "un nuovo gruppo direttivo composto da dirigenti esperti di tutte le direzioni della Commissione e delle agenzie coinvolte", che avrebbe eliminato "le incoerenze nell'applicazione delle norme sul finanziamento della ricerca"²⁸³; e il rimborso degli "stipendi dei proprietari di una PMI, che non sono formalmente registrati nella contabilità dell'impresa, [...] con pagamenti forfettari per il loro contributo ai progetti di ricerca"²⁸⁴.

Quello ora descritto è solo uno dei problemi più comuni che si possono riscontrare all'interno dei Programmi Quadro. Tuttavia, si è rivelato un'esempio in grado di mostrare l'iter da percorrere per apportare migliorie: un percorso che spesso prende l'avvio da commissari accorti (come Maire Geoghegan Quinn durante il Settimo P. Q.), ed è indirizzato da valutazioni degli esperti e da osservazioni dei partecipanti (pertanto, da chi, in definitiva, deve seguire le regole dei Programmi Quadro).

Misure di semplificazione all'interno di FP7, infine, sono state raggiunte grazie alla revisione della "Financial Regulation". Durante il 2013, infatti, è stata ottenuta una riduzione dei ritardi nell'erogazione delle sovvenzioni e nell'effettuazione dei pagamenti; inoltre, la media annuale per il "Time-to-Grant" (l'intervallo tra il termine ultimo per l'aggiudicazione di un finanziamento in risposta ad un invito a presentare proposte e la firma di una convenzione di sovvenzione²⁸⁵) è stata ridotta da più di un anno al tempo del lancio di FP7 nel 2007 a duecentocinquanta giorni alla fine del 2013. È il nuovo Regolamento

²⁸² In Rete: <<http://www.attivitaeeuropee.cnr.it/cs-nuove-misure-di-semplificazione-7%C2%B0pq>>.

²⁸³ *Ibidem*.

²⁸⁴ *Ibidem*.

²⁸⁵ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, PRESS RELEASE DATABASE, *Commission to cut further red tape in research funding procedures - Questions and Answers*, 2010, in Rete: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-156_en.htm>.

Finanziario, entrato in vigore il 1 gennaio 2013, che ha previsto misure specifiche di semplificazione: la rimozione dell'obbligo di registrare e recuperare gli interessi sul prefinanziamento, nonché l'introduzione di una gestione delle sovvenzioni priva di supporti cartacei, con il riconoscimento di firme esclusivamente elettroniche e la trasmissione dei documenti. Quest'ultima soluzione tecnica è stata resa possibile attraverso un ulteriore sviluppo del "Participant Portal": un portale comune online, che rappresenta un punto di entrata unico per l'interazione di potenziali ed effettivi beneficiari dei fondi europei con i Programmi di Ricerca della Commissione. Inoltre, il lavoro dedicato al miglioramento dell'accessibilità del Participant Portal ha aiutato a ridurre i carichi amministrativi, ottimizzando la facilità di accesso alle informazioni necessarie per i bandi (calls), per i finanziamenti di FP7 e per le transazioni necessarie nella gestione delle proposte e dei progetti durante tutto il loro ciclo di vita²⁸⁶.

Tornando a Horizon 2020, nel suo iter di elaborazione (che culmina, come preannunciato, nel Regolamento n. 1291/2013), troviamo diversi documenti e testi giuridici. Rilevante è a questo proposito una Comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2011²⁸⁷: sotto la spinta propulsiva ed emergenziale della recessione innescata dalla crisi finanziaria del 2008 si manifesta la necessità di stimolare l'economia e la sua rinascita.

Non sono infatti sufficienti il consolidamento dei bilanci pubblici e le riforme strutturali, essendo ulteriormente necessario dispiegare investimenti intelligenti per affrontare diverse sfide: ad esempio, il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione, un utilizzo più efficiente delle risorse, conservare un ruolo di leadership nella ricerca e nell'innovazione su scala globale, creando posti di lavoro e mantenendo in questo modo anche un elevato tenore di vita²⁸⁸. Attraverso la Strategia Europe 2020 ci si prefigge di portare la spesa in R&S al 3% del PIL entro il 2020; in aggiunta, mediante il nuovo Programma Quadro si svela l'ambizione europea di creare idee, crescita e posti di lavoro nel futuro, come spiega la Commissione nella Comunicazione de qua²⁸⁹.

Horizon avrebbe per questo riunito tutti i finanziamenti erogati dall'Unione per la ricerca e l'innovazione, quindi il Programma Quadro di ricerca (Research Framework Programme), il Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e l'Istituto Europeo di innovazione e tecnologia (IET). Si è cercato, quindi, di proporre un sistema architettonico più semplice, anche attraverso un unico insieme di regole di partecipazione riguardanti questioni quali, ad esempio, l'ammissibilità, la valutazione e i diritti di proprietà intellettuale (regole da applicare a tutti i componenti di Horizon 2020), un modello di rimborso spese più agevole da utilizzare (essenzialmente, contraddistinto da una minore burocrazia), meno controlli e verifiche. L'obiettivo

²⁸⁶ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Seventh FP7 Monitoring Report*, cit., 45.

²⁸⁷ Comunicazione della Commissione Europea dell'11 novembre 2011, Programma Quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, del 30 novembre 2011, COM(2011) 808 definitivo.

²⁸⁸ *Ibidem*.

²⁸⁹ *Ibidem*.

di base è ridurre a cento giorni il tempo medio necessario per ottenere una sovvenzione²⁹⁰. Inoltre, si prevedeva già una integrazione, senza soluzione di continuità, tra ricerca e innovazione con l'idea di commercializzazione e di creazione di opportunità commerciali (unitamente ad un impegno nell'intensificare la partecipazione delle PMI).

Nella Proposta di Regolamento del 20 gennaio 2012²⁹¹ erano comprese a loro volta quattro proposte elaborate tenendo in considerazione una consultazione pubblica basata sul Libro Verde (Green Paper) del 9 febbraio 2011, "Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione Europea", con cui il Consiglio Europeo, gli Stati Membri e i soggetti appartenenti al mondo dell'industria, dell'accademia e della società civile avevano appunto avviato un dibattito pubblico²⁹². Le quattro proposte riguardavano l'elaborazione di un programma quadro per Horizon 2020, una serie unica di regole di partecipazione e diffusione, un programma specifico unitario per attuare il programma e una proposta unica per le parti di Horizon corrispondenti al Trattato Euratom.

In una sua Comunicazione, la Commissione aveva previsto l'intenzione²⁹³ di affrontare il finanziamento della ricerca e dell'innovazione con un unico quadro strategico comune i settori interessati nel periodo 2007-2013 dal Settimo Programma Quadro, dalle sezioni che riguardavano l'innovazione nel programma quadro Competitività e Innovazione e dall'Istituto Europeo di innovazione e tecnologia²⁹⁴. Oltre all'obiettivo del raggiungimento del 3% di spesa in R&S del PIL entro il 2020, ci si proponeva di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione agli obiettivi legati al clima, nonché il 60% della dotazione complessiva di Horizon 2020 allo sviluppo sostenibile²⁹⁵. Il fine è quello di una knowledge/innovation-based economy, attraverso la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Per raggiungere un tale risultato, vengono enucleate tre priorità: "eccellenza scientifica", al fine di rafforzare quella dell'Unione a livello internazionale; "leadership industriale", mirante a sostenere l'attività economica; "sfide per la società", per rispondere direttamente alle sfide identificate nella

²⁹⁰ Obiettivo che, con riferimento all'European Research Council e al suo campo di azione (il Programma Specifico "Idee") è stato già raggiunto nel 2013: il Time-to-Grant è stato ridotto da 105 giorni nel 2012 a 90 l'anno seguente, nel rispetto dell'art. 128 del nuovo Regolamento Finanziario. Questa innovazione è vincolante solo per le calls lanciate nel 2013, coerentemente con l'applicazione del nuovo Regolamento Finanziario.

²⁹¹ Proposta di Regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 del 20 gennaio 2012, del 20 gennaio 2012, COM(2011) 809 definitivo/2.

²⁹² Comunicazione della Commissione Europea, LIBRO VERDE. Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea, del 9 febbraio 2011, COM (2011) 48 definitivo.

²⁹³ Intenzione successivamente rinnovata anche nella Comunicazione del novembre dello stesso anno sopra citata.

²⁹⁴ Comunicazione della Commissione Europea, Un bilancio per la strategia Europa 2020 - Parte II: schede tematiche, del 29 giugno 2011, COM(2011) 500.

²⁹⁵ *Ibidem*.

strategia Europa 2020 per mezzo di attività ausiliari che coprano l'intero percorso dalla ricerca al mercato²⁹⁶.

Occorre, a questo punto, fare riferimento ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà. Se le azioni dei singoli Stati membri non bastano per massimizzare le proposte elaborate, è quantomeno necessario intervenire a livello dell'Unione: non solo per rafforzare il quadro complessivo, ma anche per coordinare le attività di ricerca degli Stati Membri, in modo da evitare sovrapposizioni nelle linee d'azione. In aggiunta, agendo in tal modo si avrebbe la sicurezza di utilizzare al meglio il finanziamento pubblico, avendo a disposizione una massa critica nei settori chiave (in particolare, l'intervento dell'Unione permette di redistribuire equamente gli investimenti pubblici e privati in R&S). Ma, soprattutto, l'intervento al livello superiore consente di instaurare una concorrenza a livello europeo, e in questo modo di fare affidamento su una maggiore compagine di proposte in mezzo a cui individuare quelle più ambiziose e meritevoli, che possano in definitiva alzare il livello di eccellenza e fornire visibilità alla ricerca e all'innovazione d'avanguardia.

Inoltre, come sottolinea la Commissione, un tale schema favorisce la mobilità transnazionale e, di conseguenza, una migliore formazione di ricercatori, nonché molteplici opportunità di carriera. Questo modello rende più agevole intraprendere attività di ricerca e sviluppo ad alto tasso di rischio e di lungo termine, essendo l'azzardo meglio attutito perché condiviso. In caso contrario, si creerebbero economie di scala altrimenti non conseguibili.

Anche per questo motivo, l'enfasi su Horizon 2020 viene posta da chi si fa portavoce degli interessi delle realtà più piccole. Il Comitato delle Regioni, organo consultivo dell'UE che rappresenta gli enti locali e regionali d'Europa, ha partecipato attivamente nel procedimento di formazione di Horizon nel 2012 con una propria Opinione in merito alla Proposta del 2012²⁹⁷, in cui ha inserito dei messaggi chiave. In primo luogo, la necessità di sfidare Regioni e realtà locali per una partecipazione attiva al fine di raggiungere gli obiettivi posti da Europa 2020; in aggiunta, un dovere per le stesse Regioni e città di pensare a Ricerca, Sviluppo e Innovazione (in altre parole, attività di RSI) come ad una parte essenziale, il vero e proprio fulcro, della loro agenda politica. Interessante, in questo intervento, è il suggerimento di un cambio di mentalità per poter ottenere determinati risultati: il Comitato delle Regioni chiede alle Regioni più innovative e all'avanguardia di formare un consorzio europeo, integrando le diverse capacità allo scopo di creare innovazioni sociali rivoluzionarie ("ground-breaking") per un utilizzo su scala europea, e suggerisce come l'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET) possa aggiungere un valore speciale, in particolare anche a livello regionale.

²⁹⁶ V. *infra* 1.3.1.

²⁹⁷ Opinione del Comitato delle Regioni (CoR) su Horizon 2020 (the framework programme for research and innovation) del 19 luglio 2012, pubblicata in data 13 settembre 2012.

1.3.1 Horizon 2020: struttura e caratteristiche

Con il Regolamento n. 1291 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 viene istituito il programma quadro di ricerca e innovazione per gli anni 2014-2020. Il pacchetto legislativo, inoltre, si compone di altri quattro atti: la Decisione del Consiglio del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione; il Regolamento n. 1290 dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione; il Regolamento n. 1292 dell'11 dicembre 2013 che definisce il contributo dell'Istituto Europeo di innovazione e tecnologia (EIT) all'obiettivo generale di Horizon 2020 nel periodo 2014-2020; infine, la Decisione n. 1312 dell'11 dicembre 2013 relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell' Istituto Europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

Si intendono rafforzare le basi tecnologiche e scientifiche attraverso la creazione di un'European Research Area e si vuole esortare l'Unione ad allinearsi ad un tipo di economia più sostenibile e competitiva: tutti quegli obiettivi che rappresentano un continuum con i programmi precedenti, con l'aggiunta dell'obiettivo fissato al 3% del PIL destinato alla ricerca e all'innovazione in Europa. La dotazione finanziaria è, come anticipato, di circa 80 miliardi di euro ma più precisamente di 77.028,3 milioni di euro.

Horizon 2020 si suddivide in 3 pilastri o priorità (art. 5, paragrafo 2): sono attribuiti 24.441,1 milioni di euro per eccellenza scientifica (il 31,73%), 17.015,5 per leadership industriale (il 22,09%) e 29.679 per sfide per la società (38,53%), tutti ai prezzi correnti. "Gli obiettivi specifici corrispondenti a ciascuna di tali tre priorità sono stabiliti nell'Allegato I, parti da I a III, unitamente alle grandi linee delle attività"²⁹⁸. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Inoltre, in una Comunicazione del luglio 2013²⁹⁹ la Commissione ha previsto investimenti settennali di oltre ventidue miliardi di euro provenienti da diverse fonti, al fine di favorire la creazione di posti di lavoro in settori di alta qualità attraverso partenariati di ricerca. La novità di Horizon 2020, come già visto, è l'aver riunito sotto un'unica ala (o meglio, sotto un unico programma di finanziamento) tutte le iniziative previste da FP7, dal CIP e legate all'EIT. In aggiunta, per la regolamentazione Euratom in totale sono stati previsti 1.603 milioni di euro.

Per quanto riguarda i tre Pilastri, a cominciare da eccellenza scientifica, gli obiettivi specifici in cui questo si compone sono quattro. In primo luogo,

²⁹⁸ Così il terzo paragrafo dell'art. 5, il quale, in chiusura, ricorda che obiettivo generale è perseguito è perseguito altresì mediante "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" (per il quale sono apprestati 816,5 milioni di euro) e "Scienza con e per la società" (462,2 milioni). Per le azioni dirette non nucleari del CCR sono stati elargiti 1.903 milioni, mentre all'EIT vengono affidati 2.711 milioni.

²⁹⁹ Comunicazione della Commissione CE, Partenariati pubblico-privato nell'ambito di Orizzonte 2020: uno strumento poderoso per l'innovazione e la crescita in Europa, del 10 luglio 2013, COM (2013) 494 def., in Rete: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0494:FIN:it:PDF>>.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

l'European Research Council “fornisce finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento e alle loro équipes di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza sulla base di una concorrenza di livello dell'Unione”³⁰⁰: l'obiettivo strategico è quello di supportare progetti di ricerca ad alto rischio e condotti dai c.d. “Principal Investigators” con curricula di rilievo internazionale, e si prevede che i progetti siano finanziati sulla base delle idee dei ricercatori, con l'unico criterio dell'eccellenza scientifica, in qualsiasi campo della scienza. Occorre ricordare che per “ricerca di frontiera” si intende il conseguimento di progressi fondamentali ai confini della conoscenza, e oltre³⁰¹. Come in FP7, i bandi ERC sono incentrati su cinque schemi di finanziamento³⁰², ma sotto Horizon 2020, per la ricerca di frontiera, sono stati allocati ben 13 miliardi, un netto aumento rispetto ai 7,5 miliardi previsti dal Settimo Programma Quadro: basti pensare che attualmente il budget previsto per questo singolo programma specifico corrisponde all'intero finanziamento previsto dal Quarto Programma Quadro. In seconda battuta, altro obiettivo specifico è “Tecnologie Emergenti e Future” (TEF) che “sostiene la ricerca collaborativa al fine di ampliare la capacità dell'Europa di produrre innovazioni d'avanguardia e in grado di rivoluzionare il pensiero tradizionale [...] esso stimola la collaborazione scientifica interdisciplinare sulla base di idee radicalmente nuove, ad alto rischio, accelerando lo sviluppo dei settori scientifici e tecnologici emergenti più promettenti nonché la strutturazione su scala europea delle corrispondenti comunità scientifiche”³⁰³: le TEF incoraggiano un nuovo modo di pensare e di ottenere nuove tecnologie, e auspicano che così facendo si vada oltre a quanto è già riconosciuto e accettato. Mirano ad essere visionarie, non convenzionali e trasformative, e si sviluppano lungo tre tipi di attività di ricerca: TEF aperte (alle quali è dedicato il 40% del budget destinato alle TEF), che “sostengono la ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale esplorando nuove basi per tecnologie future radicalmente nuove”; TEF proattive, che “affrontano un certo numero di temi promettenti nell'ambito della ricerca esplorativa dotati del potenziale di generare una massa critica di progetti interrelati”; TEF faro, che “sostengono una ricerca su ampia scala basata sulle scienze e mirata a conseguire scoperte scientifiche epocali” in settori individuati come importanti³⁰⁴. Vi è poi “Azioni Marie Skłodowska-Curie” (MSCA), studiato per fornire “un'eccellente e innovativa formazione nella ricerca nonché una

³⁰⁰ Regolamento (UE) N. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, GUUE L 347/104 del 20 dicembre 2013.

³⁰¹ In Rete: <<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/excellent-science/european-research-council/>>.

³⁰² Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, Synergy Grant, Proof of Concept. In Rete: <<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/excellent-science/european-research-council/>>.

³⁰³ In Rete: <http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664091_it.html>.

³⁰⁴ Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, del 30 novembre 2011, COM(2011) 809. Inoltre, si v. in Rete: <http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664101_en.html>.

carriera interessante e opportunità di scambio di conoscenze grazie alla mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, al fine di prepararli al meglio ad affrontare le sfide per la società attuali e future”, programma che è considerato “il maggiore contributo dell’Unione Europea nei confronti delle carriere individuali”³⁰⁵ ed è presente a livello europeo già nei primi anni dei Framework Programmes. Nel 1984 infatti c’era stato, insieme ad FP1, il programma “Stimulation” il quale, promuovendo la ricerca di base, era stato ideato per incoraggiare la creazione di una rete e la mobilità dei ricercatori (ad esempio offrendo finanziamenti a chi voleva collaborare a progetti o offrendo borse di studio a giovani ricercatori che volessero ampliare il loro sguardo partecipando a conferenze all’estero), e che durante il Secondo Programma Quadro venne ridenominato “Science” e rinforzato con un aumento di budget e di spettro visivo: Stimulation e Science hanno aperto la strada a quello che effettivamente poi è diventato Marie Curie actions nel Sesto Programma Quadro nel 2002³⁰⁶.

MSCA (come è stato ridefinito all’interno di Horizon 2020) è caratterizzato da quattro tipi di azioni³⁰⁷ e permette ai ricercatori che si trovano in ogni fase della propria carriera di accumulare esperienza in laboratori, università e istituzioni non accademiche, mantenendo come elemento centrale la mobilità. Uno studio ha rivelato che nove ricercatori su dieci che non hanno mai lavorato prima in UE sono interessati a farlo, e al 72% di coloro che hanno già operato nell’Unione sarebbe piaciuto rimanervi³⁰⁸. Infine, il quarto programma specifico è “Infrastrutture di Ricerca”, che sviluppa e sostiene le infrastrutture europee di ricerca di eccellenza³⁰⁹ attraendo ricercatori, formando il capitale umano e contribuendo a promuovere il potenziale innovativo dell’European Research Area. Vi sono in questo ambito il c.d. “European Strategy on Research Infrastructures” (ESFRI), organo creato nel 2002 e attraverso cui gli Stati Membri ed Associati definiscono la politica europea per le IR, ed il “Consorzio Europeo per le Infrastrutture di Ricerca” (CERIC, in inglese “European Research Infrastructures Consortium”, ERIC), strumento legale per facilitare la creazione e il funzionamento delle IR, il cui Regolamento costituisce un contesto giuridico comune basato sull’art. 187 TFUE³¹⁰.

Il secondo pilastro è interamente dedicato al raggiungimento di una

³⁰⁵ J. CARTWRIGHT, *The researchers who crossed borders for science*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon magazine*, cit., 36 (traduzione dall’inglese).

³⁰⁶ *Ibidem*.

³⁰⁷ “Innovative Training Networks” (ITN), “Individual Fellowships” (IF), “Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), “Co-funding of regional, national and international programmes” (COFUND): per maggiori informazioni, in Rete: <<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/excellent-science/marie-skłodowska-curie-actions/>>.

³⁰⁸ MORE2 ha intervistato 4.000 ricercatori individuali non appartenenti all’Unione Europea. In Rete: <<http://www.more-2.eu/>>.

³⁰⁹ Le Infrastrutture di Ricerca sono risorse e servizi utilizzati dai ricercatori o imprese per svolgere attività di ricerca e innovazione. Tra di esse si annoverano le grandi attrezzature scientifiche, gli archivi, i database e le tecnologie ICT come i software, i super calcolatori, ecc.

³¹⁰ In Rete: <<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/excellent-science/research-infrastructures/>>.

leadership mondiale nelle tecnologie abilitanti e industriali e nel settore spaziale. Se in "ICT" si cerca di utilizzare i vantaggi derivanti dai progressi compiuti grazie alle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione a favore di cittadini, imprese e comunità scientifica, la seconda sezione permette di investire nelle nanotecnologie, nei materiali avanzati, nelle biotecnologie, nella produzione e lavorazione avanzata, e la terza promuove l'innovazione in materia spaziale. La sezione "Accesso al Capitale di rischio" raccoglie strumenti finanziari (garanzie, prestiti, strumenti di equity, ...) volti a supportare le aziende e altri tipi di organismi ed enti attivi nel settore della ricerca e ha come obiettivo quello di raggruppare e riprodurre i servizi che, durante FP7, hanno supportato il progresso, tra cui il "Risk-Sharing Instrument for SMEs" (RSI), il "Risk-Sharing Finance Facility" (RSFF) e la Facility a sostegno delle PMI innovative e con alto tasso di crescita (GIF-1) contenuta all'interno del Competitiveness and Innovation Framework Programme. Ultimo, l'obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI" vuole stimolare la crescita economica sostenibile creando e supportando PMI attive a livello internazionale e in rapida crescita. È doveroso ricordare a questo proposito come le Istituzioni Europee siano consapevoli che "nonostante la loro importanza economica, la quota di occupati e il notevole potenziale d'innovazione, le PMI hanno diversi tipi di problemi per divenire più innovative e più competitive, tra cui la carenza di risorse finanziarie e di accesso al credito, la mancanza di competenze nella gestione dell'innovazione, carenze in materia di networking e di cooperazione con parti esterne, nonché un ricorso insufficiente agli appalti pubblici per stimolare l'innovazione nelle PMI. Anche se l'Europa produce un numero di imprese start-up analogo a quello degli Stati Uniti, rispetto alle loro controparti statunitensi le PMI europee trovano molte più difficoltà a trasformarsi in grandi imprese. L'internazionalizzazione del contesto imprenditoriale, con catene di valore sempre più interconnesse, esercita ulteriori pressioni su di esse"³¹¹.

L'obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI" è finalizzato a "stimolare la crescita economica sostenibile aumentando i livelli di innovazione nelle PMI per quanto riguarda le diverse necessità in materia di innovazione durante l'intero ciclo di innovazione per tutti i tipi di innovazione, creando PMI a crescita più rapida, attive a livello internazionale"³¹²; per questo si ritiene quantomeno necessario stimolare la loro crescita proponendo azioni che integrino le politiche ed i programmi nazionali e regionali riguardanti l'innovazione commerciale.

Nel Regolamento, quindi, viene sottolineata l'importanza delle piccole e medie imprese, in modo particolare in Europa (essendo presenti in tutti i settori dell'economia): "le PMI sono motori fondamentali dell'innovazione grazie alla loro capacità di trasformare rapidamente ed efficacemente le idee nuove in imprese di successo. Esse fungono oggi da importanti veicoli di diffusione della conoscenza per traslare i risultati della ricerca verso il mercato. Le PMI svolgono un ruolo chiave nei processi di trasferimento della tecnologia e della conoscenza, contribuendo al trasferimento sul mercato delle innovazioni

³¹¹ In Rete: <http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664223_it.html>.

³¹² Regolamento n. 1291 del 2013.

derivate dalla ricerca svolta nelle università, negli organismi di ricerca e presso le imprese impegnate nella ricerca”.

Molto interessante, in questo frangente, è l’ideazione di uno strumento per le PMI, uno schema di finanziamento (“type of action”) che fornisce un sostegno a fasi e senza soluzione di continuità per coprire l’intero ciclo dell’innovazione, richiamato all’art. 22 del Regolamento n. 1291 del 2013 e all’art 53 delle Rules for Participation. È rivolto a tutti i tipi di PMI innovative che presentano una forte volontà di sviluppo, crescita e internazionalizzazione ed è uno strumento trasversale, in quanto finanzia temi presenti nel II e nel III Pilastro³¹³. Le fasi in questione sono tre, e la prima è considerata “un unicum in Horizon 2020 perchè permette per prima cosa di verificare e valutare la fattibilità economico-commerciale, nonché tecnico-tecnologica dell’idea progettuale”³¹⁴. “La fase 1 (definita “Proof-of-Concept”) consente di sviluppare in un periodo di tempo di sei mesi un business plan dettagliato e approfondito grazie ad un contributo forfettario (di 50.000 euro, che non bisogna giustificare né rendicontare: è evidentemente una misura di semplificazione per le imprese) concesso dalla Commissione se la proposta risulta interessante e innovativa”³¹⁵. Nella fase 2 (“Sviluppo e Dimostrazione”) vi è “la fase di ricerca (soprattutto ricerca applicata) e la validazione/dimostrazione su larga scala (in ambiente reale, industrialmente rilevante)”³¹⁶ con un finanziamento che copre il 70% del progetto. A fine fase 2, che è quella propria di realizzazione del progetto, si arriva quindi ad un risultato finito (che sia esso un prodotto piuttosto che un servizio o un processo) idoneo e pronto per essere commercializzato³¹⁷. Nella fase 3 (“Commercializzazione”) non è previsto un contributo comunitario: è la fase della messa nel mercato di ciò che viene creato o elaborato, in cui la Commissione non eroga alcun finanziamento ma mette in contatto chi ha sviluppato un’idea o un prodotto nella fase 2 con banche e istituti di credito, investitori privati (es. “business angels”), per assicurare l’effettiva messa in commercio³¹⁸. La particolarità sta anche nel fatto che tra i requisiti di partecipazione, contrariamente alla regola generale che contraddistingue Horizon 2020, non è richiesta la transnazionalità: in questo caso la singola impresa può partecipare autonomamente, di conseguenza anche senza bisogno di un partenariato transnazionale, stante la presenza di determinati requisiti “in house” (know-how tecnico, capacità operativo-gestionali, affidabilità economico-finanziaria)³¹⁹.

³¹³ Regolamento n. 1291: “Tutti gli obiettivi specifici della priorità “Sfide per la società” e l’obiettivo specifico “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” applicheranno l’apposito strumento per le PMI, assegnandovi un importo”.

³¹⁴ Antonio Carbone - National Contact Point italiano, *Quali sono le fasi previste dallo SME instrument di H2020?*, in Rete: <<https://youtu.be/EnVkXCXsRaY>>, richiamato in Rete: <<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/industrial-technologies/innovation-in-smes/>>.

³¹⁵ *Ibidem*.

³¹⁶ *Ibidem*.

³¹⁷ *Ibidem*.

³¹⁸ *Ibidem*.

³¹⁹ Cfr. Antonio Carbone - National Contact Point italiano, *È necessaria la trasnazionalità per partecipare allo SMEinstrument di H2020?*, in Rete:

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Il terzo Pilastro, Sfide per la società, si divide in sette sezioni, precisamente: salute, evoluzione demografica e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, verdi e integrati; azione per il clima, ambiente, efficienza, delle risorse e materie prime; l'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive; società sicure – proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini³²⁰. Le scienze sociali e umane, inizialmente percepite come inferiori in un periodo in cui dominavano le industrie altamente tecnologizzate, oggi sono invece considerate essenziali³²¹. I primi Programmi di Ricerca infatti erano nati come un prolungamento della politica industriale, tutta incentrata sulla competitività e slegata dal mondo accademico e della ricerca³²². Fu tra le altre cose il Quarto Programma Quadro, al cui interno era stato inserito il programma “The Targeted Socio-Economic Research” (TSER), a porre l'accento sul bisogno di analizzare gli impatti sociali ed economici dei grandi cambiamenti che si stavano verificando a causa dell'alta specializzazione del settore industriale³²³. Ad esempio, una domanda ricorrente negli anni Novanta del secolo scorso era se la scienza e la tecnologia avrebbero creato nuovi posti di lavoro, o se, di fatto, avrebbero condotto alla disoccupazione³²⁴. Il Professor Luc Soete, Magnifico Rettore dell'Università di Maastricht, sostiene a questo proposito che le scienze sociali e quelle sperimentali siano oggi più integrate, e sottolinea l'importanza delle scienze comportamentali³²⁵. Quando si affronta la tematica delle piattaforme tecnologiche, occorre avere una più ampia comprensione delle scienze sociali e comportamentali per poter estrarre valore da tali tecnologie³²⁶. Il TSER, tuttavia, non è l'unica pietra miliare in questa evoluzione. Altro avvenimento memorabile è stato, ad esempio, un progetto ambizioso che si interrogava sulle cause e sulla modalità dei decessi delle persone: in particolare, “se queste morti avrebbero potuto essere evitate grazie ad una cura più veloce ed efficace”³²⁷. Il progetto sfociò nella pubblicazione del c.d. “European Community Atlas of Avoidable Death” nel 1988 (poi aggiornato), che permise agli scienziati di allargare il proprio campo visivo verso una popolazione più ampia e differente, a esaminare i fattori genetici, lo stile di vita, e le differenze tra i vari sistemi sanitari e la loro efficacia³²⁸.

<<https://www.youtube.com/watch?v=Q2a86OgUhOE>>, richiamato in Rete:
<<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/industrial-technologies/innovation-in-smes/>>.

³²⁰ Si v. anche la Proposta di Decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020, del 30 novembre 2011, COM(2011) 811 definitivo.

³²¹ Cfr. G. FINNEGAN, *Social Sciences can unlock the full value of new technologies*, in EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine*, cit., 19.

³²² *Ibidem*.

³²³ *Ibidem*.

³²⁴ *Ibidem*.

³²⁵ *Id*, 20.

³²⁶ *Id*, 19.

³²⁷ *Ibidem* (traduzione dall'inglese).

³²⁸ *Ibidem*.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

1.3.2 Rules for Participation

Le “Regole di Partecipazione” sono contenute nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013. Si è anticipato come, con l’avvento di Horizon 2020, sia stata predisposta un’unica serie di regole atte ad applicarsi a tutti i programmi di ricerca e gli organismi di finanziamento: il Regolamento lo prevede nel considerando n. 8, in cui sottolinea l’opportunità di applicare norme comuni per garantire un quadro coerente, in modo da agevolare la partecipazione ai programmi che beneficiano di un contributo finanziario dell’Unione dal bilancio di Horizon 2020, compresa la partecipazione a programmi gestiti dall’EIT, alle imprese comuni o a qualsiasi altra struttura a norma dell’art. 187 TFUE e la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati Membri a norma dell’ art. 185 TFUE.

Si rivela agevole, pertanto, utilizzare un approccio integrato di tutte queste attività (previste nell’ambito del Settimo Programma Quadro, del CIP, dell’EIT), al fine di creare un insieme più coerente di regole e strumenti e accrescere l’impatto economico e scientifico, evitando duplicazione e frammentazione. Le regole inoltre sono in linea con il Regolamento Finanziario (UE, Euratom) n. 966 del 2012 (che prevede forme di finanziamento quali ad esempio sovvenzioni, appalti, premi o strumenti finanziari)³²⁹.

Il Titolo II, agli articoli 7 e seguenti, contiene le previsioni circa la partecipazione: può partecipare qualsiasi soggetto giuridico (“legal entities”³³⁰), università o centro di ricerca stabilito in uno Stato Membro o associato o in un Paese terzo, organizzazioni internazionali, Joint Research Centres (JRCs). Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione, l’articolo 9 ci informa del fatto che, come condizione minima, debbano esservi almeno 3 i partecipanti ad una azione, che ciascuno dei 3 soggetti giuridici partecipanti sia stabilito in un diverso Stato Membro o Paese associato, e che i tre soggetti diversi siano uno indipendente dall’ altro. Tuttavia, è prevista una deroga per le azioni di ricerca di frontiera dell’European Research Council, per lo strumento per le PMI per le azioni di cofinanziamento del programma, per i casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro: in tutti questi casi, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato Membro o in un Paese associato. Lo stesso vale nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità (Azioni Marie Curie). Chi è ammesso al finanziamento dell’Unione lo stabilisce l’articolo 10: i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un Paese associato o costituiti a norma del diritto dell’Unione; e organizzazioni internazionali di

³²⁹ Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, GUUE 298/1 del 26 ottobre 2012.

³³⁰ “Soggetto giuridico” è, secondo il Regolamento n. 1290 del 2013, “qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi”.

interesse europeo³³¹; soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi individuati nel programma di lavoro. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, nessuno dei quali può beneficiare di un finanziamento in quanto non rientranti nelle categorie appena esposte, il finanziamento dell'Unione può essere comunque concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni: ossia, che la partecipazione sia considerata necessaria ai fini della realizzazione dell'azione da parte della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento; che tale finanziamento sia previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un altro accordo tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, nel caso di soggetti stabiliti nei paesi terzi, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

Gli inviti a presentare proposte (art. 11) sono pubblicati tenendo in considerazione la necessità di trasparenza e il principio di non discriminazione, oltre che della doverosa flessibilità: l'invito deve essere adeguato ai diversi settori della ricerca e dell'innovazione³³². Le proposte, da parte loro, devono includere un progetto del piano di sfruttamento e di diffusione dei risultati (dove previsto nel piano di lavoro o nel programma di lavoro). Sono escluse quelle che vanno contro ai principi etici fondamentali (un vero e proprio esame etico è previsto per quelle proposte che sollevano questioni etiche - art. 14) o alla normativa vigente in materia o alle condizioni stabilite dalla Decisione n. 743 del 2013. Quelle che superano questo primo vaglio vengono valutate da esperti indipendenti sulla base di tre criteri molto semplici (perlomeno con riferimento a quelli presenti in FP7, più numerosi³³³) di aggiudicazione: eccellenza (unico canone che viene utilizzato in caso di proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito dell'European Research Council), impatto, qualità ed efficienza dell'attuazione (art. 15)³³⁴.

È prevista, inoltre, una procedura di riesame (art. 16) per quei richiedenti

³³¹ Organizzazione internazionale di interesse europeo: organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa.

³³² Anche in questo caso vi è la dovuta precisazione/deroga (art. 11.2): "eccezionalmente e fatti salvi gli altri casi previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento (UE) n. 1268/2012, per le azioni di coordinamento e di sostegno e le azioni di cofinanziamento del programma che devono essere realizzate da soggetti giuridici identificati nei programmi di lavoro o nei piani di lavoro, non sono pubblicati inviti a presentare proposte, purché l'azione non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte".

³³³ L'art. 15 del Regolamento N° 1906 del 2006 prevedeva i seguenti criteri da applicarsi ai programmi Cooperazione e Capacità: eccellenza scientifica e/o tecnologica; pertinenza rispetto agli obiettivi di questi programmi specifici; impatto potenziale attraverso lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dei risultati dei progetti; qualità ed efficienza dell'attuazione e della gestione; al programma "Persone": eccellenza scientifica e/o tecnologica; pertinenza rispetto agli obiettivi di questo programma specifico; qualità e capacità di attuazione dei richiedenti (ricercatori/organizzazioni) e loro potenziale per ulteriori progressi; qualità dell'attività proposta nel campo della formazione scientifica e/o del trasferimento delle conoscenze; infine, al programma "Idee" si applicava esclusivamente il criterio dell' eccellenza (per le azioni di coordinamento e sostegno potevano essere applicati criteri connessi al progetto).

³³⁴ V. *infra* Capitolo Terzo.

che ritengono che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure (quelle previste nel Regolamento in questione, nel programma di lavoro pertinente, nel piano di lavoro, nell'invito a presentare proposte). La richiesta di riesame va presentata dal coordinatore della proposta entro trenta giorni dalla data in cui la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento informano il coordinatore dei risultati della valutazione: viene formato un comitato di riesame della valutazione, composto da personale della Commissione o dell'organismo di finanziamento, ed esso fornisce parere. Occorre sottolineare come l'esame riguardi esclusivamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta. Il comitato può confermare la valutazione iniziale o esprimere una nuova valutazione.

Rimandando la trattazione completa della Convenzione di Sovvenzione - Grant Agreement (art. 18) - del Consortium Agreement (art. 24) e delle regole che governano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati (Titolo III) al Capitolo Terzo, è necessario comunque trattare la tematica del Time to Grant (il tempo di concessione dei finanziamenti). Gli inviti, infatti, stando all'art. 20, recano l'indicazione della data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e alla data indicativa per la firma della convenzione di sovvenzione o la notifica delle decisioni di sovvenzione (strumento, quest'ultimo, che può essere adottato dalla Commissione in alternativa alla convenzione, art. 19). Il termine per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione scientifica della loro domanda è di un massimo di cinque mesi dal termine ultimo per la presentazione delle proposte complete; un termine massimo di tre mesi dalla data in cui i candidati idonei sono stati informati, per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati o comunicare loro le decisioni di sovvenzione (fermo restando che ai partecipanti è concesso un periodo di tempo ragionevole per presentare le informazioni e la documentazione necessarie per la firma della convenzione di sovvenzione).

Le forme di finanziamento sono contemplate nell'art. 6, e non ricomprendono unicamente sovvenzioni e strumenti finanziari. Nel Settimo Programma Quadro il principio generale in materia era quello di cofinanziamento: la Commissione non acquista (per così dire) servizi di ricerca stipulando contratti e pagando un prezzo, ma eroga delle sovvenzioni ai progetti contribuendo per una quota ai costi globali³³⁵. Tra le novità di Horizon 2020 sono previste, inoltre, ulteriori modalità di finanziamento, decisamente più particolari, e premi finalizzati all'innovazione, e di cui si tratta agli articoli 50 e

³³⁵ Il tasso standard di rimborso per attività di ricerca e di sviluppo tecnologico era del 50%. Alcune persone giuridiche potevano ottenere fino al 75% (enti pubblici senza fini di lucro, PMI, organismi di ricerca, istituti di istruzione secondaria e superiore). Per le attività dimostrative il tasso di rimborso poteva raggiungere il 50%, mentre per altre attività (gestione del consorzio, creazione di reti, formazione, coordinamento, divulgazione ecc.) poteva arrivare al 100% dei costi ammissibili (tasso del 100% che si applicava anche per le azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del Consiglio europeo per la ricerca – European Research Council). Fonte: COMMISSIONE EUROPEA, *Il Settimo Programma Quadro in breve*, 2007, 22, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-inbrief_it.pdf>.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

51: ad esempio appalti, appalti pubblici di soluzioni innovative, appalti pre-commerciali (“pre-commercial procurement”, appalti finalizzati alla conclusione di contratti di R&S ed attivati ancora prima della commercializzazione di un determinato prodotto e servizio³³⁶). Questi ultimi prevedono: condivisione di rischi e benefici tra il committente pubblico e le imprese (l’acquirente pubblico non riserva al suo uso esclusivo i risultati delle attività di R&S; le autorità pubbliche e le imprese condividono i rischi e i benefici delle attività di R&S necessarie allo sviluppo di soluzioni innovative, più efficienti di quelle disponibili sul mercato), co-finanziamento da parte delle imprese partecipanti, sviluppo competitivo per fasi e mirante a evitare aiuti di Stato, separazione tra fase di R&S e fase di commercializzazione dei prodotti finali (importante al riguardo è la Comunicazione n. 799 del 14 dicembre 2007 della Commissione Europea, Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa³³⁷). Quest’ultimo rappresenta uno degli strumenti, definibili “motori dell’innovazione”, che sono ritenuti indispensabili per dare impulso alla strategia Europe 2020: per questo, è stato inserito nel nuovo Programma Quadro.

Un’ulteriore novità è rappresentata dagli Inducement prizes (chiamati “Horizon Prizes”), un nuovo strumento che offre una ricompensa finanziaria per lo sviluppo di una soluzione a quelle sfide sociali o tecnologiche che non sono ancora state affrontate; si tratta di competizioni volte a conferire un premio in denaro a chiunque riesca a rispondere efficacemente ad una sfida definita³³⁸. Nel corso del 2015 sono stati lanciati cinque Horizon Prizes per un ammontare complessivo di 6 milioni di euro, riguardanti le seguenti tematiche: “Better use of antibiotics”, “Breaking the optical transmission barriers”, “Materials for clean air”,

³³⁶ Così li definisce l’art. 2 del Regolamento: “appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali”. In Rete: <http://capacitaistituzionale.formez.it/sites/all/files/pre_commercial_procurement.pdf>.

³³⁷ “Nell’UE [...] il settore pubblico deve fare fronte a importanti sfide sociali. [...] Alcuni dei miglioramenti necessari sono di tale complessità tecnologica che non esistono ancora sul mercato soluzioni stabili dal punto di vista commerciale ovvero le soluzioni esistenti presentano carenze che richiedono ulteriori attività di R&S. Elaborando strategie lungimiranti in materia di appalti, che includano appalti di R&S per sviluppare nuove soluzioni ai predetti problemi, il settore pubblico può avere un impatto significativo a medio e lungo termine sull’efficienza dei servizi pubblici e sulla capacità di innovazione e sulla competitività delle imprese europee. [...] L’obiettivo della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione non è solo trovare una soluzione alla cronica insufficienza degli investimenti nelle attività di R&S, ma anche accrescere la capacità dell’Europa di trasformare le invenzioni in nuovi prodotti e in posti di lavoro. La relativa lentezza nell’adozione delle innovazioni nel settore pubblico europeo e la frammentazione della domanda pubblica sono state sottolineate dalle imprese come problemi importanti che occorre risolvere per ridurre i tempi di commercializzazione e permettere all’Europa di attrarre più investimenti nell’innovazione e nella ricerca. Gli appalti di R&S sono in genere utilizzati dalle imprese per conquistare un vantaggio iniziale. Nel settore pubblico in Europa si potrebbe ricorrere maggiormente a detta pratica per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi”.

³³⁸ Per maggiori informazioni, in Rete: <<https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?pg=about>>.

“Collaborative spectrum sharing”, “Food Scanner”³³⁹. Degli inducement prizes fa menzione, tra gli altri, il Participant Portal, precisamente all'interno del manuale online di Horizon 2020³⁴⁰. Come si apprende dal c.d. “H2020 Online Manual”, nel Work Programme³⁴¹ 2014-2015 gli Inducement prizes sono applicati sulla base di due modalità: “Calls for inducement prizes”, invitando quindi direttamente per la partecipazione ad un concorso a premi, e “Coordination and Support Actions (CSA)”, con una chiamata per le organizzazioni che assistono la Commissione nell'attività di definizione e di implementazione di tali premi.

Horizon è un programma che, almeno nelle intenzioni di chi lo ha ideato, attribuisce grande importanza alla semplificazione, cercando di correggere alcune procedure e inutili complicità burocratiche.

Rimanendo in tema di forme di sovvenzione, l'art. 25 delle Rules richiama direttamente il Regolamento n. 966 del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. L'art. 126 del Regolamento appena citato statuisce che “le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso in termini di valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati” e che “le sovvenzioni non superano i costi ammissibili”. I costi ammissibili sono quelli sostenuti effettivamente dal beneficiario di una sovvenzione nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro: sono indicati nel bilancio stimato totale dell'azione o del programma di lavoro; sono necessari per attuare l'azione (o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione); sono identificabili e verificabili³⁴²; soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili; infine, sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria (in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza)³⁴³. L'art. 28 delle Rules statuisce allora che il finanziamento dell'azione non può superare i costi totali ammissibili, detratte le entrate dell'azione.

Quello che in questa sede si intende sottolineare sono i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 28, in cui si prevede che la sovvenzione nell'ambito di Orizzonte 2020 possa raggiungere al massimo il 100% dei costi ammissibili totali (fatto salvo il principio di cofinanziamento), e sia limitata ad un massimo del 70% dei costi ammissibili totali per le azioni di innovazione e le azioni di cofinanziamento del programma. I costi indiretti ammissibili, invece, sono determinati applicando un tasso forfettario del 25% del totale dei costi diretti ammissibili (ad esclusione

³³⁹ In Rete: <<https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/horizon-prizes>>; <<http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?pg=about>>.

³⁴⁰ In Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/prizes/prizes_en.htm>.

³⁴¹ Art. 2 n. 21 del Regolamento 1290 del 2013: il programma di lavoro è il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma specifico conformemente all'articolo 5 della decisione n. 2013/743/UE del Consiglio.

³⁴² “In particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario stesso”.

³⁴³ Art. 126.2, Regolamento (UE, EURATOM) N. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012.

dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi)³⁴⁴. Un progetto, sotto Horizon 2020, è determinato così da un unico tasso di finanziamento: diversamente, durante il Settimo Programma Quadro i tassi massimi di rimborso dei costi di un progetto dipendevano dal meccanismo di finanziamento, dallo status giuridico del partecipante e dal tipo di attività³⁴⁵.

Tra i vari elementi di novità e le piccole rivoluzioni messe a punto attraverso Horizon 2020, le istituzioni europee hanno cercato di preparare la strada ad un programma di sostegno della ricerca più inclusivo, che integri gli strumenti di finanziamento ed eviti una eccessiva frammentazione, focalizzato sulle societal challenges (tematiche riguardanti ad esempio la salute, le energie pulite, i trasporti), e che ritagli più spazio per l'Open Access nella gestione dei dati nei Consortium Agreements³⁴⁶. La semplicità, come auspicato dalla dottrina, deve, o almeno dovrebbe, essere il principio ispiratore delle future politiche di innovazione³⁴⁷. A livello europeo, probabilmente, ci sono stati troppi livelli di intervento, nonché eccessivi strumenti predisposti ai finanziamenti, che messi insieme hanno creato un ambiente inutilmente complesso per i potenziali beneficiari. Inoltre, il non aver considerato l'innovazione in tutte le fasi dell'elaborazione delle politiche non ha certamente contribuito positivamente a riguardo (senza dimenticare che le competenze istituzionali sono ripartite e frammentate nelle varie Direzioni Generali, distribuzione che comporta una certa mancanza di coerenza politica).

Ne è derivata una sorta di ansia da prestazione (in inglese, "innovation performance anxiety") si incentra sul tema dell'innovazione: la conseguenza di questa situazione è stato un effluvio di iniziative, ognuna con l'attribuzione di un budget separato, che hanno condotto ad un irrigidimento nell'assegnazione dei finanziamenti stessi³⁴⁸. Difatti, coloro che veramente traggono pieno profitto da una situazione intricata e caratterizzata da una certa incertezza sono quei soggetti che si pongono come intermediari e che, piuttosto che comportarsi come imprenditori, si limitano semplicemente ad aiutare le società a trovare la loro strada nel mare di opportunità di finanziamento di attività di R&S a livello europeo e nazionale³⁴⁹.

La fragilità della politica europea in materia di innovazione è dovuta a questa ridondanza di iniziative, che apparivano (e, per alcuni aspetti, appaiono ancora) come mera duplicazione di qualcosa di già esistente³⁵⁰. La "mission" dei "policymakers" deve focalizzarsi nel creare un contesto più comprensibile e

³⁴⁴ Art. 29 delle Rules, che così prosegue nel secondo paragrafo: "in deroga al paragrafo 1, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di un importo forfettario o in base ai costi unitari se previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro".

³⁴⁵ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Il Settimo Programma Quadro in breve*, cit., 22.

³⁴⁶ V. *infra* Capitolo Terzo.

³⁴⁷ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 186.

³⁴⁸ *Ibidem*.

³⁴⁹ *Ibidem*.

³⁵⁰ *Ibidem*.

semplice per chi deve produrre innovazione, in primis gli imprenditori. Granieri e Renda sostengono che un'ottima ripartenza dovrebbe avvenire dai c.d. "fundamentals": infrastrutture, istruzione, regole giuridiche³⁵¹. Rafforzare la ricerca di base, il livello inferiore, per poter poi approdare alla ricerca applicata in modo più sicuro e funzionale³⁵². Gli Autori auspicano la creazione di un vero mercato interno delle idee e l'adozione di (molti) più strumenti di politica dell'innovazione demand-side³⁵³.

Un ottimo esempio di un indirizzo più efficiente è rappresentato dall'approccio a più livelli adottato dall'amministrazione Obama nella sua strategia volta alla creazione di una innovazione di grande portata ("far-reaching innovation strategy", del febbraio 2011): nessun eccesso di eccentrici acronimi (ambito sul quale la Commissione Europea dovrebbe intervenire) e nessuna proliferazione di istituzioni³⁵⁴. Nella novella regolamentazione di Horizon 2020 si è cercato di porre le prime basi di un cambiamento a lungo atteso. La crema degli scienziati, in passato, aveva voltato le spalle ai "research funding programmes", optando per altre tipologie di finanziamento, più snelle a livello burocratico. Una situazione che minacciava di spingere i Programmi Quadro verso la mediocrità³⁵⁵. Ad esempio, ancora in costanza del Settimo Programma Quadro, si auspicava una maggiore flessibilità della Commissione nel disegnare i suoi programmi, permettendo ai ricercatori una maggiore libertà nell'elaborazione delle proposte di ricerca, piuttosto che continuare a descrivere i progetti precisi che intende finanziare³⁵⁶. "It is scientists, not Brussels bureaucrats, who are best placed to know what is new and interesting"³⁵⁷.

Non è mancato, in dottrina, chi ha criticato l'impostazione ideologica ed il retroterra culturale sottostante ad Horizon 2020.

Cerroni e Giuffredi analizzano con sguardo critico alcuni aspetti dell'attuale Programma Quadro. In particolare, evidenziano come il focus sia incentrato sulla riduzione dei tempi per le idee per passare dal "laboratorio al mercato"³⁵⁸, disegnando un ideale percorso lineare che collega la crescita economica al miglioramento della qualità della vita³⁵⁹. Ad esempio, nel filmato di presentazione di Horizon 2020 (Horizon 2020 video - General overview³⁶⁰) emerge un indirizzo fortemente economico (c.d. "strong economic orientation")

³⁵¹ *Ibidem*.

³⁵² *Ibidem*.

³⁵³ *Ibidem*.

³⁵⁴ *Id.*, 186-187.

³⁵⁵ Cfr. NATURE, *The games begin. Frustrations of the newest European member states will shape debate over research funding* (editorial), cit., 5-6.

³⁵⁶ *Ibidem*.

³⁵⁷ *Ibidem*.

³⁵⁸ Cfr. A. CERRONI, R. GIUFFREDI, *European Horizon: how are we thinking the future of EU?*, 2015, in Rete: <<https://boa.unimib.it/handle/10281/84061>>.

³⁵⁹ Cfr. A. CERRONI, *Scienza e democrazia nella Global Knowledge-society del XXI secolo*, 2015, in Rete: <<http://archiviomarini.sp.unipi.it/651/1/Pisa%20-%20Scienza%20e%20dmocrazia%20nella%20global%20k-society.pdf>>.

³⁶⁰ In Rete: <<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-video-general-overview>>.

del nuovo Programma Quadro: “deliver innovation from the lab to the market much faster than anyone dreamed in Europe”³⁶¹. Coerentemente, la tanto auspicata “knowledge-based society” viene declinata in forma utilitaristica: infatti, si evince che “in today’s global economy knowledge is a currency: the trick is to make it work for you”³⁶². Ad esempio, gli Autori scrivono che le predeterminate societal challenges sono definite come “real things”, “presumibilmente in contrasto con alcune con alcune speculazioni astratte alimentate dai programmi precedenti”³⁶³. Sulla base di tali analisi, la visione ufficiale della Commissione europea relativa agli EU Framework Programmes denota una sorta di tendenza anti-intellettualistica, probabilmente sospinta dall’urgenza di rispondere con celerità a determinate tematiche di forte impatto sociale (si pensi all’energia pulita o alla sicurezza dei prodotti alimentari)³⁶⁴. L’exasperato pragmatismo è decisamente più evidente quando l’istituzione europea fa riferimento alla ricerca di base ed alla necessità di “getting close to real every day needs [...]”: la ricerca scientifica viene affrontata, quindi, con una sorta di “innovation and market oriented approach”³⁶⁵.

Young, invece, si concentra sul tipo di politica che viene implementata attraverso il nuovo Programma Quadro. Egli sostiene che i P. Q. siano per definizione meccanismi di ripartizione di finanziamenti, e che servano per stabilire le regole e le priorità in base alle quali assegnare il pacchetto di fondi che l’Unione europea dedica alla ricerca; tuttavia, col trascorrere del tempo, hanno assunto funzioni normative e “discorsive”, andando oltre il loro ruolo meramente distributivo³⁶⁶.

Questa, a parere dello studioso, rappresenta una spia di un cambiamento di politica ormai in atto: i programmi iniziali, infatti, erano più strettamente focalizzati sul rafforzamento della competitività dell’industria, in particolare per quanto concerne il divario tra l’Europa, gli Stati Uniti ed il Giappone, non prevedendo direttamente riflessioni o dibattiti di giustizia distributiva o di qualità di gestione³⁶⁷. A partire dal Sesto P.Q., essi sarebbero divenuti maggiormente istituzionalizzati³⁶⁸. Su questa linea, viene rilevato come, secondo la stessa Commissione europea, Horizon 2020 rappresenti un punto di rottura rispetto ai precedenti Programmi Quadro: si tratterebbe di una sorta di svolta ideologica, che si riflette anche nella denominazione, la quale non segue la numerazione ordinaria dei Framework Programmes³⁶⁹.

³⁶¹ Cfr. CERRONI, *Scienza e democrazia nella Global Knowledge-society del XXI secolo*, cit.

³⁶² Cfr. CERRONI, GIUFFREDI, *European Horizon: how are we thinking the future of EU?*, cit.

³⁶³ *Ibidem*.

³⁶⁴ Cfr. CERRONI, *Scienza e democrazia nella Global Knowledge-society del XXI secolo*, 2015, cit.

³⁶⁵ *Ibidem*.

³⁶⁶ M. YOUNG, *Shifting Policy Narratives in Horizon 2020*, in *Journal of Contemporary European Research*, 2015, 11, 1, 17, in Rete: <<http://www.jcer.net/index.php/jcer/article/download/634/509>>.

³⁶⁷ *Id.*, 18.

³⁶⁸ *Ibidem*.

³⁶⁹ *Id.*, 17. Young, a questo proposito, riporta quanto affermato da Geoghegan-Quinn nel 2011: “We want the CSF [Common Strategic Framework] to mark a clear departure from business as

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Tuttavia, l'Autore mette in luce determinati aspetti che permettono di misurare la distanza che permane tra i propositi della Commissione europea nei propri documenti e l'effettivo assetto di Horizon 2020. Nonostante i tentativi messi a punto nell'ottica della semplificazione, infatti, un esame attento permette di rilevare il persistere di significative dipendenze di percorso ed una parziale continuità con quanto realizzato in passato. Ad esempio, si può fare riferimento al fatto che Horizon 2020 incorpora il Competitiveness and Innovation Framework Programme e l'European Institute of Innovation and Technology, "i quali in passato sono stati gestiti separatamente dai Framework Programmes [...] Tuttavia [...] non c'è integrazione completa di questi strumenti come potrebbe essere suggerito dalla discussione sulla creazione di un programma di finanziamento unificato per tutti gli aspetti del processo di innovazione. Cioè, questi strumenti possono ancora essere identificati come elementi distinti [...]. Retoricamente, la Commissione può essersi allontanata da un modello lineare di innovazione e aver accettato un sistema integrato di innovazione, ma in realtà il Programma Quadro è ancora diviso in tre pilastri distinti, ognuno dei quali corrisponde ad una delle principali parti interessate nella politica di ricerca: governo, organizzazioni del settore e università/ricerca"³⁷⁰.

Altra riflessione riguarda la semplificazione burocratica. Secondo Young, Horizon 2020 è "[...] un programma unitario nel senso che vi è un unico insieme di regole per la partecipazione e la diffusione per tutte le tipologie di partecipanti. Se questo può essere un miglioramento amministrativo, è difficile vedere come possa essere una rottura, tranne forse nella sua unificazione simbolica dei tipi di partecipanti"³⁷¹.

Attraverso questa breve disamina conclusiva, si è voluto dare spazio a quella parte del pensiero dottrinale creatosi intorno ai programmi europei di finanziamento alla ricerca che cerca di estrapolare il sostrato ideologico e teleologico della "science policy" europea: se, infatti, inizialmente l'attenzione è stata indirizzata specificamente all'impatto economico (in particolare, allo stanziamento monetario), successivamente l'apparato critico è stato rivolto al c.d. "tacit cultural background" (come definito da Cerroni e Giuffredi).

usual. We are not simply moving from the 7th to the 8th Framework Programme. And what better way to demonstrate this shift than with a new name?"

³⁷⁰ *Id.*, 21-22 (traduzione dall'inglese).

³⁷¹ *Id.*, 22.

CAPITOLO SECONDO

COORDINAMENTO TRA ENTI DI RICERCA ED IMPRESA AL FINE DI CREARE INNOVAZIONE: RAPPORTI TRA DIRITTO DEI CONTRATTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOMMARIO: Coordinamento tra enti di ricerca ed impresa al fine di creare innovazione: rapporti tra diritto dei contratti e proprietà intellettuale - 2.1 Università in dialogo con il mondo imprenditoriale: uffici di Trasferimento Tecnologico e circolazione della produzione scientifica - 2.1.1 Le origini del trasferimento tecnologico - 2.1.2 Università e impresa, relazione proficua nell'ottica della crescita economica. Uffici di trasferimento tecnologico - 2.1.3 Piccole e Medie Imprese e attività di R&S: importanza e ruolo strategico - 2.2 La proprietà intellettuale e il contratto all'interno del trasferimento tecnologico - 2.2.1 Regime della proprietà intellettuale. Il brevetto - 2.2.2 (segue) Il diritto d'autore - 2.2.3 Contratto: locus di bilanciamento di interessi - 2.2.4 Il contratto nell'economia digitale globalizzata - 2.3 Trasferire la conoscenza: cessione e licenza. Contratto conto terzi e Material Transfer Agreement - 2.3.1 La licenza. Negoziazione e remunerazione - 2.3.2 Tipologie di licenza

2.1 Università in dialogo con il mondo imprenditoriale: Trasferimento Tecnologico e circolazione della produzione scientifica

L'attuazione delle politiche in materia di innovazione, attività scientifica e trasferimento tecnologico tra imprese ed enti pubblici di ricerca è una delle sfide che governi e istituzioni nazionali si trovano attualmente ad affrontare³⁷².

In una sua Comunicazione del 2003, la Commissione europea sosteneva che, per la sua concretizzazione, la Società della Conoscenza dipendesse direttamente dalla creazione di nuove forme di sapere, dal loro trasferimento attraverso la formazione, dalla loro diffusione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dal loro utilizzo mediante nuovi processi o servizi industriali³⁷³. L'istituzione in questione sosteneva già più di dieci anni fa che il ruolo delle università in questo frangente fosse unico, in quanto esse partecipano attivamente (e significativamente) nei tre campi della ricerca e dello sfruttamento dei risultati: la cooperazione industriale e gli spin-off, l'istruzione e la formazione (e in particolare quella dei ricercatori) e lo sviluppo locale e regionale³⁷⁴. Le università, tra i vari attori coinvolti dalla strategia di Lisbona negli anni 2000 e poi da Europe 2020, essendo poste al crocevia tra ricerca, innovazione e istruzione, hanno le chiavi per realizzare l'auspicata knowledge-based economy³⁷⁵. Infatti, nei primi anni del secolo si stimava già che gli atenei fossero responsabili dell'80% della ricerca condotta in Europa. L'Unione, a dispetto di alcuni passi indietro compiuti nel settore economico, conserva un vantaggio a livello internazionale che consiste nel poter disporre di un gran numero di persone istruite³⁷⁶. L'Europa ha dalla sua

³⁷² Cfr. A. MUSCIO, *SME Access to Technology Transfer Centres: evidence from the Lombardy Region (Italy)*, in *Economia e politica industriale*, 2005, 2, 135-160, 135.

³⁷³ Comunicazione della Commissione CE, Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza, del 5 febbraio 2003, COM (2003) 58 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

³⁷⁴ *Ibidem*.

³⁷⁵ *Ibidem*.

³⁷⁶ V. *supra*, Capitolo Primo.

parte, quindi, il capitale umano³⁷⁷. Se facoltà e dipartimenti formano studenti di eccellenza, le università contribuiscono, d'altra parte, al raggiungimento di ulteriori obiettivi che compongono la strategia di Lisbona: in primis generano occupazione, e conseguentemente anche coesione sociale, nonché un sostanziale miglioramento del livello di istruzione (basti pensare al fatto che molti giovani europei sono nettamente più qualificati rispetto alle generazioni precedenti³⁷⁸). Rimane in ogni caso il dato di fatto che il miglioramento e l'internazionalizzazione della ricerca pubblica, la creazione di nuova conoscenza, e l'interazione tra mondo industriale e mondo accademico (soprattutto a livello nazionale e regionale) sono ritenute dalle stesse istituzioni nazionali ed europee gli elementi da cui partire per affrontare le nuove sfide sociali, tecnologiche, economiche che si prospettano all'Unione: avviare il sapere generato nel contesto accademico verso il mercato e la società, a detta della Commissione, è fondamentale da una prospettiva concorrenziale³⁷⁹.

2.1.1 Le origini del trasferimento tecnologico

La nozione di trasferimento tecnologico e, con essa, l'idea di promuovere la trasmissione della conoscenza dalla ricerca pubblica al mercato (riconoscendo ad atenei e centri di ricerca la possibilità di sfruttare i propri risultati) nasce oltreoceano ed è poi approdata nella dimensione europea³⁸⁰. Questo tipo di collaborazione tra pubblico e privato ha subito un'accelerazione negli ultimi trent'anni, ma vede le sue radici radicate molto tempo addietro³⁸¹. Prima degli anni Ottanta del secolo scorso, l'attività di brevettazione degli atenei statunitensi era fondata sulla cooperazione tra ricercatori universitari ed imprese attraverso diversi canali e strumenti atti alla diffusione di conoscenze e tecnologie innovative, quali ad esempio "le pubblicazioni scientifiche, l'addestramento di ricercatori per l'industria, le consulenze accademiche"³⁸². Un tale fenomeno era facilitato da un sistema universitario che, libero da controlli amministrativi centralizzati a livello nazionale, permetteva una "considerevole competizione interistituzionale per gli studenti, i docenti, le risorse e il prestigio" e "molte istituzioni pubbliche di istruzione superiore contavano sull'aiuto

³⁷⁷ Cfr. ALQUÉZAR SABADIE, *Technological innovation, human capital and social change for sustainability. Lessons learnt from the Industrial Technologies Theme of the EU's Research Framework Programme*, cit., 673. Nelle parole dell'Autore, "Europe has still a competitive advantage: its educated people".

³⁷⁸ COM (2003) 58 def.

³⁷⁹ *Ibidem*. La Commissione sosteneva inoltre che "i due principali meccanismi di trasmissione diretta all'industria delle conoscenze e competenze possedute e sviluppate dalle università sono brevettare la proprietà intellettuale delle università e creare imprese nuove e derivate dal lavoro degli atenei".

³⁸⁰ Cfr. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, cit., 29.

³⁸¹ Cfr. M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*, Il Mulino, Bologna, 2010, 50.

³⁸² D. MOWERY, *Il rapporto tra università e imprese negli Stati Uniti: trasferimento tecnologico e diritti di proprietà intellettuale*, in *Declino Economico*, 2005, 54, 157-186, 163.

finanziario e politico del governo locale (cioè dello Stato di appartenenza) e ciò rafforzava l'incentivo a sviluppare collaborazioni con le imprese locali, industriali o agricole³⁸³. Questa collaborazione condusse molte università già prima degli anni Venti verso la brevettazione delle proprie invenzioni, nonostante qualche limite (basti pensare al divieto, imposto alle facoltà di medicina, di proteggere le proprie scoperte) e la scarsa presenza di politiche formali riguardanti questo tipo di attività³⁸⁴. Molte istituzioni accademiche scelsero di delegare ad altre organizzazioni la brevettazione e la concessione di licenze, temendo possibili ripercussioni sul piano politico, a causa della maggiore esposizione pubblica che avrebbero ottenuto in qualità di beneficiarie dei proventi delle invenzioni accademiche, e paventando il pericolo di perdere le esenzioni fiscali che si collegavano allo status di organizzazione no profit³⁸⁵.

Nel dopoguerra, si registrò un punto di svolta in questo ambito, la ricerca universitaria, infatti, beneficiò di un aumentato finanziamento federale³⁸⁶. A dispetto di un tale incremento finanziario, ancora molte università statunitensi mantennero un profilo basso e non si servirono di brevetti, o evitarono la gestione in proprio degli stessi³⁸⁷. In aggiunta, la politica federale in materia era tutta incentrata nella volontà di garantire la titolarità dei diritti di proprietà sui risultati alle Agenzie finanziatrici³⁸⁸. Tale situazione perdurò almeno fino agli anni Settanta, quando finalmente aumentò l'interesse, da parte degli atenei, verso un coinvolgimento diretto nell'attività di "patenting" e di concessione di licenze, a causa anche dei diminuiti sussidi federali alla ricerca³⁸⁹. Se in quegli anni alcuni istituti di ricerca accolsero la prospettiva della brevettazione dei risultati delle ricerche finanziate a livello federale, vi era tuttavia un rovescio della medaglia: diverse università iniziavano a temere limitazioni al loro diritto di ottenere brevetti sulle innovazioni e sulla conseguente capacità di porre in essere attività di valorizzazione tramite licenze³⁹⁰. Basti pensare che, non appena nell'agosto del 1977 l'ufficio dell'avvocatura generale del Ministero della Sanità, dell'Istruzione e del Welfare (HEW) espresse la propria preoccupazione

³⁸³ *Id.*, 164.

³⁸⁴ *Ibidem.*

³⁸⁵ *Ibidem.* Per approfondimenti, si v. H. ETZKOWITZ, *Knowledge as Property: The Massachusetts Institute of Technology and the Debate of Academic Patent Policy*, in *Minerva*, 1994, 32, 4, 383-421.

³⁸⁶ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 50. L'Autore ascrive il merito di questo effetto positivo al rapporto intitolato "Science. The Endless Frontier": come appreso nell'Introduzione di questo lavoro, Vannevar Bush predispose tale documento nel 1945 per il Presidente degli Stati Uniti, sottolineando al suo interno come la ricerca scientifica fosse di importanza vitale per potenziare l'economia attraverso l'innovazione.

³⁸⁷ Cfr. MOWERY, *Il rapporto tra università e imprese negli Stati Uniti: trasferimento tecnologico e diritti di proprietà intellettuale*, cit., 165.

³⁸⁸ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 51.

³⁸⁹ Cfr. MOWERY, *Il rapporto tra università e imprese negli Stati Uniti: trasferimento tecnologico e diritti di proprietà intellettuale*, cit., 166-168. Nel 1968 il Ministero della Sanità, dell'istruzione e del welfare (HEW) introdusse i c.d. accordi istituzionali per i brevetti (IPA), per mezzo dei quali venivano concesso alla università contraddistinte da una "idoneità riconosciuta al trasferimento tecnologico" il diritto di rimanere titolari dei brevetti finanziati da tale agenzia.

³⁹⁰ *Id.*, 169.

circa il possibile aumento della spesa dell'assistenza sanitaria a causa della privativa brevettuale e delle licenze accademiche (in particolar modo di quelle esclusive), l'HEW cominciò a valutare una politica diversa sui brevetti, prorogando la decisione, in particolare, su trenta richieste di titolarità³⁹¹. Come afferma Broad, "le università reagirono con disappunto e si lamentarono con il Congresso"³⁹²: ne nacque un progetto di legge volto alla liberalizzazione della politica federale in materia. Il 13 settembre 1978 i senatori Bayh e Dole presentarono la proposta di legge che successivamente porterà il loro nome, contrapponendosi fortemente alle scelte governative e ai relativi ostacoli posti alla brevettazione universitaria³⁹³. Ad esempio, in tale progetto non erano posti freni o limitazioni alla "negoziatazione da parte delle università [...] di accordi di concessioni in esclusiva"³⁹⁴. In generale, grazie a questo testo si presentava "una politica per i brevetti uniforme a livello federale"³⁹⁵, attribuendo ad atenei, centri di ricerca e piccole imprese i diritti per tutti i brevetti scaturiti da ricerche sovvenzionate con fondi governativi³⁹⁶.

Il Patent and Trademark Law Amendments Act, o Bayh-Dole Act, venne approvato nel 1980; in generale, permise agli attori della ricerca finanziata a livello federale di presentare domande di brevetto sui risultati ottenuti e di concedere licenze, anche esclusive, a terze parti³⁹⁷. La legge in questione da un lato sostituì la rete di Institutional Patent Agreements (IPAs) che "venivano in precedenza negoziati da singole università e agenzie federali"³⁹⁸; dall'altro lato manifestò il sostegno del Congresso nei confronti della contrattazione tra istituti accademici e imprese sui risultati ottenuti attraverso una ricerca sovvenzionata con fondi pubblici³⁹⁹. La politica statunitense con il Bayh-Dole Act ha compiuto un passo deciso verso il "rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale"⁴⁰⁰. Uno dei segnali di questa virata è rappresentato dalla Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) nel 1982, istituita al fine di svolgere le funzioni di corte di appello finale per le cause riguardanti quei brevetti rientranti sotto la competenza della magistratura federale⁴⁰¹. In ogni caso, attraverso questo

³⁹¹ *Ibidem*.

³⁹² W. J. BROAD, *Patent Bill Returns Bright Idea to Inventor. Whistle Blower Reinstated at HEW*, in *Science, New series*, 1979, 205, 4405, 473-476, 476 (traduzione dall'inglese), richiamato in MOWERY, *Il rapporto tra università e imprese negli Stati Uniti: trasferimento tecnologico e diritti di proprietà intellettuale*, cit., 169.

³⁹³ Cfr. MOWERY, *Il rapporto tra università e imprese negli Stati Uniti: trasferimento tecnologico e diritti di proprietà intellettuale*, cit., 169.

³⁹⁴ *Id*, 170.

³⁹⁵ *Ibidem*.

³⁹⁶ *Ibidem*.

³⁹⁷ *Id*, 171-172.

³⁹⁸ D. MOWERY, B. SAMPAT, *The Bayh-Dole Act of 1980 and University-Industry Technology Transfer: A Model for Other OECD Governments?*, in *J Technol Transf*, 2005, 30, 1/2, 115-127, 119 (traduzione dall'inglese).

³⁹⁹ *Ibidem*.

⁴⁰⁰ *Ibidem*.

⁴⁰¹ Cfr. M. L. KATZ, J. A. ORDOVER, *R&D Competition and Cooperation*, 1990 *Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics* (1990), 137-203, in MOWERY, *Il rapporto tra università e imprese negli Stati Uniti: trasferimento tecnologico e diritti di proprietà intellettuale*, cit., 172.

intervento normativo, le università e gli altri soggetti beneficiari di fondi pubblici potevano decidere di conservare i diritti sulle invenzioni sviluppate nell'ambito dei finanziamenti governativi, divenendo a tutti gli effetti titolari del diritto al brevetto sui risultati da loro stessi generati ed avevano la facoltà di decidere (entro un tempo ragionevole) se brevettare o meno una invenzione creata al proprio interno⁴⁰². Sono previsti, infatti, degli accordi di finanziamento ("funding agreements") tra le agenzie e i soggetti che ricevono i finanziamenti, quali università (più in generale, organizzazioni non profit) e piccole e medie imprese⁴⁰³. Tali accordi, tra le varie previsioni, contengono anche quella per cui gli atenei hanno l'obbligo di decidere se optare (tramite una procedura per iscritto) per la brevettazione entro due anni dalla comunicazione dell'invenzione da parte del ricercatore (e comunque prima che scada il termine decadenziale previsto dalla legislazione statunitense)⁴⁰⁴. Nel caso in cui l'università – o altra organizzazione finanziata – non opti per il brevetto secondo i termini imposti dalla legge, si prospetta un diritto residuale, per l'inventore, di richiedere il brevetto sull'invenzione, previa consultazione con l'agenzia federale finanziatrice⁴⁰⁵. Si può evidenziare, inoltre, un importante istituto di questa sezione dell'U.S. Code: la possibilità per l'agenzia finanziatrice (a fronte di una congrua specificazione nell'accordo di finanziamento) di riservarsi un diritto a una licenza non esclusiva, non trasferibile, irrevocabile, dietro corresponsione di una somma unitaria (licenza "paid-up") sul brevetto generato dall'università, questo al fine di sfruttare l'invenzione per conto del governo (una previsione che alleggerisce la posizione di licenziatario esclusivo)⁴⁰⁶. Sempre con riferimento alle "non-profit organisations", nella sezione 35 U.S.C. 202 (c) (7) (C) si

⁴⁰² Per maggiori informazioni, in Rete: <<http://www.ucop.edu/ott/faculty/bayh.html>>.

⁴⁰³ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 55.

⁴⁰⁴ *Ibidem*. Si precisa che c'è un obbligo per il soggetto beneficiario di un finanziamento di comunicare il conseguimento dell'invenzione. Regolamentazione giuridica nello U.S. Code: 35 U.S.C. 202 c – (2) e (3): (c) Each funding agreement with a small business firm or nonprofit organization shall contain appropriate provisions to effectuate the following: (1) That the contractor disclose each subject invention to the Federal agency within a reasonable time after it becomes known to contractor personnel responsible for the administration of patent matters, and that the Federal Government may receive title to any subject invention not disclosed to it within such time. (2) That the contractor make a written election within two years after disclosure to the Federal agency (or such additional time as may be approved by the Federal agency) whether the contractor will retain title to a subject invention: Provided, That in any case where the 1-year period referred to in section 102 (b) would end before the end of that 2-year period, the period for election may be shortened by the Federal agency to a date that is not more than sixty days before the end of that 1-year period: And provided further, That the Federal Government may receive title to any subject invention in which the contractor does not elect to retain rights or fails to elect rights within such times. (3) That a contractor electing rights in a subject invention agrees to file a patent application prior to the expiration of the 1-year period referred to in section 102 (b), and shall thereafter file corresponding patent applications in other countries in which it wishes to retain title within reasonable times, and that the Federal Government may receive title to any subject inventions in the United States or other countries in which the contractor has not filed patent applications on the subject invention within such times.

⁴⁰⁵ 35 U.S.C. 202 (d).

⁴⁰⁶ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 56-57. Regolamentazione giuridica nello U.S. Code: 35 U.S.C. 202 (c) (4).

prevedono “royalties” (divise tra università e inventore) e si stabilisce che il saldo di eventuali royalties o redditi percepiti dal contraente rispetto alla invenzione, dopo il pagamento delle spese (inclusi i pagamenti agli inventori) connesse alla gestione di tale invenzione, va utilizzato per il sostegno della ricerca scientifica o dell’istruzione. In 35 U.S.C. 202 (c) (5), alle agenzie federali che erogano i finanziamenti, viene attribuito il diritto di ottenere relazioni periodiche (“periodic reporting”) circa l’utilizzazione (o le azioni finalizzate all’utilizzazione) dei brevetti. Inoltre, la domanda di brevetto, nonché il brevetto eventualmente ottenuto, devono contenere la menzione che l’invenzione è stata realizzata con sovvenzioni federali (e che il governo conserva alcuni diritti sulla invenzione medesima)⁴⁰⁷. Un certo interesse suscita la sezione 204 del titolo 35 (“Preference for United States industry”): al suo interno, infatti, si statuisce che le piccole imprese e le organizzazioni non profit che hanno la titolarità di un’invenzione (unitamente ai loro licenziatari), non devono concedere a nessuno il diritto esclusivo di usare o cedere tale invenzione negli Stati Uniti, a meno che il destinatario non accetti che qualsiasi prodotto che incorpori l’invenzione (o generato attraverso l’impiego di tale scoperta) sia fabbricato sostanzialmente negli Stati Uniti⁴⁰⁸.

Quella statunitense del XX secolo è una storia unica perché intessuta da continue interazioni tra industria e impresa, e questa trama ha condotto nel 1980 alla legge Bayh-Dole. Il sistema dell’istruzione terziaria ha visto il coinvolgimento diretto ed insolito di ricercatori e docenti in obiettivi sostanzialmente commerciali. Tale attività di tipo imprenditoriale si è estrinsecata in brevetti sulle invenzioni universitarie e nella concessione di licenze alle imprese industriali. Questo processo è culminato più di trent’anni fa in una legge che ha riconosciuto nei soggetti finanziati con sovvenzioni pubbliche la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, sebbene già prima fosse in piedi un sistema autonomo di stretta collaborazione, creato dal basso, che già di per sé aveva determinato una crescita in termini brevettuali e di connesse licenze. Secondo un’attenta dottrina “sarebbe tuttavia un errore associare le attività imprenditoriali svolte dalle facoltà universitarie alle sole attività di brevettazione e di concessione delle licenze [...]. Molti studi suggeriscono che l’interazione e lo scambio di conoscenze tra l’industria e i ricercatori universitari avviene attraverso un ampio insieme di canali, e non solo quindi attraverso i brevetti e la concessione di licenze che, spesso, non sono neanche così importanti”⁴⁰⁹: vengono trascurati il diritto d’autore e il marchio, nonché soluzioni

⁴⁰⁷ Cfr. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, cit., 34.

⁴⁰⁸ 35 U.S.C. 204. È prevista comunque la deroga: nella seconda parte della sezione è previsto infatti che, in casi individuali, l’esigenza di un tale accordo può essere derogato dall’agenzia federale (sotto il cui finanziamento l’invenzione è stata creata) sulla base della dimostrazione resa da piccole imprese, organizzazioni no profit o dal cessionario che sono stati fatti sforzi ragionevoli, sebbene infruttuosi, per concedere licenze (a condizioni analoghe) a potenziali licenziatari che con ogni probabilità fabbricherebbero sostanzialmente negli Stati Uniti, o che, date le circostanze, la produzione interna non è commercialmente fattibile.

⁴⁰⁹ MOWERY, *Il rapporto tra università e imprese negli Stati Uniti: trasferimento tecnologico e diritti di proprietà intellettuale*, cit., 185.

ancora più aperte. Inoltre, vi sono studiosi convinti che gran parte dell'aumentata assegnazione di licenze e degli spin-off basati sull'università, che si sono verificati a cominciare dalla promulgazione del Bayh-Dole Act, quasi certamente sarebbero avvenuti anche in assenza del passaggio di questa legislazione: le università statunitensi, infatti, scelgono la via del brevetto già da molti decenni, ben prima degli anni Ottanta; inoltre, molta della loro attività di patenting e "licensing", svolta a partire dal 1980, si è altamente concentrata (solo) in alcuni campi di ricerca⁴¹⁰. Un intervento legislativo pressoché limitato, che si concentra sui brevetti, mentre il fenomeno del trasferimento tecnologico richiede un apparato amministrativo strutturato, senza dimenticare d'altro canto che il brevetto in relazione alla ricerca pubblica assume natura bivalente⁴¹¹.

2.1.2 Università e impresa, relazione proficua nell'ottica della crescita economica. Uffici di trasferimento tecnologico

Negli Stati Uniti, prima e dopo l'entrata in vigore del Bayh-Dole Act, le università hanno iniziato con sempre maggiore frequenza ad interessarsi ed a partecipare attivamente a processi di trasferimento tecnologico, creando a tal fine uffici interni, atti alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico sono le parole chiave per ogni economia che si ritenga evoluta e competitiva⁴¹². In particolare, il trasferimento tecnologico rappresenta un punto di collegamento tra mondo universitario e realtà imprenditoriale, adeguato per la creazione di innovazione.

Si parla a questo proposito di triplice elica, un modello di sostegno al progresso che ha come riferimento la vicendevole interazione tra accademia ed impresa, sorretta dall'attività governativa: l'obiettivo è la promozione di un ambiente innovativo, che si sviluppi attraverso la collaborazione di questi tre sistemi⁴¹³. Il concetto di "Triple Helix" nasce negli anni Novanta e costituisce il frutto di un pensiero dottrinale (a partire da Lowe e Sabato, fino a, tra gli altri,

⁴¹⁰ Cfr. MOWERY, SAMPAT, *The Bayh-Dole Act of 1980 and University-Industry Technology Transfer: A Model for Other OECD Governments?*, cit., 124-125.

⁴¹¹ Cfr. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, cit., 38. Come sostiene Caso, "l'argomentazione che accredita il licensing brevettuale come una policy benefica si basa principalmente sull'assunto che le tecnologie prodotte da università e non-profit organisations rischiano di rimanere inutilizzate o sottoutilizzate. Tali tecnologie, in quanto non compiutamente sviluppate, necessitano di investimenti in ricerca applicata ed industriale che devono provenire dalle imprese private. Queste ultime sono incentivate ad investire solo quando possono far leva su diritti di esclusiva che coprono le medesime tecnologie". L'Autore confuta tale assunto, asserendo che esso "trascura i costi dei brevetti e non ha valore assoluto. In alcuni settori scientifici, estesi brevetti a monte del processo di innovazione conferiscono un eccessivo controllo" dell'informazione che rischia di bloccare le ricerche a valle", e spiegando come l'applicazione di brevetti gravi le scoperte di aumentati costi transattivi.

⁴¹² Cfr. G. PINI, *Governance of Tech Transfer: Recent Experiences in Some Developed Regions of Europe*, in *Transit Stud Rev*, 2010, 16, 4, 872-883, 872.

⁴¹³ Cfr. P. CALVOSA, *L'evoluzione del ruolo degli uffici di trasferimento tecnologico delle università italiane e l'impatto sul territorio: il caso del Politecnico di Milano*, in *Economia e diritto del terziario*, 2014, 1, 81-110, 82.

Etzkowitz e Leydesdorff) che ha percepito il passaggio da una c.d. "Industrial Society", caratterizzata dalla diade industria-governo, ad un sistema tripartito che assiste ad una crescente interazione con il mondo accademico ("Knowledge Society")⁴¹⁴. In realtà, emerge dagli studi come già Karl Marx negli anni Quaranta del 1800 avesse pronosticato l'insorgenza di una relazione tra industria ed università e l'avvento delle c.d. "science-based industries": un secolo e mezzo dopo, questo modello bilaterale, ancora in una fase iniziale di sviluppo, si evolve progressivamente in uno schema trilaterale⁴¹⁵. Governi e industrie, infatti, hanno riconsiderato le possibili utilizzazioni della scienza, sulla scorta anche di quanto enunciato da Francis Bacon relativamente alla teorizzazione dei caratteri della scienza moderna, secondo cui "[...] la crescita industriale basata sulla scienza e la comprensione della natura erano gli obiettivi comuni e complementari della scienza"⁴¹⁶.

Etzkowitz spiega come, in questa ricostruzione, rispettivamente l'industria rappresenti il luogo atto alla produzione, il governo la fonte di rapporti contrattuali che garantiscono scambi ed interazioni stabili e, infine, l'università una risorsa cui attingere nuove conoscenze, fondamentali per una knowledge-based economy⁴¹⁷. Mettere tali soggetti in comunicazione tra di loro significa non solo ampliare i canali di collegamento, ma anche instaurare una relazione che integri università ed impresa. Si deve trattare di un rapporto comunicativo capace, quindi, di agire su due piani: da una parte, sfruttare quegli strumenti che consentono di avvicinarsi alle imprese in modo più tradizionale (si pensi alle pubblicazioni, ai progetti di ricerca condotti congiuntamente, alle interazioni informali), dall'altra, fare dell'università un soggetto in grado di monetizzare il valore dei propri risultati (ad esempio, attraverso lo sfruttamento commerciale dei brevetti)⁴¹⁸.

La produzione di conoscenza e lo svolgimento della ricerca di base sono notoriamente alcune tra le finalità principali del finanziamento alla ricerca pubblica⁴¹⁹. Allo stesso tempo, tuttavia, essi si collegano alla maturata consapevolezza che i risultati, derivanti delle attività di ricerca e innovazione realizzate nell'ambito accademico, possono convertirsi in risorse finanziarie⁴²⁰. Sulla scia di tale presa di coscienza, gli atenei europei e nordamericani

⁴¹⁴ Si v. in Rete: <http://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept>.

⁴¹⁵ Cfr. H. ETZKOWITZ, L. LEYDESDORFF, *The Endless Transition: a "Triple Helix" of university-industry-government relations*, in *Minerva*, 1998, 36, 3, 203-208, 205.

⁴¹⁶ *Id.*, 206 (traduzione dall'inglese).

⁴¹⁷ Cfr. H. ETZKOWITZ, *Innovation in innovation: the Triple Helix of university-industry-government relations*, in *Social Science Information*, 2003, 42, 3, 293-337, 295. "Society is more complex than biology. A double helix was sufficient to model DNA. A triple helix is required to model university-industry-government interactions", sostiene l'Autore.

⁴¹⁸ Cfr. CALVOSA, *L'evoluzione del ruolo degli uffici di trasferimento tecnologico delle università italiane e l'impatto sul territorio: il caso del Politecnico di Milano*, cit., 83.

⁴¹⁹ L'art. 65.1 del Codice della proprietà industriale fa riferimento a "università o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca".

⁴²⁰ Cfr. L. MANDERIEUX, *La proprietà intellettuale nelle università. Guida pratica alla creazione e gestione di uffici di trasferimento tecnologico*, Università degli Studi di Trento, Trento, 2012, 1, in Rete: <http://eprints.biblio.unitn.it/4081/1/106_Manderieux_per_eprints.pdf>.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

“orientano e sviluppano le proprie linee di ricerca proprio nell’obiettivo di massimizzare le probabilità di successo nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Si innesca così un circolo virtuoso di crescita scientifica ed economica a tutto vantaggio della società nel suo insieme, dall’impresa all’accademia”⁴²¹.

Accanto alle loro procedure di selezione, che tengono in debita considerazione gli effetti applicativi dei progetti di ricerca sull’intero apparato industriale, da parte degli enti pubblici di ricerca si è rivelato sempre più importante (se non necessario) fare uso di nuove strategie di sfruttamento e valorizzazione dei risultati della ricerca⁴²². Le università, accanto ai tradizionali compiti di formazione, consolidamento e diffusione del sapere attraverso la didattica, hanno visto affiancarsi in questo modo un terzo incarico (o missione), quello di sfruttare i risultati della ricerca pubblica, trasferendoli dai laboratori e dagli uffici accademici al sistema industriale⁴²³. Un connubio tra insegnamento, attività di ricerca e sostegno allo sviluppo economico nazionale e locale⁴²⁴.

In dottrina viene adoperata la nozione di “entrepreneurial university”, che bene sintetizza il nuovo incarico di sostegno alla crescita economica, sebbene la specifica configurazione di una tale missione possa, nel concreto, variare, potendo assumere diverse forme a seconda degli scenari di sviluppo accademico che vengono immaginati⁴²⁵. Tale concetto è strettamente legato a quello di triplice elica, il quale, come anticipato, opera secondo un modello di innovazione interattivo piuttosto che lineare⁴²⁶. Aumentando il loro livello tecnologico, infatti, le società si impegnano in più elevati livelli di formazione e di condivisione delle conoscenze; il governo, da parte sua, agendo come un imprenditore pubblico e “venture capitalist”, va oltre il suo ruolo tradizionale di regolamentazione nella definizione delle regole del gioco; le università, all’interno di questo schema, vengono coinvolte in modo diretto nel processo di produzione scientifica, sviluppando legami collaborativi con gli altri “innovator actors”⁴²⁷.

L’introduzione dell’imprenditorialità nel contesto accademico è notoriamente un fenomeno di origine statunitense. Tale paradigma, tuttavia, nel Duemila stava ormai interessando anche l’America Latina, il Giappone e

⁴²¹ *Ibidem*.

⁴²² Cfr. N. BURATTI, S. CEPOLINA, *La gestione dei rapporti Università-Impresa in un’ottica di valorizzazione della ricerca pubblica*, in *Economia e diritto del terziario*, 2007, 1, 207-235, 207.

⁴²³ Cfr. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, cit., 11. Il fenomeno del trasferimento tecnologico senza dubbio allude alle invenzioni e in generale ai risultati ottenuti nei settori più legati al mondo industriale e caratterizzati da una applicazione scientifica e tecnologica più diretta (quali, ad esempio, la chimica o l’informatica) ma è aperto di per sé tutti i settori disciplinari.

⁴²⁴ Cfr. CALVOSA, *L’evoluzione del ruolo degli uffici di trasferimento tecnologico delle università italiane e l’impatto sul territorio: il caso del Politecnico di Milano*, cit., 81.

⁴²⁵ Cfr. H. ETZKOWITZ, A. WEBSTER, C. GEBHARDT, B. R. CANTISANO TERRA, *The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm*, in *Research Policy*, 2000, 29, 313–330, 313.

⁴²⁶ In Rete: <http://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept>.

⁴²⁷ *Ibidem*.

l'Europa⁴²⁸. In Italia, la crisi delle università degli anni Ottanta, causata dalla drastica riduzione del finanziamento pubblico, "ha determinato l'introduzione di una legislazione che avrebbe concesso agli atenei il diritto ad ottenere fondi privati"⁴²⁹. Le università, in questa situazione di difficoltà finanziaria del settore pubblico, se, da un lato, ottengono una maggiore autonomia, dall'altro, nella maggior parte dei casi, si ritrovano prive di competenze manageriali (necessarie per organizzare una determinata quantità di attività a scopo di lucro)⁴³⁰. Grazie alle partnership industriali strette dai politecnici, alle iniziative di Confindustria e ad una nuova generazione di accademici (spesso in possesso di dottorati di ricerca conseguiti all'estero), si è cominciata ad instillare anche nel nostro Paese una nuova mentalità, "research and publication-oriented"⁴³¹.

A questo punto, è opportuno chiarire a cosa si alluda quando si utilizza l'espressione "trasferimento tecnologico". Sebbene non vi sia una definizione finita ed onnicomprensiva, in questa sede si intende fare riferimento all'attività relativa al trasferimento di conoscenze e alla gestione della proprietà intellettuale.

La Commissione Europea, attraverso il Regolamento CE n. 772 de 2004⁴³², aveva fornito una prima definizione di accordo di trasferimento tecnologico, definendolo come un "accordo di licenza di brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza di diritti d'autore sul software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenente disposizioni relative alla vendita ed all'acquisto di prodotti o relative alla concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali o alla cessione di diritti di proprietà di beni immateriali [...]". Attraverso il nuovo Regolamento UE n. 316 del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'art. 101.3 del TFUE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, la Commissione ha stabilito all'art. 1 lett. c) che, per accordo di trasferimento di tecnologia, si intende un "accordo di licenza per diritti tecnologici concluso tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori" oppure la "cessione di diritti tecnologici tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimane a carico del cedente"⁴³³.

⁴²⁸ Cfr. ETZKOWITZ, WEBSTER, GEBHARDT, CANTISANO TERRA, *The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm*, cit., 321-325.

⁴²⁹ *Id.*, 322 (traduzione dall'inglese).

⁴³⁰ *Ibidem.*

⁴³¹ *Ibidem.*

⁴³² Art. 1 co. 1 lett b), Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 concernente l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.

⁴³³ Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione del 21 marzo 2014 relativo all'applicazione dell'articolo 101 co. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia. Il nuovo Regolamento è nato dalla intenzione della Commissione di operare una revisione del Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE (che, con l'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, oggi

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Posta questa necessaria premessa, occorre fare un passo in avanti. Se il docente (ed il ricercatore) ha il compito di formare e fare attività di ricerca, il trasferimento della tecnologia diventa prerogativa dell'apparato tecnico-amministrativo, e più un ateneo vanta una sostanziosa produzione scientifica, più si rivela legittimo la creazione di un "Technological Transfer Office" (TTO)⁴³⁴. La trasmissione di informazioni e di nuove forme di sapere ha quindi come punto di partenza l'ente pubblico di ricerca e, più nel dettaglio, può assumere la forma di particolari strutture di servizio: gli Uffici di Trasferimento Tecnologico, che mettono in connessione le conoscenze elaborate in ambito universitario con quelle delle imprese, beneficiarie di tale diffusione. Destinatari dell'attività di questi apparati amministrativi interni sono evidentemente soggetti privati. Questo particolare non deve essere sottovalutato, perché ha modificato l'interazione tra mondo accademico e quello imprenditoriale. Tutte le università fanno ricerca, sebbene tendenzialmente sia in quelle più grandi o più attivamente impegnate in questo frangente che si preferisce (e si rivela una scelta giustificabile) assistere e guidare i ricercatori nel maneggiare il loro lavoro, nonché nella divulgazione efficiente dei propri esiti (azione che spesso gli studiosi non riescono a gestire nella maniera maggiormente proficua per loro e per l'ateneo)⁴³⁵. Pertanto, si rivela fondamentale la conservazione e l'aggiornamento dei registri delle attività di R&S compiute da docenti e ricercatori, i quali sono i primi fruitori dei servizi dei TTOs (in quanto creatori essi stessi di innovazione)⁴³⁶.

La protezione ed il potenziamento dell'innovazione passano attraverso un'attenta analisi dei risultati e dello stato della ricerca: operazioni realizzabili mediante la predisposizione di sondaggi e di un'elencazione dettagliata delle attività di ricerca svolte nell'ambito dell'intero ateneo (incoraggiando al medesimo tempo la condivisione dei risultati e delle informazioni tra i singoli dipartimenti)⁴³⁷, l'assistenza e la consulenza a ricercatori e docenti, in particolar modo nell'elaborazione delle strategie di tutela della proprietà intellettuale che meglio si adattano ai prodotti frutto della ricerca finanziata⁴³⁸. Sono esattamente queste operazioni di amministrazione dei DPI che permettono ai TTO di mettersi in contatto con i propri interlocutori (siano essi aziende, governi, centri di ricerca)⁴³⁹.

I mezzi attraverso i quali avviene il trasferimento tecnologico sono essenzialmente due: il sistema di regole afferenti alla proprietà intellettuale (che coinvolgono il brevetto, il diritto d'autore, il marchio) e lo strumento contrattuale

trova nuova collocazione all'art. 101.3) a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.

⁴³⁴ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 30.

⁴³⁵ Cfr. MANDERIEUX, *La proprietà intellettuale nelle università. Guida pratica alla creazione e gestione di uffici di trasferimento tecnologico*, cit., 14.

⁴³⁶ *Id* 11. Tuttavia quelli appena descritti non sono gli unici protagonisti: nella categoria dei soggetti che possono essere interessati al lavoro dei TTOs, infatti, l'Autore fa rientrare gli inventori indipendenti, studenti che svolgono attività di ricerca o che lavorano alla tesi, aziende che richiedono supporto in materia di R&S, etc.

⁴³⁷ *Id*, 11-12.

⁴³⁸ *Id*, 24.

⁴³⁹ *Id*, 29.

(cessioni e licenze)⁴⁴⁰. Un connubio, quest'ultimo, che caratterizza il trasferimento tecnologico, essendo i diritti di proprietà intellettuale necessari per convertire in denaro i risultati della ricerca pubblica attraverso contratti di tipo oneroso (contratti che - è bene ricordarlo - consentono un ritorno economico anche in relazione a quei determinati saperi e informazioni che non posseggono i requisiti previsti dalla legge per i DPI, primo fra tutti il know-how)⁴⁴¹.

Trasferimento tecnologico, tuttavia, non significa solamente rapporto lineare tra università e industria. Esiste, infatti, un ulteriore strumento che permette la circolazione di informazioni e di tecnologia: gli "spin-offs", entità giuridiche istituite generalmente in forma di società di capitali, allo scopo di commercializzare i risultati sviluppati nell'ambiente accademico. Questo tipo di imprese - definite anche "academic spin offs" (ASOs) - sono anch'esse considerate molto importanti per lo stimolo dello sviluppo tecnologico e per il progresso economico, essendo concepite come un ponte tra università ed industria, un collegamento che permette alle nuove conoscenze, maturate nei laboratori e negli studi accademici, di raggiungere il mercato in forma, ad esempio, di prodotti⁴⁴². Gli ASOs spesso si rivelano una opportunità molto importante per i "doctorate holders", rappresentando per i ricercatori una possibilità di impiego in una struttura che è collegata all'università ma allo stesso tempo si rivela una forma di collaborazione diretta con il mondo imprenditoriale. Come ben specifica Ronconi, con riferimento al trasferimento tecnologico si trattano i c.d. spin-off da ricerca che nascono dalle idee innovative, commercialmente sfruttabili, elaborate da singoli studiosi nel contesto della propria attività di ricerca⁴⁴³. Sono, queste, imprese che nascono nel momento in cui un singolo ricercatore o un team di dipendenti decide di affrancarsi dall'università, preferendo costituire una entità nuova e

⁴⁴⁰ Cfr. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, cit., 10-11.

⁴⁴¹ *Id.*, 12.

⁴⁴² Cfr. U. RIZZO, *Why do scientists create academic spin-offs? The influence of the context*, in *J Technol Transf*, 2015, 40, 2, 198-226, 199. Rizzo si concentra sull'esperienza degli academic spin-offs dell'Emilia Romagna, sostenendo che questo fenomeno trovi le proprie concause, tra le altre, nelle limitazioni dei finanziamenti nell'ambiente accademico italiano, nel basso livello di domanda di laureati titolari di un dottorato nel settore pubblico e privato (un chiaro esempio di offerta che supera la domanda), e nella presenza di strumenti politici vantaggiosi nella regione che l'Autore prende come luogo di riferimento. Da tale indagine è interessante evidenziare quelli che sono i motivi personali che spingono gli studiosi ad intraprendere questo tipo di strada: se per i giovani ricercatori è l'aspirazione a lavorare all'interno di un settore di cui hanno conoscenza e vivere sfruttando la propria specializzazione, gli scienziati più maturi sarebbero attratti da maggiori prospettive remunerative.

⁴⁴³ Cfr. RONCONI, *Attribuzione e circolazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca scientifica pubblica: i margini dell'autonomia*, in CASO (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, Trasferimento Tecnologico e proprietà intellettuale*, cit., 273. Secondo gli studi di economia aziendale si possono individuare infatti "spin-off da ricerca" e "spin-off da imprese", questi ultimi relativi alla creazione di una impresa "con il contributo determinante di un'altra impresa": in MANDERIEUX, *La proprietà intellettuale nelle università. Guida pratica alla creazione e gestione di uffici di trasferimento tecnologico*, cit., 88-89, si trattano gli spin-out, impresa, tecnicamente e giuridicamente distinta, creata da uno o più dipendenti fuoriusciti da una impresa madre.

giuridicamente indipendente dall'ateneo⁴⁴⁴. La creazione degli spin-off coinvolge l'università o l'ente di ricerca nello sviluppo dell'idea (e del prodotto), e questa partecipazione può essere iniziale, limitata cioè alla fase di avvio dell'entità-impresa, oppure proseguire in maniera permanente. L'ente di ricerca, servendosi di questo strumento, ha ugualmente modo di incamerare risorse economiche attraverso la partecipazione agli utili e ad eventuali "capital gains" in caso di cessione della quota dell'università⁴⁴⁵.

Gli spin-off accademici e, in generale, gli altri soggetti che supportano l'innovazione e il dialogo multilivello (istituzioni regionali, imprese, research-industrial liaison offices o TTOs, consulenti), vanno a colmare il dislivello tra università e impresa e, pertanto, appartengono alla categoria dei c.d. "innovation intermediaries", soggetti specializzati nell'individuazione e nella selezione di nuove forme di tecnologia, basandosi al contempo su precise strategie di mercato⁴⁴⁶. Ciò che li caratterizza è la capacità di mettere in connessione diversi fornitori esterni di conoscenza. Tali figure intermedie possono essere definite come "organizzazioni o organismi che agiscono come agenti o broker in ogni aspetto del processo innovativo tra due o più parti"⁴⁴⁷: soggetti che analizzano le risorse conoscitive e ne indirizzano lo scambio. Si parla in dottrina a questo proposito di "open innovation", che ha come scopo quello di elaborare prassi organizzative capaci di permettere alle imprese di trovare e sfruttare la conoscenza elaborata al di fuori dei propri laboratori ("external knowledge")⁴⁴⁸.

Attraverso una Raccomandazione del 2008 la Commissione Europea si rivolge agli Stati Membri, affrontando il tema del trasferimento della tecnologia dal pubblico al privato e la gestione dei DPI all'interno degli organismi pubblici di ricerca⁴⁴⁹. Mediante una fonte di soft law, l'istituzione in parola formula un Codice di buone pratiche. Come prima cosa, si raccomanda di "sviluppare una politica della PI come parte integrante di una strategia e di una missione di lungo termine degli organismi pubblici di ricerca e divulgarla a livello interno ed esterno, designando un referente unico", ma non solo: nei passi successivi si invitano le università ad "elaborare e divulgare una politica di concessione di licenze allo scopo di armonizzare le pratiche degli organismi pubblici di ricerca e garantire la correttezza di tutte le transazioni" e ad "elaborare e divulgare una

⁴⁴⁴ Cfr. MANDERIEUX, *La proprietà intellettuale nelle università. Guida pratica alla creazione e gestione di uffici di trasferimento tecnologico*, cit., 88.

⁴⁴⁵ Cfr. RONCONI, *Attribuzione e circolazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca scientifica pubblica: i margini dell'autonomia*, cit., 273.

⁴⁴⁶ Cfr. GRANIERI, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 32.

⁴⁴⁷ M. NILSSON, C. S. LJUNGSTRÖM, *The Role of Innovation Intermediaries in Innovation Systems*, Lund University, 2013, 165, in Rete: <<http://centmapress.ilb.uni-bonn.de/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/310/294>>.

⁴⁴⁸ Cfr. A. SALTER, P. CRISCUOLO, A. L. J. TER WAL, *Coping with Open Innovation: Responding to the Challenges of External Engagement in R&D*, 56 *California Management Review* 78 (2014).

⁴⁴⁹ Raccomandazione della Commissione del 10 aprile 2008, relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca.

politica per la creazione di spin-off per incoraggiare (e dotare di opportuni mezzi) il personale degli organismi pubblici di ricerca a partecipare alla creazione di spin-off, laddove ciò si riveli appropriato”.

Pertanto, si può affermare con una certa sicurezza che il trasferimento tecnologico sia una delle vie praticabili per stimolare la diffusione della conoscenza, e, soprattutto, per facilitare la trasmissione di quelle opere o quegli studi che altrimenti rimarrebbero sconosciuti o non adeguatamente sfruttati. È una strada che deve essere intesa come complementare, e non sostitutiva, rispetto a quella del finanziamento pubblico alla ricerca (in particolare quello erogato dalle istituzioni europee), dal quale non si può prescindere⁴⁵⁰. La dottrina, infatti, da diversi anni sostiene la funzionalità reciproca tra finanziamento pubblico e “industry funding”⁴⁵¹.

In molte regioni d'Europa, in cui questo fenomeno è stato analizzato, si è evidenziato come tale canale della conoscenza sia attivo e, soprattutto, profondamente strategico. Pini (insieme a Rizzo⁴⁵²) rimarca la dimensione regionale del fenomeno, ma, in particolare, sottolinea l'esistenza di vere e proprie strategie di trasferimento tecnologico, affermando che le politiche locali volte non solo alla creazione di TTO ma, più in generale, al sostegno della ricerca e dell'innovazione, non siano affatto slegate dalle altre politiche riguardanti, ad esempio, l'istruzione, il welfare e l'ambiente⁴⁵³. Il processo innovativo non può che trarre giovamento da un contesto multi-livello (europeo, nazionale-centrale, regionale e locale) e multidisciplinare, in quanto coinvolge diversi tipi di attori, accademici ed economici: le c.d. piattaforme tecnologiche (“Technology Platforms”), poli tecnologici, centri di ricerca misti pubblici-privati, iniziative di soft-policy (meeting, eventi, “exchange agreements”, accordi locali, eccetera)⁴⁵⁴. Sono, questi, tutti strumenti elaborati nelle regioni più sviluppate d'Europa e che permettono di soddisfare la richiesta di servizi rivolti alla crescita scientifica e tecnologica.

Gli ostacoli al fenomeno del trasferimento delle conoscenze e dei DPI si possono riscontrare, in primo luogo, nell'esistenza di differenze congenite (di vocazione e strutturali) tra mondo accademico e imprenditoriale: gli obiettivi primari di entrambi i sistemi sono differenti. Se l'università si fa promotrice dei risultati della ricerca che viene condotta nei suoi laboratori, o sceglie di far fruttare quelle conoscenze o il know-how che resterebbero altrimenti patrimonio di pochi ricercatori, ciò non vuole nemmeno dire che debba dimenticare le sue

⁴⁵⁰ Cfr. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, cit., 54-55.

⁴⁵¹ J. G. THURSBY, M. C. THURSBY, *Faculty participation in licensing: Implications for research*, in *Research Policy*, 2011, 40, 20-29, 29.

⁴⁵² Cfr. RIZZO, *Why do scientists create academic spin-offs? The influence of the context*, cit., 223. Dagli studi dell'Autore infatti si ricava che l'unione tra intraprendenza individuale e politiche locali sensibili al tema dell'innovazione, e soprattutto alle caratteristiche specifiche del territorio, possono fare la loro parte in un sistema economico che stenta ancora a decollare. L'innovazione è anche un fatto ambientale.

⁴⁵³ Cfr. PINI, *Governance of Tech Transfer: Recent Experiences in Some Developed Regions of Europe*, cit., 872.

⁴⁵⁴ *Id.*, 876.

missioni primarie. Sono due aspetti che devono convivere (non si vuole suggerire il contrario), ma occorre necessariamente tenere conto della vocazione culturale che inevitabilmente caratterizza il mondo universitario e le persone che lavorano al suo interno (che, ad esempio, sono interessati spesso e volentieri al riconoscimento reputazionale, oltre che monetario⁴⁵⁵). D'altra parte, non è nemmeno auspicabile un'avversione per questo nuovo ruolo. "Molti accademici", sostiene Etzkowitz, "credono che l'università meglio soddisfi la sua missione limitandosi all'istruzione e alla ricerca, evitando un ruolo maggiore nello sviluppo economico e sociale. [Secondo l'Autore] l'università meglio soddisfa la terza missione realizzando le prime due"⁴⁵⁶.

Tuttavia, non è questo l'unico elemento d'incoerenza intrinseca: se è vero che ciò che ci si prefigge di ottenere attraverso il trasferimento tecnologico è l'opportunità, per gli enti pubblici di ricerca e per i propri dipendenti, di godere dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati del proprio lavoro, è anche vero che le teorie economiche di base concepiscono il finanziamento diretto come una via alternativa al riconoscimento e all'assegnazione di DPI⁴⁵⁷. L'autonomia decisionale delle università nell'indirizzare l'attività di ricerca (e di condividerne le risultanze) confligge con la logica della proprietà intellettuale, nata per proteggere e privatizzare un sapere che altrimenti confluirebbe nel pubblico dominio⁴⁵⁸.

In definitiva, i mutamenti economici e culturali degli ultimi anni hanno permesso ad università e centri di ricerca di assumere un nuovo ruolo, quello di facilitatori del trasferimento di conoscenza e dell'open innovation. Questo implica una notevole concentrazione di funzioni all'interno degli stessi, in quanto si occupano non più solo dell'aspetto didattico e creativo, ma vedono allargarsi il loro raggio di azione e di influenza, fino ad approdare alla fase della commercializzazione e dello sfruttamento dei risultati attraverso diversi strumenti, in particolare, uffici di trasferimento tecnologico (e, va da sé, lo strumento contrattuale), spin-off, pubblicazioni. È bene notare che in dottrina (in particolare Etzkowitz) si sostiene come non si possa parlare di "commercialized university" tout court, preferendo fare riferimento ad un modello di università che "comprende la conservazione e la trasmissione di conoscenze, integrando l'insegnamento, la ricerca, così come il sostegno all'innovazione. L'istituzione di un'università imprenditoriale o la riorganizzazione di una università esistente è una strategia sempre più popolare di sviluppo regionale. [...] È possibile prevedere che la capacità di raggiungere un equilibrio tra le molteplici fonti di supporto, tra cui l'industria, lo Stato ed il governo locale, e l'auto-finanziamento possa aumentare l'indipendenza dell'università"⁴⁵⁹. Gli atenei, pertanto,

⁴⁵⁵ Cfr. CALVOSA, *L'evoluzione del ruolo degli uffici di trasferimento tecnologico delle università italiane e l'impatto sul territorio: il caso del Politecnico di Milano*, cit., 85.

⁴⁵⁶ ETZKOWITZ, *Innovation in innovation: the Triple Helix of university-industry-government relations*, cit., 300 (traduzione dall'inglese).

⁴⁵⁷ Cfr. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, cit., 25.

⁴⁵⁸ V. *infra*, par. 2.2.3.

⁴⁵⁹ ETZKOWITZ, *Innovation in innovation: the Triple Helix of university-industry-government*

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

attraverso la creazione di entità a scopo di lucro (gli spin-off) e finanziando alcune delle loro attività di ricerca, riescono ad aumentare la propria autosufficienza⁴⁶⁰.

2.1.3 Piccole e medie imprese e attività di R&S: importanza e ruolo strategico

Attraverso il fenomeno del trasferimento tecnologico si è inteso presentare uno strumento emergente ma meritevole di attenzione, in quanto foriero di innovazione e di idee, ed in grado di traghettarle dal mondo accademico a quello commerciale. Si rivela a questo punto essenziale analizzare la destinataria principale del trasferimento, l'impresa, e in particolare il ruolo del privato in questo tipo di processo. Un sistema, se è efficiente, dovrebbe essere in grado di rendersi conto del ruolo centrale non solo della produzione di conoscenza, ma anche dell'interazione col mondo imprenditoriale⁴⁶¹.

Vivere in un mondo globalizzato, caratterizzato da un elevato livello di competitività, sortisce prevedibili effetti sulle imprese, richiedendo alle stesse una attenzione costante nei confronti delle variazioni di mercato ed una buona dose di sensibilità nell'adozione delle adeguate strategie di sostituzione di formule, processi, prodotti, modi di produzione⁴⁶². Questo tipo di sfide si rivelano particolarmente difficoltose per le piccole e medie imprese, dotate di un budget finanziario e di un apparato di risorse umane nettamente inferiore rispetto alle proprie competitors⁴⁶³. Le PMI, pertanto, spesso sono costrette a focalizzarsi su obiettivi a breve termine⁴⁶⁴. Allo stesso tempo, d'altro canto, la maggiore flessibilità e la ridotta importanza delle economie di scala nell'era di Internet⁴⁶⁵ ha fatto delle PMI l'interlocutore ideale del mondo accademico. Le piccole e medie imprese sono riconosciute come il vero motore dell'economia, in particolar modo la nostra, data anche la massiccia incidenza di questo tipo di imprenditorialità in territorio europeo⁴⁶⁶.

Fare ricerca, tuttavia, implica grandi movimentazioni di denaro. Le singole imprese, specialmente quelle di dimensioni ridotte, per poter esprimere tutto il loro potenziale hanno bisogno, da una parte, di un intervento mirato delle istituzioni, attraverso politiche calibrate sulle loro specificità; dall'altra, necessitano di instaurare delle collaborazioni proficue, attingendo al serbatoio di conoscenze sviluppate dagli atenei e avvalendosi di personale adeguatamente formato. Quali siano i parametri da utilizzare per qualificare un'impresa come di piccole e medie dimensioni lo definisce la Commissione

relations, cit., 333 (traduzione dall'inglese).

⁴⁶⁰ *Ibidem*.

⁴⁶¹ Cfr. BURATTI, CEPOLINA, *La gestione dei rapporti Università-Impresa in un'ottica di valorizzazione della ricerca pubblica*, cit., 231.

⁴⁶² *Id.*, 207.

⁴⁶³ *Id.*, 208.

⁴⁶⁴ Cfr. MUSCIO, *SME Access to Technology Transfer Centres: evidence from the Lombardy Region (italy)*, cit., 137.

⁴⁶⁵ Cfr. GRANIERI, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 29.

⁴⁶⁶ *Ibidem*.

Europea in una sua Raccomandazione del 2003⁴⁶⁷. I criteri utilizzati a questo fine sono l'organico, il fatturato, ovvero il bilancio totale annuale: una impresa piccola registra un organico inferiore a cinquanta persone e un fatturato non superiore ai dieci milioni di euro; una media impresa è invece definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a duecentocinquanta persone e il cui fatturato non superi i cinquanta milioni di euro, o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a quarantatré milioni di euro.

Tra queste, le PMI che puntano ad una produzione innovativa, tuttavia, si trovano a che fare con il rischio di rimanere intrappolate nella c.d. "valley of death", "la fase in cui le piccole e medie imprese devono ancora sfruttare pienamente il potenziale innovativo delle proprie idee, e, al contempo, i mercati finanziari, non riuscendo ancora a valutare completamente la fondatezza di tali idee, non sono disposti a finanziare alla cieca alcun progetto innovativo"⁴⁶⁸. Quando le imprese sviluppano un prototipo, prima di attivare la produzione e la commercializzazione valutano l'esistenza di una domanda per quel tipo di prodotto: le difficoltà nascono nel momento in cui i gli imprenditori devono decidere se immettere sul mercato una certa tecnologia innovativa, in quanto è in questa fase che i rischi sono più alti dei benefici e il sostegno pubblico è terminato⁴⁶⁹. Granieri sottolinea, a questo proposito, l'importanza delle politiche governative che conferiscono alle PMI la possibilità di acquisire i DPI sui propri prodotti, in modo tale da testimoniare la bontà delle idee ai potenziali investitori, ma anche per poter trarne profitto⁴⁷⁰. Nella letteratura giuridica ed economica effettivamente è ormai ricorrente parlare dei DPI, e in particolare dei brevetti, come di una moneta di scambio ("currency" o "bargaining chips"), e di quanto ciò si riveli importante per le piccole imprese, in quanto "l'utilizzo [di questi diritti] va a colmare la mancanza di un riconoscimento diffuso da parte del mercato"⁴⁷¹.

È interessante, oltre che doveroso, conoscere anche la letteratura macroeconomica che è fiorita intorno al tema, indagini che i policymakers dovrebbero tenere in considerazione, in quanto analizzano i criteri di allocazione delle risorse finanziarie messe a disposizione della ricerca. Diversi studi hanno dato prova dell'incidenza positiva dell'investimento, sia pubblico che privato, in ricerca e sviluppo, conseguenza necessaria dell'attuale crescita economica, oramai basata su quel capitale intangibile che è l'innovazione⁴⁷².

⁴⁶⁷ Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, 2003/361/CE.

⁴⁶⁸ GRANIERI, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 29.

⁴⁶⁹ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Bridging the Valley of Death: public support for commercialisation of eco-innovation. Final Report*, 2009, 2, in Rete: <http://ec.europa.eu/environment/enveco/innovation_technology/pdf/bridging_valley_report.pdf>

⁴⁷⁰ Cfr. GRANIERI, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 30.

⁴⁷¹ Cfr. H. R. HERTZFELD, A.N. LINK, N. S. VONORTAS, *Intellectual property protection mechanisms in research partnerships*, in *Research Policy*, 2006, 35, 6, 825-838, 837 (traduzione dall'inglese).

⁴⁷² Cfr. M. COCCIA, *Investimento pubblico e privato in R&S: complementarità ed interazione con*

Studiosi come Coccia confermano l'esistenza di una complementarità tra finanziamento pubblico e privato in materia di R&S, ma con una specificazione: "se, e solo se, il finanziamento pubblico in R&S è diretto a stimolare la spesa in ricerca delle imprese"⁴⁷³. Si sostiene che in futuro si avrà una crescente esigenza di politiche di finanziamento della ricerca, e tuttavia che, se il finanziamento pubblico viene prevalentemente direzionato verso università e centri di ricerca, può aversi un effetto, come lo definisce l'Autore, di "spiazzamento", o "trade-off" (che causerebbe una generale diminuzione, a livello nazionale, della spesa in ricerca e sviluppo)⁴⁷⁴. Questo perché, se i laboratori del settore pubblico sono occupati in una pluralità di funzioni, quelli delle imprese ricoprono dal canto loro un ruolo fondamentale sul piano del potenziamento della competitività, essendo maggiormente focalizzate sulla riduzione dei rischi e sulla massimizzazione delle risorse messe a disposizione per le attività di R&S: sono abituate a operare in questi termini, dato che sono presenti sul mercato fin dalla loro costituzione⁴⁷⁵. Una considerevole parte della spesa rappresentata dai finanziamenti pubblici dovrebbe, di conseguenza, essere orientata verso i laboratori di ricerca industriale: una strategia motivata dalla loro prossimità ai processi manifatturieri, cosa che permette la trasformazione della conoscenza scientifica e tecnologica in prodotti finiti⁴⁷⁶. Pertanto, è anche per questo motivo che si suggerisce allo Stato di incentivare le imprese ad impiegare ricercatori e scienziati provenienti dal mondo accademico, al fine di creare un mercato composto da un gran numero di tecnici industriali⁴⁷⁷. Maggiori effetti macroeconomici positivi si ottengono se minore è la spesa nazionale in attività di R&S rispetto a quella indirizzata alle imprese⁴⁷⁸. Si collega a quest'ultima asserzione un secondo assioma: tralasciando quei Paesi in cui il livello di sotto-finanziamento è problematico, di per sé un alto tasso di fondi pubblici può rivelarsi addirittura controproducente, andando ad aumentare il deficit pubblico⁴⁷⁹. A questo riguardo, l'Autore fa esplicito riferimento alle economie più avanzate, quali Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia e Regno Unito, in cui non vi è una presenza egemone da parte dello Stato nel settore economico, e viene lasciato spazio all'azione degli attori commerciali che meglio riescono ad emergere sulla scena commerciale (e, rimanendo in tema, ad allocare in modo più efficiente le risorse finanziarie)⁴⁸⁰. Questo studio si propone di migliorare le performance economiche nel lungo periodo: sostiene la necessità del finanziamento pubblico alla ricerca, ma allo stesso tempo mette in guardia dai possibili effetti indesiderati di politiche che, nonostante tutto, sono guidate da obiettivi

la crescita della produttività, in *Economia e politica industriale*, 2008, 3, 127-154, 127.

⁴⁷³ *Id.*, 143.

⁴⁷⁴ *Id.*, 143, 144.

⁴⁷⁵ *Id.*, 144.

⁴⁷⁶ *Ibidem.*

⁴⁷⁷ *Ibidem.*

⁴⁷⁸ *Id.*, 144-145.

⁴⁷⁹ *Id.*, 144. Coccia ricorda a questo proposito l'essenza di bene pubblico della ricerca di base.

⁴⁸⁰ *Ibidem.*

ambiziosi.

Non è possibile, tuttavia, tacere l'esistenza di profili di criticità rilevati anche dalla dottrina giuridica. I nodi problematici individuati ruotano, in primo luogo, attorno al ruolo strategico che viene assegnato alle PMI⁴⁸¹, in quanto sarebbero caratterizzate da una perenne dipendenza nei confronti di chi elabora la tecnologia da trasferire⁴⁸². In secondo luogo, si evidenzia che le SMEs sono inserite in un contesto in cui si pone grande affidamento sulla protezione brevettuale. È, questo, un sistema che non genera ricchezza in modo automatico, soprattutto se si pensa che i costi collegati a questo tipo di protezione (che possono essere costituiti da spese di tipo amministrativo, come le tasse di registrazione e di rinnovo, o corrispettivi pagati a professionisti per il perseguimento del brevetto⁴⁸³) lievitano nel caso in cui si ricorra ad una estensione sopranazionale (ampliamento indispensabile se pretende di dare maggiore appeal internazionale alla proprietà intellettuale di cui si dispone⁴⁸⁴). Questo tipo di oneri rappresentano un evidente ostacolo all'accesso al brevetto⁴⁸⁵. Essi, d'altra parte, si rivelano necessari per poter svolgere una selezione all'ingresso, andando a tutelare solo quelle determinate idee o invenzioni che sono ritenute veramente meritevoli di protezione⁴⁸⁶. È anche per quest'ultimo aspetto che è auspicabile la creazione di un brevetto unitario⁴⁸⁷ ("unitary patent", mentre, antecedentemente al Trattato di Lisbona, si parlava di "Community patent"⁴⁸⁸) dotato di un metodo unico per la risoluzione delle

⁴⁸¹ "System integrators", come vengono definite le PMI da GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*, cit., 70.

⁴⁸² *Ibidem*.

⁴⁸³ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 135.

⁴⁸⁴ Cfr. GRANIERI in *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*, cit., 70.

⁴⁸⁵ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 135.

⁴⁸⁶ *Ibidem*.

⁴⁸⁷ Vi è anche chi (ProTon Europe-organizzazione specializzata nel trasferimento di conoscenza), all'idea di un sistema brevettuale europeo preferisce una European Patent Convention (EPC): si ritiene infatti che, dopo una discussione ultratrentennale sul Community Patent senza risultato, non ci sia più tempo per aspettare altrettanto tempo per veder nascere un sistema brevettuale europeo. Secondo ProTon, "l'Europa è abituata a crearsi da sola le proprie complessità", ciò a causa delle singole voci degli Stati Membri "che si arrovellano su piccoli punti tecnici cruciali per le loro identità nazionali". L'adozione di una Convenzione, secondo tale organizzazione, rappresenterebbe di conseguenza una via più celere e meno tortuosa per ottenere diversi benefici, primo fra tutti il grace period. In Rete: <<http://www.euractiv.com/innovation-enterprise/interview-community-patent-littl-news-218694>>. Si v., inoltre, GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 135.

⁴⁸⁸ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 130. La ricerca di un brevetto comunitario e, poi, dell'Unione, trova le proprie radici negli anni Cinquanta, attraverso un invito della Commissione della Comunità Economica Europea agli Stati Membri al fine di creare un unico diritto brevettuale comunitario per il Mercato Unico. Questo primo step è stato seguito da diverse iniziative negli anni, azioni che tuttavia non hanno dato i risultati sperati.

controversie e accessibile in termini di costi, in cui vi sia un bilanciamento tra tasse, necessarie per mantenere in vita il sistema brevettuale (evitando di essere sommersi da “patent applications” provenienti da soggetti), e l’effetto discriminatorio subito dai richiedenti, in particolare università, istituzioni pubbliche di ricerca e PMI (che, notoriamente, non hanno budget illimitato)⁴⁸⁹.

Questa soluzione potrebbe rendere il mercato interno allo stesso tempo più accattivante e maggiormente efficace nella protezione delle idee innovative. “Se il brevetto è governato dalla legge particolare di uno Stato Membro e la sua efficacia è limitata al suo territorio nazionale, ciò si rivela un ostacolo ad un mercato comune, in cui i beni possono circolare liberamente”⁴⁹⁰. Incentivi rivolti alle piccole e medie imprese e alle università (ma anche a spin-off e “start-up”⁴⁹¹) possono rappresentare soluzioni ragionevoli all’interno di un mercato internazionale, in cui già da tempo altre nazioni hanno predisposto riduzioni o agevolazioni per questo tipo di soggetti: si pensi al c.d. “grace period” statunitense (diversamente, si stima che più della metà dei TTOs europei in molti casi temano di perdere opportunità di brevetto a causa di premature informative al pubblico riguardo alle invenzioni)⁴⁹². Così facendo, si ridurrebbero le asimmetrie concorrenziali. Questo tipo di azione (l’ideazione di un brevetto unitario) trova la propria regolamentazione giuridica nel Trattato di Lisbona, e, più precisamente, nel primo comma dell’art. 118 TFUE, nel quale si legge si legge che “nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione” e, al secondo comma, si legge che i regimi linguistici per i diritti di proprietà a livello europeo sono decisi

⁴⁸⁹ *Id.*, 135.

⁴⁹⁰ A. OHLY, J. PILA, *The Europeanization of Intellectual Property Law. Towards a European Legal Methodology*, Oxford University Press, Oxford, 2013, 41 (traduzione dall’inglese).

⁴⁹¹ Cfr. MANDERIEUX, *La proprietà intellettuale nelle università. Guida pratica alla creazione e gestione di uffici di trasferimento tecnologico*, cit., 89. Il concetto di start-up allude ad un a forma di imprenditorialità giovane, innovativa e di piccole dimensioni che nasce da una idea creativa.

⁴⁹² Cfr. SCIENCE|BUSINESS INNOVATION BOARD AISBL, *A grace period for patents. Could it help European Universities innovate? A survey of European technology transfer offices on patent practise and perceptions*, 2013, 4-7, in Rete: <<http://www.insme.org/files/grace-period-report>>. Science Business Innovation Board è un’associazione scientifica belga no-profit che segue “politiche originali riguardanti la ricerca e l’innovazione in Europa”. Tale associazione ci pone di fronte ad un problema molto sentito a livello Europeo. Infatti, “se i ricercatori europei, per mantenere la loro carriera accademica in moto, devono pubblicare i risultati del loro lavoro il più rapidamente possibile e presentare le loro scoperte scientifiche scientifico alle conferenze accademiche, tuttavia, se vogliono raccogliere (per loro stessi e per le loro università) tutti i possibili benefici derivanti dalle eventuali, successive applicazioni commerciali, sono costretti allo stesso tempo a preservare il silenzio fino a quando non viene depositato il brevetto sulle loro invenzioni”. Il grace period consente un “bilanciamento di questo conflitto”: presente nelle nazioni più innovative al mondo, come ad esempio gli Stati Uniti, permette agli inventori di fare entrambe le cose, rivelare cioè la scoperta e godere di un ulteriore periodo di tempo (che va dai 6 ai 12 mesi) per presentare una domanda di brevetto.

all'unanimità dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo⁴⁹³. In questa disposizione, il Trattato ammette una possibile, futura creazione di un sistema brevettuale europeo, e predispone a tal fine una competenza separata per le misure rivolte ai diritti di proprietà intellettuale⁴⁹⁴. Alla luce di tale articolo, sono state elaborate recentemente iniziative (rectius, accordi) volte ad una armonizzazione del diritto brevettuale europeo: le Unitary Patent Regulations del 2012.

Il pacchetto di disposizioni relative al brevetto unitario (o meglio, brevetto europeo ad effetto unitario) comprende il Regolamento n. 1257/2012⁴⁹⁵, che dà attuazione ad una cooperazione rafforzata con l'obiettivo di una tutela brevettuale unitaria, e il Regolamento n. 1260/2012⁴⁹⁶ per il relativo regime linguistico. Una tale cooperazione potenziata era stata autorizzata mediante la decisione n. 2011/167/UE. Inoltre, il regolamento nella sua interezza costituisce un accordo particolare ai sensi dell'art. 142 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973⁴⁹⁷. All'interno del reg. n. 1257 si legge, al primo considerando, che "è necessario che una protezione brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese". Pertanto, viene attuata una cooperazione rafforzata⁴⁹⁸ al fine di istituire una tutela brevettuale unitaria: "il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha

⁴⁹³ Cfr. CONFINDUSTRIA (DELEGAZIONE DI CONFINDUSTRIA PRESSO L'UNIONE EUROPEA), *Le innovazioni apportate dal Trattato di Lisbona*, 2009, in Rete: <<http://www.assindar.it/notiziario/Allegati/le%20innovazioni%20del%20trattato%20di%20lisbona.pdf>>.

⁴⁹⁴ Cfr. OHLY, PILA, *The Europeanization of Intellectual Property Law. Towards a European Legal Methodology*, cit., 41. Questa inserzione nel Trattato, a parere degli Autori, potrebbe portare ad un ridimensionamento nell'utilizzo dell'art. 114 TFUE. Tale articolo, al suo primo comma, recita infatti: "[...] il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno".

⁴⁹⁵ Regolamento (UE) n. 1257/2012 Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, GUUE L 361/1 del 31 dicembre 2012.

⁴⁹⁶ Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, GUUE L 361/89 del 31 dicembre 2012.

⁴⁹⁷ La Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE 2000) è stata successivamente riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000. L'art. 142 della CBE dispone che "(1) Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati. (2) Se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte".

⁴⁹⁸ Art. 9.2: "gli Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto del presente regolamento nell'adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE e collaborano a tal fine. [...]".

effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili” (art. 5.1). Pertanto, il brevetto europeo con effetto unitario viene equiparato al brevetto nazionale: “[...] in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante [...]” (art. 7.1).

In aggiunta, si prevede che il brevetto comunitario si appoggi all’European Patent Office (EPO o, in italiano, Ufficio Europeo dei Brevetti, che ha sede a Monaco di Baviera, in Germania), l’organo istituito per il rilascio del brevetto europeo⁴⁹⁹, con i compiti, tra gli altri, di: gestire le richieste di effetto unitario presentate dai titolari di brevetti europei, gestire il registro per la tutela brevettuale unitaria, o ricevere e registrare le dichiarazioni relative alle licenze di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento (il titolare di un brevetto europeo con effetto unitario, infatti, ha facoltà di depositare una dichiarazione presso l’EPO, ai sensi della quale il titolare è pronto a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l’invenzione come licenziatario contro un corrispettivo adeguato), il loro ritiro e gli impegni assunti dal titolare del brevetto europeo con effetto unitario in seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze (art. 9). Il nascente sistema del brevetto unitario si presenta più agevole, non prevedendo le convalide nazionali e le relative traduzioni (diversamente dal brevetto europeo). Una volta concesso, infatti, in inglese, francese o tedesco, il brevetto unitario è automaticamente valido negli Stati aderenti; inoltre, non si trasforma in un fascio di brevetti nazionali e pertanto “è soggetto al pagamento di una singola tassa annuale di mantenimento in vita, e non a tasse in ciascuna nazione”⁵⁰⁰.

L’enfasi riposta sul brevetto unitario passa anche per la creazione di un’Unified Patent Court (UPC o, in italiano, un tribunale unificato dei brevetti). L’Agreement on a Unified Patent Court del 2013⁵⁰¹, infatti, statuisce che tale tribunale speciale, comune agli Stati Membri, sia competente a decidere della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario (art. 1 dell’Agreement). L’UPC è composta, in prima istanza, da un tribunale di primo grado, il quale comprende una divisione centrale (che ha la propria sede a Parigi) con sezioni a Londra e a Monaco e divisioni locali e regionali; vi è, inoltre, un giudice di seconda istanza, la Corte d’Appello, sita a Lussemburgo⁵⁰².

Tuttavia, per poter ottenere l’effettiva operatività della nuova forma di

⁴⁹⁹ Il brevetto europeo, regolato dalla Convenzione di Monaco di Baviera del 1973, non è un brevetto autonomo e unitario, ma “è un titolo equivalente, sul piano degli effetti, ad un fascio di brevetti nazionali”. Fonte: G. F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1*, Sesta Edizione, Utet Giuridica, Torino, 2012, 210.

⁵⁰⁰ In Rete: <<http://www.biessebrevetti.it/Biesse-news/Biesse/Brevetto-Unitario/>>.

⁵⁰¹ Accordo su un tribunale unificato dei brevetti n. 175 del 20 giugno 2013.

⁵⁰² Art. 9 co. 1 UPC Agreement: “i collegi della corte d’appello si riuniscono in una formazione multinazionale di cinque giudici. Essi si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di due giudici qualificati sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tali giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono assegnati al collegio dal presidente della corte d’appello dal pool di giudici conformemente all’articolo 18”.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

brevetto, è necessaria la ratifica degli Stati dell'Unione Europea: l'art. 18.3 del regolamento n. 1257 del 2012, infatti, stabilisce che "ogni Stato membro partecipante comunica alla Commissione la sua ratifica dell'accordo al momento del deposito del suo strumento di ratifica. [...]"⁵⁰³.

È fuor di dubbio che l'innovazione non possa essere limitata, o ridotta, al semplice deposito di brevetto, o confusa con esso, essendo generata da un insieme di fattori e di condizioni⁵⁰⁴. Certo è che, attraverso l'armonizzazione europea del diritto della proprietà intellettuale, si ambisce ad accrescere il mercato interno, non senza alcune criticità. In dottrina, infatti, sono emersi dei dubbi circa il successo del brevetto in questione. In particolare, la composizione dell'Unified Patent Group (e la previsione di un pool di giudici provenienti dai diversi Stati Membri ai sensi degli artt. 8 e 18 UPC Agreement) solleva il problema dell'adeguato livello di preparazione degli stessi: se l'art. 15.1 dell'UPC Agreement prevede che "i giudici garantiscono i massimi livelli di competenza e comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali", ciò stride con il fatto che molte corti nazionali soltanto raramente si occupano di vertenze aventi ad oggetto il brevetto⁵⁰⁵. Maturare una conoscenza approfondita in materia di "patent" richiede diversi anni di esperienza: forse, questa miscellanea di giudici di origine multinazionale, anche se prevista dal regolamento al fine di ottenere un sistema controversiale unificato, potrebbe rallentare, almeno nei primi anni di attuazione della disciplina, gli obiettivi di uniformazione nell'interpretazione del diritto brevettuale. Inoltre, non solo è stato sostenuto che il tribunale unificato potrebbe non raggiungere quell'alto livello di specializzazione nel definire le controversie già conquistato da alcune corti locali, ma anche che tale "competitive model of patent law" (come è nelle intenzioni dell'Unione), se ben può adattarsi alle esigenze delle società europee, potrebbe non essere la soluzione adeguata per le piccole e medie imprese (le quali solitamente preferiscono affidarsi ai giudici domestici)⁵⁰⁶.

⁵⁰³ L'Italia ha aderito formalmente al brevetto europeo con effetto unitario il 30 settembre 2015, diventando il ventiseiesimo paese dell'Unione a far parte della cooperazione rafforzata. "Inizialmente, l'Italia non aveva aderito, assieme alla Spagna, in segno di protesta per la scelta di privilegiare inglese, francese e tedesco come lingue di lavoro per la concessione del nuovo brevetto unitario". Fonte - in Rete: <<http://www.uibm.gov.it/index.php/30-09-2015-l-italia-aderisce-ufficialmente-al-brevetto-europeo-con-effetto-unitario>>. Per maggiore completezza, si v. ANSA.IT: <http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/09/30/italia-aderisce-ufficialmente-a-brevetto-ue_e097ba3a-51d6-4011-be0c-4dc235a8feef.html>.

⁵⁰⁴ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 135-136. Gli Autori sostengono che sarebbe troppo ingenuo ridurre l'innovazione ad una questione quantitativa. Sebbene non si conosca il numero ottimale di brevetti per la società attuale, quello che è dato sapere è che deve essere una quantità con cui gli uffici brevetti possono effettivamente essere in grado di maneggiare.

⁵⁰⁵ Cfr. OHLY, PILA, *The Europeanization of Intellectual Property Law. Towards a European Legal Methodology*, cit., 51.

⁵⁰⁶ *Id.*, 54.

2.2 La proprietà intellettuale e il contratto all'interno del trasferimento tecnologico

Il fenomeno del trasferimento tecnologico, lo si è anticipato, non trova nel nostro ordinamento un corrispondente tipo contrattuale. Inoltre, esso assiste ad un vero e proprio incrocio tra i diversi meccanismi giuridici che caratterizzano la proprietà intellettuale e lo strumento contrattuale. Quest'ultimo rappresenta il luogo in cui le parti regolano rispettivamente i propri interessi: pertanto, è evidente l'importanza del suo ruolo nel momento in cui sul piatto della bilancia vi sono le differenti finalità perseguite dai soggetti contraenti⁵⁰⁷. Si rivela quindi essenziale esaminare la connessione di tali due istituti giuridici all'interno delle "research partnerships". Oggetto della trattazione seguente saranno la protezione e la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e, una volta stabilito ciò, la circolazione di tali diritti attraverso il contratto e l'insieme delle regole che lo governano.

2.2.1 Regime della proprietà intellettuale. Il brevetto

La proprietà intellettuale rappresenta, come si è evidenziato, uno degli elementi centrali del trasferimento tecnologico, e contemporaneamente costituisce un asset aziendale fondamentale per le imprese, specialmente per quelle medio-piccole. È, questa, una branca del diritto privato e al tempo stesso una macrocategoria che ricomprende al suo interno il brevetto (o, in inglese, patent, che copre prodotti e processi), il diritto d'autore (il "copyright", anche se è necessario anche soltanto menzionare la presenza di profonde differenze tra la versione italiana e quella anglosassone) e i diritti connessi, segni distintivi e marchi ("trademarks"), segreti industriali ("tradesecrets"). Quello che caratterizza la proprietà intellettuale è lo ius excludendi omnes alios, diritto che trova il proprio fondamento nell'art. 832 c.c. e che si concretizza nella facoltà del proprietario di opporsi ad ogni ingerenza degli estranei relativamente al bene oggetto del proprio diritto, quale che ne sia la giustificazione, in quanto egli "ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo [...]".

"La proprietà", quindi, è "attribuzione esclusiva di un bene al titolare del diritto per il suo interesse e costituisce essenzialmente un'affermazione di libertà"⁵⁰⁸; inoltre, avendo la proprietà dei beni una intrinseca funzione sociale, questa viene salvaguardata attraverso una previsione costituzionale, l'art. 42 Cost., e in particolare il secondo comma di tale articolo: "la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti"⁵⁰⁹. Tale temperamento del diritto di esclusiva si unisce a tutta

⁵⁰⁷ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*, cit., 227.

⁵⁰⁸ A. TRABUCCHI, *Istituzioni di Diritto Civile*, Quarantesima Sesta ed., Cedam, Padova, 2013, 599.

⁵⁰⁹ *Ibidem*.

una serie di altre limitazioni che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, incidono sulla loro ampiezza e durata. L'ottenimento del brevetto, ad esempio, è subordinato ad una serie di requisiti (fra i quali vi sono la novità dell'invenzione e la c.d. industrialità, ossia la suscettibilità di applicazione industriale dell'opera); una volta conseguito, ha una determinata estensione territoriale (è possibile optare per una protezione a livello nazionale o più ampia) e una durata temporale ben definita. Senza dimenticare che le limitazioni possono essere anche operative: sempre in tema di brevetto, nel depositare la domanda, attraverso la rivendicazione l'inventore traccia una linea tra ciò che ricade sotto la protezione e ciò che invece non è suscettibile di privativa. Infine, non tutto può essere oggetto di brevetto, ad esempio le teorie scientifiche.

Anche le fonti internazionali si sono succedute in questo ambito. La Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o, in inglese, WIPO) del 14 luglio 1967 (ratificata in Italia con la l. 28 aprile 1976, n. 424) all'art. 2, viii) contiene un'elencazione di ciò che è definibile proprietà intellettuale: "i diritti relativi: alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione, alle invenzioni in tutti i campi dell'attività umana, alle scoperte scientifiche, ai disegni e modelli industriali, ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali, alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti inerenti all'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico". L'Accordo TRIPs (Trade Related Intellectual Property rights)⁵¹⁰ nella sua Parte II – "Norme Relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale" consta di norme di dettaglio relative al diritto d'autore e ai diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni industriali, ai brevetti, alle topografie di prodotti a semiconduttori, alle informazioni segrete e alla loro protezione.

Scendendo più nel dettaglio sui diritti di proprietà intellettuale, il brevetto per invenzione industriale⁵¹¹ si colloca all'art. 66 del codice della proprietà industriale (CPI)⁵¹², il quale dispone che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. È opportuno sottolineare la distinzione tra attuazione dell'invenzione e *ius excludendi omnes alios*, in quanto la prima non è altro che la concretizzazione dell'art. 41 Cost. (la libertà di iniziativa economica), mentre "è conferita dal brevetto la facoltà di impedire a qualsiasi terzo ogni attività diretta ad attuare l'invenzione ed a trarne

⁵¹⁰ Accordo istituzionalizzato all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o, in inglese, WTO) e adottato a Marrakech 15 aprile 1994 – "Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio" e ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

⁵¹¹ Il brevetto per invenzione industriale trova la propria disciplina nel Codice Civile (artt. 2584-2591) e nel Codice della Proprietà Industriale (CPI, artt. 45-82 octies).

⁵¹² Decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, G.U. 04/03/2005.

profitto nel territorio dello Stato”⁵¹³.

Le creazioni appartenenti al campo della tecnica e proteggibili attraverso il diritto al brevetto sono definite dall’art. 45.1 CPI, in quanto “possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”, mentre sono escluse dal novero le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore, le presentazioni di informazioni (art. 45.2), i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, i prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati (art. 45.4), e, infine, le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse (art. 45.5, sebbene si specifichi subito dopo che tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti).

Il primo requisito per ottenere la proteggibilità è la novità, ossia “l’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica” (art. 46.1 CPI)⁵¹⁴: per “stato della tecnica” si allude a tutto ciò che è stato reso conoscibile o comunque accessibile alla collettività. Il secondo requisito è l’attività inventiva o originalità: “un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica” (art. 48 CPI). Pertanto, viene richiesta la non ovvietà dell’invenzione per un soggetto-membro dell’area tecnica che viene coinvolta. Al fine di comprendere questo secondo elemento fondamentale, si rivela utile fare riferimento ad un ipotetico esperto del ramo della materia di riferimento e, servendosi di tale “parametro teorico” (come lo definisce Trabucchi), stabilire se questo soggetto avrebbe valutato una certa invenzione come una evoluzione prevedibile sulla base dello stato della tecnica (esistente al momento in cui è stata depositata la domanda di brevetto), oppure se l’avrebbe ritenuta un trovato rivoluzionario, “frutto di un [effettivo] salto inventivo”⁵¹⁵.

“Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il

⁵¹³ FLORIDIA, *Il diritto di brevetto*, in P. AUTIERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, 231.

⁵¹⁴ 1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

⁵¹⁵ TRABUCCHI, *Istituzioni di Diritto Civile*, cit., 1230.

suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola” (art. 49 CPI): il requisito della industrialità impone che il trovato sia suscettibile di applicazione e di sfruttamento economico. Infine un’invenzione, per essere brevettata, deve essere lecita: la liceità contraddistingue, più precisamente, l’attuazione dell’invenzione (e non l’essenza della stessa), che non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume (art. 50 CPI, che al secondo comma specifica che “l’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa”). La dottrina riferisce di un altro requisito che si affianca a quelli generali or ora descritti e che, di per sé, non concerne la natura o la struttura dell’invenzione, ma riguarda piuttosto la fase di redazione del brevetto⁵¹⁶. A questo proposito, si vuol fare riferimento alla sufficiente descrizione: l’invenzione “deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto” (art. 51.2 CPI).

Il brevetto, rilasciato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, dura venti anni dalla data di deposito della domanda (art. 60 CPI).

Chi può ottenere questo tipo di protezione è, ai sensi degli articoli 2588 c.c. e 63.2 CPI, l’autore dell’invenzione (colui che, quindi, ha posto in essere l’attività creativa) e i suoi aventi causa. Esiste tuttavia una eccezione a questa regola generale e relativa ai diritti patrimoniali, che viene in essere nel caso in cui l’invenzione sia stata realizzata da un dipendente durante lo svolgimento di un’attività lavorativa (attività c.d. dovuta), ossia nel quadro di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo: il brevetto, in questo caso, spetta al datore di lavoro⁵¹⁷. D’altro canto, il successivo art. 2590 c.c. fa riferimento ai diritti morali, in quanto dispone al primo comma che il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione realizzata nello svolgimento del rapporto di lavoro. La dottrina, occorre rilevare, si è mostrata in disaccordo con tale costruzione regola-eccezione, sostenendo che ormai l’attuazione di una invenzione non sia più il risultato dell’ingegno del singolo inventore, ma molto più di frequente il prodotto di ingenti investimenti in personale, in macchinari o apparecchiature, e di “sforzi organizzativi” propri di una vera attività d’impresa⁵¹⁸.

Un regime speciale è dedicato alle invenzioni universitarie dall’art. 65 CPI, prima art. 24-bis della legge invenzioni. Nel momento in cui, infatti, il rapporto di lavoro “intercorre con un’università o con una pubblica amministrazione avente

⁵¹⁶ Cfr. FLORIDIA, *I requisiti di proteggibilità*, in AUTERI et al., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 271.

⁵¹⁷ Cfr. RONCONI, *Attribuzione e circolazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca scientifica pubblica: i margini dell’autonomia*, cit., 194.

⁵¹⁸ Cfr. FLORIDIA, *Il diritto al brevetto*, in AUTERI et al., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 250. Floridia rileva giustamente come l’art. 63 CPI faccia riferimento ad una situazione in cui “l’apporto intellettuale alla realizzazione dell’invenzione era certamente superiore all’impiego di mezzi finanziari adeguati, e quindi una situazione ben diversa da quella attuale [...]”.

tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione [...]” (art. 65.1). La ratio si ritrova nella volontà di dare un incentivo al ricercatore che ha realizzato l'invenzione, titolare esclusivo dei diritti derivanti dalla invenzione (ha quindi la facoltà di presentare la domanda di brevetto, dandone comunicazione all'ente cui appartiene). L'università o la pubblica amministrazione interessata, dal canto loro, vantano una partecipazione ai proventi dello sfruttamento dell'invenzione, sebbene, in ogni caso, l'inventore abbia diritto al cinquanta per cento di tali proventi⁵¹⁹. Tale ridimensionamento della privativa è ancora più evidente se si volge lo sguardo al quarto comma dell'articolo, il quale prevede che l'amministrazione datrice di lavoro “acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore”, qualora siano trascorsi cinque anni dalla data del rilascio del brevetto e l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale. È, questa, una sorta di licenza gratuita per mancata attuazione del brevetto, di cui si dà contezza anche nella regola generale di cui all'art. 70 CPI, che prevede per l'amministrazione la concessione di una licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione e per lo sfruttamento dei diritti patrimoniali ad essa connessi, una volta trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto (o quattro anni dalla data di deposito della domanda, se questo termine scade successivamente al precedente)⁵²⁰.

Una deroga a tale speciale disciplina è prevista nel quinto comma dell'art. 65 CPI, in quanto ivi si stabilisce che tale regolamentazione non si applica “nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore”.

La dottrina sottolinea come tale disciplina non si estenda alle opere d'ingegno (coperte dal diritto d'autore), ma solo alle invenzioni, lamentando in questo modo una eccessiva disparità di regolamentazione dei diritti afferenti alla medesima invenzione. Questa frammentazione, infatti, determina una situazione che gli economisti definiscono “tragedia degli anticommons”⁵²¹,

⁵¹⁹ Art. 65 commi 2 e 3 CPI: 2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

⁵²⁰ Cfr. RONCONI, *Attribuzione e circolazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca scientifica pubblica: i margini dell'autonomia*, cit., 218.

⁵²¹ La prima teorizzazione del termine anticommons è dovuta a F.I. Michelman nel 1982, definizione poi aggiornata da M. Heller nel 1998. Per approfondimenti, in Rete:

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

caratterizzata dalla presenza di diritti di proprietà multipli sullo stesso bene⁵²²: evento che si verifica quando gli utilizzatori di una risorsa comune detengono troppo tenacemente i propri diritti di proprietà, in modo tale che ognuno di loro ha un potere di veto sullo sfruttamento del bene nella sua interezza⁵²³. Inoltre, si discute sulla portata di quella che viene definita una sorta di “irruzione legislativa”, e sulla sua efficacia nel potenziare l’attività inventiva in ambito universitario: piuttosto, in dottrina si suggerisce un intervento normativo di più ampia portata, nell’intento di accrescere la capacità degli atenei nazionali di sfruttare i risultati derivanti dalla ricerca accademica⁵²⁴.

Infine, l’istituto della brevettazione, e con esso gran parte della disciplina delle invenzioni industriali, ai sensi degli artt. 2594 c.c. e 86 CPI viene applicato per la tutela dei modelli di utilità: la differenziazione normativa trova il suo punto più significativo nella durata del brevetto, in quanto “il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda” (art. 85.1 CPI)⁵²⁵. La validità temporale del brevetto per invenzione, pertanto, è doppia rispetto a quella prevista legislativamente per il modello di utilità.

2.2.2 (segue) Il diritto d’autore

Le opere dell’ingegno (idee creative in campo culturale), protette dal diritto d’autore, trovano la propria disciplina agli articoli 2575-2583 c.c. e nella legge n. 633 del 22 aprile 1941 (legge sul diritto d’autore – d’ora in poi “l. aut.” - normativa più volte modificata e integrata nel tempo). Oggetto del diritto d’autore sono le opere dell’ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione (quindi, non solo romanzi, poesie, canzoni e quadri, ma anche banche dati e software)⁵²⁶. Per la protezione del software, a livello internazionale ed europeo, si è optato per la tutela accordata dal copyright, scelta attualmente oggetto di dibattito (in quanto si discute sulla sua possibile “patentability”⁵²⁷)⁵²⁸. Godono della tutela apprestata dal diritto d’autore, ai sensi

<http://www.treccani.it/enciclopedia/tragedia-degli-anticommons_%28Dizionario_di_Economia_e_Finanza%29/>.

⁵²² Cfr. CALDERINI, *Introduzione*, in M. CALDERINI, A. GIANNACCARI, M. GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell’industria dell’informazione*, Il Mulino, Bologna, 2005, 22.

⁵²³ Cfr. GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, cit., 10.

⁵²⁴ Cfr. P. GUARDA, *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licenses*, in *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2013, 44, 5, 494-523, 507.

⁵²⁵ Cfr. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1*, VI ed., Utet Giuridica, Torino, 2012, 212-213. “I modelli di utilità”, spiega l’Autore, “sono nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità (efficacia o comodità di applicazione) a macchine, strumenti, utensili o oggetti d’uso (artt. 2592 e 82 CPI)”.

⁵²⁶ *Id.*, 195. La relativa disciplina è rintracciabile agli artt. 2575 c.c. e 1, 2 l. aut.

⁵²⁷ Cfr. GUARDA, *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licenses*, cit., 504.

⁵²⁸ *Id.* 496. A livello europeo attraverso l’art. 1 della direttiva 91/250/EEC; a livello internazionale

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

dell'art. 2, n. 10, l. aut., anche le opere del disegno industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”⁵²⁹.

Il diritto d'autore, il cui fatto costitutivo è la creazione dell'opera (artt. 2576 e 6 l. aut.), è un diritto di esclusiva limitato temporalmente⁵³⁰ alla forma espressiva (non copre, quindi, l'idea, i dati o i fatti) di un'opera che abbia “carattere creativo” (art. 2575 c.c.), caratterizzata cioè da una originalità oggettiva rispetto alle creazioni dello stesso genere già esistenti; è trasmissibile mediante contratto. La regola generale è che titolare del diritto è l'autore o il creatore nel momento in cui l'opera viene creata, estrinsecata, non essendo necessario a tale scopo la diffusione al pubblico⁵³¹. Il diritto d'autore continentale si differenzia dal copyright in quanto comprende in sé più categorie, in particolare la distinzione fra diritti patrimoniali (l'autore ha diritto “il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato”⁵³²) e diritti morali (“l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”⁵³³). Sono, questi ultimi, diritti irrinunciabili e inalienabili, in quanto volti a tutelare la personalità dell'autore, esercitabili anche dopo la morte dello stesso dai propri congiunti (art. 23 l. aut.)⁵³⁴. I diritti patrimoniali, invece, sono pienamente trasferibili attraverso atti negoziali inter vivos (art. 2581 c.c. e 197 l. aut.)⁵³⁵. Nel Titolo II della legge (artt. 72-102) sono inoltre previsti i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, riconosciuti a determinate categorie di soggetti (che comportano, ad esempio, per il produttore di fonogrammi il diritto esclusivo “di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione”⁵³⁶).

Per quanto riguarda il regime di proprietà applicabile nel corso di un rapporto di lavoro, e in particolare nel caso in cui intercorra una relazione di subordinazione tra ricercatore e università, la disciplina è contenuta negli artt.

mediante l'art. 10 del TRIPs Agreement. Il software è proteggibile, quindi, come un'opera letteraria.

⁵²⁹ Cfr. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1*, cit., 215.

⁵³⁰ L'art. 25.1 l. aut. prevede al riguardo che “I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte”.

⁵³¹ Cfr. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1*, cit., 195. Il requisito dell'originalità è soddisfatto anche nel caso in cui vi sia una rassegna di argomenti, testi giuridici o fatti già noti al pubblico, resa tuttavia in modo personale (si pensi, ad esempio, ad una raccolta di legislazione), o un nuovo adattamento di opere precedenti.

⁵³² Art. 12.2 l. aut. Diritto che si può estrinsecare in varie forme, come la riproduzione, la trascrizione, la distribuzione, eccetera: facoltà elencate dagli artt. 13-18-bis l. aut.

⁵³³ Art. 20.1 l. aut. Inoltre, ai sensi degli artt. 2582 c.c. 142 l. aut., l'autore può, previo obbligo di indennizzo nei confronti di coloro ai quali ha ceduto i diritti di sfruttamento economico, ritirare l'opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali.

⁵³⁴ Cfr. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1*, cit., 196.

⁵³⁵ Cfr. RONCONI, *Attribuzione e circolazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca scientifica pubblica: i margini dell'autonomia*, cit., 255.

⁵³⁶ Art. 71.1 lett. a).

11 e 29 della legge sul diritto d'autore, da leggere congiuntamente⁵³⁷. “Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni,” stabilisce l'art. 11.1, “spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese”. Lo stesso diritto, prosegue il secondo comma dell'art. 11 l. aut., spetta anche agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni: normativa che si applica laddove non vi sia diverso accordo con l'autore delle pubblicazioni. A questa regola generale, come anticipato, si affianca l'art. 29 l. aut., che consta di due diverse discipline, a seconda del tipo di opera dell'ingegno creata dal ricercatore⁵³⁸. È infatti previsto, in primo luogo, che, per tutti i soggetti citati nell'art. 11 (amministrazioni pubbliche, accademie, ...), la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica sia di venti anni a partire dalla prima pubblicazione: questa è la regolamentazione propria dei documenti e delle pubblicazioni relative ai normali doveri di una pubblica amministrazione. La durata, invece, scende a due anni nel caso in cui l'università si assuma il compito di pubblicare a proprie spese un lavoro originale, creato da un docente o un ricercatore indipendentemente da tale istituzione: due anni, “trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti” (art. 29.1 l. aut., seconda parte). Dalla lettura di tali norme si evince come non sia sufficiente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra autore ed università, ma sia necessaria anche una duplice condizione: che l'opera sia pubblicata a cura e a spese dell'ateneo⁵³⁹. In definitiva, si richiede all'ente pubblico di impegnarsi nella divulgazione dell'opera (letteraria, musicale, scientifica, visiva o musicale) e di assumersi i relativi costi⁵⁴⁰. Tale architettura normativa determina un regime di attribuzione della proprietà favorevole al dipendente⁵⁴¹, in stretta connessione con quanto prevede il cosiddetto “privilegio umanistico”⁵⁴², e in disaccordo con la disciplina in materia di invenzioni (che, ragionevolmente, favorisce il datore di lavoro, in quanto in tal caso l'inventore si avvale di risorse finanziarie e tecniche fornitegli dall'imprenditore, nonché dei collaboratori e del know-how aziendale: tutto ciò ha una forte influenza sull'invenzione finale e sull'apporto creativo dell'autore). Una tale eccezione alla regola generale è giustificata dal desiderio di

⁵³⁷ Cfr. GUARDA, *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licenses*, cit., 500.

⁵³⁸ Cfr. F. LORENZATO, *Titolarità e contratti sulle pubblicazioni scientifiche*, in R. CASO (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, 47, 51, in Rete: <http://eprints.biblio.unitn.it/1589/2/unico_2_versione_12_5_2009.pdf>.

⁵³⁹ *Id.*, 55.

⁵⁴⁰ Cfr. GUARDA, *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licenses*, cit., 501.

⁵⁴¹ *Ibidem*.

⁵⁴² L'humanistic privilege è il principio, o regola generale, che appartiene all'ambito accademico, in forza del quale il professore universitario è titolare dei diritti sulle opere dell'ingegno che crea, anche se si tratta di opere come manuali o trattati, per le quali utilizza la sua esperienza di docente universitario. Fonte: LORENZATO, *Titolarità e contratti sulle pubblicazioni scientifiche*, cit., 52.

assicurare, attraverso il riconoscimento del diritto d'autore al docente o al ricercatore, la c.d. "academic freedom": in caso contrario, su di essa prevarrebbero le scelte economiche e culturali dell'università⁵⁴³.

L'opera oggetto del diritto d'autore può essere il frutto di una collaborazione tra più soggetti (si pensi alle enciclopedie, alle riviste, ai manuali didattici scritti a più mani, o alle opere cinematografiche o multimediali): pertanto, si rivela necessario stabilire "quale sia l'apporto creativo che caratterizza l'opera e di conseguenza chi, per il fatto di avere fornito tale apporto, debba essere considerato autore unico o coautore dell'opera, titolare o contitolare [quindi] del relativo diritto"⁵⁴⁴. A questo riguardo, pur presentando la legge sul diritto d'autore alcune, determinate fattispecie specifiche⁵⁴⁵, per le opere prive di una tale particolare regolamentazione è necessario fare riferimento alle regole generali in materia. Il prodotto creativo può essere costituito da più contributi autonomi e separabili (riorganizzati e unificati ad opera di un direttore o da un coordinatore): è il caso dell'opera collettiva⁵⁴⁶. Ai sensi degli artt. 3 e 7 l. aut. è considerato autore dell'opera chi organizza e dirige la sua creazione⁵⁴⁷, diversamente il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore (art. 38 l. aut.). Ai singoli autori viene comunque riconosciuto il diritto d'autore sulla propria parte, unitamente alla possibilità di sfruttarlo separatamente secondo le modalità convenute o, in assenza di indicazioni, facendo riferimento agli artt. 39-43 l. aut.⁵⁴⁸. L'opera c.d. in collaborazione, invece, è composta da contributi omogenei, oggettivamente non distinguibili e non divisibili⁵⁴⁹: in questo caso, "il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori"⁵⁵⁰, instaurandosi così un regime di comunione⁵⁵¹. Come è stato

⁵⁴³ Cfr. GUARDA, *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licenses*, cit., 501.

⁵⁴⁴ AUTERI, *L'oggetto*, in AUTERI et al., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 568-569.

⁵⁴⁵ Solo in poche e determinate ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto delle soluzioni specifiche: gli artt. 44 e ss. l. aut. per le opere cinematografiche, e gli artt. 33 e ss. l. aut. per le opere composte di parole e musica e per le opere coreografiche e pantomimiche. Fonte: AUTERI *L'oggetto*, in AUTERI et al., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 569.

⁵⁴⁶ Cfr. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1*, cit., 197.

⁵⁴⁷ La stessa regola vale anche per "le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale" (art. 4 l. aut.).

⁵⁴⁸ Cfr. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1*, cit., 198.

⁵⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁵⁰ Art. 10 l. aut. Ai sensi del terzo comma di tale articolo, inoltre, è stabilito che se "l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori", viene ribadito tuttavia che i singoli coautori hanno la facoltà di difendere individualmente il proprio diritto morale. "Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite".

⁵⁵¹ In un regime di comunione ricadono anche le c.d. opere composte di cui agli artt. 33 e ss. l. aut. In tal caso, tuttavia, data la differente rilevanza (di cui si dirà fra poche righe) dei singoli contributi, la legge individua sia il soggetto titolare del diritto di utilizzazione economica

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

efficacemente notato, per le opere in collaborazione (o in comunione), in realtà, sono due i requisiti da soddisfare⁵⁵². Il primo, oggettivo, è quello previsto dalla legge: l'essere il contributo del singolo effettivamente indistinguibile e inseparabile da quello degli altri. Il secondo requisito rispecchia piuttosto una condizione soggettiva, in quanto si richiede che gli autori siano concordi nel ritenere l'opera come un'unica, nuova entità, la quale rappresenti un qualcosa di più della semplice somma dei contributi iniziali; inoltre, per essere coautori, è necessario un contributo creativo, per cui non è sufficiente l'aver fornito indicazioni tecniche o meri suggerimenti. Poste queste premesse, una tale disciplina evidentemente è calibrata sulle opere c.d. semplici, non essendo invece applicabile alle opere composte o composite, quelle in cui, in altre parole, i contributi sono distinguibili (sebbene non separabili)⁵⁵³.

2.2.3 Contratto: locus di bilanciamento di interessi

Negli ultimi anni, mentre le università (e, più nello specifico, ricercatori e apparato amministrativo) cominciavano ad abbracciare una logica prossima a quella imprenditoriale grazie al fenomeno del trasferimento tecnologico, contemporaneamente ci si è accorti di un lato quasi paradossale del fenomeno⁵⁵⁴. Gli enti pubblici di ricerca, come ben evidenzia l'esperienza statunitense del secolo appena trascorso, fanno ricorso alla proprietà intellettuale e, anzi, si può dire che lo stesso fenomeno del "technology transfer" si basi sui DPI. Si è anticipato che i diritti di proprietà intellettuale, riconosciuti a tali soggetti pubblici o ai loro dipendenti, causano giocoforza la compressione della libera circolazione della conoscenza, a discapito del pubblico dominio⁵⁵⁵. Focalizzando l'attenzione sul mondo universitario, emerge a prima vista come questa nuova missione vada a confliggere con l'anima tradizionale della ricerca scientifica pubblica: il libero accesso e lo scambio delle informazioni. Il primo lato contraddittorio della questione risiede nell'aspetto ideologico: una ricerca sovvenzionata con fondi pubblici (della comunità) e portata avanti da istituzioni tradizionalmente deputate alla formazione e alla trasmissione del sapere genera dei frutti che, tuttavia, vengono "blindati", prima, e commercializzati, poi. A quest'ultimo aspetto si collega il secondo lato controverso: dal punto di vista

dell'opera complessiva, sia la quota parte di ciascuno nei proventi. Fonte: CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1*, cit., 198.

⁵⁵² Cfr. T. MARGONI, M. PERRY, *Ownership in complex authorship: a comparative study of joint works in copyright law*, 2011, 3, in Rete: <<http://ssrn.com/abstract=1992610>>.

⁵⁵³ *Id.*, 4. "Si pensi", affermano gli Autori, "ad una composizione musicale corredata da parole, o ad un'opera cinematografica composta da diverse parti (musica, parole, colonna sonora e immagini): ogni singolo segmento può essere differenziato e ha le proprie caratteristiche. Tuttavia, tutte le parti sono create per vivere insieme come in un lavoro unitario. Così, mentre una delle condizioni dell'art. 10 è ancora presente (l'inseparabilità), l'altro è manifestamente assente (l'indistinguibilità)" (traduzione dall'inglese).

⁵⁵⁴ Cfr. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, cit., 25.

⁵⁵⁵ *V supra*, par. 2.1.2.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

della collettività, l'informazione viene remunerata due volte⁵⁵⁶. L'avvicinamento al mercato da parte dell'università determina quindi un rimescolamento delle carte, per cui il concetto di ricerca pubblica si ritrova inaspettatamente affiancato alle dottrine che sostengono la privatizzazione del sapere.

Le criticità e gli aspetti culturalmente controversi esistono. È tuttavia compito all'ente pubblico di ricerca scegliere la propria strada e, nel caso del trasferimento tecnologico, creare al proprio interno un canale (o più) distinto, e al tempo stesso in comunicazione, con le strutture di ricerca, dedicato all'ottenimento di qualcosa di più di meri "spillovers" della conoscenza (ricercatori e docenti, infatti, nella loro attività producono esternalità positive che giustificano l'interesse pubblico in questo ambito, come pubblicazioni, partecipazioni a convegni, ecc.)⁵⁵⁷.

La differente provenienza finalistica di università e impresa ha ricadute sul piano pratico, e all'interno del contratto si risolve in un necessario bilanciamento tra di differenti interessi delle parti. Da una parte vi sono le università che, essendosi aperte alle opportunità offerte dal mondo imprenditoriale, stanno diventando fornitrici di materie prime: risorse conoscitive e idee (anche allo stato embrionale). Tudiver, con riferimento alle università canadesi, si spinge al punto di parlare di una c.d. "privatizzazione universitaria", ma allo stesso tempo sostiene che questo tipo di fenomeno sia differente rispetto a quanto è avvenuto in altri settori⁵⁵⁸. L'Autore legge, questa, come una operazione più sottile, attuata senza cambiamenti formali di proprietà, ma attraverso partnership e accordi di licenza, mediante i quali le risorse accademiche vengono rese disponibili per il guadagno privato. Slaughter e Leslie sono ancora più trancianti, affermando che i dipendenti delle università agiscono da capitalisti, anche se che, al contempo, beneficiano di sussidi statali e operano all'interno di una realtà, quella accademica, che li protegge dal mercato, assicurandogli autonomia e libertà nel loro lavoro⁵⁵⁹.

Dall'altra parte vi sono le imprese (in particolare quelle di dimensioni ridotte), le quali attingono al capitale intangibile sviluppato negli atenei (l'innovazione) e al capitale umano formato dalle università. Spesso, il tipo di conoscenza a cui un soggetto economico fa riferimento non è altro che un prototipo ancora fermo allo stato embrionale: ne deriva la necessità per chi vi investe di coinvolgere attivamente l'inventore nel processo evolutivo, assumendo in questo modo un rischio imprenditoriale, in quanto vengono

⁵⁵⁶ Cfr. DE BLASI, *Ricerca scientifica pubblica, brevetti per invenzioni industriali e spin-off: nozioni di base ed esperienze di riferimento*, cit., 60.

⁵⁵⁷ Cfr. P. CIPOLLONE, I. VISCO, *Il merito nella società della conoscenza*, Il Mulino, 1, 2007, 21-34, 2, in Rete: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2007/visco-cipollone_mulino.pdf>.

⁵⁵⁸ Cfr. N. TUDIVER, *Universities for sale: Resisting corporate control over Canadian Higher education*, James Lorimer and Company, Toronto, 1999, richiamato in M. S. ANDERSON, *The Complex Relations between the Academy and Industry. Views from the literature*, 72 *The Journal of Higher Education, Special Issue: The Social Role of Higher Education* 240 (2001).

⁵⁵⁹ Cfr. S. SLAUGHTER, L. L. LESLIE, *Academic capitalism: politics, policies, and the entrepreneurial university*, Baltimore, 1997, in M. S. Anderson (a cura di), *The Complex Relations between the Academy and Industry. Views from the literature*, cit., 241.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

messe a disposizione anche le proprie risorse economiche. Immettere nel mercato (dopo un'attenta fase di sviluppo) un determinato risultato in molti casi si rivela un'operazione particolarmente onerosa, ed è proprio per questo motivo che molte idee rimangono nel cassetto: un potenziale inespresso⁵⁶⁰. Trovare un investitore esterno può portare a due conseguenze, positive e, per alcuni aspetti, negative. Se da un lato, infatti, vi è l'opportunità per le invenzioni di raggiungere effettivamente lo stadio della commercializzazione, in tutti quei casi in cui i fondi pubblici sono limitati (e, conseguentemente, si possono finanziare meno ricercatori, optando per una necessaria selezione dei progetti da valorizzare in università), dall'altro lato, potrebbe avvenire ciò che alcuni temono: l'orientamento della ricerca pubblica ai (soli) obiettivi del mercato, inseguendo miopi esigenze imposte dallo stato contingente dello stesso.

2.2.4 Il contratto nell'economia digitale globalizzata

Il diritto contrattuale attualmente sta vivendo un periodo particolarmente intenso, alla luce del ruolo sempre più importante che sta assumendo tra le fonti giuridiche⁵⁶¹, ed a causa delle trasformazioni che interessano il paradigma contrattuale in una epoca di costante cambiamento tecnologico. Globalizzazione ed economia digitale sono due fattori che incidono sull'evoluzione del contratto, in particolare sulla percezione che abbiamo di questo strumento. Di questi temi si è occupata anche la Commissione Europea alla fine degli anni Novanta. Nella Comunicazione n. 687 del 1999⁵⁶², infatti, essa ha evidenziato la rilevanza di un passaggio ad una economia digitale basata sulla conoscenza, in quanto foriera non solo di competitività internazionale e progresso, ma anche di un miglioramento della qualità della vita dei cittadini europei. Attraverso questa trasformazione culturale e sociale l'Istituzione in parola auspicava la creazione di una c.d. società dell'informazione e avviava un progetto, "eEurope", destinato a diffondere le tecnologie dell'informazione nel modo più ampio possibile. Gli obiettivi conseguenti riguardavano la disponibilità dell'accesso ad internet per ogni istituzione pubblica e privata, nonché per i privati, e la creazione in Europa di una padronanza degli strumenti dell'era digitale, rafforzando contemporaneamente la fiducia dei consumatori e la coesione sociale⁵⁶³.

⁵⁶⁰ Cfr. RONCONI, *Attribuzione e circolazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca scientifica pubblica: i margini dell'autonomia*, cit., 254.

⁵⁶¹ Cfr. GUARDA, *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licenses*, cit., 512.

⁵⁶² Comunicazione dell'8 dicembre 1999, relativa ad un'iniziativa della Commissione in occasione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000: eEurope - Una società dell'informazione per tutti, COM(1999) 687 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

⁵⁶³ Tali obiettivi vengono inseguiti attraverso dieci azioni prioritarie enucleate dalla Commissione: Far entrare i giovani europei nell'era digitale; Accesso più economico a Internet; Accelerare il commercio elettronico; Internet ad alta velocità per i ricercatori e per gli studenti; Tessere intelligenti per un accesso elettronico sicuro; Capitale di rischio per le PMI ad alta tecnologia; Partecipazione per i disabili; Servizi sanitari on-line; Trasporti intelligenti; Amministrazioni on-

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

L'economia digitale già anni or sono avrebbe dovuto costituire il motore propulsivo dell'occupazione e della crescita economica: obiettivi il cui raggiungimento, nel tempo, si è dimostrato faticoso, e che sono divenuti, per questo, l'oggetto primario della successiva Strategia di Lisbona e, poi, delle Flagship Initiatives⁵⁶⁴. Se tali propositi si sono rivelati ambiziosi e allo stesso tempo impegnativi, di fatto la società e l'industria hanno assistito a profonde trasformazioni economiche e tecnologiche: innovazioni quali, ad esempio, la digitalizzazione del sapere, il commercio elettronico (l'e-commerce) e il generale mutamento del mercato, i software e la programmazione, l'avvento del "digital rights management" (DRM).

Questi fenomeni danno la possibilità di una diversa e più flessibile fruizione del sapere: da un lato, consentono di tenere determinate condotte che sono tecnologicamente realizzabili ma, allo stesso tempo, spesso si rivelano illecite; dall'altro, differiscono dai paradigmi della realtà economica (e sociale) tradizionale, costringendo i legislatori a ripensare gli strumenti giuridici e le discipline statuali in materia di proprietà intellettuale⁵⁶⁵. La complessità che caratterizza il mondo globalizzato si traduce, infatti, in un necessario confronto tra saperi⁵⁶⁶, ed un conseguente adattamento dello strumento contrattuale alla mutata realtà economica. Al diritto, pertanto, si affidano quanti vedono in questo mutato contesto una minaccia alle proprie prerogative di tipo proprietario⁵⁶⁷.

In un sistema economico in cui le risorse consistono principalmente in beni fisici, i prodotti circolano attraverso lo scambio consensuale tra chi ne è proprietario e chi ambisce a fruirne: all'intero di un tale mercato, il contratto diventa uno strumento "ancillare alla proprietà privata e lo scambio è il paradigma negoziale tipico, la causa per eccellenza"⁵⁶⁸: questo è il modello di cui l'economia della prospettiva classica e neoclassica avrebbe fatto uso. Tale approccio tradizionale è basato su una visione del contratto come di uno scambio isolato e statico, totalmente immerso nel presente e scisso dai rapporti preesistenti e dalle vicende future: quello che Macneil ha definito "discrete transaction" o "transactional exchange"⁵⁶⁹. Granieri, in relazione a tale modello concettuale, sostiene che, al suo interno, il contratto abbia un ruolo di primaria importanza, e che, essendo lo scambio il paradigma negoziale per

line.

Si veda <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24221&from=IT>>.

⁵⁶⁴ Cfr. MONTAGNANI, *Il Diritto d'Autore nell'era digitale. La distribuzione online delle opere d'ingegno*, cit., 65.

⁵⁶⁵ Cfr. M. GRANIERI, *Proprietà, contratto e status nell'industria dell'informazione. Per una visione criticamente relazionale dell'economia digitale*, in *Mercato Concorrenza regole*, 2006, 8, 1, 111-139, 112-113.

⁵⁶⁶ Cfr. R. CASO, *Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni tra contratto e diritto d'autore*, Trento, 2006, 194, in Rete: <http://eprints.biblio.unitn.it/4375/1/Roberto.Caso_DRM.pdf>.

⁵⁶⁷ Cfr. GRANIERI, *Proprietà, contratto e status nell'industria dell'informazione. Per una visione criticamente relazionale dell'economia digitale*, cit., 112.

⁵⁶⁸ *Id.*, 120.

⁵⁶⁹ Cfr. E. GUERINONI, *Incompletezza e completamento del contratto*, Giuffrè Editore, Milano, 2007, 57.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

autonomia, la vendita è il tipo contrattuale più importante, perché tale accordo, disciplinando tutti gli aspetti e le variabili del rapporto, si rivela in tal modo il più completo⁵⁷⁰.

Diversamente, in una economia digitale si rivela fondamentale recuperare la teoria relazionale del contratto: secondo tale prospettiva, “il contratto non è soltanto l’accordo e il consenso non è l’unica fonte di disciplina della relazione, la quale non si esaurisce per definizione, non ha un inizio preciso, né una fine certa”⁵⁷¹. Il contratto relazionale implica una cooperazione tra le parti, come avviene ad esempio nelle “joint ventures” e per i trust, nelle relazioni di franchising e nei contratti di fornitura a lungo termine: pertanto, la categoria dei c.d. “relational contracts” si appoggia alla continuità della relazione contrattuale tra le parti e valorizza la fase della negoziazione⁵⁷². Ecco che, essendo un sistema non di coercizione ma di interazione, le vicende circolatorie si complicano e si diversificano. La dimensione contrattuale, non assolvendo più la funzione di mero scambio, si allontana dalle forme di protezione della proprietà intellettuale (e, quindi, dal regime proprietario) e si mette al servizio di regimi circolatori differenti, ad esempio quello delle Licenze Creative Commons o della Lesser General Public License: la condivisione prende il sopravvento, divenendo essa stessa la nuova funzione economico-sociale del contratto⁵⁷³.

2.3. Trasferire la conoscenza: cessione e licenza. Contratto conto terzi e Material Transfer Agreement

La circolazione dei diritti di proprietà intellettuale avviene attraverso il contratto che, nella maggior parte dei casi, è concluso o al fine di trasferirli in modo pieno e definitivo (mediante la cessione), o di licenziarli attraverso un passaggio di diritti limitato e temporaneo: infatti, uno degli strumenti utilizzati per lo sfruttamento economico dei risultati della ricerca pubblica, insieme a forme di commercializzazione diretta (come le imprese spin-off e start-up), è la licenza, sia proprietaria che open source (ad esempio, la GNU General Public Licence)⁵⁷⁴. In questa trattazione si farà riferimento al contratto posto in relazione alle due principali forme di privativa del nostro ordinamento, il brevetto e il diritto d’autore.

L’autore, ai sensi della legge n. 633 del 1941, acquista a titolo originario i diritti esclusivi di utilizzazione della propria opera e può decidere di esercitarli indirettamente, cedendoli o concedendone l’esercizio alle imprese attratte dalla possibilità di uno sfruttamento commerciale della creazione su cui insistono tali

⁵⁷⁰ Cfr. GRANIERI, *Proprietà, contratto e status nell’industria dell’informazione. Per una visione criticamente relazionale dell’economia digitale*, cit., 121.

⁵⁷¹ *Ibidem*.

⁵⁷² Cfr. GUERINONI, *Incompletezza e completamento del contratto*, 57-58.

⁵⁷³ Cfr. GRANIERI, *Proprietà, contratto e status nell’industria dell’informazione. Per una visione criticamente relazionale dell’economia digitale*, cit., 123-124. L’Autore afferma a questo punto che “il contratto non è più ancillare alla proprietà, ma esso stesso produttivo di una particolare forma di appartenenza tutta digitale che si potrebbe definire shareware”.

⁵⁷⁴ Cfr. GUARDA, *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licenses*, cit., 495.

diritti (imprese che diventano in tal modo il punto di collegamento, o di intermediazione, tra l'autore e il pubblico)⁵⁷⁵. Nel caso in cui l'autore voglia monetizzare il valore del proprio risultato, potrà optare per una cessione definitiva dei propri diritti di utilizzazione; qualora, diversamente, intenda mantenere il controllo sulla divulgazione dell'opera, preferirà un contratto di concessione limitato temporalmente⁵⁷⁶.

La circolazione e la libera trasferibilità dei diritti di sfruttamento sono espressamente previste all'art. 107 l. aut., il quale statuisce che questi ultimi "possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge" (salva l'applicazione delle norme contenute nel Capo II).

Rimanendo in materia di opere dell'ingegno, esistono, è bene ricordarlo, anche contratti tipici, che vengono utilizzati nella normalità dei rapporti economici. Nella legge a protezione del diritto d'autore sono stati specificamente previsti contratti di concessione per lo sfruttamento delle opere dell'ingegno⁵⁷⁷: il contratto di edizione (artt. 118-135 l. aut.)⁵⁷⁸ e il contratto di rappresentazione e di esecuzione (artt. 136-141 l. aut.)⁵⁷⁹. Attraverso la prima fattispecie contrattuale, dispone l'art. 118 l. aut., "l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno", mentre l'editore, ai sensi dell'art. 126 l. aut., si obbliga pagare all'autore i compensi pattuiti, oltre che, ovviamente, a pubblicare l'opera. "Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine", aggiunge l'art. 122: nel primo caso l'editore ha "il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo" (art. 122.2 l. aut.), mentre nel secondo "conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine", che è anche in questo caso di venti anni (art. 122.3 l. aut.). Il secondo tipo contrattuale, quello di rappresentazione e di esecuzione, è il mezzo mediante il quale "l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione" (art. 136 l. aut.), o di eseguire una composizione musicale in pubblico (art. 141 l. aut.). Uno schema, questo, la cui disciplina richiama quella del contratto di edizione⁵⁸⁰.

Da una prospettiva più ampia, che non guarda solo le opere creative nel campo culturale, l'atto di cessione implica un trasferimento completo sia del diritto al brevetto (e del diritto al rilascio del brevetto) per le invenzioni industriali, sia dei diritti patrimoniali nascenti dal diritto d'autore (data la vigenza,

⁵⁷⁵ Cfr. AUTERI, *Il diritto d'autore nella circolazione giuridica*, in AUTERI *et al.*, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 659.

⁵⁷⁶ *Id.*, 660.

⁵⁷⁷ *Id.*, 661.

⁵⁷⁸ Il contratto di edizione sembra quindi maggiormente riconducibile allo schema della licenza o concessione, piuttosto che a quello della cessione, in quanto attraverso di esso si avrebbe la nascita di un diritto personale di godimento, come sostenuto anche da diversi autori richiamati in CASO (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, Trasferimento Tecnologico e proprietà intellettuale*, cit., 256.

⁵⁷⁹ Cfr. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1*, cit., 199.

⁵⁸⁰ *Ibidem.*

nel nostro ordinamento, della teoria dualistica, che distingue tra diritto morale e diritto patrimoniale di autore). Un tale passaggio di diritti di esclusiva avviene indipendentemente dal tipo contrattuale prescelto dalle parti in concreto: questo perché la cessione, di per sé, non rimanda ad una fattispecie contrattuale tipica, ma, piuttosto, incarna il (mero) effetto giuridico del trasferimento della titolarità del diritto⁵⁸¹. Quella della cessione rappresenta una (prima) forma di trasferimento meno problematica e più agevole rispetto a quella della licenza. Tuttavia, il fatto che la cessione implichi il passaggio definitivo della titolarità dei diritti non significa automaticamente che il rapporto tra le parti con essa si concluda. Infatti, è possibile che obblighi di collaborazione persistano in modo continuativo tra cedente e cessionario (relativi ad esempio, in tema di brevetto, alle attività da compiersi ai fini dell'ottenimento del titolo)⁵⁸².

Il termine licenza è oggetto di frequente utilizzo nella prassi da parte di giuristi e pratici, ma tale espressione non è qualificativa della natura giuridica del rapporto, non trovando nelle leggi regolatrici del brevetto e del diritto d'autore una disciplina che la faccia ritenere una fattispecie contrattuale autonoma⁵⁸³. La licenza consiste in una concessione d'uso dei diritti patrimoniali relativi ad invenzioni e ad opere dell'ingegno⁵⁸⁴: pertanto, "si rientra nel genere delle concessioni, a titolo normalmente oneroso, dell'esercizio di diritti e di uso od utilizzazione di beni materiali o immateriali, genere che comprende la c.d. licenza, la locazione, l'affitto di cosa produttiva, il contratto di edizione, ecc."⁵⁸⁵. La licenza, in ogni caso, è identificabile come un contratto di durata intercorrente tra due (o più) parti, una delle quali è titolare dei diritti di proprietà intellettuale che l'altra (o le altre) parte desidera utilizzare⁵⁸⁶. Tale contratto può avere una limitazione temporale o essere senza scadenza (per così dire, perché in quest'ultimo caso la licenza avrà una vigenza pari, ad esempio, alla durata del brevetto licenziato)⁵⁸⁷.

Cessioni e licenze volontarie, finalizzate al trasferimento dei diritti di utilizzazione esclusiva, costituiscono atti di autonomia negoziale, in quanto non formano oggetto di una disciplina legislativa speciale, e conseguentemente

⁵⁸¹ Cfr. RONCONI, *Attribuzione e circolazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca scientifica pubblica: i margini dell'autonomia*, cit., 252-253.

⁵⁸² Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 251. L'Autore fa riferimento, inoltre, al caso in cui sia necessaria la consulenza degli inventori, ciò al fine di assicurarsi che il passaggio della conoscenza o della tecnologia avvenga in modo da comprendere sia i diritti di proprietà intellettuale che tutte le conoscenze (anche implicite) correlate, in mano ai ricercatori.

⁵⁸³ Cfr. GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1968, 281.

⁵⁸⁴ Cfr. RONCONI, *Attribuzione e circolazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca scientifica pubblica: i margini dell'autonomia*, cit., 257.

⁵⁸⁵ GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 281.

⁵⁸⁶ Cfr. E. WINSTON, *Why sell what you can license? Contracting around statutory protection of Intellectual Property*, 14 *George Mason Law Review* 3 (2006), in Rete: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=925995>.

⁵⁸⁷ Cfr. DE BLASI, *Ricerca scientifica pubblica, brevetti per invenzioni industriali e spin-off: nozioni di base ed esperienze di riferimento*, cit., 105.

sono soggetti alle regole di carattere generale⁵⁸⁸.

In materia brevettuale esistono, d'altro canto, anche licenze obbligatorie, regolate dagli artt. 70-73 CPI. Dall'art. 72 CPI si evince che la concessione di tale forma licenza avviene per mezzo di un decreto del Ministro delle attività produttive. Il documento ministeriale determina "l'ambito, la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso" (art. 72.7 CPI)⁵⁸⁹, e può essere revocato, ai sensi dell'arti. 73 CPI, "qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte". La licenza obbligatoria è prevista, ad esempio, nel caso in cui il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata (quindi, producendola) nel territorio dello Stato o importato oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura sproporzionata rispetto ai bisogni del Paese (art. 70.1). La situazione che comporta tale intervento governativo si genera dopo tre anni dalla data di rilascio del brevetto (o quattro anni dalla data di deposito della domanda). Il quarto comma dell'art. 70 CPI dispone che la concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione: il perdurare di tale onere comporta che, se l'invenzione non è stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria, o lo è stata, ma in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, il brevetto decade⁵⁹⁰. Tale istituto rappresenta una vera e propria licenza imposta coattivamente al titolare del brevetto, contraddistinta da un obbligo a stipulare il contratto di licenza, ovviamente in determinate situazioni⁵⁹¹.

Diversa è la licenza legale (o di diritto), disciplinata dall'art. 80 CPI: uno strumento attraverso il quale viene concesso al titolare del brevetto che offra "al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione" il beneficio della riduzione alla metà dei diritti annuali⁵⁹². In relazione a quest'ultima disposizione legislativa, la dottrina sostiene che, diversamente dal caso della licenza obbligatoria, e similmente alle ipotesi di pubblico dominio pagante⁵⁹³, qui non

⁵⁸⁸ Cfr. FLORIDIA, *Le licenze disciplinate dalla legge*, in AUTERI et al., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 277.

⁵⁸⁹ L'art. 72 co. 2 CPI dispone infatti che "la licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima".

⁵⁹⁰ Cfr. FLORIDIA, *Le licenze disciplinate dalla legge*, cit., 278.

⁵⁹¹ Cfr. GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 300.

⁵⁹² Cfr. FLORIDIA, *Le licenze disciplinate dalla legge*, cit., 282.

⁵⁹³ Il dominio pubblico pagante è il sistema che sta alla base dell'equo compenso, il quale è riferito all'utilizzazione di un prodotto culturale: tale uso è libero, ma allo stesso tempo genera un credito dell'autore o del creativo (oppure dell'imprenditore) ad un compenso. Come spiega

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

sia richiesta la base preliminare dell'accordo⁵⁹⁴. Inoltre, si ritiene che essa rappresenti un'opzione per ricercatori universitari ed enti pubblici di ricerca (ideale, pertanto, per le invenzioni loro attribuite in forza dell'art. 65 CPI)⁵⁹⁵.

Il rapporto sinallagmatico tra università e impresa, inoltre, può prendere la forma del contratto conto terzi. Le prestazioni in cui esso si può estrinsecare sono rese nel prevalente interesse del terzo committente e possono essere molteplici. Per fare un esempio, nell'ambito dell'ateneo trentino tali attività possono consistere, sulla base del Regolamento interno n. 599/2015, in ricerche in campo scientifico o tecnico, a livello teorico, applicativo o sperimentale (per approfondire tematiche e metodiche non di routine), consulenze (unitamente ad interpretazioni e pareri), attività di progettazione o di certificazione, attività a carattere formativo (si pensi a corsi di formazione, di perfezionamento o di aggiornamento, seminari, convegni, workshop, che l'università si impegna a svolgere su richiesta di enti pubblici e privati), o prove tecniche (attività che consistono nell'utilizzazione di attrezzature per l'esecuzione di prove, analisi, tarature, controlli, senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati), eccetera: più in generale, ogni iniziativa o prestazione che l'università può effettuare nell'ambito delle finalità istituzionali⁵⁹⁶. Il contratto conto terzi è ritenuto la sede tipicamente ideale per la negoziazione del know-how.

Occorre sottolineare che, se da tali attività scaturiscono diritti di proprietà intellettuale, possono costituire oggetto di una cessione al terzo⁵⁹⁷. Il corrispettivo in denaro, pagato per ottenere il diritto di privativa, è parte dell'intera remunerazione prevista per l'operazione. La modalità di determinazione del compenso è duplice: infatti, per talune attività può essere da negoziarsi (determinato sulla base di una analisi dei costi afferenti alla specifica prestazione, e della negoziazione con il committente), o, in altri casi, predeterminato (per prestazioni tipizzate e ricorrenti, per cui è previsto un

Spada, il credito che sorge può, a seconda dei casi, essere vantato nei confronti di un "qualsiasi utilizzatore" (ed è, pertanto, "assoluto") o contro un soggetto prestabilito (in quest'ultimo caso viene definito "relativo"). L'Autore fa riferimento, fra gli altri, all'art. 68.3 l. aut. ("è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo") come esempio di riproduzione libera, nel limite del 15%, e, contemporaneamente, pagante. Fonte: SPADA, *Parte Generale*, in AUTERI *et al.*, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 32.

⁵⁹⁴ Cfr. GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 300. Gli Autori ritengono, a questo riguardo, che il concetto di *dominio pubblico pagante* sia stato introdotto inizialmente per lo sfruttamento delle cosiddette novità vegetali.

⁵⁹⁵ Cfr. FLORIDIA, *Le licenze disciplinate dalla legge*, cit., 283.

⁵⁹⁶ Art. 2 del Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi, emanato con D.R. n. 599 del 29 settembre 2015.

⁵⁹⁷ Art. 5 co. 1 del Regolamento: "La proprietà intellettuale per opere dell'ingegno che possano derivare dallo svolgimento delle Attività è regolata secondo la legislazione vigente. L'Università potrà cedere i diritti economici al committente per una utilizzazione parziale o esclusiva anche a fini commerciali ed industriali, purché a fronte di un adeguato corrispettivo, da specificare espressamente nel Contratto o da prevedere in apposito atto integrativo, qualora relativo a proprietà intellettuale sopravvenuta nel corso dello svolgimento dell'Attività".

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

apposito tariffario), in base all'art. 7 del Regolamento. Il contratto, che deve essere autorizzato dal c.d. Organo Autorizzatore di Struttura (art. 3) contiene, fra le varie cose, la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di eventuale utilizzo del logo e del nome dell'università; inoltre, regola la proprietà dei risultati, nonché la modalità della loro utilizzazione e pubblicazione (art. 4).

È bene ricordare, infine, come, nel novero delle fattispecie contrattuali che permettono di porre in essere un'operazione di trasferimento tecnologico, sia da inserire anche il Material Transfer Agreement (MTA). Il MTA è un contratto atipico nato nel settore biotecnologico, ma affermatosi anche in ambito chimico e biologico (ipoteticamente è applicabile anche ai software). Come è stato sostenuto in dottrina, si tratta di un accordo previsto per il trasferimento di materiali per finalità non commerciali⁵⁹⁸. Può essere concluso fra ricercatori provenienti da atenei differenti per scopi di ricerca e di condivisione della conoscenza, tra ricercatore e industria, e, infine, tra università e industria (trasferimento di cui si occupano i TTOs)⁵⁹⁹. Rodriguez afferma che "sperimentati dall'industria, i MTA [...] ora [sono] sempre più utilizzati dai laboratori e dalle istituzioni accademiche del settore pubblico"⁶⁰⁰ e che sono diventati lo strumento di più comune utilizzo per imporre restrizioni, ad esempio, imponendo limitazioni alla disclosure o sull'effettivo utilizzo, oppure mediante revisioni precedenti alle pubblicazioni scientifiche⁶⁰¹. Il trasferimento, che molto spesso riguarda materiali organici⁶⁰², può essere permanente, oppure avere effetti limitati nel tempo, e intercorre tra il "provider" (proprietario) e il "recipient" o "requester" (il soggetto che ambisce ad utilizzare la materia). Il recipient solitamente è un ente o un laboratorio di ricerca proveniente da un Paese ricco di personale altamente qualificato e avanzato dal punto di vista tecnologico⁶⁰³, e che intende utilizzare il materiale per scopi di ricerca⁶⁰⁴. La causa del contratto di MTA, alla luce della finalità sperimentale che lo contraddistingue, può essere inquadrata, o accostata, a quella di un comodato gratuito a termine: dunque, un contratto reale, in quanto il MTA presuppone la consegna del materiale⁶⁰⁵.

Contemporaneamente alla nascita di un interesse nei confronti dello scambio di materiale di ricerca organico, già negli anni Novanta varie

⁵⁹⁸ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*, cit., 287.

⁵⁹⁹ Anche in questo caso si scontrano i due differenti mondi, pubblico e privato: se il ricercatore ambisce alla pubblicazione, ciò evidentemente non rientra negli interessi industriali, in quanto la divulgazione della ricerca accademica vanifica l'elemento di novità (requisito essenziale per l'ottenimento del brevetto). In questa situazione, all'interno dei contratti stipulati fra gli Uffici di Trasferimento Tecnologico e l'industria, troveremo una clausola di ritardo nella pubblicazione.

⁶⁰⁰ V. RODRIGUEZ, *Material transfer agreements: open science vs. proprietary claims*, in *Nature Biotechnology*, 2005, 23, 4, 489-491, 489.

⁶⁰¹ Cfr. V. RODRIGUEZ, *Governance of material transfer agreements*, in *Technology in Society* 2008, 30, 122-128, 122.

⁶⁰² Materiale biologico come reagenti, linee cellulari, plasmidi e vettori. Fonte: RODRIGUEZ, *Governance of material transfer agreements*, cit., 122.

⁶⁰³ Cfr. L. ONOFRI, *Material transfer agreements: An economic and econometric analysis*, in *Ecological Economics*, 2014, 107, 422-430, 423.

⁶⁰⁴ Cfr. RODRIGUEZ, *Governance of material transfer agreements*, cit., 122.

⁶⁰⁵ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 287-288.

associazioni di categoria statunitensi hanno cominciato a preoccuparsi del problema della standardizzazione. L'esigenza di una semplificazione ha portato nel 1995 il National Institutes of Health (NIH) a pubblicare la versione finale del c.d. "Uniform Biological Material Transfer Agreement (UBMTA)" e la "Simple Letter Agreement (SLA) for the Transfer of Non-Proprietary Biological Material". Sebbene non vi sia stato un accordo formale circa il format da utilizzare nel caso in cui sia un ente a scopo di lucro a fornire il materiale ad una organizzazione no-profit, l'Association of University Technology Managers (AUTM), il NIH e i rappresentanti dell'industria (per quella che, allora, era la Pharmaceutical Manufacturers Association) elaborarono una prima proposta di accordo nel 1992⁶⁰⁶. L'UBMTA rappresenta una vera e propria formalizzazione di una buona pratica relativa allo scambio di materiali biologici, nel cui contenuto confluiscono le preoccupazioni e le esigenze proprie della comunità che li pratica⁶⁰⁷. Sulla stessa linea si è avviata la World Intellectual Property Organization che, da parte sua, ha predisposto un set di modelli contrattuali che riguardano, in particolare, le risorse fitogenetiche (in generale), le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, i campioni di specifici estratti grezzi di prodotti naturali (come piante marine e estratti di colture microbiche)⁶⁰⁸. L'utilizzo di standard, consultabili su internet ed utilizzabili liberamente, si rivela particolarmente utile in questo settore: sia per la sicurezza che infonde l'avere un modello contrattuale di riferimento, approvato e riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento, sia per evitare conflitti con altra istituzione nella negoziazione⁶⁰⁹. I modelli rappresentano uno strumento utile, oltre che chiaro, per conoscere le regole applicabili al contratto. In mancanza di un tale supporto giuridico, le parti incontrerebbero maggiori difficoltà nella conclusione e nell'esecuzione del contratto, in quanto comunicherebbero attraverso formulari già predisposti, al cui interno sarebbero certamente presenti clausole standard dal contenuto diverso, se non in contraddizione (c.d. "battle of the forms")⁶¹⁰. Le conseguenze di quest'ultimo scenario sono diverse: una inevitabile incertezza circa il momento della conclusione del contratto, il dubbio relativo alle clausole standard da ritenersi valide e alle condizioni generali cui fare riferimento⁶¹¹.

2.3.1 La licenza. Negoziazione e remunerazione

La licenza, nella pratica delle relazioni contrattuali, si rivela uno strumento di monitoraggio posto nelle mani del licenziante nei confronti del licenziatario,

⁶⁰⁶ Cfr. RODRIGUEZ, *Material transfer agreements: open science vs. proprietary claims*, cit., 489.

⁶⁰⁷ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 245.

⁶⁰⁸ Modelli disponibili in Rete:

<<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/mtacanada.html>>;

<<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/centers.html>>;

<<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/ncimta.html>>.

⁶⁰⁹ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 287; v. *supra*, par. 2.3.2, p. 85.

⁶¹⁰ Cfr. A. FRIGNANI, M. TORSELLO, *Il contratto internazionale*, II ed., Cedam, Padova, 2010, 232.

⁶¹¹ Cfr. FRIGNANI, TORSELLO, *Il contratto internazionale*, cit., 232.

finalizzato al suo interesse di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale⁶¹². Al tempo stesso la licenza deve regolare un necessario bilanciamento tra interessi imprenditoriali e valori appartenenti al mondo accademico (basti pensare alla pretesa libertà della ricerca), nonché esigenze che maturano in seno ai ricercatori (ad esempio, l'aspirazione, attraverso il proprio lavoro, al prestigio e al riconoscimento tra i pari)⁶¹³. Di conseguenza, anche da parte degli atenei deve essere prestata una particolare attenzione nel gestire questo tipo di vincolo contrattuale, ponderando i (pur legittimi) bisogni commerciali di chi ottiene la licenza con l'obiettivo, fondato sull'interesse pubblico e sulla missione educatrice e filantropica dell'università, di assicurare un'applicazione pratica diffusa dei frutti dei programmi di ricerca a cui partecipano⁶¹⁴.

Per questi motivi, è necessario prestare attenzione alla pratica del "licensing" e a determinati aspetti di tali contratti. Nell'ordinamento giuridico italiano, la licenza (o concessione d'uso) rappresenta una tipologia di accordo che rientra nella categoria dei c.d. contratti atipici, e che, quindi, ai sensi dell'art. 1322 c.c., non appartiene ai "tipi [contrattuali] aventi una disciplina particolare". In questo modo, le parti manifestano a pieno la propria libertà contrattuale, predisponendo e organizzando le diverse operazioni contrattuali nel modo che meglio si confà alle proprie esigenze⁶¹⁵. Non godendo di una regolamentazione legislativa ad hoc, il contratto di licenza è caratterizzato in negativo dall'assenza di una specifica disciplina suppletiva, studiata per andare a colmare le eventuali lacune lasciate dalle parti in sede pattizia (anche se nella pratica è ammesso il ricorso analogico al contratto di locazione) e per limitare, se non evitare, successive situazioni controversiali⁶¹⁶.

Le parti sono riducibili idealmente a due: il licenziante (o, con terminologia anglosassone, "licensor"), titolare di uno o più diritti o beni immateriali (diritti di proprietà intellettuale come brevetto e diritto d'autore, ma anche know-how) che ha intenzione di sfruttare la propria privativa e, di conseguenza, concedere tale diritto in licenza ad un altro soggetto; il licenziatario (o, in inglese, "licensee") che, da parte sua, si impegna a pagare un corrispettivo⁶¹⁷. Occorre, all'interno di un contratto di licenza stipulato fra università e impresa, prestare attenzione alle clausole relative ai risultati, con particolare riferimento al regime di proprietà e di sfruttamento degli stessi, nonché alla clausola relativa al corrispettivo e alla

⁶¹² Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 188.

⁶¹³ Cfr. GUARDA, *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licenses*, cit., 517.

⁶¹⁴ Cfr. AUTM, *Nine Points to Consider in Licensing University Technology*, 2007, 2, in Rete: <https://www.autm.net/AUTMMain/media/Advocacy/Documents/Points_to_Consider.pdf>.

⁶¹⁵ Cfr. V. ROPPO, *Il contratto*, Seconda Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2011, 400. L'atipicità contrattuale, infatti, è un aspetto della più generale libertà contrattuale riconosciuta ai privati: queste ultime, infatti, non hanno più l'onere di optare per un determinato (e disciplinato) tipo contrattuale, ma possono limitarsi a constatare l'avvenuta conclusione di un contratto e a richiedere conseguentemente la tutela dei diritti che ne discendono.

⁶¹⁶ Cfr. O. ORZALESI, *I principali elementi di un contratto di licenza* (articolo), 2009, in Rete: <<http://www.licensingitalia.it/news/1-principali-elementi-di-un-contratto-di-licenza.php>>.

⁶¹⁷ *Ibidem*.

sua forma di determinazione (“lump-sum”, royalties, eccetera)⁶¹⁸.

La fase della negoziazione, pertanto, si rivela particolarmente delicata per il futuro assetto degli interessi e per uno svolgimento sereno del rapporto contrattuale (cosa che, ovviamente, vale anche per la cessione). Occorre, in particolare, accertarsi circa l'effettiva titolarità dei diritti di proprietà intellettuale ed operare una stima circa il grado di maturità della tecnologia che si intende licenziare⁶¹⁹. A questo fine, le parti devono condurre le trattative secondo buona fede (in senso oggettivo) e, quindi, con una condotta ispirata al canone della correttezza. Il dovere di buona fede, sancito dall'art. 1337 c.c., imponendo alle controparti di agire con lealtà e serietà, si scompone a sua volta in una serie di doveri, primo fra tutti quelli di informazione secondo verità (obbligo che assume una grande importanza qualora vi siano asimmetrie informative)⁶²⁰. L'esistenza stessa della negoziazione, inoltre, fa in modo che persista un generale obbligo di riservatezza, da ritenersi esistente ogniqualvolta la divulgazione potrebbe comportare un pregiudizio per uno dei contraenti, oppure l'intervento di terzi tale da far fallire le trattative⁶²¹. Se, quindi, emerge l'esigenza di evitare che le controparti divulgino informazioni confidenziali relative alle parti che le hanno fornite, tale necessità può essere assolta anche in modo esplicito, attraverso gli accordi o lettere di riservatezza (i “non-disclosure agreements”, o NDA, della terminologia anglosassone), che regolano lo scambio di informazioni durante le trattative⁶²². Questi negozi giuridici sopravvivono anche successivamente, trovando applicazione nelle ipotesi di mancata conclusione del contratto o qualora il contratto venga stipulato ma in esso non si ribadisca l'impegno di confidenzialità⁶²³. Il non disclosure agreement rappresenta il luogo in cui le parti si riferiscono informazioni relative all'operazione in atto e che possono rappresentare una qualche sensibilità, oppure dati in ogni caso riservati: intorno a queste “confidential informations” si crea un perimetro, oltre il quale le notizie possono liberamente circolare.

L'aspetto relativo alla confidenzialità si rivela determinante nel caso del Material Transfer Agreement: tale contratto privatistico, infatti, richiede la confidenzialità, a differenza dell'istituto del brevetto, che invece, una volta ottenuto, promuove la rivelazione (come è stato evidenziato in dottrina)⁶²⁴. Attraverso il regime di riservatezza dell'MTA, il proprietario gode dei diritti di accesso (al fine di verificare l'effettivo e appropriato utilizzo del materiale trasferito), ma può negoziare poteri ancora più incisivi: ad esempio, ottenere la

⁶¹⁸ Cfr. GUARDA, *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licenses*, cit., 517.

⁶¹⁹ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 239.

⁶²⁰ Cfr. ROPPO, *Il contratto*, cit., 168-169.

⁶²¹ Cfr. FRIGNANI, TORSSELLO, *Il contratto internazionale*, cit., 163.

⁶²² Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*, cit., 248.

⁶²³ Cfr. FRIGNANI, TORSSELLO, *Il contratto internazionale*, cit., 174. Gli Autori fanno specifico riferimento all'ipotesi dell'inserimento dell'impegno a non divulgare determinate conoscenze acquisite nella trattativa in un documento preliminare o lettera di intenti.

⁶²⁴ Cfr. K. E. NOONAN, *Conflating MTAs and patents*, in *Nature Biotechnology*, 2009, 27, 6, 504-505, 505.

comunicazione, da parte del recipient, della volontà di produrre pubblicazioni scientifiche (relative agli studi sul materiale oggetto del contratto) e poter ritardare, se non bloccare, la divulgazione stessa⁶²⁵.

Un altro tipo di atto preliminare, o pre-contrattuale, è la lettera d'intenti, accordo che interviene nel caso in cui la negoziazione si presenti lunga e complessa⁶²⁶. Il documento in questione si risolve in una definizione in linea generale di ciò che le parti si prefiggono di realizzare attraverso l'instaurazione di un vincolo contrattuale. In questo modo vengono fissati, all'interno di tali accordi, i punti centrali che le parti non hanno più intenzione di rimettere successivamente in discussione, sebbene non sia infrequente l'ipotesi dell'assunzione negli stessi di veri e propri impegni giuridici, da cui scaturiscono obbligazioni per i contraenti (si può avere, ad esempio, l'impegno a non condurre trattative parallele, fino ad arrivare all'impegno, a carico di una o di entrambe le parti, a concludere un contratto definitivo)⁶²⁷. La struttura non è sempre univoca, in quanto la lettera può essere strutturata come contratto bilaterale o come impegno unilaterale. Secondo la dottrina, fin tanto che, all'interno delle lettere d'intenti, rimane in bianco uno degli elementi essenziali del contratto, si è ancora nel campo degli accordi precontrattuali e della responsabilità precontrattuale⁶²⁸: tale considerazione evidenzia quanto sia labile il confine tra atto preliminare o preparatorio e contratto vincolante tra le parti.

La prassi dei negoziati, tuttavia, conosce ulteriori strumenti atti a facilitare l'avvicinamento della volontà delle parti nelle operazioni commerciali di grande entità⁶²⁹. Spesso, le controparti contrattuali si accordano sui termini chiave della transazione, lasciando gli altri termini ad ulteriori negoziazioni da svolgersi a tempo debito: accettano di trattare su tali scadenze in buona fede, ovvero con l'intenzione di concludere un accordo definitivo rispettando i termini convenuti⁶³⁰. Si parla in tal caso di "term-sheets", documenti preparatori firmati all'inizio delle trattative e che, oltre a decretarne l'avvio, ne sanciscono anche la fine, dato che le parti con essi stabiliscono la data prevedibile del "closing" (in altre parole, della conclusione del contratto)⁶³¹.

Si è affermato che all'interno di questa tipologia contrattuale (così come avviene per la cessione) vi è un necessario bilanciamento di interessi delle diverse parti. La licenza permette a chi ne fa uso di avere la libertà di proteggere i propri affari attraverso una forma di "private legislation"⁶³². L'utilizzo di un contratto atipico rappresenta (o può rappresentare) quindi un vantaggio per il licenziante, in quanto si trova nella posizione favorevole di andare oltre al piano della legislazione e di valorizzare la proprietà intellettuale di cui è titolare.

⁶²⁵ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 293.

⁶²⁶ *Id.*, 250.

⁶²⁷ Cfr. FRIGNANI, TORSELLO, *Il contratto internazionale*, cit., 171-174.

⁶²⁸ *Id.*, 171.

⁶²⁹ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 250.

⁶³⁰ Cfr. O. HERZFELD, *Agreements to Negotiate License Agreements in Accordance with Term Sheets*, in *The Licensing Journal*, 2014, 34, 8, 18-19, 18.

⁶³¹ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 250.

⁶³² Cfr. WINSTON, *Why sell what you can license? Contracting around statutory protection of Intellectual Property*, in 14 *George Mason Law Review* 13 (2006).

Nella generalità dei casi, si tende a pensare che chi detiene i diritti (e, quindi, la tecnologia) oggetto di commercializzazione entri nella fase della negoziazione in qualità di parte privilegiata e che, se il negoziato fallisce, questa possa rivolgersi ad altri potenziali licenziatari, o dare avvio ad uno sfruttamento (e ad una conseguente produzione) in proprio⁶³³. Quando il licenziante è un'università gli equilibri e i rapporti di forza sono diversi. L'investimento pubblico in R&S ha la finalità primaria di trasformarsi in un prodotto innovativo e suscettibile di una applicazione commerciale. L'azione di un ente pubblico di ricerca tuttavia non va a coprire tutto quel processo necessario che va dallo sviluppo di una idea alla immissione nel mercato di una tecnologia: a meno che non si opti per la creazione di uno spin-off, non è possibile a livello accademico produrre in proprio. Per questo motivo, è di vitale importanza trovare un licenziatario e assicurarsi una remunerazione, nonché l'impegno nello sviluppo futuro⁶³⁴.

A questo proposito, l'Association of University Technology Managers (AUTM)⁶³⁵ ha enucleato, grazie alla collaborazione di diverse università statunitensi, alcuni punti chiave da tenere in considerazione nel momento in cui si opti per l'utilizzo della licenza. Nel secondo punto di tale documento si suggerisce all'ateneo di strutturare la licenza in modo tale da incoraggiare il potenziamento e l'industrializzazione della tecnologia: per questo motivo, le università devono prestare molta attenzione nell'assicurarsi che, una volta concessa una licenza esclusiva di lunga durata, i licenziatari si assumano il compito di sviluppare e divulgare il trovato innovativo (evitando, in questo modo, di licenziare a chi non è in grado o non è disposto ad adoperarsi al fine di far progredire l'innovazione tecnologica)⁶³⁶. Garantire una continuità ed un'utilizzazione pratica ad un'idea nata nei dipartimenti accademici significa anche, ad avviso dell'Association, richiedere ai propri licenziatari esclusivi di garantire sublicenze a terze parti con l'obiettivo di incontrare e rispondere ai bisogni del mercato non ancora soddisfatti, o affrontare esigenze in materia di sanità pubblica (c.d. "mandatory licensing"). Questa soluzione permette inoltre di mettere in commercio nuove applicazioni dei diritti licenziati: le parti devono, pertanto, assicurarsi di aver definito congiuntamente cosa si intenda per nuova applicazione o bisogni insoddisfatti, cercando di mettere in luce gli obiettivi perseguiti, evitando di lasciare questo aspetto in ombra⁶³⁷.

Una volta concessa la tecnologia attraverso la conclusione del contratto di

⁶³³ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 259.

⁶³⁴ *Id.*, 258-259.

⁶³⁵ AUTM è un'organizzazione no-profit dedicata a mettere in moto la ricerca sostenendo e valorizzando la professione del trasferimento tecnologico accademico attraverso diversi strumenti, quali ad esempio l'istruzione e lo sviluppo professionale. Si veda, in Rete: <<http://www.autm.net/autm-info/>>.

⁶³⁶ Cfr. AUTM, *Nine Points to Consider in Licensing University Technology*, cit., 2-3. Gli altri punti di questa fonte di soft law riguardano ad esempio la gestione dei conflitti di interesse (prevedibile nel caso in cui la licenza venga stipulata tra l'università e una start-up fondata da studenti o ricercatori) e la focalizzazione su alcune tematiche particolarmente sensibili, quali ad esempio il miglioramento delle tecnologie terapeutiche, diagnostiche e agricole.

⁶³⁷ *Id.*, 3.

licenza, inizia per il licenziatario la fase dello sfruttamento. Lo sviluppo e l'utilizzo del bene materiale o immateriale viene accordato sulla base di una contropartita, che può essere rappresentata da un corrispettivo monetario o non monetario. Nel caso in cui si opti per una retribuzione del primo tipo, le possibilità sono diverse⁶³⁸. Ad esempio, può essere previsto un rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il conseguimento dei titoli. Le parti possono accordarsi, inoltre, per l'accollo delle spese future di manutenzione e conservazione, per la pattuizione di royalties, oppure per l'attribuzione di equities (dividendi intersocietari, quote di capitale utilizzate come corrispettivo); infine, vi è l'ipotesi del pagamento di una somma fissa, la c.d. lump sum.

In relazione a quest'ultima forma di remunerazione, tuttavia, esistono delle specificazioni: si distingue così tra "upfront license issue fee", che intercorre quando l'emolumento viene versato al momento della firma dell'accordo di licenza⁶³⁹, e di "paid-up license", quando non sono quindi richiesti ulteriori pagamenti (quindi, quando il pagamento fisso non è ricorsivo)⁶⁴⁰; se la somma fissa è prevista come anticipo è definita diversamente "downpayment". Qualora, infine, sia previsto che il licenziatario debba versare determinate somme di denaro se e quando un certo evento accade si parla invece di "milestone payments"⁶⁴¹.

Le royalties, diversamente, sono canoni periodici e variabili⁶⁴². La loro definizione si trova nella legge sull'affiliazione commerciale (o franchising), la n. 129/2004: si stabilisce, infatti, che per royalties si intende "una percentuale che l'affiliante [quindi, in questo caso, il licenziante] richiede all'affiliato [qui: licenziatario] commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche"⁶⁴³. È evidente che la percentuale, che viene applicata alla base di calcolo delle royalties, è frutto di una negoziazione tra le parti, essendo il canone variabile una forma di controllo del licenziante per la propria controparte contrattuale, impedendo eventuali suoi comportamenti opportunistici⁶⁴⁴. La combinazione di questi meccanismi di pagamento dipende strettamente dagli obiettivi che si pongono le parti della transazione, nonché dalle analisi costi-benefici della specifica operazione in essere⁶⁴⁵.

I corrispettivi non monetari, invece, possono consistere, in primo luogo, in contribuzioni in natura (c.d. "consideration in kind") come attrezzature, commesse di ricerca e sviluppo, diritti di utilizzazione di strumentazione⁶⁴⁶. In secondo luogo, è possibile che le parti si accordino per un intreccio di diversi contratti di licenza, essendo il corrispettivo fornito al licenziante (che concede

⁶³⁸ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 269-271.

⁶³⁹ Cfr. OECD, *Guidelines for the Licensing of Genetic Inventions*, OECD Publishing, 2006, 20, in Rete: <https://icgc.org/files/daco/OECD_GeneticInventions_2006_en.pdf>.

⁶⁴⁰ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 270.

⁶⁴¹ Cfr. OECD, *Guidelines for the Licensing of Genetic Inventions*, cit., 20.

⁶⁴² Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 271-272.

⁶⁴³ Art. 1.3 lett. c), legge 6 maggio 2004, n. 129, Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale, GU n.120 del 24-5-2004.

⁶⁴⁴ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 272.

⁶⁴⁵ Cfr. OECD, *Guidelines for the Licensing of Genetic Inventions*, cit., 20.

⁶⁴⁶ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 270.

DPI) costituito da altra proprietà intellettuale⁶⁴⁷. Questa seconda ipotesi si riscontra nel caso delle licenze incrociate (c.d. “cross-licensing”)⁶⁴⁸.

2.3.2 Tipologie di licenza

Le licenze possono assumere diverse caratteristiche⁶⁴⁹. In particolare, possono essere delineate sulla base degli interessi e delle necessità delle parti. Per prima cosa, è possibile evidenziare la diversità dell’oggetto del contratto⁶⁵⁰: può trattarsi di una tecnologia brevettata, un lavoro protetto dal diritto d’autore, un marchio registrato, un disegno industriale, un segreto commerciale o un altro asset intangibile (un tipo di licenza che interessa particolarmente l’attività di trasferimento tecnologico è la licenza software, che fa salvo il diritto morale dell’autore). In molti casi la licenza è ibrida, nel senso che riguarda due, o più, tipi di DPI: questa situazione può verificarsi quando concedere un certo tipo di diritto può non essere sufficiente per permettere al licenziatario di produrre e vendere un bene finito (può, ad esempio, essere necessario il diritto aggiuntivo di utilizzare il marchio)⁶⁵¹.

Ma una distinzione ancora più importante è quella tra licenza con esclusiva (attraverso la quale il licenziante si obbliga a non concedere a terze parti una licenza riguardante il medesimo diritto di proprietà intellettuale)⁶⁵² e licenza senza esclusiva: in quest’ultimo caso, la mancanza di esclusività elimina il limite (come può essere percepito dal licenziante) di poter avere una sola controparte contrattuale, permettendo invece al licenziatario di essere in competizione con altri licenziatari, peraltro anche con il proprio licenziante⁶⁵³. Nel primo caso il licenziatario si assicura un uso monopolistico della tecnologia, all’interno di un determinato ambito temporale e territoriale. Si ritiene, inoltre, che, qualora la licenza esclusiva non sia accompagnata da alcuna limitazione relativa alle forme di utilizzazione dell’invenzione, alla sua portata, o alla sfera territoriale di sfruttamento, rappresenti la forma di licenza “più piena e completa”⁶⁵⁴. Godere dell’esclusiva senza restrizioni relative all’invenzione e al

⁶⁴⁷ Cfr. DE BLASI, *Ricerca scientifica pubblica, brevetti per invenzioni industriali e spin-off: nozioni ed esperienze di riferimento*, cit., 104-105.

⁶⁴⁸ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 269-270.

⁶⁴⁹ V. anche *supra*, par. 2.3.

⁶⁵⁰ Roppo propone una definizione di oggetto più ricca di quella di *contenuto del contratto*, in quanto afferma essere il contenuto l’oggetto del contratto qualificato dalla causa: “è la prestazione contrattuale illuminata dalla ragione che la giustifica”. Fonte: ROPPO, *Il Contratto*, cit., 319.

⁶⁵¹ Cfr. W. G. PARK, D. LIPPOLDT, *International Licensing and the Strengthening of Intellectual Property Rights in Developing Countries*, in *OECD Trade Policy Papers*, 2004, 10, 7, in Rete: <<http://dx.doi.org/10.1787/283275542181>>.

⁶⁵² L’art. 1 lett. p) del Regolamento UE n. 316/2014 definisce la licenza esclusiva come una licenza che non autorizza il licenziante a produrre in base ai diritti tecnologici oggetto della licenza né a concedere in licenza a terzi i diritti tecnologici in questione, in generale o per un uso particolare in un particolare territorio.

⁶⁵³ Cfr. PARK, LIPPOLDT, *International Licensing and the Strengthening of Intellectual Property Rights in Developing Countries*, cit., 8.

⁶⁵⁴ GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 287.

periodo di vigenza, peraltro, non significa per il licenziatario un trasferimento pieno e assoluto: esiste infatti la possibilità che un determinato mercato venga frazionato, e che per le diverse porzioni territoriali siano previsti altrettanti licenziatari esclusivi. Si pensi, ad esempio, alle licenze esclusive “field-of-use”⁶⁵⁵: tali contratti contengono una clausola che preclude ai licenziatari di operare al di fuori di un campo tecnico specifico, e permettono al licenziante di “dividere” i propri diritti, attribuendoli ad un diverso produttore in ogni ambito di utilizzo, soluzione che può migliorare l’efficienza produttiva⁶⁵⁶.

La licenza con esclusiva, infine, talvolta viene accostata al contratto di locazione (artt. 1571 ss. c.c.)⁶⁵⁷ o ad un affitto di cosa produttiva⁶⁵⁸ (art. 1615 c.c.)⁶⁵⁹, talaltra si fa riferimento ai contratti di distribuzione (in quest’ultimo caso, tuttavia, al fine ricostruire gli obblighi del licenziatario)⁶⁶⁰.

Nel caso di licenza senza attribuzione di esclusiva, invece, il licenziante conserva il diritto di impegnarsi in diversi rapporti contrattuali, facendo coesistere allo stesso tempo più licenze nella medesima area economica⁶⁶¹. Si aggiunge la cosiddetta licenza co-esclusiva, attraverso la quale il licenziante concede al licenziatario una esclusiva, e tuttavia si attribuisce determinate facoltà che sono insite nella condizione proprietaria (anche se in ogni caso è esclusa la possibilità di creare ulteriori licenziatari)⁶⁶².

Gli studi in materia di impatto delle licenze sul mercato dimostrano che vi è una grande propensione ad utilizzare licenze non esclusive o multiple quando la tecnologia da licenziare ha un alto potenziale di dare avvio ad una produzione differenziata, o nel caso in cui vi sia il rischio che tecnologie sostitutive entrino nel mercato; mentre, laddove vi sono invenzioni particolarmente innovative e, di conseguenza, vengono richiesti investimenti ingenti al licenziatario, è preferito l’utilizzo di licenze esclusive o singole⁶⁶³.

La distinzione tra licenza con o senza esclusiva può, ad avviso della dottrina, condizionare il livello di diligenza che deve tenere il licenziatario

⁶⁵⁵ *Ibidem*.

⁶⁵⁶ Cfr. F. SCHUETT, *Field-of-use restrictions in licensing agreements*, in *International Journal of Industrial Organization*, 2012, 30, 5, 403-416, 403. L’Autore, tuttavia, fa notare come, nel caso del trasferimento di tecnologie di grande complessità, i confini dei campi d’uso possono essere difficili da identificare, con il conseguente rischio di una sovrapposizione (“overlapping”) dei diritti dei licenziatari.

⁶⁵⁷ Cfr. ORZALESI, *I principali elementi di un contratto di licenza*, cit. e GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 288.

⁶⁵⁸ Cfr. GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 288.

⁶⁵⁹ Ai sensi dell’art. 1615, quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità alla destinazione economica della cosa e all’interesse della produzione. All’affittuario, inoltre, spettano i frutti e le altre utilità della cosa.

⁶⁶⁰ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 266.

⁶⁶¹ Cfr. P. S. AULAKH, M. S. JIANG, Y. PAN, *International technology licensing: Monopoly rents, transaction costs and exclusive right*, in *Journal of International Business Studies*, 2010, 41, 587-605, 588.

⁶⁶² Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 262.

⁶⁶³ Cfr. AULAKH, JIANG, PAN, *International technology licensing: Monopoly rents, transaction costs and exclusive right*, cit., 587.

all'interno del vincolo contrattuale, aumentando o diminuendo a seconda del contratto stipulato a monte: nel caso, infatti, di licenza esclusiva, il comportamento del licenziatario dovrà essere particolarmente sensibile alla posizione del licenziante. Si rivela pertanto auspicabile l'inserimento di una esplicita (e precisa) clausola di "best efforts" nel testo contrattuale, in grado di enucleare gli obiettivi quantitativi che il licenziatario dovrà raggiungere. Tale previsione permette di avere a disposizione un canone oggettivo di valutazione della condotta⁶⁶⁴. Mediante queste clausole, infatti, una parte assume una obbligazione di mezzi, che si concreta nell'adoperarsi al meglio delle sue possibilità per ottenere un determinato risultato; l'inadempimento di tale obbligo può essere fonte di responsabilità contrattuale⁶⁶⁵. Evidentemente, questa soluzione può essere vantaggiosa per un ateneo, che al corretto svolgimento rapporto contrattuale ha grande interesse (dal momento che, come si è detto in precedenza, si trova nella condizione di gestire i risultati ottenuti con i finanziamenti pubblici). Alcuni autori, è interessante notare, affermano che, laddove il contratto di licenza con esclusiva riguardi un'invenzione brevettata o brevettabile, l'obbligo di attuarla sia elemento essenziale e implicito del contratto stipulato, un dovere che va a contrapporsi all'ampiezza del diritto di godimento del licenziatario, compensandolo⁶⁶⁶.

In aggiunta a quanto finora esposto, è necessario rilevare la possibilità di concedere sublicenze. Si tratta in questo caso di un subcontratto (o contratto derivato), fattispecie contrattuale che ricorre "quando la parte del contratto base utilizza la posizione contrattuale che questo le dà, per concludere con un terzo un contratto dello stesso tipo del contratto base, e avente in tutto o in parte lo stesso oggetto. [Inoltre, tale subcontratto] ha la stessa sostanza economica del contratto base, perché vi è dedotta la medesima prestazione"⁶⁶⁷. Tale operazione, quindi, conferisce la possibilità di creare diversi sublicenziatari, cosa che (a parere della dottrina) deve ritenersi compresa, in assenza di una previsione esplicita che la escluda, nella rosa delle facoltà attribuite al licenziatario dal proprio licenziante⁶⁶⁸. Anche questa ipotesi può favorire gli interessi delle università, permettendo alla tecnologia sviluppata di avere a disposizione più canali di diffusione nel mercato⁶⁶⁹.

⁶⁶⁴ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 266, 283-284.

⁶⁶⁵ Cfr. FRIGNANI, TORSELLO, *Il Contratto Internazionale*, cit., 184.

⁶⁶⁶ Cfr. GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 287. Tale obbligo, a parere degli Autori, si rivela essenziale dal punto di vista del licenziante, dato che, essendovi una esclusiva, l'invenzione può essere diffusa nel mercato ed esprimere le proprie potenzialità solo attraverso il licenziatario. È vero anche, tuttavia, che Greco e Vercellone sostengono anche che, per adempiere ai propri obblighi, il titolare della licenza debba utilizzare l'invenzione "secondo il criterio della normale gestione produttiva".

⁶⁶⁷ ROPPO, *Il Contratto*, cit., 564. Le posizioni contrattuali che scaturiscono dal contratto base rimangono invariate: ancorché sia dipendente da tale contratto principale, il nuovo rapporto contrattuale infatti si instaura solo fra i subcontraenti.

⁶⁶⁸ Cfr. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., 267. Granieri avverte tuttavia che ciò non vale per il diritto statunitense.

⁶⁶⁹ *Ibidem*.

Infine, ciò che permette di distinguere le licenze è anche il loro essere, o meno, proprietarie⁶⁷⁰. A fronte della concessione di licenze che prevedono il pagamento di un compenso e in cui il licenziante (titolare del diritto d'autore) regola l'uso e la distribuzione della propria opera (secondo la formula "all rights reserved"), esiste la possibilità per licenziante e licenziatario di optare per tipologie contrattuali che conferiscono più libertà agli utenti. Si pensi, a questo proposito, all'organizzazione non-profit "Creative Commons (CC)" e al set di licenze collegate, ispirate alla filosofia del "some rights reserved"⁶⁷¹. È stato accennato in precedenza il fatto che, con l'avvento della rete internet e della tecnologia digitale (e con l'affermazione di una corrispondente economia digitale), si siano modificate le dinamiche circolatorie delle informazioni e delle opere⁶⁷². Infatti, la possibilità di condivisione, una delle caratteristiche intrinseche del Web, ha messo in crisi il diritto d'autore, una disciplina legislativa nata nel Settecento (in un contesto, quindi, nettamente differente da quello attuale), e che, per diversi aspetti (basti pensare alla sua estensione temporale⁶⁷³), risulta non essere al passo con i tempi. Nelle parole di Alvanini, "di fronte ad un'eccessiva estensione sia in termini di ampiezza che di durata del copyright frutto delle pressioni delle grandi lobby, CC propone come soluzione un livello di copyright ragionevole, in cui non tutti i diritti siano riservati, realizzato attraverso le Creative Commons Public Licenses (CCPL)"⁶⁷⁴. Il titolare dell'opera d'ingegno, attraverso questo tipo di licenze, è in grado di metterla a disposizione su internet, riservandosi alcuni usi (in base al tipo di diritto che invece sceglie di destinare a se stesso): si tratta di una logica intesa a rendere più flessibile l'esercizio dei propri diritti⁶⁷⁵.

Il modello GNU GPL ha ispirato differenti tipi di licenze: si può affermare che, tra queste, le licenze Creative Commons siano tra le più riuscite⁶⁷⁶. Le

⁶⁷⁰ Cfr. GUARDA, *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licenses*, cit., 512

⁶⁷¹ L'organizzazione Creative Commons nasce nel 2001 dal progetto di Lawrence Lessig, giurista, docente presso la Stanford University, che si ispira alle idee di Richard Stallman; sono coinvolti, tra gli altri, anche il giurista James Boyle (Duke Law School) e l'eminente informatico dell'MIT, Hal Abelson. Le licenze sono, per le opere dell'ingegno, quello che le licenze GNU GPL sono per il software, e si applicano a quei lavori che si prendono la forma dei contenuti digitali. In Rete: <<http://www.creativecommons.it/About>>.

⁶⁷² V. *supra*, par. 2.2.4.

⁶⁷³ La vita dell'autore a cui vengono sommati settant'anni.

⁶⁷⁴ S. ALVANINI, *Creative Commons: condividere, modificare e riutilizzare legalmente*, in *Diritto Industriale*, 2009, 4, 389-397, 389.

⁶⁷⁵ Cfr. ALVANINI, *Creative Commons: condividere, modificare e riutilizzare legalmente*, cit., 389.

⁶⁷⁶ Cfr. R. CASO, *Open Access to Legal Scholarship and Copyright Rules: A Law and Technology Perspective*, European Press Academic Publishing, Florence, 97-110, 103, in Rete: <<http://eprints.biblio.unitn.it/1609/>>. L'Autore, a tal proposito, spiega che le GNU General Public Licenses corrispondono a condizioni contrattuali generali, le quali, servendosi del copyright, sono finalizzate a garantire, a chiunque sia disposto ad accettarle, il diritto di copiare (il c.d. "Copyleft"), modificare e distribuire un software con il codice sorgente aperto. Il meccanismo proposto si basa su una clausola che prevede che il software, soggetto alla licenza, sia protetto dal copyright e che, al tempo stesso, impone all'utente della GPL di applicare la medesima licenza al successivo licenziatario, nel caso in cui venga distribuito il medesimo software (oppure un altro programma derivato).

CCL hanno, infatti, tradotto il “GNU GPL model”, applicato con successo nel campo del software, nell’ambito più vasto dei contenuti digitali e delle opere creative incorporate nei media tradizionali, come i libri⁶⁷⁷.

I vantaggi sono molteplici. In primo luogo, Creative Commons, proponendo “sei diverse articolazioni dei diritti d’autore”⁶⁷⁸, offre ai potenziali utenti la possibilità di fruire di licenze standardizzate particolarmente intuitive, agevolando l’operazione ed abbattendo i costi che inevitabilmente sono associati all’assistenza di un legale⁶⁷⁹. La stessa Commissione Europea, nel 2014, ha elaborato delle guidelines⁶⁸⁰, in cui si suggerisce agli Stati Membri l’adozione di licenze open e standard, esplicitamente riferendosi alle licenze CC⁶⁸¹. Inoltre, le motivazioni per abbracciare tale filosofia si possono rintracciare nel desiderio, da parte dell’autore, di ottenere un riconoscimento personale (in termini di reputazione), nell’amore per la creatività, nella disseminazione di informazioni utili: le CC Licenses effettivamente soddisfano diverse tipologie di interessi privati dei licenzianti⁶⁸². Idealmente, i fruitori di tali licenze si possono distinguere in tre gruppi: coloro che credono in una visione politica pubblica del diritto d’autore; chi ne fa uso per ottenere quella particolare forma di soddisfazione personale che deriva dall’aver contribuito alla formazione di un bene comune (intellettuale); chi preferisce un’ampia diffusione della propria creazione, e contemporaneamente spera di ricevere una compensazione monetaria in cambio⁶⁸³.

Ogni licenza assume tre diverse forme, pur restando formalmente (e giuridicamente) un contratto unitario. In primo luogo, vi è il “Legal Code”, la licenza vera e propria (l’unica ad essere rilevante a livello giuridico, essendo essa stessa il contratto di licenza), contenente diversi preamboli e otto articoli, in cui viene regolata la distribuzione dell’opera licenziata⁶⁸⁴. In secondo luogo,

⁶⁷⁷ *Ibidem*.

⁶⁷⁸ In Rete: <<http://www.creativecommons.it/>>.

⁶⁷⁹ Cfr. S. ALIPRANDI, *Creative Commons: a user guide. A complete manual with a theoretical introduction and practical suggestions*, Ledizioni, 2011, 22-23, in Rete: <http://www.aliprandi.org/cc-user-guide/aliprandi_cc_user_2.pdf>.

⁶⁸⁰ European Commission, Commission notice. Guidelines on recommended standard licenses, datasets and charging for the reuse of documents (2014/C 240/01), 24.07.2014.

⁶⁸¹ Art. 2 co. 2: “[...] Open standard licences, for example the most recent Creative Commons (CC) licences (version 4.0), could allow the re-use of PSI (public sector information, n.d.a.) without the need to develop and update custom-made licences at national or sub-national level. [...] Of these, the CC0 public domain dedication is of particular interest. As a legal tool that allows waiving copyright and database rights on PSI, it ensures full flexibility for re-users and reduces the complications associated with handling numerous licences, with possibly conflicting provisions. If the CC0 public domain dedication cannot be used, public sector bodies are encouraged to use open standard licences appropriate to a member state’s own national intellectual property and contract law and that comply with the recommended licensing provisions set out below. In the light of the said recommendations, consideration should also be given to the possibility of developing a suitable national open licence”.

⁶⁸² Cfr. M. KIM, *The Creative Commons and Copyright Protection in the Digital Era: Uses of Creative Commons Licenses*, 13 *Journal of Computer-Mediated Communication* 198 (2007).

⁶⁸³ *Id.*, 199.

⁶⁸⁴ Cfr. ALIPRANDI, *Creative Commons: a user guide. A complete manual with a theoretical introduction and practical suggestions*, cit., 23.

troviamo il “Commons Deed”, una versione sintetica del Legal Code e priva di valore legale⁶⁸⁵, che consiste in brevi spiegazioni della struttura della licenza, redatte con linguaggio chiaro e strutturate con grafiche semplici e schematiche⁶⁸⁶. Infine, la terza veste è il “Digital Code”: attraverso un sistema di “embedding”, le licenze vengono indissolubilmente incorporate all’interno dell’opera in formato digitale⁶⁸⁷.

Alla luce di tali informazioni, è evidente come lo strumento del contratto di licenza si presenti malleabile e, quindi, adattabile alle (diverse) esigenze delle parti che ad esso si affidano. Con specifico riferimento alle tematiche trattate in questa sede, si può concludere che l’attività di licensing come meccanismo di trasferimento della tecnologia tra università ed impresa abbia subito, sotto gli auspici del Bayh-Dole Act, un decisivo aumento⁶⁸⁸. Se taluni leggono con scetticismo questa forma di attività commerciale, temendo che essa vada a discapito della primaria missione accademica (la produzione di conoscenza di base), molti vedono in questa crescita una prova del ruolo crescente delle università nel sistema di innovazione⁶⁸⁹.

⁶⁸⁵ Cfr. ALVANINI, *Creative Commons: condividere, modificare e riutilizzare legalmente*, cit., 391. Il testo del Commons Deed non compare nella licenza vera e propria.

⁶⁸⁶ Cfr. ALIPRANDI, *Creative Commons: a user guide. A complete manual with a theoretical introduction and practical suggestions*, cit., 23.

⁶⁸⁷ Cfr. ALVANINI, *Creative Commons: condividere, modificare e riutilizzare legalmente*, cit., 391.

⁶⁸⁸ Cfr. THURSBY, THURSBY, *Faculty participation in licensing: Implications for research*, cit., 20.

⁶⁸⁹ *Ibidem*.

CAPITOLO TERZO

IL CONSORTIUM AGREEMENT

SOMMARIO: Il Consortium Agreement - 3.1 Introduzione - 3.2 Il Grant Agreement: introduzione. Cenni procedurali - 3.2.1 La sezione terza del Grant Agreement. Le regole relative al background - 3.2.2 La gestione dei Results - 3.3 Il Consortium Agreement: caratteristiche generali e modelli - 3.3.1 Il DESCA Horizon 2020 Model - 3.3.2 La gestione della proprietà intellettuale. La Sezione ottava - 3.3.3 Sezione nona: Access Rights - 3.3.4 (segue) I diritti di accesso relativi al software.

3.1 Introduzione

Nel Capitolo Primo sono stati analizzati gli European Research Framework Programmes sotto un profilo storico-evoluzionistico, oltre che strutturale. Occorre, a questo punto, esaminare gli strumenti essenziali per partecipare ai programmi di finanziamento. I soggetti che intendono diventarne beneficiari hanno l'obbligo, infatti, di stipulare due differenti contratti: il "Grant Agreement"⁶⁹⁰, o "convenzione di sovvenzione", ed il "Consortium Agreement"⁶⁹¹ (in italiano "accordo di consorzio" o "accordo consortile")⁶⁹².

La prima fattispecie contrattuale, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 1290/2013, disciplina i rapporti tra i beneficiari del progetto e la Commissione europea (l'Istituzione finanziatrice), stabilendo a tal fine diritti ed obblighi reciproci. Si tratta, pertanto, di un contratto che vincola l'Unione ed i partecipanti. Firmato in tutti i progetti comunitari, "si basa su di un modello standard e disciplina tutti i termini e le condizioni del finanziamento, del reporting, delle descrizioni tecniche del lavoro da effettuare [...]"⁶⁹³.

Il Consortium Agreement, invece, è un contratto collegato al primo e ad esso subordinato, "concluso tra i partecipanti di un'azione indiretta (progetto)"⁶⁹⁴. L'esigenza della stipulazione del CA si manifesta principalmente nel caso in cui i beneficiari siano più d'uno (come spesso accade per le sovvenzioni): infatti, "occorre regolare i rapporti tra i contraenti, in modo da assicurare la corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla base giuridica del programma"⁶⁹⁵. Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria la formalizzazione di un accordo privato, integrativo del contratto con l'istituzione

⁶⁹⁰ Di seguito, Grant Agreement o GA.

⁶⁹¹ Di seguito, Consortium Agreement o CA.

⁶⁹² Cfr. CODAU, *Manuale sul Consortium Agreement. Linee guida per una lettura critica del Consortium Agreement e dei principali Modelli utilizzati nell'ambito dei progetti finanziati dall'Unione Europea*, 2009, 6, in Rete: <http://www.unive.it/media/allegato/divisione_ricerca/Consortium_Agreement/MANUALE_CODAU_SUL_CA_09_05_10finale.pdf>.

⁶⁹³ E. CICCONE, *La gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale nei progetti europei*, in *Dir. ind.*, 2014, 5, 489-493, 489-490.

⁶⁹⁴ CODAU, *Manuale sul Consortium Agreement. Linee guida per una lettura critica del Consortium Agreement e dei principali Modelli utilizzati nell'ambito dei progetti finanziati dall'Unione Europea*, cit., 6-7.

⁶⁹⁵ CIPPITANI, *I contratti per l'attuazione dei Programmi Comunitari*, cit., 651.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

finanziatrice: il Grant Agreement, infatti, “[...] è elaborato dai servizi della Commissione soprattutto per regolare i rapporti tra la Commissione medesima e gli altri contraenti, mentre si occupa solo marginalmente delle questioni interne [...]”⁶⁹⁶ al consorzio. Infatti, il GA contiene le regole generali, prevedendo la possibilità di includere ulteriori specifiche tramite il Consortium Agreement.

È fondamentale mettere in luce il collegamento tra questi contratti, i quali, pertanto, non possono essere descritti ed analizzati senza tener conto delle pattuizioni espresse nell’uno e nell’altro. Il consorzio⁶⁹⁷, in caso di approvazione della “proposal” emessa nel contesto di un bando (call), avvia le negoziazioni per la stipula della convenzione di sovvenzione (la quale racchiude le pattuizioni tra istituzione finanziatrice e consorzio – in particolare, il coordinatore) e, poi, per il Consortium Agreement. I due contratti così stipulati si trovano in un vero e proprio rapporto gerarchico. Il CA non può contraddire il GA: anche se in alcuni punti essi disciplinano le medesime materie, compito dell’accordo consortile è quello di specificare regole già inserite all’interno della convenzione di sovvenzione.

Come anticipato, l’accordo di consorzio (al quale, si ricorda, non partecipa la Commissione) si rivela essere un contratto subordinato al Grant Agreement, ma al tempo stesso indispensabile, perché consente una progressiva specificazione delle obbligazioni che i firmatari si assumono. Tra i beneficiari del finanziamento europeo, effettivamente, si instaura un processo di costante affinamento contrattuale, all’interno del quale il CA rappresenta una graduale messa a fuoco delle rispettive intenzioni, anche da un punto di vista meramente temporale. Nonostante, infatti, a parere della Commissione⁶⁹⁸, sia preferibile stipulare tale contratto prima della conclusione del Grant Agreement, si tratta di una regola generale che, nella prassi, non trova di fatto applicazione. La mancata considerazione dell’ordine procedurale indicato dall’Unione si verifica a causa di diversi fattori: in primo luogo, l’istituzione finanziatrice⁶⁹⁹, non essendo parte del consorzio, non è in grado di monitorare il Consortium Agreement; in secondo luogo, la stipulazione dell’accordo di consorzio non è conditio sine qua non del conseguimento del finanziamento; infine, una motivazione di ordine pratico: se la regolamentazione inserita nel CA deve rispettare fedelmente quanto previsto nel Grant Agreement (non deve, perciò, contraddirlo), si rivela decisamente più intuitivo negoziare e stipulare prima il contratto con l’ente finanziatore, procedendo solo in un secondo momento alla conclusione del Consortium Agreement.

⁶⁹⁶ *Ibidem*.

⁶⁹⁷ “Consortium” è il termine usato per descrivere tutti i partecipanti ad uno stesso progetto. Fonte: EUROPEAN COMMISSION, *Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects. Version 3*, 34. In Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89593/ipr_en.pdf>.

⁶⁹⁸ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects. Version 3*, cit., 34.

⁶⁹⁹ È bene precisare che, per “istituzione finanziatrice”, si fa riferimento alla Commissione europea.

In ogni caso, una corretta analisi non può prescindere dalla reciproca integrazione tra CA e GA. Il fulcro dei prossimi paragrafi sarà l'analisi di entrambi i contratti nel contesto dell'ottavo Programma Quadro e delle sue regole giuridiche. Verranno introdotti, a questo fine, diversi modelli di CA: tra questi, si prediligerà l'analisi di uno schema contrattuale in particolare, il modello DESCA, ponendolo a confronto con un altro contratto standard (MCARD 2020). All'interno di tale excursus, verranno prese in considerazione le sezioni e le clausole relative alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, la cui previsione e definizione rappresentano aspetti fondamentali "nella fase di ideazione, di implementazione fino ai successivi sviluppi" di ogni progetto europeo⁷⁰⁰.

3.2 Il Grant Agreement: introduzione. Cenni procedurali

Con il lancio di Horizon 2020, la regolamentazione giuridica del Grant Agreement trova la propria fonte nel Regolamento n. 1290/2013. "La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento concludono una convenzione di sovvenzione con i partecipanti" e "la convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti, nonché della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, conformemente al presente regolamento. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell'attuazione dell'azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore di consorzio [...] può stabilire i diritti e gli obblighi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, lo sfruttamento e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento": così prevedono rispettivamente i commi 2, 3 e 4 dell'art. 18.

Il Grant Agreement prende vita a seguito di un processo che ha inizio con l'emissione, da parte della Commissione Europea, di un bando (call), il quale può interessare diversi settori tecnologici. L'istituzione, dovendo operare una selezione tra le diverse "proposals" provenienti dai consorzi, fa uso, in particolare sotto il programma Horizon 2020, di due criteri chiave nella selezione dei progetti da sovvenzionare: "excellence" e "impact". È di fondamentale importanza, pertanto, riuscire a dimostrare all'Unione l'alta qualità, scientifica e tecnologica, del proprio progetto (in altre parole, la sua portata innovativa) e tratteggiare il suo impatto in termini di potenziale sfruttamento industriale e commerciale dei risultati che ne possono derivare⁷⁰¹. A questi si affianca un ulteriore "award criterion", "quality and efficiency of the implementation", attraverso il quale vengono valutate, rispettivamente: la coerenza e l'efficacia del "work plan", unitamente alla congruità della ripartizione dei compiti e delle risorse finanziarie; la complementarietà dei partecipanti all'interno del consorzio (qualora tale fattore ricopra un ruolo

⁷⁰⁰ CICCONE, *La gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale nei progetti europei*, cit., 489.

⁷⁰¹ Cfr. EUROPEAN IPR HELPDESK, *Your Guide to IP in Horizon 2020*, 9, in Rete: <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_IP-Guide.pdf>.

rilevante nell'economia del progetto); l'adeguatezza delle strutture gestionali e delle procedure, compreso il c.d. "risk and innovation management"⁷⁰².

Altri fattori che influenzano la valutazione positiva di una proposta sono legati alla specificità del bando. Ad esempio, occorre ricordare che, essendo i "research & innovation projects" orientati alla ricerca di base oppure alla ricerca applicata (su quest'ultima, in particolare, Horizon 2020 sta attualmente scommettendo), anche questa differenza può condizionare la selezione di una proposta per il finanziamento. Infatti, per chiarire in quale area di sviluppo si collochi l'azione, i bandi recano una classificazione molto particolare, la quale permette di valutare il livello di adeguatezza tecnologica della conoscenza, del prodotto o del prototipo che il gruppo di ricerca si prefigge di conseguire.

Emerge, a questo fine, il concetto di "Technology Readiness Level" (TRL, traducibile in italiano come "Livello di Maturità Tecnologica"), nato dalla ricerca militare statunitense. Si tratta di una classificazione comprendente una scala di valori che da uno arriva ad un massimo di nove, dove "uno" allude alla ricerca di base (quella finalizzata all'elaborazione dei concetti generali), mentre "nove" rispecchia una visione molto più vicina al mercato (si pensi ad un prototipo testato, operativo e funzionante, pronto per il trasferimento e la produzione in azienda)⁷⁰³. Ogni bando definisce una forchetta di TRL per le azioni indirette da finanziare. I progetti che coinvolgono maggiormente le imprese sono contraddistinti da un TRL compreso tra sei e nove (corrispondente alla fascia superiore). Dove sono indicati i TRL più alti, maggiore è il ruolo dell'industria nell'economia del progetto: questo aspetto non è di poco conto, in quanto può comportare uno spostamento degli equilibri negoziali a favore dei partner commerciali, essendo l'azienda il soggetto che commercializza il risultato della ricerca.

Per dimostrare l'impatto e la qualità della propria proposta di progetto, si rivela particolarmente utile eseguire ricerche bibliografiche, inserendo una cospicua letteratura scientifica e facendo riferimento a banche dati brevettuali: evidentemente, si tratta degli strumenti più idonei al fine di dimostrare lo stato dell'arte della propria ricerca e di agevolare l'illustrazione dei risultati attesi dall'esecuzione del progetto⁷⁰⁴. Anche per questo motivo, già in questa prima

⁷⁰² EUROPEAN COMMISSION, *Horizon 2020 – Work Programme 2014-2015. General Annexes: H. Evaluation* (Extract from Part 19 - Commission Decision C(2014)4995), in Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf>.

⁷⁰³ La Commissione ha fornito una breve descrizione per ogni singolo TRL: TRL 1 - basic principles observed; TRL 2 - technology concept formulated; TRL 3 - experimental proof of concept; TRL 4 - technology validated in lab(oratory); TRL 5 - technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies); TRL 6 - technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies); TRL 7 - system prototype demonstration in operational environment; TRL 8 - system complete and qualified; TRL 9 - actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space). In Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf>.

⁷⁰⁴ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *The European IPR Helpdesk. Your Guide to IP in Horizon 2020*, This paper is published in the

fase è necessario che i candidati al finanziamento si confrontino circa il potenziale sfruttamento commerciale dei risultati e l'accessibilità della nuova conoscenza alla collettività. Queste sono solo alcune delle questioni da affrontare e da illustrare anticipatamente in un documento di cui è possibile equipaggiare la proposta, il c.d. "Draft Plan for the Dissemination and Exploitation of Project Results", il quale ha a cuore la preventiva concretizzazione della strategia di gestione della proprietà intellettuale⁷⁰⁵.

Nel caso in cui il progetto, come illustrato e delineato nella proposta, venga valutato positivamente dall'istituzione finanziatrice, tutte le questioni riguardanti gli IPRs diventano oggetto del Grant Agreement prima, del Consortium Agreement poi. Il contratto firmato insieme alla Commissione si sofferma, in particolare, sulla definizione dei diritti di Proprietà Intellettuale, ulteriormente disciplinati, in un secondo momento, all'interno dell'accordo consortile.

3.2.1 La sezione terza del Grant Agreement. Le regole relative al background

L'analisi di tale, iniziale, fattispecie contrattuale passa attraverso due documenti fondamentali: le Rules for Participation, relative ad Horizon 2020 (il già ricordato Regolamento n. 1290/2013, di seguito RfP), e il Model Grant Agreement (MGA) applicabile allo specifico bando cui si partecipa, disponibile nel Participant Portal⁷⁰⁶. In questa sede, per semplicità espositiva, si farà riferimento al General Multi-Beneficiary Model Grant Agreement per il Programma Horizon 2020⁷⁰⁷ e all'Annotated Model Grant Agreement⁷⁰⁸, il quale trova applicazione alle sovvenzioni ("grants") relative ai progetti che rientrano, rispettivamente, nelle categorie "research and innovation actions (RIA)", "innovation actions (IA)" e "coordination and support actions (CSA)" (art. 1.1). Si procederà leggendo alcune, specifiche, clausole contrattuali del modello del Grant Agreement, in parallelo con le corrispondenti previsioni delle Rules for Participation.

Il modello del Grant Agreement è, per sua stessa natura, universale e adattabile al caso concreto. Una volta negoziato e sottoscritto, nel Grant Agreement si rintracciano le regole fondamentali da applicare alla relazione tra

cit., 9.

⁷⁰⁵ *Ibidem*.

⁷⁰⁶

In

Rete:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html>.

Esistono diversi modelli generali di Grant Agreement (General MGA), parametrati sul tipo di sovvenzione erogata e sul programma di lavoro. Il General MGA si distingue in multi e Mono-Beneficiary; inoltre, sono previsti Specific MGAs relativi, ad esempio, alle azioni promosse dall'European Research Council e le Azioni Marie Skłodowska-Curie, o allo Sme Instrument, ecc.

⁷⁰⁷ In Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf>.

⁷⁰⁸

In

Rete:

<http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf>, aggiornato al 30 ottobre 2015.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

partecipanti e Commissione, in particolare quelle relative alle gestione degli IPRs. Esso, pertanto, rappresenta la fonte giuridica da cui può avere inizio un'analisi ragionata del Consortium Agreement.

Focalizzandosi sulla terza sezione, intitolata "Rights And Obligations Related to Background And Results", all'art. 23a.1 il GA prescrive, letteralmente, "l'obbligo di adottare misure per l'attuazione della raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento della conoscenza". Università e altre organizzazioni pubbliche di ricerca, laddove beneficiarie, devono attivarsi al fine di realizzare i principi posti alle base di un Code of Practice allegato alla Raccomandazione del 2008 della Commissione europea, relativa alla gestione della IP nelle attività di trasferimento della conoscenza⁷⁰⁹; il Codice riunisce una serie di regole generali che tendono alla promozione dello sfruttamento e della diffusione dei risultati della ricerca. La stessa Commissione sottolinea la natura di "best effort obligation" di tale prescrizione: i beneficiari devono assicurarsi della conformità della loro strategia gestionale con i principi contenuti all'interno del codice di buone pratiche (vengono citati in particolare i punti primo e secondo). L'allegato auspica, al punto primo, lo sviluppo di "una politica della PI come parte integrante di una strategia e di una missione di lungo termine degli organismi pubblici di ricerca e divulgarla a livello interno ed esterno, designando un referente unico" e, di conseguenza, "promuovere l'individuazione, la valorizzazione e, dove opportuno, la protezione della proprietà intellettuale, in linea con la strategia e la missione degli organismi pubblici di ricerca e allo scopo di massimizzare i benefici socio-economici" (punto terzo)⁷¹⁰. "Questa politica dovrebbe indicare regole chiare per il personale e gli studenti, per quanto attiene in particolare alla diffusione di nuove idee con potenziale interesse commerciale, alla proprietà dei risultati della ricerca, alla tenuta di registri, alla gestione dei conflitti di interesse e ai rapporti con i terzi" (punto secondo).

L'obiettivo del documento in questione, ossia l'utilizzo dei risultati della ricerca finanziata pubblicamente, deve essere perseguito in molteplici forme: si suggerisce di "prendere in considerazione tutti i possibili tipi di meccanismi di valorizzazione (quali concessioni di licenze e creazione di spin-off) e tutti i possibili partner (quali spin-off o imprese esistenti, altri organismi pubblici di ricerca, investitori o servizi o agenzie di sostegno all'innovazione) e selezionare i più adeguati" (punto ottavo).

Porre la necessaria attenzione sulle finalità che si propone la Commissione (dichiarate anche in apertura della sezione terza del GA) impone di leggere in quest'ottica le clausole successive, tutte incentrate sulla corretta

⁷⁰⁹ Raccomandazione della Commissione CE del 10 aprile 2008 relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca, notificata con il numero C(2008) 1329 def., 2008/416/CE. In Rete: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0416&from=IT>>.

⁷¹⁰ "A tal fine", si suggerisce, "possono essere adottate strategie differenti, quali, ad esempio, gli approcci dominio pubblico o innovazione aperta".

amministrazione del sapere in possesso dei partecipanti e dei risultati scaturenti dal progetto che è stato selezionato dalla Commissione.

A questo proposito, la clausola immediatamente successiva tratta del c.d. "Agreement on Background". Al suo interno vengono in luce le c.d. conoscenze preesistenti: quelle che, ai sensi dell'art. 2.1(4) delle Rules, sono composte da "i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai partecipanti prima della loro adesione all'azione, ii) necessari ai fini della realizzazione dell'azione o dello sfruttamento dei risultati dell'azione; e iii) identificati dai partecipanti conformemente all'articolo 45". Tale categoria racchiude ogni tipo di conoscenza, nella definizione più ampia e generale che può essere attribuita a tale termine, e tutti i diritti di proprietà intellettuale che si rivelano necessari al fine di compiere l'attività pianificata, o il progetto (e di sfruttare i risultati della futura ricerca)⁷¹¹. Il background, quindi, fa riferimento ad ogni input, tangibile o intangibile, che esiste prima della firma del Grant Agreement. L'input corrisponde non solo a tutto ciò che è di proprietà del partner, ma potenzialmente si estende a tutto quello che il beneficiario detiene legalmente (ad esempio, attraverso una licenza che attribuisce il diritto di sublicenza). Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, è sufficiente che la domanda sia stata depositata prima della conclusione del GA. Inoltre, il b. deve essere considerato con riferimento all'intera università (e non al singolo dipartimento) o società partecipanti⁷¹².

Ai sensi dell'art. 24 del GA, i beneficiari devono identificare ed accordarsi per iscritto circa le conoscenze preesistenti rispetto all'azione, al fine di essere in grado di garantirvi l'accesso⁷¹³: il relativo agreement, a detta della Commissione, può assumere qualsiasi forma, potendo esso tradursi in una lista negativa o positiva⁷¹⁴, divenire l'oggetto di un accordo separato, o costituire parte integrante del Consortium Agreement.

A questo genere di conoscenze, antecedenti allo svolgimento del progetto, e ai risultati scaturenti dalla futura attività sovvenzionata (art. 31 GA), sono dedicati gli "Access Rights"⁷¹⁵. L'art. 47.2 delle RfP espressamente statuisce che "un partecipante beneficia di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali conoscenze preesistenti sono necessarie al primo per svolgere il suo lavoro nell'ambito dell'azione, fatte salve le restrizioni o le limitazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3"⁷¹⁶: in particolare,

⁷¹¹ Cfr. GUARDA, *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, cit., 41.

⁷¹² *Ibidem*.

⁷¹³ La Commissione, a questo fine, incoraggia le parti ad accordarsi sul background prima della firma del GA. Non è obbligatorio per i beneficiari agire in questo modo, certamente si tratta di un "advice" che rientra nell'insieme delle buone pratiche che assicurano una più serena gestione del progetto di ricerca.

⁷¹⁴ V. *infra* 3.3.3.

⁷¹⁵ Art. 2.1(1): "[...] i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento".

⁷¹⁶ Art. 46.3 RfP: "i partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione giuridica o limitazione

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

l'Unione prevede che tali diritti di accesso siano concessi a titolo gratuito (salvo diverso accordo dei partecipanti, venuto in essere prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione).

I diritti di accesso, come previsti nel Grant Agreement, non vengono concessi automaticamente. È all'articolo 25 che il GA disciplina l'esercizio di tali diritti: al primo comma viene introdotta la nozione di "request for access", e si aggiunge l'obbligo da fare tale richiesta per iscritto⁷¹⁷: una prescrizione che si rivela particolarmente apprezzabile sotto il profilo dell'IPR management⁷¹⁸. Inoltre, è previsto che, salvo diverso accordo, i diritti di accesso non includono il diritto di sublicenza: si tratta di una regola generale che viene dedotta anche nell'art. 46.2 RfP⁷¹⁹.

I beneficiari, in linea generale, devono concedere ad ogni altro partner gratuitamente ("on a royalty-free basis") gli Access Rights, necessari per l'esecuzione dei propri compiti relativi all'azione. Vi è tuttavia una duplice eccezione. La regola principe rimane la garanzia dell'accesso, a meno che, ai sensi del secondo comma, il beneficiario che detiene il background, prima di aderire all'accordo in parola, abbia informato gli altri beneficiari che l'accesso alle proprie conoscenze (preesistenti) è soggetto a restrizioni legali o a limiti, inclusi quelli imposti dai diritti delle terze parti (compresi quelli del personale)⁷²⁰, o si sia accordato con gli altri beneficiari per un accesso non di tipo gratuito.

Se uno (o più) partner del progetto necessita del background di un altro beneficiario per lo sfruttamento dei propri risultati, può ottenere l'accesso, ma sulla base di condizioni eque e ragionevoli⁷²¹. Per "fair and reasonable conditions" le Rules intendono "condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto". Il medesimo trattamento (sempreché non venga diversamente previsto nel Consortium Agreement) viene riservato alle c.d. Affiliated Entities: "un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o

nell'accesso alle loro conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo concluso successivamente da un partecipante per quanto riguarda le conoscenze preesistenti garantisce la possibilità di esercitare tutti i diritti di accesso".

⁷¹⁷ Da rilevare che il medesimo precetto è valido anche per le rinunce ai diritti di accesso.

⁷¹⁸ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects. Version 3*, cit., 22.

⁷¹⁹ Art. 46.2 RfP: "Salvo diverso accordo del proprietario dei risultati o delle conoscenze preesistenti per i quali è richiesto l'accesso, i diritti di accesso non comprendono il diritto di cedere sub-licenze". Si sottolinea fin d'ora che questa è una disposizione contenente principi generali in materia di diritti di accesso, pertanto si applica sia alle conoscenze preesistenti, sia ai risultati (o, perlomeno, in parte).

⁷²⁰ L'Annotated Model GA riporta il caso di un accordo preesistente (ad esempio, una licenza esclusiva), che preclude la concessione di diritti di accesso.

⁷²¹ A meno che, sostiene il terzo comma dell'art. 25, il beneficiario che detiene il background, prima di aderire all'Accordo in parola, abbia informato gli altri beneficiari che l'accesso alle proprie conoscenze (preesistenti) è soggetto a restrizioni legali o a limiti, inclusi quelli imposti dai diritti delle terze parti (compresi quelli del personale).

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, o che controlla direttamente o indirettamente un partecipante” e che, ai fini delle disposizioni di cui al Grant Agreement, è stabilito in uno Stato Membro o in un Paese associato (quindi, un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con l’Unione)⁷²². I c.d. soggetti collegati possono ottenere l’accesso nel caso in cui ciò sia necessario per lo sfruttamento dei risultati generati dai beneficiari a cui sono legati.

Gli Access Rights, però, non vengono concessi esclusivamente ai partecipanti (coloro che, in definitiva, prendono parte all’azione indiretta finanziata dall’Unione) e ai soggetti loro collegati, perché l’art. 25.5 prende in considerazione, infatti, anche le c.d. terze parti. Si tratta di entità legali che non partecipano nello stesso progetto, sebbene possano essere partner attivi di un altro “H 2020 project”. Laddove previsto nel Grant Agreement, alcune terze parti possono eseguire parte del lavoro nel progetto (in questo caso, si può trattare di subcontraenti, soggetti affiliati o membri di una “joint research unit”)⁷²³. Conseguentemente, nel GA viene prevista una opzione per il c.d. “trans-national access to research infrastructure”, nel qual caso il fornitore dei diritti di accesso, ove non vi siano restrizioni legali o limiti, conferisce gratuitamente il proprio background a quei soggetti che lo devono utilizzare necessariamente per attuare l’azione. Si può notare, infine, come non sia stato inserito nel modello contrattuale uno specifico Access Right per le terze parti, nonché per le istituzioni europee, per gli Stati Membri, per le joint undertakings, come viene rilevato nell’Annotated Model GA.

Una considerazione conclusiva (e, per certi versi, anticipatoria) è d’obbligo. Essendo il progetto basato sulla collaborazione di diversi partecipanti, le questioni relative agli Access Rights, ad esempio le licenze e i diritti di utilizzazione delle conoscenze preesistenti e dei risultati, sono di massima importanza e dovrebbero essere debitamente affrontate nel Consortium Agreement. Si è detto, ad esempio, che la richiesta di accesso al background di un altro partecipante deve essere fatta per iscritto: il formato esatto dovrebbe essere definito nell’accordo consortile⁷²⁴.

3.2.2 La gestione dei Results

Per “risultati” l’art. 2.1(19) RfP intende “qualsiasi risultato intangibile o tangibile dell’azione, ad esempio ogni dato, conoscenza o informazione, generati nell’ambito dell’azione, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad esso, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale”⁷²⁵. All’interno di tale nozione, pertanto, è racchiusa una molteplicità di elementi: componenti materiali come prototipi e micro-organismi, ma anche know-how e formule (e i connessi diritti, ad esempio

⁷²² Rispettivamente, artt. 2.1(2) e 2.1(3) RfP.

⁷²³ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects. Version 3*, cit., 5.

⁷²⁴ *Id.*, 9.

⁷²⁵ In vigenza del Settimo Programma Quadro si parlava, a questo proposito, di Foreground.

i “patent rights” e i “database rights”). La versione-modello del Grant Agreement, per come impostata dalla Commissione, affronta la gestione di tale categoria in forma schematica, trattando rispettivamente di: ownership, protection, exploitation, dissemination, transfer and licensing e, infine, di access rights to Results.

L’art. 26.1 del GA, conformemente all’art 41.1 delle Rules, statuisce che “i risultati sono di proprietà del partecipante che li ha prodotti”. L’innegabile linearità di una tale disposizione viene presto resa di più difficile gestione nel momento in cui i risultati vengono prodotti congiuntamente (“jointly”). Due, o più, beneficiari sono, infatti, comproprietari dei risultati se li hanno prodotti congiuntamente e non è possibile stabilire il contributo rispettivo di ogni beneficiario, o non è ipotizzabile separarli allo scopo di domandare, ottenere o mantenere la protezione⁷²⁶. In questo caso si parla anche di “automatic joint ownership”. Nelle Rules è previsto che i comproprietari definiscano “un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i loro obblighi nell’ambito della convenzione di sovvenzione. I comproprietari possono convenire di non proseguire la comproprietà, ma di stabilire un regime alternativo, anche trasferendo le proprie quote di proprietà a un proprietario unico con diritti di accesso per gli altri partecipanti, una volta prodotti i risultati”: la medesima prescrizione (la quale, peraltro, non trova pieno riscontro nella pratica) la si ritrova in forma più sintetica nell’art. 26.2 GA, in cui si parla di “joint ownership agreement”.

I comproprietari sono autorizzati a concedere a terzi licenze non esclusive per sfruttare congiuntamente i risultati (senza, però, il diritto di cedere sublicenze), in base a due condizioni inserite rispettivamente agli artt. 41.2 RfP e 26.2 GA: per quanto riguarda il primo, se le Rules sono più generiche e si limitano a prevedere una informativa preventiva agli altri comproprietari, il GA indica che la notifica deve essere data con almeno 45 giorni di anticipo; il secondo requisito è univoco: garantire un’equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

Infine, deve essere tenuta in considerazione dai partecipanti l’eventualità che altre parti reclamino diritti sui risultati generati attraverso il progetto. Per questo motivo, nel terzo comma dell’art. 41 RfP è previsto che se “i dipendenti o eventuali altre parti che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sui risultati prodotti, il partecipante interessato garantisce che tali diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione”. Nel Grant Agreement la previsione si fa più specifica: “se un terzo produce risultati, il beneficiario interessato deve ottenere tutti i diritti necessari (trasferimento, licenze o altro) dal terzo, in modo da essere in grado di rispettare i suoi obblighi come se questi risultati fossero stati generati dal beneficiario stesso” e “se ottenere i diritti è impossibile, il beneficiario deve astenersi dall’utilizzare la terza parte per generare i risultati” (art. 26.3 GA).

⁷²⁶ Art. 26.2 GA.

La protezione dei risultati, si è detto in apertura di capitolo con riferimento al Code of Practice, è uno degli obiettivi dell'Unione. "Qualora i risultati possano dar luogo, o qualora si possa ragionevolmente prevedere che possano dar luogo, a sfruttamento commerciale o industriale, il partecipante che detiene tali risultati esamina la possibilità di proteggerli. Il partecipante, se possibile, ragionevole e giustificato date le circostanze, li protegge adeguatamente per un periodo di tempo adeguato e con un'adeguata copertura territoriale, tenendo debito conto dei suoi interessi legittimi e degli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all'azione" (art. 42,1 RfP)⁷²⁷. Nel caso in cui il partecipante, beneficiario del finanziamento dell'Unione, non intenda tutelare il proprio risultato⁷²⁸, la Commissione può assumere la proprietà del risultato e procedere alla sua protezione, con il consenso del partecipante interessato (che può opporsi a tale procedura qualora essa metta a repentaglio i propri interessi legittimi). Anche il GA, all'art. 27.2, disciplina la facoltà per l'istituzione finanziatrice di assumere la proprietà dei risultati, previo consenso del beneficiario della sovvenzione, nel caso in cui quest'ultimo voglia diffondere e condividere pubblicamente i frutti della propria attività finanziata, senza adoperarsi per la loro protezione. Ovviamente, un tale intervento dell'Unione deve essere giustificato: si ricorda, infatti, la soggezione a "certain conditions", racchiuse all'interno del precedente art. 26.4. Si tratta di presupposti che sostanzialmente ricalcano quelli delle Rules, limitandosi ad esplicitare una condizione già insita nelle stesse: ad esempio, occorre che la protezione del risultato sia impossibile, irragionevole o non giustificata, date le circostanze⁷²⁹.

Una simile intercessione governativa si intravede anche nel caso in cui la protezione sia già stata assicurata ai risultati, ma il beneficiario successivamente intenda abbandonarla o non voglia estenderne la protezione "per motivi diversi dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale o industriale" (art. 42.3 RfP), o qualora "una estensione non sarebbe giustificata date le circostanze" (aggiunge come seconda condizione l'art. 26.4.2 GA). Le condizioni di cui all'art. 26.4.1 sono rilevanti anche ai fini della notifica alla Commissione dell'intenzione di diffondere i propri risultati (ad

⁷²⁷ La medesima previsione è riportata nel GA (art. 27.1).

⁷²⁸ Art. 42.2 RfP. L'ipotesi in questione è ammessa laddove il partecipante "non intenda tutelare i risultati prodotti per motivi diversi dall'impossibilità ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale o dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale o industriale, e a meno che il partecipante non intenda trasferirli ad un altro soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato ai fini della loro protezione".

⁷²⁹ Art. 26.4: "[The EU] [Euratom] [The Agency] may - with the consent of the beneficiary concerned - assume ownership of results to protect them, if a beneficiary intends - up to four years after the period set out in Article 3 - to disseminate its results without protecting them, except in any of the following cases: (a) the lack of protection is because protecting the results is not possible, reasonable or justified (given the circumstances); (b) the lack of protection is because there is a lack of potential for commercial or industrial exploitation, or (c) the beneficiary intends to transfer the results to another beneficiary or third party established in an EU Member State or associated country, which will protect them [...] If the [Commission] [Agency] decides to assume ownership, it will formally notify the beneficiary concerned within 45 days of receiving notification".

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

esempio, attraverso una pubblicazione in una rivista scientifica), senza prima garantire una tutela giuridica (o di fatto) agli stessi⁷³⁰.

In definitiva, il beneficiario deve esaminare la possibilità di attivarsi al fine di proteggere i risultati suscettibili di un'applicazione industriale o commerciale, anche laddove un tale impegno richiedesse un'ulteriore attività di ricerca e sviluppo o un investimento privato. È bene far notare, a questo fine, che i costi connessi a diversi beni e servizi possono essere "eligible", ammissibili al rimborso. L'art. 6.2.D.3 del Grant Agreement spiega che questa è una categoria di budget che fa riferimento alle spese sostenute durante l'azione, e che sono ad essa collegate in modo necessario: nel novero rientrano i costi relativi ai beni di consumo (come i materiali grezzi), alla diffusione (compreso l'open access), ai diritti di proprietà intellettuale che coprono i risultati, ai certificati relativi ai rendiconti finanziari (se sono richiesti dall'Accordo) e ai certificati sulla metodologia, alle traduzioni. Sono incluse le somme connesse a tali beni e servizi, corrisposte ai fini del pagamento di tasse, dazi e oneri (quale ad esempio l'imposta sul valore aggiunto pagata dal beneficiario e non detraibile)⁷³¹.

La forma di protezione, in ogni caso, deve essere calibrata sull'azione e sul tipo di risultato che ne può derivare, potendo optare per il brevetto, il diritto d'autore, il marchio, ecc. Generalmente viene incoraggiata la via della privativa. In alcuni casi, tuttavia, è preferibile optare per la segretezza o per la proroga del deposito di una domanda di brevetto. Quest'ultima è la strada consigliabile nei casi in cui una determinata invenzione necessiti di ulteriore sviluppo, evitando le conseguenze negative che una prematura presentazione può causare (si pensi ad una pubblicazione ante tempus o ad un eventuale rifiuto, ad esempio a causa della mancanza del requisito dell'applicabilità industriale)⁷³².

L'art. 43 RfP introduce il tema dello sfruttamento dei risultati: "tutti i partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i risultati di cui sono proprietari o per farli sfruttare da un altro soggetto giuridico, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'art. 44 [...] Eventuali ulteriori obblighi di sfruttamento sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione". La disposizione può essere integrata con l'art. 28 GA, all'interno del quale si specificano diverse forme di sfruttamento: la possibilità di fare uso delle conoscenze e dei beni generati per svolgere ulteriori attività di ricerca al di fuori dell'azione finanziata; lo sviluppo, la creazione o la commercializzazione di un prodotto o di un processo; l'ideazione e la fornitura di un servizio; utilizzare i risultati nelle c.d. "standardisation activities".

Ai fini dello sfruttamento (nonché dell'attuazione dell'azione) sono altresì dedicati gli artt. 46-48 RfP. Gli Access Rights, già incontrati con riferimento alle conoscenze preesistenti, infatti si applicano anche ai Results. Le Rules, anche in questo caso, ci forniscono le regole generali da applicare. È stata già

⁷³⁰ Art. 29.1 GA.

⁷³¹ Per maggiori informazioni, si veda l'art. 6 GA, che distingue tra "actual costs", "unit costs" e "flat rate costs".

⁷³² Così l'Annotated Model Grant Agreement commenta l'art. 27 GA.

anticipata l'applicabilità ai risultati di parte dell'art 46: in questo paragrafo si vuole ulteriormente approfondire tale disposizione, per le conseguenze sul Grant Agreement e che ne derivano, e sul conseguente margine di negoziazione che tali diritti aprono tra i partner nell'ambito della configurazione del Consortium Agreement. La previsione relativa agli "Access Rights to Results" (art. 31 GA) si trova in necessario collegamento con l'art. 25 GA, riprendendone il primo comma: in particolare, la non inclusione nei diritti di accesso del diritto di cedere sublicenze (salvo diversa pattuizione tra le parti), e il requisito della richiesta fatta per iscritto, al fine di ottenere l'accesso (o per rinunciarvi). Al secondo comma dell'art. 31 si ribadisce ciò che è già previsto nell'art. 47.1 RfP: i beneficiari devono concedersi reciprocamente i diritti di accesso ai propri risultati, laddove questi siano necessari per svolgere il proprio lavoro nell'ambito dell'azione; tale assegnazione deve essere resa in forma gratuita. Si tratta, in questo secondo caso, di "Access Rights for implementation".

Parallelamente, l'art. 48.1 RfP dispone che "un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tali risultati sono necessari al primo per sfruttare i propri risultati": in questo caso, "previo accordo, tale accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli". L'art. 31.4 MGA aggiunge un'altra categoria di destinatari degli "Access Rights for exploitation": i soggetti collegati (stabiliti in uno Stato Membro o in un Paese legato a H 2020) possono richiederli per lo sfruttamento dei risultati prodotti dal beneficiario a cui sono associati, a meno che non sia diversamente stabilito nell'accordo consortile⁷³³.

È interessante rilevare come non vi sia nel GA una definizione espressa del requisito della necessità: pertanto, occorre valutarlo caso per caso. Sebbene non sia possibile stabilire o dedurre una regola generale valida per tutte le situazioni, l'accesso può essere considerato necessario quando: senza di esso, alcuni degli obiettivi assegnati al partecipante dal progetto potrebbero non essere raggiungibili, o sarebbero significativamente ritardati, o richiederebbero investimenti addizionali in risorse economiche e umane; oppure, senza di esso, l'uso di una determinata parte del risultato da parte dello stesso proprietario lo renderebbe tecnicamente o legalmente impossibile, o richiederebbe un notevole incremento di lavoro, oltre i limiti stabiliti dal progetto⁷³⁴.

Alla exploitation si affianca la c.d. "dissemination". "Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, delle norme di sicurezza o interessi legittimi, ciascun partecipante può, attraverso mezzi idonei, diffondere i risultati che possiede il più rapidamente possibile. La

⁷³³ La stessa regola, come esplicitamente chiarito anche nell'art. 48 RfP, è valida anche con riferimento ai diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, qualora tali "conoscenze preesistenti siano necessarie per sfruttare i risultati ottenuti dal partecipante" a cui il soggetto è collegato.

⁷³⁴ Cfr. GUARDA, *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, cit., 46. La definizione in parola richiama la clausola 1.2 del modello DESCA.

convenzione di sovvenzione può fissare i termini a tale proposito” (art. 43.2 RfP): nell’incipit dell’articolo delle Rules si evidenzia una problematica di cui le istituzioni europee dimostrano di avere consapevolezza. Esternare i risultati troppo precocemente (prima della avvenuta decisione sulla loro proteggibilità), infatti, comporta quasi certamente la perdita della privativa. Questo è propriamente il caso in cui un risultato venga divulgato per iscritto (ad esempio, tramite mail) oppure oralmente (si pensi ad una conferenza) ancora prima del deposito di una domanda di brevetto. Rimanendo in tema di brevetto, il rischio di perdere il requisito della novità si palesa anche nel momento in cui la “disclosure” viene fatta nei confronti di un singolo individuo, che però non è vincolato ad alcun obbligo di segretezza o di confidenzialità (tipicamente, un soggetto che si trova al di fuori dell’organizzazione del consorzio)⁷³⁵.

Nella formulazione del Grant Agreement viene sottolineata la funzione della diffusione dei risultati, identificata come un’attività parallela a quella dello sfruttamento, da essa distinta ma parimenti rilevante. Infatti, a meno che ciò non vada a danno dei loro interessi legittimi, i beneficiari devono rendere pubblici i propri risultati nelle forme appropriate (diverse da quelle necessarie per proteggere o sfruttare i risultati), facendo uso anche dello strumento della pubblicazione scientifica (art. 29 GA). Le modalità più tipiche che garantiscono la diffusione dei frutti del proprio lavoro sono, pertanto, le “peer reviewed publications”⁷³⁶ affiancate dalle presentazioni alle conferenze delle comunità scientifiche, nonché la condivisione della propria esperienza online (mediante siti Web).

Un limite alla dissemination, esplicitamente previsto nella convenzione di sovvenzione, viene in luce all’art. 37 GA, in cui si manifesta l’intenzione di regolare (rectius, controllare) la rivelazione dei risultati di quelle particolari attività che possono sollevare questioni di sicurezza: a questo fine, infatti, è prevista una preventiva approvazione della Commissione europea. Altra restrizione può derivare, d’altro canto, dalla necessità di proteggere il risultato attraverso il segreto industriale: in questo caso, la divulgazione assolutamente non può aver luogo.

Per tutti questi motivi, con una regola di default l’art. 29 espressamente prevede che il beneficiario, che intenda divulgare i propri risultati, debba dare un preavviso ai partner del progetto di almeno quarantacinque giorni (salvo diversa pattuizione), unitamente a sufficienti informazioni sul contenuto che è destinato ad essere pubblicato⁷³⁷. Ogni altro beneficiario può opporsi entro trenta giorni dalla ricezione della notifica (tale limite temporale meramente indicativo, essendo anch’esso elemento su cui si può soffermare la negoziazione tra le parti), se riesce a dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai risultati o alle conoscenze preesistenti (background) sarebbero notevolmente danneggiati. In questi casi, infatti, l’attività di dissemination può

⁷³⁵ Così l’Annotated Model Grant Agreement, a commento dell’art. 29 GA.

⁷³⁶ Si tratta delle pubblicazioni approvate da esperti del settore, i quali operano un vero e proprio “quality control”. Fonte: BENTLEY, GULBRANDSEN, KYVIK, *The relationship between basic and applied research in universities*, cit., 690.

⁷³⁷ V. *infra* 3.3.2.

aver luogo solo se vengono adottate misure specifiche (e, quindi, delle modifiche) volte alla tutela di tali interessi legittimi (diversamente, non può venire in essere).

Quando disciplinano l'attività di divulgazione, le fonti in esame trattano il tema dell'Open Access (OA), che consiste nella pratica di concedere gratuitamente ("free of charge") l'accesso online agli articoli di ricerca⁷³⁸. L'accesso aperto, in particolare sotto Horizon 2020, viene applicato alle pubblicazioni scientifiche e ai c.d. "research data". Esso è parte integrante della strategia di Europa 2020, attraverso la quale l'Unione si propone di ottimizzare l'accesso all'informazione scientifica e di potenziare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca. D'altra parte, la prospettiva della Commissione è anche quella di evitare di far pagare due volte alla collettività il prezzo già corrisposto ex ante dalle casse pubbliche⁷³⁹.

Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, due sono i principali canali attraverso cui garantire l'OA alle pubblicazioni. Il primo è il c.d. "self-archiving", chiamato anche "green open access": l'articolo pubblicato (o il manoscritto finale esaminato da altri studiosi) viene archiviato dall'autore in un deposito online – prima, contemporaneamente o dopo la pubblicazione. Il "repository software" solitamente permette al ricercatore di differire l'accesso all'articolo (si tratta del c.d. "embargo period", che in Horizon 2020 varia dai 6 ai 12 mesi⁷⁴⁰). La seconda via è quella che viene comunemente definita "gold open access", sulla base della quale un articolo viene immediatamente reso disponibile in OA, non appena pubblicato. In questo ulteriore modello, la remunerazione dei costi di pubblicazione non incombe (più) sui lettori (i quali, di regola) pagano attraverso gli abbonamenti. Il "business" model in questione si fonda su pagamenti una tantum da parte degli autori. Pertanto, i costi associati all'operazione solitamente gravano sull'università (o ente di ricerca) alla quale il ricercatore è legato, o sull'organismo che sostiene economicamente la ricerca. In altri casi, può accadere che gli oneri connessi alla pubblicazione in OA siano coperti da sussidi o da modelli di finanziamento⁷⁴¹.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 43 RfP, l'accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione: ogni beneficiario, secondo la regola di cui all'art. 29.2 GA⁷⁴², deve assicurare l'OA a

⁷³⁸ Cfr. GUARDA, *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, cit., 44.

⁷³⁹ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020. Version 2.0*, 2015, 4, in Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf>.

⁷⁴⁰ Alcuni editori richiedono l'embargo period, sostenendo che in questo modo viene protetto il valore degli abbonamenti alle riviste che loro stessi vendono. Fonte: EUROPEAN COMMISSION, *Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020. Version 1.0*, 2013, 2, in Rete: <http://www.gsrt.gr/EOX/files/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf> (attualmente sostituita dalla versione 2.0).

⁷⁴¹ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020. Version 2.0*, cit., 2.

⁷⁴² Durante il precedente Programma Quadro, il settimo, l'introduzione dell'open access nel

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series

Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

tutte le pubblicazioni peer-reviewed (valutate, quindi, da altri studiosi) relative ai propri risultati⁷⁴³. In questo modo, ad esempio, gli articoli che trattano della ricerca ed espongono le evidenze riscontrate possono essere accessibili a tutti i potenziali fruitori e, quindi, possono essere letti online, scaricati e stampati. Il beneficiario, al fine di ottemperare a tale obbligo, deve affrontare essenzialmente due passaggi: in primo luogo, affidare ad un deposito per le pubblicazioni scientifiche (c.d. “repository”)⁷⁴⁴ una copia elettronica (leggibile meccanicamente) della versione pubblicata o del manoscritto finale esaminato da esperti e ammesso alla pubblicazione⁷⁴⁵; in secondo luogo, assicurare l’OA, attraverso il deposito, al più tardi al momento della pubblicazione se è disponibile gratuitamente una versione elettronica tramite l’editore, o, in ogni altro caso, entro sei mesi dalla pubblicazione (che diventano dodici per gli articoli di ricerca in materia di scienze sociali e umanistiche). L’OA deve essere, infine, assicurato ai metadati bibliografici che identificano la pubblicazione depositata⁷⁴⁶.

La seconda categoria interessata dall’estensione della pratica dell’accesso aperto e gratuito è quella dei research data: i dati, cioè, necessari per convalidare i risultati presentati negli articoli di ricerca scientifica e i connessi metadati (i dati che fungono da descrizione degli stessi research data), nonché tutti gli altri dati specificati dai beneficiari nel c.d. “data management plan” (DMP). Quest’ultimo costituisce una vera e propria novità dell’ottavo Programma Quadro (è stato introdotto per la prima volta nel Work Programme⁷⁴⁷ di Horizon 2020 per il 2014-2015): si tratta di uno strumento che riporta i dati che il progetto permetterà di ottenere, se e come verranno sfruttati o resi accessibili per la loro convalida e il loro riutilizzo, e come saranno curati e

Grant Agreement avveniva attraverso la clausola n. 39.

⁷⁴³ Nell’Annotated Model GA si sottolinea, pertanto, che tale obbligazione non copre, i libri, le monografie, atti di convegni e la c.d. “grey literature” (ad esempio, il materiale pubblicato in maniera informale, non avendo subito un tradizionale processo editoriale, come i report).

⁷⁴⁴ All’interno dei documenti della Commissione vengono citati alcuni depositi per l’open access: OpenDOAR (worldwide Directory of Open Access Repositories, in Rete: <<http://www.opendoar.org/>>), ROAR (Registry of Open Access Repositories, in Rete <<http://roar.eprints.org/index.php>>). Fonte: Guide to Intellectual Property Rules for FP7 project.

⁷⁴⁵ L’art. 29.2 GA aggiunge che il beneficiario, allo stesso tempo, deve mirare alla consegna anche dei dati di ricerca necessari per convalidare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate.

⁷⁴⁶ I c.d. “bibliographic metadata” devono essere resi in un formato standard e devono includere: i termini [‘European Union (EU)’ and ‘Horizon 2020’] [‘Euratom’ and Euratom research and training programme 2014-2018’]; il nome dell’azione, l’acronimo e il numero della sovvenzione; la data di pubblicazione e la lunghezza del periodo di embargo, se applicabile; un identificatore permanente.

⁷⁴⁷ L’art. 43.2 RfP così recita: “[...] Per quanto riguarda la diffusione di dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può, nel contesto dell’accesso aperto ai dati di ricerca e alla loro conservazione, stabilire i termini e le condizioni ai quali è garantito l’accesso aperto a tali risultati, in particolare nella ricerca di frontiera CER e nella ricerca TEF (tecnologie emergenti e future) o in altri settori pertinenti, e tenendo conto degli interessi legittimi dei partecipanti e di eventuali vincoli concernenti le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale. In tal caso, il programma di lavoro o piano di lavoro indicano se è richiesta la diffusione di dati di ricerca mediante accesso aperto. [...]”.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

presentati⁷⁴⁸. Il Grant Agreement riserva la trattazione della gestione dei research data nell'art. 29.3, il quale trova applicazione in tutti i progetti che partecipano al Pilot on Open Research Data in Horizon 2020. L'opzione impone ai beneficiari di inserire i dati di ricerca (nella doppia classificazione ora menzionata) in un deposito e adottare misure al fine di rendere possibile a terze parti l'accesso, l'estrazione, lo sfruttamento, la riproduzione e la divulgazione (ad esempio, attraverso una licenza Creative Commons) degli stessi. Inoltre, i partecipanti al progetto devono fornire informazioni circa i mezzi e gli strumenti a loro disposizione, e necessari al fine di convalidare i risultati. Il DMP, nella sua natura di documento che delinea le modalità con cui i research data devono essere maneggiati durante (e dopo) lo svolgimento dell'attività progettuale, si rivela un valido supporto per i beneficiari: in modo particolare, perché dovrebbe includere (quantomeno, così è previsto) descrizioni chiare e logiche dei regimi di accesso, previsti per l'insieme dei dati raccolti.

Il DMP, d'altro canto, può menzionare anche le ragioni per le quali non viene concesso l'accesso. Con una formula di chiusura, infatti, il terzo paragrafo dell'art. 29 GA prevede una sorta di deroga a quanto appena esposto: "in via eccezionale, i beneficiari non devono garantire il libero accesso a parti specifiche dei loro dati di ricerca, se il conseguimento dell'obiettivo principale dell'azione, come descritto nell'Allegato 1, potrebbe essere compromesso dalla possibilità, attribuita a quelle parti specifiche dei dati di ricerca, di essere apertamente accessibili. In questo caso, il piano di gestione dati deve contenere le ragioni per non concedere l'accesso".

Rimane, infine, l'analisi delle disposizioni relative al trasferimento e alla concessione di licenze sui risultati. Ancora, la disciplina giuridica conferma la necessaria integrazione tra le regole delle Rules for Participation e le clausole contenute all'interno del Grant Agreement. Ogni beneficiario può trasferire la proprietà dei propri risultati (a meno che ciò non sia contrario agli obblighi relativi alla sicurezza di cui all'art. 37 GA) e conseguentemente assicurarsi che le sue obbligazioni legate ai risultati si applichino al nuovo proprietario, facendo in modo che questi obblighi passino anche in ogni altro successivo trasferimento di proprietà. Per questo motivo, è opportuno che il beneficiario trasferente includa questa regola nell'accordo con il nuovo proprietario. La regola in parola non è altro che la trasposizione contrattuale del primo comma dell'art. 44 RfP: "se un partecipante trasferisce la proprietà dei risultati, trasferisce al cessionario i suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione in relazione a tali risultati, compreso l'obbligo di trasferire gli stessi in qualsiasi successivo trasferimento".

Gli obblighi da estendere sono diversi: quelli legati alla comproprietà; il diritto dell'organismo finanziatore di assumere l'appartenenza dei risultati, allo scopo di proteggerli; la protezione, lo sfruttamento, la diffusione e l'open access dei risultati (inclusa, per ognuna di queste azioni, deve comparire il riferimento

⁷⁴⁸ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Guidelines on Data Management in Horizon 2020. Version 2.0*, 2015, 4, in Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf>.

al finanziamento dell'Unione indicato nella convenzione di sovvenzione, a meno che ciò non sia tecnicamente o legalmente impossibile); il trasferimento e il licenziamento dei risultati; i diritti di accesso ai risultati. In ogni caso, il partecipante deve tenere in ampia considerazione gli interessi legittimi degli altri partner del progetto: per questo motivo, deve dare a quei beneficiari che hanno richiesto (o possono ancora richiedere) i diritti di accesso un preavviso di almeno quarantacinque giorni (o meno, se accordato per iscritto), corredato da sufficienti informazioni, necessarie per consentire loro di valutare adeguatamente la misura in cui i loro diritti di accesso potrebbero essere colpiti⁷⁴⁹.

“A seguito della notifica, un partecipante può opporsi al trasferimento di proprietà se dimostra che il trasferimento previsto pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i partecipanti interessati” (art. 44.1 RfP): è la convenzione di sovvenzione che disciplina i termini relativi. Il Grant Agreement, a tal proposito, fissa come regola di default una scadenza di trenta giorni. Il mero fatto del trasferimento ad un concorrente non è considerabile, di per se stesso, un valido motivo per fare resistenza. L'opponente interessato dal passaggio di proprietà ha l'onere di dimostrare gli effetti negativi sull'esercizio dei suoi diritti di accesso. Si pensi al caso in cui un beneficiario intenda trasferire la proprietà di un nuovo processo, creato durante il corso di un'azione, ad un concorrente di un altro beneficiario: se quest'ultimo mostra che i suoi diritti di accesso sarebbero lesi da tale trasferimento (ad esempio, adducendo che il proprio concorrente ha una comprovata esperienza nel contestare sistematicamente e giuridicamente le rivendicazioni del beneficiario interessato), può impedire al trasferimento di aver luogo, almeno fino a quando i due beneficiari non raggiungono un accordo.

Se il beneficiario non desidera una cessione definitiva della propria conoscenza (e dei connessi diritti di proprietà intellettuale), può optare per lo strumento della licenza. “A condizione che i diritti di accesso ai risultati possano essere esercitati e che tutti gli altri obblighi in materia di sfruttamento siano rispettati dal partecipante che detiene i risultati, quest'ultimo può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di sfruttarli, anche su base esclusiva. È possibile concedere licenze esclusive attinenti ai risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro relativi diritti di accesso” (art. 44.2 RfP). Allo stesso modo si esprime la clausola trasposta nel GA, in cui viene ribadito il diritto di ogni beneficiario di licenziare i propri risultati (o dare la possibilità di sfruttarli in altro modo); tutti i partner devono comunque assicurarsi che i diritti di accesso possano essere esercitati e che qualsiasi obbligo addizionale di sfruttamento sia rispettato.

Nella convenzione di sovvenzione può essere inserita una clausola, in forza della quale, ai sensi degli artt. 44.3 RfP e 30.3 GA, la Commissione può opporsi al trasferimento di proprietà o alla concessione di licenze. I motivi

⁷⁴⁹ Si v. art. 44 RfP.

ammissibili per una tale contestazione (i c.d. “grounds for objection”) riguardano, complessivamente, tre aspetti dell’operazione contrattuale: in primis, il suo non essere in linea con gli interessi di competitività dell’Unione (ad esempio, il trasferimento o la licenza creerebbero un grave svantaggio competitivo per le aziende europee, o potrebbero rendere i risultati non commercialmente disponibili a condizioni eque e ragionevoli nell’Unione); il fatto che non sia coerente con i principi etici (le regole e i valori riconosciuti a livello europeo e internazionale), o con considerazioni di sicurezza (si pensi al caso in cui dati e risultati particolarmente sensibili cadano nelle mani di terzi che sono considerati un rischio per la sicurezza generale); l’essere la terza parte stabilita in un paese non facente parte dell’Unione e non collegata ad Horizon 2020. “In tal caso”, conclude il terzo comma dell’art. 44 RfP, “il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, salvo che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ritengano che sono state adottate misure di salvaguardia adeguate”.

3.3 Il Consortium Agreement: caratteristiche generali e modelli

Laddove la proposta, formulata da un gruppo di ricerca, venisse valutata positivamente dall’organismo finanziatore, occorre che i partner del consorzio così formato si accordino circa le questioni attinenti alla gestione del progetto e, in particolare, dei risultati da esso scaturiti. Il Consortium Agreement deve essere negoziato e firmato prima dell’avvio del progetto⁷⁵⁰; l’inizio dell’attività di ricerca, tuttavia, non rappresenta l’unico momento che un CA ben organizzato deve precedere.

Fin dal Settimo Programma Quadro, infatti, viene raccomandata la stipula del Consortium Agreement anteriormente alla sottoscrizione del contratto con la Commissione (Grant Agreement)⁷⁵¹. All’art. 1 par. 4 del Core Grant Agreement⁷⁵², infatti, si leggeva che “The beneficiaries are deemed to have concluded a consortium agreement (the “Consortium Agreement”) regarding the internal organisation of the consortium”. Sono già state menzionate le principali ragioni che determinano il mancato rispetto, nella prassi, dell’obbligo di stipula preventiva⁷⁵³. Tuttavia, occorre rendere conto di diversi motivi per i quali in dottrina si consiglia il raggiungimento di un accordo già nelle prime fasi della collaborazione tra i partecipanti al progetto.

Delineare anzitempo i propri interessi, rendendone edotti i propri partner, è auspicabile in primo luogo per quanto attiene alle limitazioni del background. Un

⁷⁵⁰ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL INFORMATION SOCIETY AND MEDIA, *Checklist for a Consortium Agreement for ICT PSP projects. Version 1.0*, 2008, 4, in Rete: <http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/consortium_agreement_checklist.pdf>.

⁷⁵¹ Cfr. CODAU, *Manuale sul Consortium Agreement*, cit., 9. Il manuale, per correttezza, definisce la stipula preventiva “obbligatoria”.

⁷⁵² Il Core Grant Agreement era il modello contrattuale da applicarsi sotto il Settimo Programma Quadro.

⁷⁵³ V. *supra*, 3.1.

Consortium Agreement, se firmato dopo la data d'inizio del progetto, potrebbe infatti creare complicazioni legate ai diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, necessarie per l'implementazione e l'esecuzione dell'azione: è preferibile, con riferimento a tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale, che le decisioni siano prese prima della firma della convenzione di sovvenzione⁷⁵⁴. Inoltre, laddove un CA venga sottoscritto dopo la conclusione del Grant Agreement, i beneficiari potrebbero scoprire che l'eventuale prolungarsi del disaccordo tra di loro circa il contenuto dell'accordo consortile può compromettere il progetto stesso⁷⁵⁵.

Il Consortium Agreement, d'altro canto, non è l'unico accordo che può essere adottato dai partecipanti. In via generale, si rivela particolarmente utile definire, già in fase di proposta, alcune linee essenziali relative al progetto, anche per mezzo di un accordo preliminare: si pensi alla divisione dei ruoli all'interno del consorzio (in particolare, l'assegnazione dell'incarico di coordinatore) o alla circolazione di informazioni, spesso riservate, tra i partecipanti⁷⁵⁶. La stessa Commissione, nei suoi documenti esplicativi, sostiene che nulla impedisce ai partecipanti di predisporre diversi "consortium (sub-)agreements", al fine di governare determinati aspetti del progetto (alcuni prima della firma della convenzione di sovvenzione, altri eventualmente dopo), o di apportare modifiche al loro iniziale accordo consortile (a seconda delle proprie necessità o in base all'evoluzione del progetto); è possibile, infine, prendere in considerazione la redazione di accordi bilaterali, o intese di altro tipo, che coinvolgono piccoli gruppi di partecipanti⁷⁵⁷. Nel caso in cui, quindi, vi siano dei c.d. "pre-existing agreements" e questi, tuttavia, contengano previsioni confliggenti con quanto stabilito nel GA, tale situazione deve essere posta all'attenzione degli altri partecipanti e della Commissione, preferibilmente in via anticipata rispetto alla firma della convenzione di sovvenzione⁷⁵⁸. Tali accordi dovrebbero essere analizzati in dettaglio dagli altri (futuri) partecipanti, al fine di assicurarsi che non interferiscano con una corretta attuazione del progetto, e neppure con lo sfruttamento dei suoi risultati: nei casi più gravi, questo tipo di valutazione può indurre a cambiamenti nella composizione del consorzio⁷⁵⁹.

Talune questioni specifiche, sulle quali non è indispensabile discutere all'inizio del progetto, possono essere negoziate successivamente, con il vantaggio che i corrispondenti costi di contrattazione potranno pertanto essere considerati rimborsabili⁷⁶⁰. Anche in questo caso, tuttavia, vi è un limite, individuabile nella convenzione di sovvenzione. Tali accordi successivi ("future agreements"), infatti, assolutamente non possono essere stipulati se

⁷⁵⁴ Cfr. CODAU, *Manuale sul Consortium Agreement*, cit., 9.

⁷⁵⁵ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, DG INFORMATION SOCIETY AND MEDIA, *Checklist for a Consortium Agreement for ICT PSP projects. Version 1.0*, cit., 4.

⁷⁵⁶ *Ibidem*.

⁷⁵⁷ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects. Version 3*, cit., 34.

⁷⁵⁸ *Ibidem*.

⁷⁵⁹ *Id.*, 35.

⁷⁶⁰ *Id.*, 34.

incompatibili con le clausole del GA⁷⁶¹. L'46.3 RfP, in tema di diritti di accesso al background, stabilisce, ad esempio, che: "qualsiasi accordo concluso successivamente da un partecipante per quanto riguarda le conoscenze preesistenti garantisce la possibilità di esercitare tutti i diritti di accesso".

Con riferimento al Consortium Agreement, l'art. 24.2 RfP prevede che "i membri di un consorzio che partecipano a un'azione concludono un accordo interno ("accordo consortile") che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo all'attuazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell'invito a presentare proposte". Il CA disciplina in forma dettagliata le diverse obbligazioni delle parti, formulate in conformità all'assetto degli interessi delineato dai partecipanti stessi.

Si tratta, pertanto, di un contratto finalizzato ad un necessario bilanciamento tra diverse posizioni contrattuali. Gli aspetti maggiormente dibattuti riguardano le modalità di diffusione e di sfruttamento dei risultati. È indubbio, infatti, che i propositi di una università non coincidano perfettamente con le logiche aziendali. Per questo motivo, è fondamentale essere consapevoli degli interessi di cui si è portatori: un ricercatore, ragionevolmente, aspirerà alla pubblicazione dei risultati del progetto entro una determinata scadenza ed al loro utilizzo in attività di ricerca da svolgere parallelamente; una piccola e media impresa, dopo averla protetta giuridicamente, avrà l'intenzione di far fruttare economicamente la tecnologia ottenuta, mettendo i risultati a disposizione dei propri affiliati, impedendo al contempo ai partner di concedere i diritti di accesso ai propri concorrenti⁷⁶².

In definitiva, il CA può essere considerato la "traduzione degli impegni a carattere giuridico che i beneficiari assumono tra di loro"⁷⁶³ con l'obiettivo di una valorizzazione dei prodotti che provengono dalla ricerca scientifica⁷⁶⁴; pertanto, dovrebbe rappresentare l'espressione del bilanciamento compiuto fra gli interessi di tutte le parti coinvolte, volto a ricercare un adeguato compromesso tra realtà e posizioni diverse, spesso conflittuali: università, enti pubblici di ricerca, piccole e medie imprese, ecc.⁷⁶⁵. Per ogni progetto esistono differenti versioni di CA, coincidenti con le diverse fasi della negoziazione (a partire dalla bozza fino ad arrivare al contratto definitivo): scopo comune è quello di arrivare alla predisposizione di un accordo vincolante tra le parti, condiviso da tutti i sottoscrittori e che definisca minuziosamente le regole e le condizioni da applicare all'azione indiretta.

⁷⁶¹ *Id.*, 35.

⁷⁶² Cfr. CODAU, *Manuale sul Consortium Agreement*, cit., 9-10.

⁷⁶³ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO – DIVISIONE SUPPORTO ALLA RICERCA SCIENTIFICA E AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, *Analisi Ragionata della Sezione dedicata alle regole di proprietà intellettuale del Consortium Agreement – VII Programma Quadro. Linee guida per una consultazione critica del Consortium Agreement e per la sua redazione*, 2011, 2, in Rete: <<http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/b1b7379b-da4b-41a7-801f-911a788383ac/analiscaviipq25-10-12.pdf>>.

⁷⁶⁴ *Ibidem*.

⁷⁶⁵ *Ibidem*.

Volendo indicare i suoi caratteri generali, l'accordo di consorzio può essere efficacemente descritto come un contratto atipico, internazionale, plurisoggettivo e con comunione di scopo⁷⁶⁶, collegato alla convenzione di sovvenzione⁷⁶⁷. Occorre, a questo punto, scomporre tale definizione, al fine di comprendere in modo più profondo le caratteristiche peculiari del CA.

Si è anticipato come il contratto con la Commissione si possa considerare "al centro di un sistema di contratti, che al primo fanno riferimento"⁷⁶⁸. Pertanto, posto il rapporto di dipendenza con il Grant Agreement, i Consortium Agreements non possono confliggere con le sue disposizioni, le quali prevalgono sempre⁷⁶⁹. In dottrina, infatti, il CA viene definito un contratto "accessorio" a quello con la Commissione: tra le due fattispecie contrattuali vi è un collegamento, il quale non si esprime soltanto da un punto di vista formale, tramite il rinvio del contratto "ausiliario" a quello con la Commissione, ma anche sul piano sostanziale⁷⁷⁰. A questo proposito, la Cassazione ha statuito che "nei suoi aspetti generali il collegamento contrattuale [...] non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, come normalmente avviene, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi"⁷⁷¹. Il carattere complementare (al GA) del Consortium Agreement non deve, tuttavia, trarre in inganno. Il CA a tutti gli effetti rappresenta uno strumento essenziale, che sta assumendo un ruolo sempre più determinante in un contesto legale e sociale in costante mutamento: una "source of law" a cui l'interprete deve fare necessariamente riferimento⁷⁷².

In secondo luogo, l'accordo consortile è un contratto che, nella maggior parte dei casi, viene concluso tra più di due soggetti, ed è comunque contraddistinto dalla volontà delle parti di obbligarsi per raggiungere un obiettivo comune (la realizzazione del progetto finanziato dalla Commissione)⁷⁷³. "Il carattere della comunione di scopo e quello della pluralità", scrive al riguardo Cippitani, "comporta che gli eventi che riguardano uno dei contraenti (come l'inadempimento e la forza maggiore) non hanno necessariamente conseguenze sull'intero contratto, a meno che la prestazione di detto contraente sia da considerarsi essenziale"; inoltre "nello specifico del Consortium Agreement, la pluralità e lo scopo comune hanno ulteriori

⁷⁶⁶ Pertanto, Il Consortium Agreement può essere inserito tra i negozi plurilaterali nei quali le parti perseguono un comune fine (tra cui vi è, ad esempio, il contratto di società, art. 2247 cc.).

⁷⁶⁷ Cfr. CODAU, *Manuale sul Consortium Agreement*, cit., 8.

⁷⁶⁸ CIPPITANI, *I contratti per l'attuazione dei Programmi Comunitari*, cit., 652.

⁷⁶⁹ EUROPEAN COMMISSION, *Guidelines to Intellectual Property Rules for FP7 projects. Version 3*, cit., 34.

⁷⁷⁰ Cfr. CIPPITANI, *I contratti per l'attuazione dei Programmi Comunitari*, cit., 652.

⁷⁷¹ Cass. civ. Sez. III, 27-04-1995, n. 4645, richiamata da CIPPITANI, *I contratti per l'attuazione dei Programmi Comunitari*, cit., 652.

⁷⁷² Cfr. GUARDA, *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, cit., 38.

⁷⁷³ Cfr. CIPPITANI, *I contratti per l'attuazione dei Programmi Comunitari*, cit., 653.

conseguenze, come la necessità di disciplinare il procedimento per assumere le decisioni, riguardanti il rapporto”⁷⁷⁴.

Proseguendo nell’analisi delle sue caratteristiche, l’accordo di consorzio deve essere qualificato anche come un contratto internazionale. Un contratto, secondo i canoni classici del diritto internazionale privato, si definisce “internazionale” quando presenta dei “points de rattachement” (uno o più punti di collegamento) con diversi ordinamenti giuridici⁷⁷⁵. Tale connotato impone di stabilire, tra le altre cose, “la lingua delle comunicazioni tra i contraenti, la legge applicabile e l’organo giurisdizionale competente a conoscere delle controversie tra le parti”⁷⁷⁶.

Infine, si deve concludere osservando che il Consortium Agreement, pur essendo menzionato dalle fonti comunitarie, non riceve da tali documenti (o dalla legge nazionale) una regolamentazione giuridica: pertanto, occorre constatare il suo carattere atipico⁷⁷⁷. Il tema dell’atipicità è stato già affrontato in questa sede con riferimento alle licenze o concessioni d’uso⁷⁷⁸. In questo capitolo, invece, si vogliono introdurre nella trattazione due problemi che solitamente si collegano ad un contratto che non “corrisponde a nessuna fattispecie astratta di qualcuno dei tipi contrattuali definiti e regolati dalla legge”⁷⁷⁹: l’ammissibilità di tali contratti per l’ordinamento giuridico e la disciplina applicabile⁷⁸⁰. Il caso del Consortium Agreement non sembra porre alcun problema per quanto concerne l’ammissibilità in astratto, essendo citato dall’ordinamento comunitario: menzione che, senza alcun dubbio, assume rilevanza anche all’interno dei singoli ordinamenti nazionali⁷⁸¹; in concreto,

⁷⁷⁴ *Ibidem*. “Ciò”, prosegue l’Autore, “in applicazione di un principio che compare anche nell’ordinamento italiano per i contratti plurisoggettivi con comunione di scopo. V. a riguardo gli articoli sulla nullità (art. 1420 c.c.), annullabilità (art. 1446 c.c.), inadempimento (art. 1459 c.c.) o impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1466 c.c.)”. Nelle pagine successive, Cippitani sostiene che il CA è “riconducibile a quei contratti conosciuti come “joint venture”, che disciplinano la collaborazione tra più soggetti al fine di realizzare insieme un’opera o un servizio comune”.

⁷⁷⁵ Cfr. FRIGNANI, TORSELLO, *Il contratto internazionale*, cit., 102-103. Gli Autori, a questo proposito, avvertono come “questo approccio internazionale-privatistico [...] non sia del tutto soddisfacente per diversi motivi: può condurre a risultati opposti (o comunque diversi) da quelli voluti dalle parti; può non consentire di tener conto di tutti i collegamenti coi diversi ordinamenti che un rapporto giuridico internazionale può comportare; può condurre all’impossibilità della delocalizzazione parziale o dépeçage; onde l’invito a porsi in una prospettiva che tenga maggiormente conto del dato fattuale”. Pertanto, “più fruttuosa appare una prospettiva basata sulle convenzioni di diritto materiale uniforme”. Ad esempio, l’art. 1 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 (CISG) “è basato sui soggetti che stipulano il contratto [...] e trascura tutti gli elementi oggettivi del contratto”: la convenzione, infatti, si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi: a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all’applicazione della legge di uno Stato contraente.

⁷⁷⁶ CIPPITANI, *I contratti per l’attuazione dei Programmi Comunitari*, cit., 654.

⁷⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁷⁸ V. *supra*, 2.3.1.

⁷⁷⁹ ROPPO, *Il contratto*, cit., 399.

⁷⁸⁰ Cfr. CIPPITANI, *I contratti per l’attuazione dei Programmi Comunitari*, cit., 655.

⁷⁸¹ *Ibidem*.

invece, "il CA può essere, in tutto o in parte, illegittimo, se viola il diritto comunitario e, eventualmente, quello nazionale"⁷⁸². Per quanto riguarda la regolamentazione giuridica adottabile, "tale disciplina è quella della base giuridica del programma comunitario, in virtù del collegamento con il contratto con la Commissione, nonché quella nazionale eventualmente scelta dato il carattere internazionale del Consortium Agreement"⁷⁸³.

Il CA è, quindi, un accordo privato ed è caratterizzato da un contenuto necessariamente calibrato sulle specificità del progetto (ad esempio, la sua dimensione, l'ammontare della sovvenzione eroganda, ecc.), ma generalmente conserva alcuni elementi tipici e caratterizzanti della sua funzione, elencati nelle Rules for Participation: tra le altre cose, vi sono "l'organizzazione interna del consorzio, la distribuzione del finanziamento dell'Unione, le norme in materia di diffusione, sfruttamento e diritti di accesso, supplementari a quelle previste nel Regolamento n.1290/2013, e alle disposizioni della convenzione di sovvenzione, le disposizioni per la composizione di controversie interne, i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza" (art. 24.3 RfP).

Più analiticamente, il Consortium Agreement di norma è suddiviso in diverse sezioni, con un ordine preciso: identificazione delle parti; preambolo; una sezione dedicata alle definizioni; l'oggetto dell'Accordo; le previsioni tecniche (le attività di ciascun partner, le risorse finanziarie messe a disposizione, il programma di lavoro, le modifiche); la governance del progetto e i c.d. "consortium bodies"⁷⁸⁴; le regole relative alla gestione finanziaria (tra gli altri, la distribuzione del contributo finanziario e i pagamenti); la disciplina relativa ai diritti di proprietà intellettuale, la diffusione e l'uso dei prodotti di ricerca; in chiusura, le previsioni generali.

All'accordo, inoltre, possono essere affiancati diversi allegati, volti alla specificazione o alla identificazione di clausole inserite nel testo contrattuale (ad esempio, l'allegato 3 di DESCA, recante l'elencazione delle terze parti che godono di un accesso agevolato ai risultati ottenuti dai beneficiari⁷⁸⁵).

Il Consortium Agreement si evidenzia anche sotto un altro profilo. Diversamente da quanto accade per il Grant Agreement, nel caso del CA non esiste un modello direttamente proposto dalla Commissione europea. Una tale decisione deve essere considerata condivisibile: agire diversamente significherebbe condizionare inevitabilmente scelte che rientrano a tutti gli effetti

⁷⁸² *Ibidem*.

⁷⁸³ *Ibidem*.

⁷⁸⁴ Descritti nella sezione 6.1 del modello DESCA, i Consortium Bodies, che compongono la struttura organizzativa del consorzio, sono: la "General Assembly", organo decisionale di ultima istanza; "Executive Board", l'organo di controllo per l'esecuzione del progetto che deve riferire e rendere conto all'Assemblea generale; infine, il "Coordinator", soggetto giuridico che agisce da intermediario tra le parti e l'istituzione finanziatrice: oltre alle responsabilità che gli si addicono in quanto parte del consorzio, dà esecuzione ai compiti a lui assegnati e descritti all'interno del Grant Agreement e del Consortium Agreement.

⁷⁸⁵ L'Attachment 3 integra la sezione 8.2.2 di DESCA.

in un contesto di tipo privato, il cui dato caratterizzante, dunque, dovrebbe essere la libertà di poter definire l'assetto contrattuale⁷⁸⁶.

È pur vero che la mancanza di una proposta istituzionale in questo ambito ha agevolato l'elaborazione di modelli differenti ad opera di istituzioni, centri di ricerca, gruppi di società. In materia di Consortium Agreement, pertanto, vengono proposti degli standard, i quali, radicandosi nella prassi delle relazioni contrattuali, permettono una velocizzazione della negoziazione (essendo conosciuti dalla maggior parte dei futuri partner), sebbene, allo stesso tempo, finiscano per limitare le opzioni per i contraenti. I benefici che se ne traggono, tuttavia, sono diversi, a cominciare dalla creazione di un format contrattuale in grado di creare un linguaggio comune a livello europeo. La dottrina, da parte sua, dimostra una crescente consapevolezza del ruolo della standardizzazione nel nostro periodo storico. Nonostante non sia possibile in questa sede trattare diffusamente tale aspetto, si vogliono richiamare le parole di Pardolesi a tal riguardo: "oggi, in un'economia (piaccia o no) inevitabilmente globalizzata, sottrarsi allo standard è opzione perdente, salve le rare circostanze in cui sia dato costruire un mercato autenticamente di nicchia: lo standard è la formula magica, la chiave del regno: guai a non avervi accesso"⁷⁸⁷.

Occorre, in ogni caso, indicare i modelli maggiormente diffusi. In primis, occorre citare il Modello DESCA (Development of a Simplified Consortium Agreement)⁷⁸⁸. Questo primo archetipo contrattuale è il risultato di una collaborazione tra diversi enti di ricerca che provenivano da una esperienza di elaborazione di modelli all'interno del Sesto Programma Quadro, tra cui: l'ANRT francese; il CA Team tedesco, rappresentato da Helmholtz e KoWi; Unite (Universities International Team of Experts, proveniente dal Belgio); l'associazione delle Camere di Commercio Europee; EARTO (European Research and Technology Organizations, anch'esse di origine belga)⁷⁸⁹. Tali associazioni hanno costituito un DESCA Core Group, al quale è stato successivamente affiancato un comitato di esperti allargato (un team che comprendeva trenta persone)⁷⁹⁰. Sotto Horizon 2020, la sua redazione è stata affidata ad un gruppo di lavoro molto simile, essendo il DESCA Core Group costituito da ANRT, EUA, Eurochambres, EARTO, KoWi, LERU, VTT, ZENIT e coordinato da Fraunhofer e dalla Helmholtz Association⁷⁹¹.

Il modello di Consortium Agreement proposto da DESCA mira al bilanciamento di interessi tra diversi tipi di beneficiari (principalmente università,

⁷⁸⁶ Cfr. GUARDA, *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, cit., 40.

⁷⁸⁷ PARDOLESI, *Prefazione*, in CALDERINI *et al.*, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, cit., 10.

⁷⁸⁸ In Rete: <<http://www.desca-2020.eu/>>.

⁷⁸⁹ Cfr. CODAU, *Manuale sul Consortium Agreement*, cit., 24.

⁷⁹⁰ *Ibidem*.

⁷⁹¹ Esiste, inoltre, un DESCA Consultation Group, che fornisce consulenza per lo sviluppo del modello, composto da oltre 160 esperti provenienti dal mondo accademico, della ricerca e degli organismi di tecnologia e dell'industria provenienti da tutta Europa, oltre che da altri paesi coinvolti nei programmi quadro (ad esempio Israele e Stati Uniti). Fonte: <<http://www.desca-2020.eu/>>.

enti di ricerca e aziende). Evita le strutture complesse (specialmente con riferimento al contenuto e al linguaggio) e preferisce la composizione modulare; spesso, all'interno delle proprie "sections", offre diverse opzioni: pertanto, deve essere necessariamente adattato al progetto⁷⁹². Si tratta di uno schema studiato dalle università per le università, con l'obiettivo di allinearsi alle necessità e alle finalità degli enti pubblici di ricerca. Volendo risultare facilmente accessibile, la sua formulazione è semplice, adatta anche a chi non è in possesso di una formazione squisitamente giuridica. Inoltre, al fine di agevolare la coordinazione e la collaborazione tra i beneficiari, offre la possibilità di concludere "internal arrangements". Si può affermare che il DESCA CA rappresenti il modello utilizzato in via preferenziale nei consorzi di cui sono parte integrante gli atenei, anche sotto un profilo di tipo quantitativo.

Altro modello meritevole di menzione è MCARD 2020 (Model Consortium Agreement for Research, Development and Innovation), lanciato da DIGITALEUROPE⁷⁹³ nel giugno del 2014. L'IPCA Model, suo predecessore durante il Settimo Programma Quadro, ha avuto origine dal gruppo EICTA, nato nel 1999 come Associazione Industriale Europea per le Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (European Information & Communications Technology Industry Association) e frutto del consolidamento di due federazioni europee di industrie che si occupano di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)⁷⁹⁴. MCARD, invece, pur insinuandosi in una linea di continuità con IPCA, è stato stilato da un gruppo di dodici giuristi esperti provenienti dalle aziende associate DE + BT e Orange⁷⁹⁵. Come ricorda Calderini, nell'Europa odierna si registra una sempre maggiore propensione ad affidare i processi di standardizzazione ad associazioni di imprese, escludendo così l'autorità centrale (la quale, peraltro, in tema di CA ha scelto autonomamente di non operare intromissioni)⁷⁹⁶.

Come anticipato, l'ambito principale di utilizzazione di MCARD corrisponde a quello dei progetti collaborativi di ricerca nei campi dell'ICT, sebbene possano farne uso i consorzi legati a qualsiasi tipo di progetto (avendo cura ad adattarlo alle proprie esigenze)⁷⁹⁷.

Lo schema contrattuale, pur basato su un linguaggio che si conforma a quello delle Rules for Participation e sul Model GA, è stato ideato per

⁷⁹² Cfr. GUARDA, *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, cit., 40.

⁷⁹³ DIGITALEUROPE rappresenta l'industria della tecnologia digitale in Europa. I suoi membri, attivi nei settori delle telecomunicazioni, dell'elettronica di consumo e dell'Information Technology, includono 62 imprese e 37 associazioni nazionali sul commercio provenienti da tutto il continente. Per ulteriori informazioni, in Rete: <<http://www.digitaleurope.org/Aboutus.aspx>>.

⁷⁹⁴ Cfr. CODAU, *Manuale sul Consortium Agreement*, cit., 29.

⁷⁹⁵ Cfr. DIGITALEUROPE, *Launch of the MCARD-2020, Introduction*, 2014, in Rete: <http://www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=761&PortalId=0&TabId=353>.

⁷⁹⁶ Cfr. CALDERINI, *Introduzione*, cit., 15.

⁷⁹⁷ Cfr. GUARDA, *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, cit., 40.

rispondere ai bisogni specifici dei partner appartenenti al mondo industriale, in quanto viene decisamente appoggiato lo sfruttamento dei risultati. Pertanto, è da un punto di vista principalmente strutturale che è possibile notare un allineamento con il modello DESCA: nonostante questa corrispondenza organizzativa, infatti, le differenze si possono registrare sul piano sostanziale, riguardando l'ideazione delle clausole e le opzioni proposte al loro interno. In linea generale, MCARD 2020 tende a riproporre le disposizioni presenti in DESCA, presentando tuttavia diverse opzioni e specificazioni maggiormente orientate alla tutela degli interessi dell'impresa⁷⁹⁸.

In questa sede, infine, occorre rammentare il Modello EUCAR, elaborato dall'European Council for Automotive R&D⁷⁹⁹, il quale riunisce le principali aziende del settore automobilistico⁸⁰⁰. EUCAR ha definito i suoi obiettivi relativi ai progetti di ricerca nel settore automobilistico, suddividendoli in tre grandi priorità (i c.d. "strategic pillars": Sustainable Propulsion, Safe & Integrated Mobility and Affordability & Competitiveness⁸⁰¹). La strategia di fondo, trasversale a tali pilastri, risiede nell'utilizzo di un approccio integrato che permetta la realizzazione di un trasporto merci e di persone affidabile, pulito ed efficiente.

Le caratteristiche principali dell'EUCAR Model, qui elencate molto sinteticamente, sono: la brevità e la semplicità delle disposizioni; la mancanza, in alcune clausole, di elementi di dettaglio; l'orientamento chiaro della proprietà intellettuale a favore delle imprese partecipanti⁸⁰².

Non essendovi uno standard proposto dalla Commissione (o, perlomeno, un modello indicato in via preferenziale dalla stessa), i contraenti sono tecnicamente liberi di optare per il modello che più si avvicina alle loro esigenze, nonché di integrarli, ad esempio aggiungendo specifiche disposizioni di DESCA al modello proposto da DIGITALEUROPE. Tale libertà di scelta, tuttavia, è necessariamente subordinata all'ampiezza del potere contrattuale di cui si dispone: se l'Università all'interno del consorzio ricopre un ruolo di rilievo (ad esempio, ne è il coordinatore), oppure riceve un finanziamento di una certa consistenza, correttamente tenderà, nel primo caso, ad imporre agli altri partner un modello contrattuale, nel secondo a negoziare le clausole più delicate con

⁷⁹⁸ V. *infra* 3.3.1.

⁷⁹⁹ La missione di EUCAR consiste nel rafforzare la competitività dei costruttori del settore automobilistico europeo attraverso la ricerca collaborativa e l'innovazione. Per maggiori informazioni, in Rete: <<http://www.eucar.be/about-eucar/mission/>>.

⁸⁰⁰ Cfr. CODAU, *Manuale sul Consortium Agreement*, cit., 37. Per maggiori informazioni, in Rete: <<http://www.eucar.be/>>.

⁸⁰¹ "Sustainable Propulsion, finalizzata alla creazione di sistemi di propulsione puliti e a basso consumo energetico per l'intero ciclo vitale, attraverso tecnologie economicamente vantaggiose (avendo cura, al contempo, le priorità della clientela); Safe & Integrated Mobility, volta alla realizzazione di veicoli "smart" adatti a tutti gli scopi, integrati in un sistema di trasporto sicuro e intelligente, al fine di procedere senza soluzione di continuità verso una mobilità per tutti, la massima efficienza e il minor numero di incidenti; Affordability & Competitiveness: un nuovo approccio sostenibile per lo sviluppo e la produzione di veicoli a prezzi accessibili e competitivi" (traduzione dall'inglese). Per maggiori informazioni inerenti agli strategic pillars di EUCAR, in Rete: <<http://www.eucar.be/strategic-pill%E2%80%8Bbars/>>.

⁸⁰² Cfr. CODAU, *Manuale sul Consortium Agreement*, cit., 37.

grande attenzione. In relazione a quest'ultima affermazione, tuttavia, occorre rilevare che vi sono tematiche trasversali che richiedono necessariamente un confronto tra le parti. Si pensi, per fare un esempio, alla clausola relativa alla responsabilità finanziaria. Può accadere che un partner pretenda di prevedere nell'accordo consortile una responsabilità economica particolarmente alta, che può raggiungere le quattro, cinque volte l'ammontare della quota di finanziamento ricevuta: in questi casi, la vocazione dell'Università, tanto propensa all'attività di ricerca quanto poco al rischio, impone grande attenzione nella stesura della sezione "liability towards each other", preferendo essere responsabile per un importo limitato, tendenzialmente pari alla somma erogata dall'Istituzione finanziatrice⁸⁰³.

Fare riferimento al mero modello contrattuale prescelto, tuttavia, non è sufficiente ai fini di un'analisi ragionata. La comprensione del testo di un Consortium Agreement, infatti, passa attraverso lo studio di altre tre fonti: il Grant Agreement (che contiene le regole generali e deve essere considerato il quadro normativo di riferimento), il modello contrattuale di accordo consortile al quale i partner si sono affidati e la proposta. Le prime due, in particolare, sono necessarie per poter comprendere le clausole contenute all'interno dell'accordo di consorzio.

Invece, la proposta⁸⁰⁴, approvata dalla Commissione, contiene la sintesi del progetto: analizzare approfonditamente il suo contenuto è fondamentale, in

⁸⁰³ Sia in DESCA che in MCARD 2020 tale tematica viene trattata nella sezione quinta.

⁸⁰⁴ Come indicato dalla Commissione nel Participant Portal, le proposte devono essere presentate elettronicamente utilizzando il c.d. "electronic submission system" del portale stesso. "L'accesso al sistema elettronico è disponibile dopo aver selezionato una categoria ed un tipo di azione di un bando. Le proposte devono essere create e inviate da una persona rappresentante o da un referente dell'organizzazione di coordinamento. Alcuni tipi di azione differiscono da questo standard: per quanto riguarda le borse di studio e le proposte per le azioni dell'European Research Council, il singolo ricercatore (Fellow o Principal Investigator) assume un ruolo di guida. La proposta si compone di 2 parti principali: i moduli amministrativi (informazioni strutturate dei dati amministrativi di base, le dichiarazioni di partner, le organizzazioni e la persona di riferimento, ecc.) e l'allegato tecnico, che è la descrizione dettagliata del pianificato progetto di ricerca e innovazione (il quale delinea i pacchetti di lavoro, i costi, ecc)" (traduzione dall'inglese), in Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm>. In merito alla proposta per le Research and Innovation Actions (RIA) e Innovation Actions (IA), la Commissione indica l'elaborazione di un indice del progetto, distinto in tre c.d. "macrosettori": "excellence", in cui vengono definiti gli obiettivi dell'azione indiretta; "impact", dove viene individuato l'impatto previsto dal progetto in termini di creazione di nuovi processi, innovazione e nuovi posti di lavoro (l'idoneità nel generare occupazione): qui vi sono gli IPRs, con clausole finalizzate alla massimizzazione dell'impatto; infine, "implementation", in cui sono racchiuse le regole organizzative del progetto. Il Coordinatore prepara una bozza ("draft"), da commentare o da validare, o a cui eventualmente apportare modifiche. Essendo stilate anche le clausole relative ai diritti di proprietà intellettuale, le quali, poi, vengono affinate e specificate nel CA. Il Consortium Agreement, pertanto, deve essere coerente nella sua interezza con quanto previsto nel Grant Agreement e con quanto è definito all'interno del progetto. Per le RIA e IA si v. <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia_en.pdf>.

quanto permette di inquadrare gli obiettivi ed il contenuto del progetto, nonché di collocarlo in un determinato settore scientifico⁸⁰⁵.

Il CA, entrando nel dettaglio dell'azione indiretta, contiene clausole specifiche. Prima di analizzarlo, nella prassi si rivela preferibile conoscere il progetto e i partner (se, ad esempio, si tratta di soggetti accademici o partecipanti appartenenti al mondo industriale). Sebbene non si tratti di una regola generale, è consigliabile svolgere analisi preliminari: avere piena consapevolezza del modello e del progetto permette di analizzare meglio il Consortium Agreement (anche – e soprattutto - nella fase di “drafting”), attribuendo alle clausole la giusta rilevanza e veicolando all'interno del testo contrattuale i propri interessi (operazione utile, in definitiva, per un accorto avvio della negoziazione). Si può parlare, a questo proposito, di “precondizioni” allo studio del Consortium Agreement. A ben vedere, infatti, all'interno del testo contrattuale del CA non viene descritto il progetto, ma sono contenute le regole che si applicano allo stesso.

3.3.1 Il DESCA Horizon 2020 Model

Come brevemente anticipato, il DESCA consiste in un modello non vincolante e consolidato di Consortium Agreement, in grado di fornire un inquadramento generale di tutte le clausole. Gli Uffici di Trasferimento Tecnologico lo prediligono nella gestione dei progetti finanziati dall'Unione: è insita nell'origine stessa di DESCA la ragione che giustifica una tale tendenza, data la sua provenienza universitaria. Un ateneo, laddove effettivamente venga adottato questo archetipo contrattuale, è consapevole della posizione potenzialmente favorevole in cui si trova, grazie alla maggiore tutela che esso offre rispetto ad altri modelli. Si tratta, in ogni caso, di uno dei principali modelli a cui fare riferimento in tema di Consortium Agreement. Pertanto, si è scelto di analizzare il DESCA Horizon 2020 Model nella sua “Version 1”, aggiornata al febbraio 2014: si evidenzieranno gli elementi caratterizzanti del modello e lo si porrà a confronto, nei passaggi maggiormente significativi, con MCARD 2020 (anch'esso nella sua “Version 1”, risalente al giugno 2014). Nello specifico, è all'interno delle sezioni ottava e nona che entrambi i modelli racchiudono le regole relative alla gestione della proprietà intellettuale. Questi due segmenti contrattuali rappresentano il cuore della protezione dei risultati e della loro commercializzazione. La sezione 8 (“Results”), in particolare, è dedicata alla disciplina dei risultati: la proprietà, il loro trasferimento, diffusione e sfruttamento.

⁸⁰⁵ Al fine di essere presa in considerazione per il finanziamento, una proposta deve ottenere un punteggio di qualificazione predefinito per ciascun criterio, oltre un punteggio complessivo di qualifica. Come nel Settimo Programma Quadro, ogni criterio può ottenere al massimo 5 punti (per un punteggio complessivo di 15): la soglia individuale per essere selezionati è di 3. Tuttavia, il punteggio minimo complessivo, necessario per ottenere la sovvenzione, corrisponde a 10. In Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-signature/evaluation-of-proposals/elig_eval_criteria_en.htm>.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

3.3.2 La gestione della proprietà intellettuale. La Sezione ottava

La versione del CA che ci si appresta ad analizzare è quella applicabile ai progetti finanziati attraverso il programma Horizon 2020 e che sono regolati dal Multi-beneficiary General Grant Agreement, in particolare nelle tematiche corrispondenti a “Research and Innovation Actions (RIA)” e “Innovation Actions”. Rimanendo ferma l’imprescindibile conformità del Consortium Agreement alla convenzione di sovvenzione, i partner hanno la possibilità, all’interno dell’accordo di consorzio, di delineare le clausole nel modo che più si avvicina ai loro interessi. Infatti, i modelli di CA offrono ai propri utenti diverse opzioni, ognuna delle quali rispecchia una determinata strategia di implementazione del progetto: tipicamente, vi sono versioni che molto chiaramente assecondano le necessità del mondo accademico, mentre altre sono maggiormente calibrate sull’esigenza, tipicamente industriale, di ottenere un profitto da tutto quello che potenzialmente può generarlo. L’elezione di un modello, comunque, non preclude la possibilità di operare modifiche a clausole che, in fin dei conti, sono regole di default che semplificano la negoziazione.

Inoltre, il Coordinatore del progetto, se lo ritiene opportuno, può inserire sottosezioni ad hoc per disciplinare dettagliatamente determinati aspetti del progetto, caratterizzati da particolare sensibilità o importanza. Si pensi al caso in cui sia necessario predisporre regole applicative specifiche per un progetto in cui, tra i vari risultati programmati, spicchino ad esempio alcuni prototipi, la cui ideazione (ed elaborazione) rappresenti l’attività principale del consorzio. In tali circostanze, alcuni partner potrebbero ritenere auspicabile dedicare a questo aspetto una speciale trattazione.

Muovendosi nel solco creato dalla regolamentazione giuridica del Grant Agreement, viene ribadito che la proprietà dei risultati è della parte che li ha generati⁸⁰⁶. Posto questo principio generale, occorre completare la disposizione, non essendo la realtà non connotata dalla medesima linearità. Ad esempio, in caso di attività condotta congiuntamente, per i partner si rivela necessario accordarsi sull’appartenenza dei risultati. Se il prodotto di ricerca è stato elaborato da un solo partecipante, o laddove ognuno compia la sua attività autonomamente e dia origine ad un proprio risultato, la proprietà, in questo caso, è scissa: ogni beneficiario gode del diritto di proprietà in modo pieno e assoluto. Le difficoltà nascono nel momento in cui i partner svolgono l’attività in stretta collaborazione: si pensi al caso in cui cooperino per elaborare, ad esempio, una parte di codice sorgente. Le soluzioni solitamente adottate nella prassi sono molteplici.

Qualora l’Università dimostri di non avere interesse nello sviluppo di un certo risultato, questo ben può essere ceduto al partner che, diversamente, intenda sfruttarlo commercialmente. Occorre, pertanto, verificare se la clausola sulla proprietà concerne un risultato che all’Ateneo effettivamente interessa (operazione utile per capire, in definitiva, se sia necessario avviare una discussione che può eventualmente rallentare la negoziazione, oppure se

⁸⁰⁶ Si v. art. 26 GA.

risulta più conveniente rinunciare alla conoscenza ottenuta dal progetto). Nel caso dell'Università, quindi, è buona pratica coinvolgere attivamente i ricercatori: se, da tale confronto, emerge che dalla ricerca non può derivare alcunché dotato di un valore commerciale rilevante, allora può essere opportuno rinunciare alla proprietà e proseguire nella negoziazione di ulteriori clausole del contratto. Evitare di confrontarsi con i propri docenti e ricercatori, per i partner "accademici", significherebbe rischiare di far arrestare il progetto, allungando le tempistiche prefissate. Per converso, le imprese cercano fin da subito di ottenere la proprietà dei risultati che le possono essere utili: tentano, pertanto, di ottenere gratuitamente il risultato dall'Università (senza pagare, di fatto, un bene di mercato).

Può anche essere concordato, all'interno del Consortium Agreement, che il risultato appartenga a tutti i partecipanti, e che ognuno di loro possa farne ciò che preferisce o che ritiene conforme con la propria politica interna. Oppure, è possibile optare per un regime più severo, stabilendo che, vigente uno stato di comproprietà, chiunque desideri utilizzare il risultato debba ottenere il consenso dall'altro/i partner, offrendo una compensazione nel caso in cui voglia intraprendere una commercial exploitation.

Su questa linea si pongono anche i modelli, i quali presentano soluzioni, a volte di vario tipo, a questo tipo di problematiche e che permettono di ottenere un assetto giuridico calibrato sugli interessi che ruotano attorno al progetto. Così si muove DESCA, presentando due opzioni. In Option 1 viene delineata una sorta di duplice regolamentazione. In primo luogo, salvo diverso accordo, ognuno dei comproprietari deve avere il diritto di utilizzare gratuitamente (on a royalty-free basis) i risultati oggetto di comproprietà per le attività di ricerca non commerciale, senza avere l'obbligo di richiedere il previo consenso degli altri comproprietari; inoltre, ad ogni joint owner deve essere permesso di sfruttare in diverso modo i risultati di proprietà congiunta, nonché di concedere licenze non esclusive a terze parti (escludendo ogni diritto di sublicenza), a patto che agli altri partner del consorzio venga dato un preavviso di almeno 45 giorni di calendario e una compensazione equa e ragionevole. Lo stesso DESCA, nei commenti esplicativi, suggerisce di specificare il tipo di attività di ricerca che si intende disciplinare con la prima parte dell'opzione: infatti, teoricamente questa regola è stata scritta per quelle situazioni in cui non è richiesto un ulteriore trasferimento o licenziamento della proprietà intellettuale condivisa (diversamente, la disciplina ottimale dovrebbe essere ricavata dalla seconda parte dell'opzione). Come si può intuire ad una prima lettura, il primo capoverso riguarda le attività tipicamente correlate alle università (in certi casi, anche alle piccole e medie imprese e al mondo industriale): la ricerca interna e la ricerca collaborativa (con o senza il finanziamento pubblico). Anche le attività di ricerca per conto di terze parti possono rivelarsi non commerciali, in particolare laddove vengano condotte da organizzazioni di ricerca no-profit. In certi casi, comunque, occorre prestare molta attenzione nell'interpretare le caratteristiche di tali attività: può accadere, infatti, che, a certe condizioni, queste ultime possano essere inquadrabili diversamente, come attività finalizzate a produrre effetti nel mercato.

L'Option 2, invece, è caratterizzata da una previsione meno vincolata e, da un certo punto di vista, più permissiva. Il suo testo, infatti, chiarisce che, in caso di joint ownership, ogni comproprietario ha il diritto di sfruttare i risultati come meglio crede ("as it sees fit") e di concedere licenze non esclusive, senza necessità di essere autorizzato, pagare un indennizzo, o senza oneri di rendicontazione agli altri partner, a meno che non sia diversamente stabilito tra i comproprietari stessi; i beneficiari, inoltre, devono accordarsi circa tutte le misure di protezione e sulla divisione dei relativi costi in anticipo.

A questo punto, occorre evidenziare che, per un Ateneo, è preferibile l'opzione che assoggetta la possibilità di utilizzare i risultati ai fini dello sfruttamento (soprattutto commerciale) ad una fair and reasonable compensation: pertanto, la prima opzione è quella che un Ufficio di Trasferimento Tecnologico (laddove esista) sceglierà di proporre nella generalità dei casi. La seconda opzione, infatti, spossessa l'università di un risultato che potrebbe dimostrarsi profittevole nel lungo periodo. Questo tipo di scelta favorisce, inevitabilmente, l'impresa.

Come previsto nell'art. 41.2 Rules for Participation e nell'art. 26 GA, infine, in DESCA si suggerisce di pervenire ad ulteriori accordi, maggiormente dettagliati, relativi ai costi collegati alla protezione dei risultati, all'estensione della privativa, ecc.: si parla, a questo fine, di "separate Joint Ownership agreements". Specialmente nel caso in cui, infatti, i risultati siano destinati ad un "market use", è auspicabile stipulare un contratto nuovo e successivo, un accordo terzo rispetto a GA e CA, che regolamenti in forma dettagliata unicamente le conoscenze e i diritti di proprietà intellettuale di proprietà condivisa (seguendo in pieno, lo si ribadisce, le regole generali contenute nella convenzione di sovvenzione e quelle più specifiche inserite nell'accordo consortile). Nella pratica, tuttavia, questa strada non è stata ancora abbastanza percorsa.

Nelle indicazioni fornite da DIGITALEUROPE si enfatizza invece la difficoltà di gestione della joint ownership, e l'opportunità di evitarla completamente⁸⁰⁷. In mancanza di un accordo tra i "contributors", la soluzione da preferire è quella che garantisce a tutti i partner la libertà di utilizzare i risultati oggetto di comproprietà e di garantire licenze non esclusive, senza l'altrui consenso o compenso. Nella sezione ottava di MCARD 2020 spicca la regola in forza della quale non trova applicazione il secondo paragrafo dell'art. 26 GA (pertanto, chi si affidi in toto al modello non avrà l'obbligo di stipulare un joint ownership agreement e potrà concedere licenze non esclusive senza il previo avviso di 45 giorni ed una compensazione equa e ragionevole). Come regola di default (quindi, modificabile), ogni comproprietario ha un interesse uguale e indiviso nel risultato, così come i conseguenti diritti di proprietà intellettuale. La sezione 8.2 prosegue, prevedendo il diritto di sfruttare i risultati come credono, nonché di concedere licenze non esclusive senza ottenere il

⁸⁰⁷ Cfr. DIGITALEUROPE, *Launch of the DIGITALEUROPE Model Consortium Agreement. Ownership of results*, 2014, in Rete: <http://www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=762&PortalId=0&TabId=353>.

consenso, pagare alcuna compensazione o altrimenti rimborsare gli altri comproprietari. Interessante è l'attenzione per la protezione dei risultati: ogni comproprietario degli IPRs legati ai risultati ha il diritto di intentare un'azione di "infringement"⁸⁰⁸ in seguito alla violazione di tali diritti, ma unicamente con il consenso degli altri comproprietari; una tale autorizzazione può essere rifiutata dal partner il quale dimostri che l'azione proposta sarebbe pregiudizievole per i propri interessi. Completano la sezione due opzioni, alternative, relative alla scelta del regime di protezione adeguato. La prima, che si presenta maggiormente completa, prevede l'avvio di "good faith discussions" tra i comproprietari, finalizzate al raggiungimento di un accordo circa la linea d'azione per il deposito della domanda (o delle domande) per l'ottenimento dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati, oltreché per la designazione del partner cui affidare la predetta procedura; nella generalità dei casi, la presentazione della domanda richiede il reciproco accordo tra le parti ed i relativi costi devono essere ripartiti equamente tra i comproprietari. Nel caso in cui una parte non intenda continuare nei pagamenti delle spese di gestione o altri oneri (definita come "Relinquishing Owner"), questa deve prontamente notificare alle altre la sua decisione, mentre i restanti comproprietari possono scegliere di farsi carico del pagamento della quota rimasta scoperta: in quest'ultimo caso, la parte rinunciante deve cedere alla parte che si fa carico dei costi il proprio diritto, la proprietà e, dice la norma, l'interesse nei diritti di proprietà intellettuale oggetto di comproprietà, mantenendo tuttavia una licenza non trasferibile, non esclusiva, a titolo gratuito, interamente versata. La concessione di sublicenze per la realizzazione dell'azione e per lo sfruttamento dei risultati, diversamente, non è consentita alla parte rinunciante e ai soggetti ad essa collegati, per tutta la durata dei diritti di proprietà intellettuale o per i territori o i Paesi interessati. La seconda opzione, più concisa, ad una prima lettura sembra quasi una raccomandazione: i comproprietari devono accordarsi circa tutte le misure di protezione e la suddivisione dei relativi costi prima che qualsiasi azione venga intrapresa da un'altra parte.

Al Consortium Agreement non sono affiancati esclusivamente accordi separati: al suo interno, infatti, possono essere inclusi allegati. È, questo, il caso della sezione 8.2 di DESCA ("Transfer of Results"). Si può affermare che, con Horizon 2020, sia aumentata l'attenzione per lo sfruttamento dei risultati. Il nuovo Programma Quadro, allontanandosi dalla ricerca di base, assume una chiara impostazione verso la ricerca applicata. È per questo motivo che la Commissione, nella valutazione delle proposte, si fonda sempre di più sul punteggio assegnato all'impact del progetto. Più la descrizione di un progetto dimostra un notevole appeal (determinato dalla capacità di avere un impatto

⁸⁰⁸ In questo frangente, il termine viene utilizzato dal modello con riferimento alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Integrano tale fattispecie tutti gli usi non autorizzati del materiale protetto. In tema di brevetto, ad esempio, è stato scritto che gli atti di violazione si fondano sulle pratiche commerciali standard con cui l'autore della violazione tenta di farsi strada nei diritti monopolistici del titolare del brevetto. Tra questi vi sono la fabbricazione, l'utilizzo, l'esercizio, il disporre o l'offerta di cessione del prodotto o del processo brevettato. Fonte: R. PASIPANODYA, *Intellectual Property Perspectives - Infringement of Patent Rights*, in *Africa News Service*, 2012.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

sulla società e sulla ricerca scientifica), maggiori saranno le probabilità di ricevere il finanziamento europeo.

Ogni beneficiario può trasferire i propri risultati in conformità alle procedure dell'art. 30 GA. In aggiunta, la parte può specificare in un apposito allegato (Attachment 3) determinate parti terze a cui intende trasferire la proprietà dei propri risultati. Attraverso questo documento, gli altri partner rinunciano al loro diritto di ricevere il preavviso e di opporsi al passaggio di proprietà, nei casi di trasferimento alle terze parti in esso identificate. L'Allegato terzo, quindi, contiene una elencazione dei soggetti esterni c.d. preautorizzati, a cui è possibile trasferire la tecnologia con permesso conferito ex ante. In questo modo, viene data una forma giuridica alle idee di exploitation development, di business planning, elaborate in ambito accademico o aziendale. Anche in MCARD 2020 (Sezione 8.3) è inserito l'Allegato terzo, anche se, è bene ricordarlo, la regola generale relativa al trasferimento dei risultati prevede che ogni parte possa cederne la proprietà ad ogni soggetto ad essa collegato, senza avvisare i partner.

In relazione a quest'ultima parte della Section 8, viene in luce l'importanza della stipulazione preventiva dell'accordo di consorzio rispetto al contratto concluso con la Commissione europea. Una gestione efficiente della negoziazione contrattuale e dell'esecuzione del progetto, infatti, impone la prevenzione del contenzioso e della litigiosità. Per questo motivo, utilizzare l'allegato in questione permette di evidenziare quali soggetti estranei all'azione non possono assolutamente entrare in contatto con i risultati, ad esempio perché concorrenti di un partner. Agendo in via prudenziale, viene rimossa la componente emozionale che indubbiamente emergerebbe in una fase avanzata di sviluppo del progetto.

Il modello DESCA prosegue, aggiungendo l'obbligo per la parte trasferente, (diversamente da quanto avviene in MCARD 2020) di informare gli altri partner e di assicurarsi che tale operazione non pregiudichi i loro diritti (come, in tal caso, è previsto anche in MCARD 2020)⁸⁰⁹. In generale, tutte queste obbligazioni si devono applicare fino a che le altre parti hanno (o possono richiedere) i diritti di accesso ai risultati⁸¹⁰.

La terza macrocategoria che compone la Sezione ottava è quella relativa alla diffusione dei risultati (dissemination). Nella sezione 8.3.1 di DESCA viene inserita la previsione che stabilisce che durante il progetto, e per un anno dopo la sua conclusione, la divulgazione dei propri risultati da parte di uno o più beneficiari (che comprende anche le pubblicazioni e le presentazioni) debba essere regolata dalla procedura di cui all'art. 29 del Grant Agreement, come integrata dalla disposizione in esame. Viene ribadito, infatti, il preavviso di (almeno) 45 giorni prima della pubblicazione. L'opposizione, da proporsi entro

⁸⁰⁹ In MCARD 2020 è possibile trasferire senza obbligo di notifica.

⁸¹⁰ Si aggiunge, inoltre, un ulteriore frammento della sezione 8.2, ai sensi del quale le parti contraenti riconoscono che, nel contesto di una fusione o di una acquisizione, può essere impossibile per un beneficiario, a causa delle leggi europee e nazionali applicabili in materia societaria, dare il preavviso di quarantacinque giorni per il trasferimento, come previsto nel Grant Agreement.

30 giorni dal ricevimento della notifica, deve essere fatta per iscritto e deve essere rivolta al coordinatore e alla parte (o le parti) che propone la diffusione.

Pubblicare, per il ricercatore, significa ottenere visibilità; per l'università, rappresenta l'attività che la caratterizza. Tuttavia, all'interno del consorzio non vi sono solo partner accademici. Può accadere che l'impresa, la quale ha priorità sostanzialmente differenti, opti per un piano di segretezza industriale e desideri, pertanto, mantenere la conoscenza sviluppata segreta. Gli interessi in gioco sono evidentemente contrastanti: per questo motivo, il modello DESCA (come pure gli altri modelli di CA) contengono una clausola che impone al ricercatore (quindi, all'Università) di sottoporre l'articolo all'attenzione degli altri beneficiari prima della pubblicazione. In questo modo, l'impresa ha la facoltà di esaminare il testo della futura pubblicazione e verificare quali elementi saranno oggetto di disclosure. Tendenzialmente, quindi, la negoziazione relativa a questa clausola si concentra sul margine temporale imposto al docente o ricercatore per l'informativa agli altri partner. La soglia dei 45 giorni di preavviso, la maggior parte delle volte, si rivela eccessiva per gli studiosi, impegnati nella redazione dei propri articoli di ricerca: dal punto di vista di un ricercatore, presentare un lavoro con una tempistica troppo restrittiva può rivelarsi difficoltoso. L'università tenderà perciò di strappare agli altri beneficiari il minor anticipo possibile, cercando di pervenire ad un obbligo di una notifica entro 7 giorni dalla pubblicazione.

La sezione deve essere letta in relazione a due ulteriori aspetti: da una parte, viene in luce il tema del segreto industriale e delle strategie aziendali che inevitabilmente vengono in gioco anche, e soprattutto, nella redazione dell'accordo di consorzio; dall'altra, la necessità di non esaurire il requisito della novità, evitando di perdere la possibilità di proteggere un risultato che si vorrebbe industrializzare (e monetizzare)⁸¹¹.

DESCA completa la disposizione elencando i (due) motivi che giustificano l'opposizione di una parte alla divulgazione delle conoscenze altrui: la protezione dei risultati o del background della parte obiettante potrebbe subire lesioni; gli interessi legittimi, accademici o commerciali, della parte opponente sarebbero significativamente danneggiati. MCARD 2020, il quale riprende quasi fedelmente questa previsione, aggiunge una terza ipotesi, che consente ad un beneficiario di ostacolare la disseminazione pianificata da un partner: il fatto che la pubblicazione includa informazioni confidenziali della parte opponente.

Nonostante questa differenza, che permette di leggere nel secondo modello un apparato maggiormente protettivo degli interessi industriali, DESCA ed MCARD 2020 sono concordi circa la modalità attraverso cui gestire il conflitto: infatti, entrambi prevedono che le parti debbano discutere tra di loro per tentare di superare i giustificati motivi dell'opposizione in maniera tempestiva (ad esempio, con una correzione alla pubblicazione programmata, o trovando un modo con cui proteggere le informazioni sensibili prima della

⁸¹¹ Se il risultato è di proprietà di un solo partecipante, allora deve essere questo stesso soggetto a dover presentare la domanda di brevetto; se, diversamente, vi è stata un'azione condotta congiuntamente, è necessario accordarsi: o si decide che la domanda deve essere depositata da un solo partner, o dall'insieme dei beneficiari.

divulgazione al pubblico). Comprensibilmente, nel caso in cui, successivamente al confronto, vengano adottate misure risolutive, la parte che ha mosso le contestazioni non deve irragionevolmente persistere nella sua posizione di contrarietà.

Se il modello MCARD 2020 altro non dispone al riguardo, i compilatori del DESCAs hanno stabilito di inserire una sorta di garanzia per la pubblicazione, al termine di un dato periodo di tempo. La sezione 8.3.1.3, infatti, prevede che la parte opponente non possa richiedere di prorogare la data della pubblicazione oltre il 90esimo giorno a partire dal momento in cui si è dimostrata contraria alla divulgazione. Pertanto, trascorsi circa tre mesi dall'opposizione, la pubblicazione è permessa, condizionata unicamente alla rimozione delle informazioni riservate dall'articolo. Si tratta di una specificazione che probabilmente trova una spiegazione nell'anima del DESCAs: nella sua propensione, quindi, alla tutela degli interessi di università ed enti di ricerca.

Un beneficiario, d'altro canto, non è in grado di comunicare alla comunità scientifica di riferimento solo i propri risultati, in quanto, a certe condizioni, gli è permesso di divulgare il background o i risultati appartenenti ad un altro partner e non pubblicati. In questo caso, è necessario tuttavia ottenere il previo consenso scritto. La sezione 8.3.2 di DESCAs, infatti, stabilisce che: "una parte non deve includere in alcuna delle proprie attività di diffusione i risultati o il background di un'altra parte senza ottenere il previo consenso scritto, a meno che essi non siano già stati oggetto di pubblicazione". Solitamente, quando è coinvolto del materiale non pubblicato proveniente da più di un beneficiario, la procedura della sezione 8.3.1 normalmente conduce ad una "joint publication". Questa ultima disposizione semplicemente mira ad affermare chiaramente il principio secondo cui ogni partecipante rimane l'unico soggetto ad avere il diritto di decidere sulla "first publication" del proprio materiale inedito. La c.d. "prior written approval" è richiesta anche nel caso in cui un beneficiario intenda fare uso (nella pubblicità o in altre forme di divulgazione pubblica) di nomi, loghi o marchi commerciali di altre parti contrattuali.

Le disposizioni di chiusura della Sezione riguardano gli obblighi di cooperazione: le parti, infatti, si impegnano a collaborare al fine di permettere la tempestiva trasmissione, valutazione, pubblicazione e tutela di ogni dissertazione o tesi di laurea che includano i loro risultati o il Background soggetti alle previsioni riguardanti la riservatezza e la pubblicazione concordate nel Consortium Agreement.

Laddove, infine, i partner di un progetto abbiano pianificato la concessione di licenze esclusive, in quel caso è consigliabile l'inserimento di una procedura ad hoc, alla quale è dedicata la sezione (opzionale) 8.4. Laddove una parte desideri di accordare l'esclusiva sui propri risultati, deve richiedere la rinuncia scritta ai propri diritti di accesso alle altre parti (ai sensi dell'art. 30.2 e 31.1 MGA), le quali devono replicare alla richiesta entro quarantacinque giorni. La mancata risposta, positiva o negativa, entro tale scadenza temporale deve essere considerata una conferma scritta della rinuncia della parte.

3.3.3 Sezione nona: Access Rights

Ai diritti di accesso DESCA e MCARD 2020 dedicano la Sezione nona. Si evidenzia fin da subito la differenza tra i due modelli nella disciplina degli “access rights to background”. Infatti, DESCA, in vigenza del Settimo Programma Quadro, proponeva due approcci diversi: da una parte, il metodo della c.d. “positive list”, il quale comportava l’elencazione di ogni dato, know-how o informazione che si intende condividere con gli altri partner del progetto; dall’altra, quello della c.d. “negative list”, che implicava l’indicazione delle sole informazioni che si desiderava escludere dall’azione⁸¹². La nuova versione del modello, applicabile ai progetti di ricerca finanziati da Horizon 2020, alla sezione 9.1 fa riferimento ad un “agreement on background”: le parti, infatti, in un apposito documento (l’Allegato 1) individuano e si accordano sulle conoscenze preesistenti che sono incluse nel progetto, e, se necessario, si informano reciprocamente circa eventuali restrizioni legali o limiti a cui è soggetto l’accesso ad uno specifico background. Qualsiasi altro dato, informazione o know-how non identificato nell’allegato non è soggetto ai diritti di accesso. È lo stesso GA ad introdurre la regola per cui i beneficiari devono “identify and agree (in writing) on the background for the action” (art. 24): pertanto, appare una scelta ragionevole, per le parti, quella di DESCA di lavorare con un background attivamente elencato⁸¹³. Ogni parte, stando a quanto prevede il modello, può proporre all’Assemblea Generale di modificare le indicazioni fornite nell’Allegato 1⁸¹⁴. MCARD 2020, invece, presenta ancora la doppia opzione tra positive list (in cui il background è specificato chiaramente e indicato come incluso nel progetto) e negative list (all’interno della quale vengono inserite tutte quelle conoscenze preesistenti da ritenere escluse dall’azione indiretta).

Senza dubbio, affiancare una lista positiva al progetto si rivela la soluzione più ragionevole, almeno nel caso in cui sia coinvolta un’università. Limitarsi ad elencare, in un documento allegato al CA, il background che si intende tenere al di fuori dell’ambito di applicazione degli access rights (come di fatto avviene utilizzando la lista negativa) significa far confluire nel progetto un numero potenzialmente alto di conoscenze (di cui l’Ateneo potrebbe non avere nemmeno una piena consapevolezza). Lavorare, invece, con una positive list significa che le parti accettano pienamente che tutto ciò che non fa parte dell’allegato semplicemente non è qualificabile come una conoscenza

⁸¹² Cfr. GUARDA, *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, cit., 41. Era possibile, comunque, integrare i due approcci e fornire una lista negativa accanto alla lista positiva.

⁸¹³ *Ibidem*.

⁸¹⁴ Inoltre, DESCA aggiunge di aspettarsi ragionevolmente che, se le parti sono a conoscenza di una specifica necessità di access rights in relazione ad un determinato background, allora esse potrebbero segnalarla anticipatamente (anche se, potenzialmente, con limitazioni). Questo dovere di informazione, il quale discende direttamente dall’art. 25.2 e 25.3 GA, deve essere adempiuto condividendo le informazioni prima dell’adesione al GA.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

preesistente utilizzabile nel progetto, e che, pertanto, non vi è alcuna necessità di escluderlo esplicitamente.

Ciò nonostante, prima di optare per il positive list approach, le parti dovrebbero prestare attenzione ad alcuni, potenziali, inconvenienti. Non bisogna sottovalutare, infatti, il rischio di incorrere in situazioni problematiche, qualora una parte importante di background non sia stata identificata come disponibile per un eventuale accesso (sia a causa di un errore umano sia per cattiva fede); inoltre, nel caso in cui lo scopo del progetto (descritto nell'allegato tecnico) successivamente venga sensibilmente modificato, in maniera tale da richiedere l'inclusione di un background aggiuntivo, da ciò nascerebbe la necessità di una rinegoziazione tra i partner, la quale potrebbe rivelarsi potenzialmente complessa⁸¹⁵.

Occorre rilevare che, in alcuni casi, la clausola sugli access rights può non avere un peso rilevante sulla negoziazione. Nella maggior parte dei casi, il background fornito da una università consiste essenzialmente in banche dati, know-how, software elaborati dai gruppi di ricerca degli atenei, prototipi. Può accadere, tuttavia, che il contributo universitario si limiti al mero apporto di know-how: se già nella proposta il partner accademico si è vincolato a concedere l'accesso, garantendo l'impegno dei propri ricercatori a mettere in pratica l'esperienza acquisita nel campo, di conseguenza non sarà necessario ribadire tale onere anche nella sezione nona del CA. Pertanto, laddove il contributo si esaurisca nel know-how del ricercatore, questa clausola non si rivela di difficile contrattazione.

Un margine di negoziazione più ampio, invece, spesso si prospetta per quanto attiene gli "Access Rights to Results". Poiché le conoscenze o i prodotti che integrano i futuri risultati (e i relativi diritti di proprietà intellettuale) sono necessariamente descritti in forma generica al momento della stipulazione del Consortium Agreement (essendo il progetto ancora in fase embrionale), è necessario concentrarsi con maggior scrupolo sulla regolamentazione dei diritti di accesso relativi.

La sezione 9.3 ("Access Rights for implementation") prevede che la concessione di diritti di accesso per la realizzazione della propria porzione di progetto debba avvenire su base gratuita, salvo un diverso accordo nell'Allegato 1. Le parti, infatti, in tale documento possono specificare determinate condizioni per l'accesso al loro background (ad esempio, possono stabilire delle royalties): le condizioni che non prevedono la gratuità dell'accesso devono essere oggetto di accordo unanime, prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione.

La disciplina dei diritti di accesso è più articolata quando l'accesso ai Results è richiesto da una parte per lo sfruttamento dei propri risultati. DESCA infatti propone, a questo riguardo, due opzioni differenti. Nella prima, è previsto che la concessione avvenga sulla base di condizioni eque e ragionevoli; nel caso in cui, invece, i risultati altrui siano destinati ad attività di ricerca interna, i

⁸¹⁵ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects. Version 3*, cit., 22.

diritti di accesso vengono accordati liberamente, in forma gratuita. L'Option 2, invece, è molto più lineare: tutti gli access rights richiesti per l'utilizzo del proprio risultato sono concessi senza ottenere alcunché in cambio, royalty-free.

Il modello MCARD 2020 offre ai propri utenti tre opzioni. La prima, molto semplicemente, si sovrappone all'Option 2 di DESCAs. Nella seconda, diversamente, si prevede che i diritti di accesso alle informazioni ed a tutti i risultati siano concessi gratuitamente se destinati alla ricerca interna ed all'insegnamento, in tutti gli altri casi a condizioni eque e ragionevoli: la particolarità di questa opzione, che la rende svantaggiosa per una Università che sia parte del consorzio, risiede nella previsione per cui i diritti di accesso, necessari per lo sfruttamento dei risultati di una parte, devono essere concessi gratuitamente⁸¹⁶. La terza, infine, stabilisce che gli Access Rights per la ricerca interna, lo sviluppo e l'istruzione devono essere concessi gratuitamente; ogni altro utilizzo deve essere invece soggetto a condizioni eque e ragionevoli.

Quando, invece, i diritti di accesso sono rivolti al background e sono necessari per lo sfruttamento dei risultati di una parte (e per attività di ricerca per conto di una terza parte), DESCAs non propone discipline differenti: per regola generale, si applicano le fair and reasonable conditions.

La sezione 9.4.3 si conclude con una regola di default: la richiesta per gli Access Rights deve essere presentata entro dodici mesi dalla conclusione del progetto o, nel caso in cui sia coinvolta una parte che volontariamente abbandoni il consorzio (ma non per inadempimento), dalla fine della sua partecipazione all'azione.

Prima di proseguire nell'analisi delle specificità nella disciplina dei diritti di accesso, è necessario fare una ricognizione dei principi generali che si applicano in materia.

Secondo la sezione 9.2, ogni beneficiario deve adempiere ai propri compiti in accordo con il Consortium Plan, e deve assumersi la sola responsabilità di assicurarsi che, nell'ambito del progetto, i propri atti non violino deliberatamente i diritti di proprietà di terze parti⁸¹⁷. Attraverso questa disposizione si mira a chiarire che nei loro scambi scientifici e tecnologici, le parti devono dimostrarsi attente alle potenziali restrizioni legali, determinate dai diritti di proprietà intellettuale (a prescindere dal proprietario degli stessi).

DESCAs, in commento a tale clausola, aggiunge per prima cosa che, se nell'Allegato 1 risulta mancante un background che si rivela necessario per l'attuazione del progetto, questa lacuna diventa a tutti gli effetti un problema per l'intero consorzio, dato che i partner hanno una responsabilità congiunta nei confronti della c.d. Funding Authority (l'organo che aggiudica la sovvenzione

⁸¹⁶ In MCARD 2020 il termine "Information", ai fini della Sezione 9.4.1, ha un significato specifico, alludendo ai disegni, alle specificazioni, alle fotografie, ai campioni, ai modelli, ai processi, alle procedure, alle istruzioni, al know-how, alla tecnologia, al software, alle relazioni, ecc. ed ogni altra informazione tecnica o commerciale, dato o documento di ogni tipo, incluse le informazioni orali ma con esclusione di ogni diritto di proprietà intellettuale ad essi relativo.

⁸¹⁷ Il Consortium Plan, come viene definito nello stesso DESCAs (sezione 1.2), altro non è che la descrizione dell'azione e del relativo budget concordato, come definito nel Grant Agreement. Può essere aggiornato dall'Assemblea Generale.

per il progetto) per il conseguimento dei risultati pianificati. Sebbene in prima istanza sia compito del proprietario del background interessato a dover porre rimedio alla situazione (le parti hanno il dovere di informare il consorzio sullo stato delle loro conoscenze preesistenti), se non viene raggiunto un consenso tra le parti coinvolte, allora, in definitiva, spetterà ai corpi decisionali del consorzio trovare una soluzione caso per caso.

In secondo luogo, il modello sottolinea che, non appena il consorzio venga a conoscenza di determinate restrizioni, ha l'obbligo di decidere se questa situazione può comportare delle conseguenze sul progetto. Se effettivamente questi limiti possono avere un impatto, le soluzioni applicabili sono due: il Consortium Plan può essere aggiornato di conseguenza oppure essere lasciato invariato. In questa seconda eventualità, al partner non è consentito utilizzare quel determinato background soggetto a limitazioni, dovendo dare esecuzione ai propri compiti in un altro modo.

La sezione nona di DESCA prosegue, statuendo che: ogni diritto di accesso concesso espressamente esclude ogni diritto di sublicenza, a meno che ciò non sia stato previsto esplicitamente (sezione 9.2.2)⁸¹⁸; i diritti di accesso devono essere svincolati da ogni costo di trasferimento amministrativo (9.2.3); gli Access Rights sono concessi su base non esclusiva (9.2.4); i risultati e il background devono essere utilizzati unicamente con riferimento agli obiettivi per i quali i diritti di accesso sono stati accordati (9.2.5); ogni richiesta (dei diritti di accesso) deve essere fatta per iscritto e la concessione deve essere condizionata all'accoglimento di condizioni specifiche, volte ad assicurare l'utilizzazione di tali diritti solo per lo scopo prefissato e l'esistenza di adeguati obblighi di riservatezza (9.2.6); la parte richiedente deve dimostrare che i diritti di accesso sono necessari (9.2.7).

Le parti, inoltre, possono godere di diritti di accesso supplementari, ulteriori rispetto a quelli previsti nei due modelli contrattuali esaminandi. La sezione 9.6 ("Additional Access Rights") consta di due opzioni a tale riguardo. Stando alla prima, ogni concessione di diritti di accesso, non contemplata dal Grant Agreement o dal Consortium Agreement, deve rimanere nell'assoluta discrezionalità del beneficiario che detiene il background o i risultati, e soggetta alle condizioni stabilite tra la parte concedente e quella ricevente. La seconda opzione dispone che le parti concordino di negoziare in buona fede ogni diritto di accesso aggiuntivo ai risultati, come potrebbe essere richiesto da ogni beneficiario, secondo idonee condizioni finanziarie da convenire.

La sezione nona non disciplina solo gli Access Rights scambiati tra i partner, ma destina parte della propria regolamentazione anche alle Affiliated Entities e alle parti che entrano nel consorzio già costituito o lo abbandonano.

Innanzitutto, a disposizione dei partner del consorzio vi è l'Allegato 4 (opzionale): identificare i soggetti affiliati può portare una maggiore certezza circa la portata degli Access Rights del consorzio. Alcuni partner industriali, tuttavia, tendono a modificare con frequenza la loro compagine societaria:

⁸¹⁸ Ovviamente, in particolare quando viene negoziato un accordo contenente specifiche condizioni per i diritti di accesso, le parti possono decidere di includere il diritto di sublicenza.

pertanto, può apparire come soluzione più realistica quella di fornire una descrizione globale di tale struttura, piuttosto che presentare una lista di centinaia di soggetti individuali.

La concessione dei diritti di accesso, in ogni caso, è sottoposta dalla sezione 9.5 di DESCA a due procedure alternative: la richiesta deve essere proposta dal soggetto affiliato alla parte che detiene le conoscenze preesistenti o i risultati; oppure, la parte che possiede le conoscenze può accordarsi individualmente con la parte che le richiede, concordando di includere nei diritti di accesso il diritto di sublicenza alle affiliate della seconda (elencate nell'allegato di cui sopra, se esistente).

DESCA prosegue, regolando gli ulteriori aspetti della disciplina. In primo luogo, l'estensione dei diritti di accesso è soggetta ad un duplice requisito: l'applicazione di condizioni eque e ragionevoli e un accordo scritto bilaterale. Il soggetto collegato che ottiene l'accesso, in compenso, adempie a tutti gli obblighi, di riservatezza o meno, accettati dai beneficiari sulla base della convenzione di sovvenzione o l'accordo consortile: pertanto l'affiliato, in relazione a tali vincoli, si deve comportare come se fosse una parte. Può accadere, d'altro canto, che l'accesso venga rifiutato, laddove la concessione di tali diritti si dimostri contraria agli interessi legittimi del partecipante, proprietario del background o dei risultati. Comunque, nel caso in cui i diritti siano stati accordati, essi sono soggetti alla persistenza dei diritti di accesso della parte a cui il soggetto è collegato, e devono automaticamente terminare nel momento in cui cessa la concessione a tale parte. A questo proposito, è utile ricordare che gli access rights possono scadere quando viene meno lo status di affiliato. Ulteriori intese con i soggetti collegati possono essere negoziate in accordi separati.

La regolamentazione riservata, invece, ai partner che non sono parti del consorzio fin dall'origine, o che lo sono ma che lo lasciano prima della naturale conclusione del progetto, è più scarna. Con riferimento alle nuove parti del consorzio, la sezione 9.7.1 di DESCA dispone che i diritti di accesso relativi ai risultati sviluppati prima dell'ingresso saranno loro concessi alle medesime condizioni che si applicano agli access rights sul background. Su decisione dell'Assemblea Generale⁸¹⁹, ogni nuovo partner deve compilare l'Allegato 1 relativo alle conoscenze preesistenti.

I partecipanti che, invece, lasciano il consorzio sono distinguibili in due categorie. Nei confronti di una parte inadempiente (Defaulting Party), i diritti di accesso ad essa accordati (nonché il suo diritto di richiederli) cessano immediatamente una volta ricevuta formale notifica della decisione dell'Assemblea Generale di mettere fine alla sua partecipazione al consorzio (sezione 9.7.2.1.1). Se il beneficiario non è inadempiente (Non-Defaulting Party) e, pertanto, abbandona il consorzio spontaneamente e con il permesso dalle altre parti, questi deve avere i diritti di accesso ai risultati sviluppati fino alla data della interruzione della propria partecipazione. Gli Access Rights

⁸¹⁹ La General Assembly ha il compito di prendere una decisione circa l'ammissione della nuova parte all'interno del consorzio.

possono essere richiesti entro il periodo di tempo specificato nella sezione 9.4.3 (la clausola in cui i contraenti fissano l'arco di tempo all'interno del quale è possibile richiedere tali diritti dopo la fine del progetto o in caso di conclusione nella partecipazione di una parte – la regola di default, si ricorda, prevede dodici mesi). Ogni partecipante che lascia il consorzio, in entrambi i casi, ha il dovere di continuare a concedere i diritti di accesso, a norma del Grant Agreement e del Consortium Agreement, come se avesse mantenuto lo status di parte per la durata dell'intero progetto (sezione 9.7.2.2). Lo scopo di tale disposizione è quello di permettere al progetto di avere una serena prosecuzione, senza essere intralciato o frenato da avvenimenti come quelli appena descritti. Indubbiamente, la clausola fa riferimento a quelle conoscenze che effettivamente conservano una importanza ai fini dell'azione: si afferma questo perché l'Assemblea Generale, nel momento in cui si pronuncia sulla fuoriuscita di una parte dal consorzio, può decidere che il mantenimento dei diritti di accesso non sia necessario.

3.3.4 (segue) I diritti di accesso relativi al software

La sezione nona del DESCAs, infine, trova applicazione anche per quanto riguarda i diritti di accesso al software.

Il software è comunemente considerato, dalle imprese operanti nel settore dell'ICT, una sorta di diritto sui generis⁸²⁰. Lo stesso approccio si registra nei modelli di CA più diffusi: DESCAs propone un regime abbastanza restrittivo, permettendo alla parte di guadagnare l'accesso al software nel caso in cui esso sia necessario per usufruire delle proprie conoscenze acquisite (i risultati), e di sublicenziare solo se tale operazione si rivela direttamente collegata ad un tale utilizzo; MCARD 2020, invece, fornisce a tutte le parti un apparato di diritti di open access ed assicura l'accesso a tutti i codici oggetto e alle Application Programming Interface (API)⁸²¹, ottenuti attraverso il progetto, consentendo inoltre il diritto di sublicenziare a terze parti⁸²². MCARD 2020 rappresenta una soluzione contrattuale ragionevole nel caso in cui il software rappresenti il "core element" per il progetto: la sezione 9.10 è interamente dedicata alle "Specific Provisions on Software" e si presenta particolarmente dettagliata.

Laddove non modificate, MCARD premette che al software si applicano le regole generali, relative agli Access Rights, di cui alla sezione nona dello stesso modello. La sezione 9.10.2 stabilisce che gli Access Rights ad esso relativi non includono alcun diritto di ricevere il codice sorgente o il codice oggetto adattato

⁸²⁰ Cfr. GUARDA, *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, cit., 47.

⁸²¹ Stando alla definizione proposta da DESCAs (sezione 9.8.1 MODULE IPR SC), per Application Programming Interface (in italiano, interfaccia di programmazione di un'applicazione) si intendono i materiali di interfaccia di programmazione delle applicazioni e la relativa documentazione contenente tutti i dati e le informazioni che consentono agli sviluppatori di software specializzati di creare interfacce software che interagiscano con altri specifici software.

⁸²² Cfr. GUARDA, *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, cit., 47.

ad una determinata piattaforma hardware, o di ricevere la rispettiva documentazione del software in qualsiasi formato, ma solo in quanto resa disponibile dalla parte che concede i diritti di accesso.

Venendo a DESCA, la disciplina relativa al software è racchiusa nella sua sezione 9.8, il cui testo risulta identico a quello della sezione 9.10.2 di MCARD 2020. Sebbene tale regolamentazione appaia decisamente più stringata rispetto a quella proposta da DIGITALEUROPE, è interessante notare che anche in DESCA, se il software si rivela un elemento centrale del progetto, i partner possono optare per la sostituzione della sezione 9.8 con un apposito modulo (MODULE IPR SC), studiato per contenere clausole specifiche relative ai programmi per elaboratore. All'interno di tale documento, annesso al Consortium Agreement, non solo viene confermato il testo della sezione 9.8, ma si ribadisce l'applicabilità anche al software dei principi generali della sezione nona, laddove non modificati dal modulo stesso. Il Modulo IPR, tuttavia, va oltre: esso, infatti, opera una estensione della trattazione degli access right relativi al software, in modo ben più approfondito rispetto alla sezione 9.8 (in questa disciplina approfondita risiede il suo valore aggiunto). Senza pretese di completezza, appare quantomeno utile dare conto di questo ulteriore strumento che viene predisposto dal modello DESCA, confrontandolo con le disposizioni di cui alla sezione 9.10 di MCARD.

Nei "General principles" (sezione 9.8.2 MODULE IPR SC) si affronta il tema dell'inserimento, nel progetto, della proprietà intellettuale (incluso il software)⁸²³ mediante i c.d. "Controlled Licence Terms" (CTLTS): questa operazione richiede, innanzitutto, l'approvazione dell'Assemblea Generale, ciò al fine di integrare di conseguenza il Consortium Plan. Per Controlled Licence Terms, come si legge in DESCA, si intendono quei termini, inseribili in qualsiasi licenza, che richiedono che l'uso, la copia, la modifica e/o la distribuzione di un software, o di un'altra opera ("Work") e/o di qualsiasi prodotto che costituisce una sua versione modificata o è un lavoro da essa derivato (in ogni caso, "Derivative Work") siano soggetti, in tutto o in parte, a uno o più delle seguenti regole: (laddove l'Opera o Opera Derivata sia un software) che il codice sorgente o altri formati preferiti per la manipolazione siano resi disponibili a pieno diritto ad ogni terza parte su sua richiesta, siano essi gratuiti o meno; che sia concesso ad ogni terza parte l'autorizzazione a creare versioni modificate o opere derivate dell'opera o dell'opera derivata; che una licenza libera (royalty-free) relativa all'opera o all'opera derivata venga accordata a terzi. In altre parole, le clausole in questione stabiliscono che la licenza finale dovrà tenere conto di determinate regole, le quali dovranno pertanto essere mantenute in ogni passaggio di diritti. Sostanzialmente, la soggezione ad una CLTs impone al licenziatario di mantenere i medesimi vincoli cui è soggetto all'interno delle eventuali, future sublicenze.

⁸²³ Se la formula di DESCA è "the intended introduction of Intellectual Property (including, but not limited to Software) under Controlled Licence Terms in the Project [...]", in MCARD 2020 si può leggere una previsione leggermente più ampia: "the intended introduction of material (including, but not limited to Software) under Controlled Licence Terms in the Action [...]" (sezione 9.10.3).

In MCARD 2020, l'introduzione programmata di materiale (comprendente, ma non limitato al software) tramite i Controlled Licence Terms richiede il benessere di tutte le altre parti. Stando a quanto esplicitato nel modello, i diritti di accesso relativi ai risultati o al background non includono il diritto di sublicenziare attraverso i CTLS (e, conseguentemente, nessuno di questi deve essere sublicenziato attraverso i Controlled Licence Terms), a meno che ciò non sia stato espressamente stabilito per iscritto dalla parte che concede gli Access Rights. In altre parole, nessun diritto di accesso, previsto in relazione ai risultati o al background, potrà includere il diritto di sublicenziare attraverso una Controlled Licence Terms, una licenza, cioè, che pone determinati vincoli interni, a meno che le parti non abbiano pattuito diversamente.

Un classico caso di Controlled Licence Terms è quello della licenza Open Source (OS), che può essere applicata ad un software su Internet. Attraverso la licenza Open Source, il licenziatario ha determinati diritti (libertà) con riferimento all'accesso al codice sorgente di un software e la sua eventuale modifica, finalizzata alla creazione di ulteriori programmi per elaboratore e copie (si pensi, ad esempio, alla GNU General Public Licence (GPL) e all'European Union Public Licence (EURL)⁸²⁴. L'espressione in parola fa riferimento ad una particolare forma di distribuzione del software, realizzata senza tenere segreto il codice sorgente⁸²⁵. In relazione alle libertà concesse dall'OS, si parla di "effetto virale": laddove un secondo utente decida di redistribuire il lavoro, è obbligato a trasferirlo utilizzando la medesima regolamentazione giuridica sulla base della quale ha ottenuto l'accesso al codice sorgente originario: pertanto, non può arbitrariamente comprimere i diritti concessi dall'autore iniziale⁸²⁶. Chiunque utilizzi (o faccia circolare) un "Open Source Software" deve mantenere le caratteristiche della gratuità e della libera trasferibilità⁸²⁷.

Sotto questa luce occorre leggere quanto prescritto da MCARD 2020: a meno che non vi sia un accordo tra le parti, non è possibile condividere il software mediante una licenza open source. Sarà necessario utilizzare una licenza che non abbia le caratteristiche della Controlled Licence Terms (ad esempio, una licenza di tipo proprietario come la End User Licence Agreement - EULA). Un partner del consorzio, quindi, non è in grado di rendere disponibili a

⁸²⁴ Cfr. GUARDA, *Creation of software within the academic context: knowledge transfer, intellectual property rights and licenses*, cit., 512. Per ulteriori informazioni, in Rete: <<https://opensource.org/osd-annotated>>.

⁸²⁵ *Id.*, 514. L'idea del "Free/Libre and Open Source Software", come spiega l'Autore, poggia su altri due pilastri. Il riferimento al termine "Free Software", infatti, indica una categoria di licenze inizialmente redatte da Richard Stallman e adottate dalla Free Software Foundation, le quali sono si distinguono per il fatto che forniscono all'utente finale la libertà di elaborare, copiare, distribuire, analizzare, modificare e perfezionare il software. Il rinvio alla menzione "Open Source Software" sottolinea il requisito dell'accesso ai programmi per elaboratore nel formato sorgente come condizione imprescindibile per una adeguata comprensione della loro logica operativa, con l'obiettivo di studiarla e, potenzialmente, apportarvi miglioramenti.

⁸²⁶ *Ibidem*.

⁸²⁷ Il software, come emerso nel Capitolo Secondo, è oggetto di estensione del diritto d'autore. Una volta scritto, opera la protezione. Nel momento in cui un terzo desidera sfruttare il codice, dovrà a tal fine ottenere una licenza che gli consenta l'utilizzo.

terze parti il risultato del progetto mediante una CLTs, in assenza di una previa autorizzazione.

Ai sensi della sezione 9.8.3 del DESCAs, i diritti di accesso al software devono comprendere: l'accesso al codice oggetto; laddove il normale utilizzo di tale codice oggetto richieda una API, l'accesso ad entrambi; l'accesso al codice sorgente nella misura del necessario, qualora un partner riesca a dimostrare che l'esecuzione dei propri compiti nell'ambito del progetto o lo sfruttamento dei propri risultati è legalmente o tecnicamente impossibile senza l'ottenimento dell'accesso al codice sorgente. Inoltre, si aggiunge che il background deve essere fornito unicamente nel codice oggetto, salvo diverso accordo delle parti interessate. Identica previsione è contenuta nella sezione 9.10.5 di MCARD.

Nell'alveo delle disposizioni successive, il modulo IPR di DESCAs regola specificatamente la gestione di codice oggetto e di codice sorgente, descrivendo le circostanze e le finalità che ne consentono l'accesso⁸²⁸.

L'ottenere, per un partecipante, i diritti di accesso al codice oggetto e/o all'API (nella misura in cui sono considerati "foreground" necessari per lo sfruttamento dei risultati di un'altra parte), significa avere la possibilità di: eseguirne un numero illimitato di copie; distribuire, rendere disponibile, commercializzare, vendere e offrire in vendita tali risultati, da soli oppure come parte o in collegamento con i prodotti o i servizi della parte che ha acquisito i diritti di accesso; fermo restando che, comunque, ogni prodotto, processo o servizio sia stato sviluppato da quest'ultima parte in conformità con i diritti di sfruttamento ottenuti. Per quanto attiene al modulo MCARD 2020, la sezione 9.10.6.1 dispone che quando una parte ha i diritti di accesso al codice oggetto e/o agli API, nella misura in cui costituiscono risultati utili per lo sfruttamento dei propri, tale accesso sia garantito nella medesima misura in cui lo è in base al modulo di DESCAs; tuttavia, il secondo modello estende il raggio d'azione della parte titolare dei diritti di accesso: essa, infatti, ha il diritto non solo di utilizzare il codice oggetto e gli API nelle sue attività di ricerca e sviluppo, ma anche di realizzare o di commercializzare ogni tipo di prodotto, processo o servizio, e di sfruttarli per creare o fornire qualsiasi prestazione.

La possibilità di concedere una sublicenza, invece, è maggiormente limitata. Sia in DESCAs che in MCARD 2020, i diritti di accesso al codice oggetto, infatti, comprendono al loro interno il diritto di accordare ad un consumatore finale che compra o utilizza i prodotti o i servizi una sublicenza (nella misura in cui ciò sia necessario per il normale impiego del prodotto o del servizio) che permetta di fare uso del codice oggetto da solo, come parte, in connessione, nonché integrato nei prodotti e nei servizi della parte che ha ricevuto gli Access Rights, a condizione che tale operazione sia tecnicamente indispensabile per l'esecuzione di alcune operazioni: in particolare, il

⁸²⁸ Un programma per elaboratore può essere rappresentato ricorrendo ad un linguaggio comprensibile all'essere umano (il c.d. "codice sorgente"), il quale è adatto per la comunicazione di idee e informazioni; al fine di essere utilizzato, questo particolare prodotto necessita di essere decifrato e compreso dal computer (il c.d. "codice oggetto"). Fonte: GUARDA, *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licences*, cit., 496.

mantenimento di tali prodotti o servizi, il loro aggiornamento (si pensi, ad esempio, alla conservazione della sicurezza informatica), l'aggiunta di un'interfaccia utente al motore di codice, per l'uso dell'utente finale (ai sensi della direttiva n. 24/2009 della Commissione europea, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore)⁸²⁹.

Laddove, invece, ai sensi della sezione 9.8.3 di DESCA (e 9.10.6.4 di MCARD 2020, con minime differenze terminologiche rispetto al primo modello), un partecipante abbia ottenuto l'accesso al codice sorgente di un partner al fine di sfruttare i suoi risultati, la parte ricevente ha il diritto, rispettivamente, di utilizzare, copiare, modificare, sviluppare, adattare tale codice per motivi di ricerca, creare o commercializzare un prodotto o un processo e, infine, di ideare o fornire un servizio. MCARD 2020 aggiunge che tali diritti di accesso al codice sorgente escludono il diritto di sublicenza ad ogni terza parte diversa dai soggetti collegati (Affiliated Entities). La possibilità di sublicenzare ad eventuali "end-users", invece, è consentita esclusivamente allo scopo dell'adeguamento di un software, al fine di correggere eventuali errori, di conservazione e/o di supporto dello stesso.

La sublicenza, infine, è definitivamente esclusa nel caso in cui il codice oggetto e/o l'API rientrino nella categoria del "background for exploitation" (nonostante un accordo negoziato tra le parti possa prevedere comunque la possibilità di stipulare tale forma di subcontratto). Si v. la sezione 9.8.4.1.3 del MODULE IPR SC e la sezione 9.10.6.7 di MCARD 2020 (quest'ultimo specifica che il divieto è rivolto a tutte le parti terze diverse dalle Affiliated Entities).

Come si è cercato di evidenziare anche con riferimento al software, le differenze riscontrabili sulla gestione del background e dei Results nei due modelli sono molteplici: talvolta sostanziose o strutturali, altre meramente terminologiche. Esse rappresentano le spie della diversa impostazione ideologica che guida i modelli presi in considerazione in questi ultimi paragrafi. Se in molti casi i testi si rassomigliano, diverse sono le combinazioni tra le varie opzioni e l'attenzione dedicata a determinate tematiche. Si può dire che la preferenza di un modello piuttosto che un altro (e, al suo interno, di alcune specifiche opzioni) offra, già in sede di negoziazione, una idea dell'indirizzo del consorzio. D'altro canto, altri fattori possono influenzare le trattative, ad esempio: l'ammontare del finanziamento erogato e la sua distribuzione tra i beneficiari; il ruolo, più o meno incisivo, che si ricopre all'interno del consorzio; il proposito di avviare una negoziazione serena, con la speranza di collaborare con i partner anche in progetti futuri.

⁸²⁹ Senza addentrarsi nella materia dell'informatica (e senza pretese di completezza), ci si limita in questa sede a specificare che tale operazione permette all'utente ("end-user") di interagire con il software senza avere necessariamente competenza in programmazione, utilizzando un'interfaccia (ad esempio, una pagina Web).

CONCLUSIONI

Le tematiche oggetto della presente tesi sono in necessaria e costante evoluzione. I Programmi Quadro di sostegno economico alla ricerca hanno da poco raggiunto il trentesimo anno di copertura finanziaria (nel 2014), rappresentando, ad oggi, la principale fonte di sostentamento all'innovazione nel territorio dell'Unione e coinvolgendo, allo stesso tempo, personalità da tutto il mondo. Come si è cercato di riassumere nella parte introduttiva, lo strumento europeo sta acquistando una sempre maggiore importanza nell'odierno contesto economico nazionale, in cui si assiste ad un generalizzato ed apparentemente ineluttabile calo di investimenti pubblici e privati nella ricerca.

Malgrado i progressi compiuti nel succedersi dei diversi Framework Programmes e l'attenzione dedicata alla loro valutazione (attraverso report stilati periodicamente), alcuni aspetti della politica europea sono perfettibili: si pensi alla frammentazione strutturale di cui tuttora soffre l'ottavo Programma Quadro, oppure alla esorbitante quantità di iniziative fiorite attorno al tema del progresso scientifico e tecnologico (ne è esempio chiarissimo la strategia Europe 2020 e la "galassia" di iniziative che compongono Innovation Union). Si tratta di aspetti che questo lavoro si limita a tratteggiare e che meriterebbero un'analisi di diversa entità; tuttavia si è ritenuto quantomeno utile evidenziarli, se non altro per dare spazio a profili di criticità di cui gli stessi addetti ai lavori sono consapevoli.

Si è cercato, inoltre, di dar conto di una dottrina che si sta formando intorno ai temi della ricerca scientifica pubblica e degli strumenti europei che vengono adottati al fine di sostenere l'innovazione e, più in generale, il benessere economico, sociale e culturale dei Paesi dell'Unione.

Ciò che più interessa in questa sede, tuttavia, è la regolamentazione giuridica relativa ad Horizon 2020, l'ottavo Programma Quadro per la ricerca e l'innovazione (operativo dal 1 gennaio 2014): nella fattispecie, sono stati oggetto di analisi i regolamenti istitutivi del Programma Quadro e le norme per la partecipazione allo stesso. È in queste ultime che troviamo infatti il richiamo ai due contratti che hanno rappresentato il fulcro della trattazione, il Grant Agreement ed il Consortium Agreement. Il primo, firmato tra i beneficiari dei fondi europei e l'ente finanziatore, reca i rispettivi diritti ed obblighi; il secondo si rivela necessario al fine di regolamentare le relazioni tra i partecipanti al progetto, assicurando al contempo il rispetto e l'esecuzione delle obbligazioni scaturenti dalla convenzione di sovvenzione.

Lo studio del GA ha comportato l'esame del testo contrattuale redatto dalla Commissione stessa: le clausole ivi contenute illustrano il progetto, ne fissano le specificità (ad esempio, il budget stimato, la durata e la data d'inizio dell'azione) ed espongono le regole generali da applicare ad esso, in particolare quelle relative alla gestione della proprietà intellettuale. È soprattutto con riferimento a queste ultime che si è evidenziato il collegamento funzionale con il Consortium Agreement.

Una particolare considerazione è stata rivolta al rapporto tra i due contratti, mettendo in evidenza come l'accordo consortile rappresenti una

progressiva specificazione delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la Commissione. All'interno del CA non viene descritto il progetto (trattandosi, in questo caso, di una prerogativa del GA), in quanto la sua funzione si risolve nel costituire una vera e propria fonte del diritto: un luogo in cui in cui i beneficiari del finanziamento, impegnati nel medesimo progetto (per questo motivo si possono definire a ragione "partner"), inseriscono la regolamentazione giuridica definitiva, relativa all'azione indiretta che si accingono a realizzare.

Puntualizzando tutti i dettagli del progetto, se da un lato le parti si assicurano (o, quantomeno, tentano di predisporre) un assetto contrattuale coerente con i propri interessi, dall'altro mirano ad elaborare regole idonee a garantire una corretta gestione del progetto (accordandosi circa tematiche quali, ad esempio, la proprietà dei risultati o la cessione della stessa). Per questo motivo, è di fondamentale importanza la fase della negoziazione: durante questo arco temporale, infatti, le future parti devono necessariamente trovare un punto d'incontro tra le proprie posizioni contrattuali.

A questo proposito, come sopra rilevato, i fattori che condizionano le trattative sono molteplici. Si può qui ricordare come, ad esempio, l'entità del finanziamento erogato possa influire sulla durata del negoziato: le parti, infatti, sono ragionevolmente più inclini a seguire con cura la fase della contrattazione se sono beneficiarie di una sovvenzione di una considerevole entità. D'altro canto, anche ricoprire il ruolo di coordinatore del progetto può comportare un maggior controllo sullo svolgimento e sui futuri esiti dell'azione indiretta.

Quelli menzionati sono solo alcuni degli aspetti emersi in questo lavoro. Occorre, tuttavia, accostarvi una tematica molto importante che è stata oggetto della trattazione, quella relativa alla scelta del modello contrattuale di CA cui fare riferimento per l'implementazione del progetto.

Avvalendosi delle differenze che si possono desumere dall'accostamento delle clausole del DESCAs 2020 (nella sua versione 1.0) e del MCARD 2020 (anch'esso alla sua prima edizione nell'ambito dell'ottavo P.Q.), si può tentare di ricavare un assunto generale, peraltro abbastanza intuitivo: conoscendo a priori la provenienza e le caratteristiche di un modello (laddove, ovviamente, se ne faccia uso), è possibile comprendere, se non tratteggiare, il probabile, futuro esito della negoziazione. Sebbene all'interno dei modelli vengano in molti casi proposte agli utenti diverse opzioni, è fuor di dubbio che la cifra caratterizzante degli stessi (la loro predisposizione verso la tutela di interessi particolari) si conservi. Così, il modello proposto da DIGITALEUROPE è stato pensato per meglio adattarsi alle necessità dei partner commerciali (si pensi, per fare un esempio, alla manifesta preferenza per la proprietà separata sui risultati, ed il conseguente rifiuto per la comproprietà); mentre il DESCAs CA si presenta maggiormente sensibile agli interessi dei soggetti accademici (la regola di default in tema di pubblicazione dei risultati è, a questo proposito, paradigmatica: anche in caso di opposizione di un partner, essa è garantita, in ogni caso, trascorsi novanta giorni dall'esposizione dei giustificati motivi).

D'altronde, anche lo stesso utilizzo di un modello riflette una precisa scelta metodologica. Affidarsi ad uno standard implica, giocoforza, limitare il proprio raggio d'azione e precludersi la piena libertà di regolamentare ex novo ogni

aspetto del rapporto contrattuale. Tuttavia, i vantaggi che ne derivano sono molteplici: si pensi, ad esempio, al consolidamento di un linguaggio, la creazione di un “playground” comune, che s’instaura tra i beneficiari dei finanziamenti dell’Unione (tale fattore, si può pensare, contribuisce alla creazione di un effettivo spazio comune europeo, all’interno del quale non solo i servizi ed i lavoratori possono circolare, ma anche le conoscenze).

In relazione ad entrambi i modelli, in ogni caso, sono state esaminate le sezioni contrattuali di maggiore interesse ai fini di questo lavoro: le previsioni relative alla gestione della proprietà intellettuale. La trattazione si è sviluppata su un doppio binario: il management delle conoscenze preesistenti, messe a disposizione, se presenti ed utilizzabili, dalle parti che le detengono; la regolamentazione relativa ai risultati: la suddivisione della proprietà (o il suo eventuale regime di comproprietà), la loro protezione, la diffusione, il trasferimento o lo sfruttamento. L’illustrazione di tali clausole è stata volutamente preceduta dall’esposizione delle disposizioni del Grant Agreement relative al background ed ai Results, non potendo l’accordo consortile porsi in contraddizione con la convenzione di sovvenzione.

Per poter comprendere a fondo i testi del GA e del CA, si è rivelata indispensabile l’analisi dei diritti di proprietà intellettuale (trattando, in particolare, la regolamentazione giuridica nazionale), nonché le loro interazioni con il contratto (in particolare, cessioni e licenze). L’interesse non è stato indirizzato unicamente verso le più tradizionali forme di trasferimento, ma anche fattispecie contrattuali che aprono nuove frontiere per la condivisione delle opere sono state oggetto di menzione: si pensi, ad esempio, alle Creative Commons Licences.

Punto di partenza di questo lavoro è stato il riscontro di una condizione di scarsità del finanziamento pubblico nazionale alla ricerca scientifica. Per questo motivo, una delle soluzioni presentate è stato il ricorso alle sovvenzioni erogate dalle istituzioni europee (e, di conseguenza, la partecipazione ai rispettivi bandi e la stipulazione del Grant Agreement e del Consortium Agreement). A questa osservazione ne è stata affiancata successivamente un’altra. Infatti, una strada che deve essere percepita come complementare alla prima è quella del fenomeno del trasferimento tecnologico tra imprese ed atenei. Gli istituti accademici, negli ultimi decenni, stanno assistendo ad una rapida evoluzione della propria attività: oltre a formazione e ricerca, si occupano ormai anche della commercializzazione delle conoscenze che provengono dal loro interno. In dottrina, a questo proposito, si parla di terza missione dell’università.

Il trasferimento tecnologico, fenomeno che trova la sua origine concettuale nell’esperienza statunitense, obbliga a ripensare la funzione delle università, le quali iniziano ad animarsi di spirito imprenditoriale, e ad affrontare le critiche di chi legge questi cambiamenti come una minaccia alla tradizionale vocazione accademica: fornire un’istruzione di livello superiore e progredire nella conoscenza, concentrandosi particolarmente nella ricerca di base. Si teme che queste sedi del sapere perdano la loro “anima”, a vantaggio di logiche aziendali ed economiche.

In questo lavoro il trasferimento tecnologico è stato presentato essenzialmente come un'opportunità per gli atenei di ottenere maggiori risorse a livello economico. Evidentemente, anche questo aspetto meriterebbe una riflessione più estesa: era, tuttavia, necessario affrontarlo, costituendo un ottimo esempio di interazione tra università ed impresa al fine di creare e condividere conoscenza. Si tratta di un tema legato, quindi, a doppio filo con gli argomenti affrontati nel corso della tesi: la necessità di fare innovazione per potenziare lo sviluppo economico e per la creazione di benessere sociale, ed il ruolo dell'università all'interno di questo contesto; le interazioni tra contratto e proprietà intellettuale; l'attività di partecipazione ai bandi europei e la conclusione dei relativi contratti.

Il caso del Consortium Agreement europeo, in conclusione, si inserisce in un ambito di studio di grande attualità: la ricerca scientifica pubblica e i più recenti strumenti adottati per sostenerla e rafforzarla. Tuttavia, la sua rilevanza non è dovuta unicamente al suo intersecarsi con logiche di tipo sociale ed economico. Esso rappresenta un esempio di contratto internazionale plurisoggettivo, subordinato alla convenzione stipulata con la Commissione, ed indispensabile al fine di una corretta ed efficiente gestione della proprietà intellettuale nei progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici (in questo caso, europei). Un'adeguata allocazione dei diritti di proprietà intellettuale, da ultimo, permette un effettivo trasferimento di conoscenze tra i due attori che più hanno interessato questo lavoro, l'università e l'impresa: un rapporto in cui, evidentemente, per università non si intende più solo un ente che promuove la cultura e la ricerca affidandosi ad entrate esterne ed interne (si pensi, ad esempio, alle tasse degli studenti), ma un'istituzione dotata di un apparato amministrativo capace di interagire con realtà imprenditoriali sia locali che estere e di valorizzare le risorse conoscitive che ne costituiscono il bagaglio intellettuale.

BIBLIOGRAFIA

- ADAM R., TIZZANO A., *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2014.
- ALIPRANDI S., *Creative Commons: a user guide. A complete manual with a theoretical introduction and practical suggestions*, Ledizioni, 2011, in Rete: <http://www.aliprandi.org/cc-user-guide/aliprandi_cc_user_2.pdf>.
- ALQUÉZAR SABADIE J., *Technological innovation, human capital and social change for sustainability. Lessons learnt from the Industrial Technologies Theme of the EU's Research Framework Programme*, in *Science of the Total Environment*, 2014, 481, 668.
- ALULLI G., *Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020*, 2010, in Rete: <<http://www.sociologia.uniroma1.it/users/allulli/Da%20Lisbona%20a%20Europa%202020.pdf>>.
- ALVANINI S., *Creative Commons: condividere, modificare e riutilizzare legalmente*, in *Dir. ind.*, 2009, 4, 389.
- ANDERSON M. S., *The Complex Relations Between the Academy and Industry. Views from the Literature*, 72 *The Journal of Higher Educations, Special Issue: The Social Role of Higher Education* 226 (2001).
- ATKINSON R. C., *Universities: At The Center of U.S. Research*, 276 (5318) *Science* 1479 (1997).
- AULAKH P. S., JIANG M. S., PAN Y., *International technology licensing: Monopoly rents, transaction costs and exclusive right*, in *Journal of International Business Studies*, 2010, 41, 587.
- AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P. (a cura di), *Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, IV ed., G. Giappichelli Editore, Torino, 2012.
- BENTLEY P. J., GULBRANDSEN M., KYVIK S., *The relationship between basic and applied research in universities*, in *Higher Education*, 2015, 70, 4, 689.
- BROAD W. J., *Patent Bill Returns Bright Idea to Inventor. Whistle Blower Reinstated at HEW*, in *Science, New Series*, 1979, 205, 4405, 473.
- BURATTI N., CEPOLINA S., *La gestione dei rapporti università- impresa in un'ottica di valorizzazione della ricerca pubblica*, in *Economia e Diritto del Terziario*, 2007, 1, 207.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

- BUSH V., *Manifesto per la rinascita di una nazione. Scienza, la frontiera infinita*, Bollati Boringhieri, Torino, 2013.
- CALDERINI M., GIANNACCARI A., GRANIERI M. (a cura di), *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Il Mulino, Bologna, 2005.
- CALVOSA P., *L'evoluzione del ruolo degli uffici di Trasferimento Tecnologico delle università italiane e l'impatto sul territorio: il caso del Politecnico di Milano*, in *Economia e Diritto del Terziario*, 2014, 1, 81.
- CAMPOBASSO G., *Diritto Commerciale 1*, VI ed., Utet Giuridica, Torino, 2012.
- CASO R., *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, Il Mulino, Bologna, 2005.
- CASO R., *Digital Rights Management. Il Commercio delle informazioni tra contratto e diritto d'autore*, Trento, 2006, in Rete: <http://eprints.biblio.unitn.it/4375/1/Roberto.Caso_DRM.pdf>.
- CASO R., *Open access to legal scholarship and copyright rules: a law and a technology perspective*, European Press Academic Publishing, Florence, 2009, 97-110 (in Rete: <<http://eprints.biblio.unitn.it/1609/>>).
- CASO R., PUPPO F. (a cura di), *Accesso aperto alla conoscenza scientifica e sistema trentino della ricerca. Atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 5 maggio 2009*, 2010 (in Rete: <http://eprints.biblio.unitn.it/1821/1/quaderno_87_versione_eprints.pdf>).
- CERRONI A., GIUFFREDI R., *European Horizon: how are we thinking the future of EU?*, 2015, in Rete: <<https://boa.unimib.it/handle/10281/84061>>.
- CICCONI E., *La gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale nei progetti europei*, in *Diritto Industriale*, 2014, 5, 489.
- CIPOLLONE P., VISCO I., *Il merito nella società della conoscenza*, Il Mulino, 2007, 1, 21, in Rete: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2007/visco-cipollone_mulino.pdf>.
- COCCIA M., *Investimento pubblico e privato in R&S: complementarità ed interazione con la crescita della produttività*, in *Economia e Politica Industriale* 2008, 3, 127.
- ETZKOWITZ H., LEYDESDORFF L., *The Endless Transition: a "Triple Helix" of university-industry-government relations*, in *Minerva*, 1998, 36, 3, 203.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

- ETZKOWITZ H., WEBSTER A., GEBHARDT C., CANTISANO TERRA B. R., *The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm*, in *Research Policy*, 2000, 29, 313.
- ETZKOWITZ H., *Innovation in innovation: the Triple Helix of university-industry-government relations*, in *Social Science Information*, 2003, 42, 3, 293.
- FRIGNANI A., TORSELLO M., *Il contratto internazionale*, II ed., Cedam, Padova, 2010.
- GEUNA A., *The Changing Rationale for European University Research Funding: Are There Negative Unintended Consequences?*, 35 *Journal of Economic Issues* 607 (2001).
- GRANIERI M., *Proprietà, contratto e status nell' industria dell'informazione. Per una visione criticamente relazionale dell'economia digitale*, in *Mercato concorrenza regole*, 2006, 8, 1, 111.
- GRANIERI M., *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*, Il Mulino, Bologna, 2010.
- GRANIERI M., RENDA A., *Innovation and policy in the European Union. Towards Horizon 2020*, Springer, Milano, 2012.
- GRECO P., VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1968.
- GRECO P., *Ricerca e formazione: in sette anni i tagli più profondi*, 2015, in Rete: <<http://www.roars.it/online/?p=41190>>.
- GUARDA P., *Creation of software within the academic context: knowledge transfer, intellectual property rights and licenses*, in *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2013, 44, 5, 494.
- GUARDA P., *Consortium Agreement and Intellectual Property Rights within the European Union Research and Innovation Programme*, in *European Intellectual Property Review*, 2015, 37, 3, 38.
- GUERINONI E., *Incompletezza e completamento del contratto*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.
- HERTZFELD H. R., LINK A. N., VONORTAS N. S., *Intellectual property protection mechanisms in research partnerships*, in *Research Policy*, 2006, 35, 6, 825.
- HERZFELD O., *Agreements to Negotiate License Agreements in Accordance with*

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

- Term Sheets*, in *The Licensing Journal*, 2014, 34, 8, 18.
- IANNACCONE G., *Miti e leggende sui finanziamenti da industrie e fondazioni private*, 2015, in Rete: <<http://www.roars.it/online/miti-e-leggende-sui-finanziamenti-da-industrie-e-fondazioni-private/>>.
- KAO J., *Innovation Nation*, Free Press-A Division of Simon&Schuster, Inc., New York, 2007.
- KATZ M. L., ORDOVER J. A., *R&D Competition and Cooperation*, 1990 *Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics* 137 (1990) (in Rete: <http://www.brookings.edu/~media/projects/bpea/1990%20micro/1990_bpeamicro_katz.pdf>).
- KIM M., *The Creative Commons and Copyright Protection in the Digital Era: Uses of Creative Commons Licenses*, 13 *Journal of Computer-Mediated Communication* 187 (2007).
- LAGOWSKI J. J., *Vannevar Bush: Fifty Years Later*, 72 *Journal of Chemical Education* 1057 (1995).
- LORENZATO F., *Titolarità e contratti sulle pubblicazioni scientifiche*, in R. CASO (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche (79), Università degli Studi di Trento, Trento, 2009, 47 (in Rete: <http://eprints.biblio.unitn.it/1589/2/unico_2_versione_12_5_2009.pdf>).
- MANDERIEUX L., *La proprietà intellettuale nelle università. Guida pratica alla creazione e gestione di uffici di trasferimento tecnologico*, Università degli studi di Trento, Trento, 2012 (in Rete: <http://eprints.biblio.unitn.it/4081/1/106_Manderieux_per_eprints.pdf>).
- MARGONI T., PERRY M., *Ownership in complex authorship: a comparative study of joint works in copyright law*, 2012, in Rete: <<http://ssrn.com/abstract=1992610>>.
- MONTAGNANI M. L., *Il Diritto d'Autore nell'era digitale. La distribuzione online delle opere d'ingegno*, Giuffrè Editore, Milano, 2012.
- MONTANARO P., TORRINI R., *Il sistema della ricerca pubblica in Italia*, 2014, in Rete: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2489908>.
- MOWERY D. C., *Il rapporto tra università e imprese negli Stati Uniti: trasferimento tecnologico e diritti di proprietà intellettuale*, in *Declino Economico*, 2005,

54, 157.

- MOWERY D. C., SAMPAT B. N., *The Bayh-Dole Act of 1980 and University-Industry Technology Transfer: A Model for Other OECD Governments?*, in *The Journal of Technology Transfer*, 2005, 30, 1/2, 115.
- MUSCIO A., *SME access to technology transfer centres evidence from the Lombardy Region (Italy)*, in *Economia e Politica Industriale*, 2005, 2, 135.
- NATURE, *The games begin. Frustrations of the newest European member states will shape debate over research funding* (editorial), 2011, 478, 5.
- NILSSON M., LJUNGSTRÖM C. S., *The Role of Innovation Intermediaries in Innovation Systems*, Lund University, 2013 (in Rete: <<http://centmapress.ilb.uni-bonn.de/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/310/294>>).
- NOONAN K. E., *Conflating MTAs and patents*, in *Nature Biotechnology*, 2009, 27, 6, 504.
- OBAMA B., *Memorandum for the heads of executive departments and agencies: Scientific integrity. March 9, 2009*, 2009, in Rete: <http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Memorandum-for-the-Heads-of-Executive-Departments-and-Agencies-3-9-09/>.
- OHLY A., PILA J., *The Europeanisation of intellectual property law: towards a European legal methodology*, Oxford university press, Oxford, 2013.
- ONOFRI L., *Material transfer agreements: An economic and econometric analysis*, in *Ecological Economics*, 2014, 107, 422.
- ORZALESI P., *I principali elementi di un contratto di licenza*, 2009, in Rete: <<http://www.licensingitalia.it/news/i-principali-elementi-di-un-contratto-di-licenza.php>>.
- PALAZZO A., SASSI A. (a cura di), *Diritto privato del mercato*, Istituto per gli Studi Economici e Giuridici "Gioacchino Saduto" - Spin-off della Università degli Studi di Perugia, Città della Pieve, 2007 (in Rete: <http://www.academia.edu/5174727/Diritto_privato_del_mercato>).
- PARK W. G., LIPPOLDT D., *International Licensing and the Strengthening of Intellectual Property Rights in Developing Countries*, in *OECD Trade Policy Papers*, 2004, 10, in Rete: <<http://dx.doi.org/10.1787/283275542181>>.
- PASIPANODYA R., *Intellectual Property Perspectives - Infringement of Patent*

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

- Rights*, in *Africa News Service*, 2012.
- PAVITT K., *Public Policies to Support Basic Research: What Can the Rest of the World Learn from US Theory and Practice? (And What They Should Not Learn)*, in *Industrial and Corporate Change*, 2001, 10, 3, 761.
- PINI G., *Governance of Tech Transfer: Recent Experiences in Some Developed Regions of Europe*, in *Transition Studies Review*, 2010, 16, 4, 872.
- PRIMERI E., REALE E., *How Europe Shapes Academic Research: insights from participation in European Union Framework Programmes*, in *European Journal of Education*, 2012, 47, 1, 104.
- RESNIK D. B., *Scientific Research and the Public Trust*, in *Science and Engineering Ethics*, 2011, 17, 3, 399.
- RIZZO U., *Why do scientists create academic spin-offs? The influence of the context*, in *The Journal of Technology Transfer*, 2015, 40, 2, 198.
- RODRIGUEZ V., *Material transfer agreements: open science vs. proprietary claims*, in *Nature Biotechnology*, 2005, 23, 4, 489.
- RODRIGUEZ V., *Governance of material transfer agreements*, in *Technology in Society*, 2008, 30, 122.
- ROLFSTAM M., *An institutional approach to research on public procurement of innovation*, in *Innovation - The European Journal of Social Science Research*, 2012, 25, 3, 303.
- ROPPO V., *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2011.
- SALTER A., CRISCUOLO P., TER WAL A. L. J., *Coping with Open Innovation: Responding to the Challenges of External Engagement in R&D*, 56 *California Management Review* 77 (2014).
- SARACCO P., *Le politiche per la ricerca e per l'innovazione: i nodi da sciogliere, al di là della retorica*, in *Declino Economico*, 2005, 54, 135.
- SAVITZ E., FITZGERALD E., WANKERL A., *Why The Government Needs To Invest in Innovation*, 2011, in *Rete*: <http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2011/01/31/why-the-government-needs-to-invest-in-innovation/>.
- SCHUETT F., *Field-of-use restrictions in licensing agreements*, in *International Journal of Industrial Organization*, 2012, 30, 5, 403.
- SCHUMPETER J., *Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung*, Duncker & Humblot,

This paper is published in the
 Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
 Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

- Berlin, 1912.
- SLAUGHTER S., LESLIE L. L., *Academic capitalism: politics, policies, and the entrepreneurial university*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1997.
- SYLOS LABINI F., *Ricerca scientifica, le risorse che la politica sceglie di buttare*, 2014, in Rete: <<http://www.roars.it/online/?p=33174>>.
- TARSCHYS D., *The Enigma of European Added Value*, 2005, 4, in Rete: <<http://www.sieps.se/sites/default/files/45-20054.pdf>>
- THE ECONOMIST, *The great innovation debate*, 2013, in Rete: <<http://www.economist.com/news/leaders/21569393-fears-innovation-slowness-are-exaggerated-governments-need-help-it-along-great>>.
- THURSBY J. G., THURSBY M. C., *Faculty participation in licensing: Implications for research*, in *Research Policy*, 2011, 40, 20.
- TRABUCCHI A., *Istituzioni di Diritto Civile*, Quarantesima Sesta ed., Cedam, Padova, 2013.
- TUDIVER N., *Universities for sale: Resisting corporate control over Canadian Higher education*, James Lorimer and Company, Toronto, 1999.
- UPPENBERG K.- EIB, *R&D in Europe. Expenditures across Sectors, Regions and Firm Sizes*, Centre for European Policy Studies, Bruxelles, 2009 (in Rete: <http://aei.pitt.edu/32615/1/54._R%26D_in_Europe.pdf>).
- WINSTON E., *Why sell what you can license? Contracting around Statutory protection of intellectual property*, in 14 *George Mason Law Review* (2006) (in Rete: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=925995>).
- YOUNG M., *Shifting Policy Narratives in Horizon 2020*, in *Journal of Contemporary European Research*, 2015, 11, 1 (in Rete: <<http://www.jcer.net/index.php/jcer/article/download/634/509>>).

DOCUMENTI DI INTERESSE

AUTM, *Nine points to consider in licensing University Technology*, 2007, in Rete: <https://www.autm.net/AUTMMain/media/Advocacy/Documents/Points_to_Consider.pdf>.

BEI I2I:
<http://www.eib.org/attachments/general/events/briefing2004_i2i_en.pdf>

CERRONI A., *Scienza e democrazia nella Global Knowledge-society del XXI secolo*, 2015, in Rete: <<http://archiviomarini.sp.unipi.it/651/1/Pisa%20-%20Scienza%20e%20dmocrazia%20nella%20global%20k-society.pdf>>.

CODAU, *Manuale sul Consortium Agreement. Linee guida per una lettura critica del Consortium Agreement e dei principali Modelli utilizzati nell'ambito dei progetti finanziati dall'Unione Europea*, 2009, in Rete: <http://www.unive.it/media/allegato/divisione_ricerca/Consortium_Agreement/MANUALE_CODAU_SUL_CA_09_05_10finale.pdf>.

COMMISSIONE EUROPEA, *Il Settimo Programma Quadro in Breve. Come partecipare al Settimo programma quadro per la ricerca*, 2007, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-inbrief_it.pdf>.

COMMISSIONE EUROPEA, *L'Unione dell'innovazione. Una guida tascabile su un'iniziativa Europa 2020*, 2013, in Rete: <http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_unione_innovazione.pdf>.

CONFINDUSTRIA (DELEGAZIONE DI CONFINDUSTRIA PRESSO L'UNIONE EUROPEA), *Le innovazioni apportate dal Trattato di Lisbona*, 2009, in Rete: <<http://www.assindar.it/notiziario/Allegati/le%20innovazioni%20del%20trattato%20di%20lisbona.pdf>>.

DELOITTE CONSULTING, *Financial rules in the research framework programmes - streamlining rules for participation in EU research programmes* (Study for the DG for Internal Policies of the European Parliament, Policy Department D - Budgetary Affairs), Diegem, 2010, in Rete: <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/411275/IPOL-BUDG_ET%282010%29411275_EN.pdf>

DESCA WITH ELUCIDATIONS NOTES, in Rete: <http://www.desca-2020.eu/fileadmin/content/New_DESCA_Website/20140508_DESCA_2020_with_elucidations_formatted.pdf>.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

- DIGITALEUROPE, *Launch of the MCARD-2020, Introduction*, 2014, in Rete: <http://www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=761&PortalId=0&TabId=353>.
- DIGITALEUROPE, *Launch of the DIGITALEUROPE Model Consortium Agreement. Ownership of results*, 2014, in Rete: <http://www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=762&PortalId=0&TabId=353>.
- DIVISIONE SUPPORTO ALLA RICERCA SCIENTIFICA E AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, *Analisi ragionata della sezione dedicata alle regole di proprietà intellettuale del Consortium Agreement – VII Programma Quadro v. 1.0. Università degli studi di Trento*, Trento, 2011, in Rete: <<http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/b1b7379b-da4b-41a7-801f-911a788383ac/analiscaviipq25-10-12.pdf>>.
- DRAFT HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014-2015 GENERAL ANNEXES, in Rete: <http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/general_annexes_draft_work_programme.pdf>.
- EUROPEAN CENTRAL BANK, *Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area*, 2014, in Rete: <<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201404en.pdf?da920468528300ff549d8cc95522eb81>>.
- EPEC, *Understanding the Long Term Impact of the Framework Programme – Final Report*, 2011, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/long_term_impact_of_the_fp.pdf>.
- EUA, *Public Funding Observatory 2015*, 2015, in Rete: <<http://www.eua.be/Libraries/governance-autonomy-funding/november-2015.pdf?sfvrsn=0>>.
- EUROPEAN COMMISSION, *Annotated Model Grant Agreement*: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf>.
- EUROPEAN COMMISSION, *Bridging the Valley of Death: public support for commercialisation of eco-innovation. Final Report*, 2009, in Rete: <http://ec.europa.eu/environment/enveco/innovation_technology/pdf/brid>

ging_valley_report.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *General Multi-beneficiary Model Grant Agreement for the Horizon 2020 Programme (h2020 general mga – multi)*, in Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects. Version 3*, in Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89593/ipr_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *Guidelines on Data Management in Horizon 2020. Version 2.0*, 2015, in Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020. Version 1.0*, 2013, in Rete: <http://www.gsrt.gr/EOX/files/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020. Version 2.0*, 2015, in Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *Horizon 2020 – Work Programme 2014 – 2015. General Annexes: H. Evaluation* (Extract from Part 19 - Commission Decision C(2014)4995), in Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *Horizon Magazine - EU Research Framework Programmes, 1984-2014*, 2015, in Rete: <<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-magazine-eu-research-framework-programmes-1984-2014>>.

EUROPEAN COMMISSION, *Interim Evaluation of the Seventh Framework Programme. Report of the Expert Group*, 2010, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *Monitoring progress towards Gender Equality in the Sixth Framework Programme. Synthesis Report*, 2009, in Rete: <<https://ec.europa.eu/research/science->

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

society/document_library/pdf_06/gender-monitoring-studies-synthesis-report_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *Performance of SMEs within FP7. An Interim Evaluation of FP7 components. Volume I. Main Report*, 2014, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/volume_i_smes_in_fp7-may2014.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *Research and Innovation Actions (RIA) Innovation Actions (IA). Administrative Forms (Part A) Research Proposal (Part B). Version 1.4*, 2015, in Rete: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *RTD info. Magazine on European Research. Inside the Seventh Framework Programme*, 2007, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/rtdinfo/pdf/rtdspecial_fp7_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information. Report 2013*, 2013, in Rete: <http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/full-text_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *Technology Readiness Levels (TRL)*: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, *The sixth Framework Programme in brief*, 2002, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/fp6/pdf/fp6-in-brief_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR ENTERPRISES AND INDUSTRY, *INNO Policy TrendChart European Innovation Progress Report 2008*, 2008, in Rete: <https://www.madrimasd.org/empleo/documentos/doc/European_Innovation_Progress_Report_2008-Enero_2009.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL INFORMATION SOCIETY AND MEDIA, *Checklist for a Consortium Agreement for ICT PSP projects. Version 1.0*, 2008, in Rete: <http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/consortium_agreement_checklist.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION, *Guidance. How to draw up your consortium agreement*, in Rete:

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

<http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *Seventh FP7 Monitoring Report*, 2015, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH, SOCIO-ECONOMIC SCIENCES AND HUMANITIES, *The World in 2025. Rising Asia and Socio-Ecological Transition*, 2009, in Rete: <https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/the-world-in-2025-report_en.pdf>.

EUROPEAN COMMISSION, PRESS RELEASE DATABASE, *Commission to cut further red tape in research funding procedures - Questions and Answers*, 2010, in Rete: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-156_en.htm>.

EUROPEAN IPR HELPDESK, *Your Guide to IP in Horizon 2020*, in Rete: <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_IP-Guide.pdf>.

EXPERT PANEL FOR THE REVIEW OF THE EUROPEAN STANDARDISATION SYSTEM, *Standardisation for a competitive and innovative Europe: a vision for 2020*, 2010, in Rete: <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/files/express/exp_384_express_report_final_distrib_en.pdf>.

FONDAZIONE RES, *Nuovi divari. Un'indagine sulle Università del Nord e del Sud*, 2015, in Rete: <http://www.resricerche.it/media/allegati/sintesi%20della%20ricerca_2015.pdf>.

ISTAT, *Ricerca e Sviluppo in Italia*, 2014, in Rete: <<http://www.istat.it/it/files/2014/12/StatReport-RS.pdf?title=La+ricerca+e+sviluppo+in+Italia+-+04%2Fdic%2F2014+-+Testo+integrale.pdf>>.

MCARD 2020: <http://www.digitaleurope.org/DocumentDownload.aspx?Command=Core_Download&EntryId=760>.

NETVAL, *XII Rapporto Netval sulla Valorizzazione della Ricerca Pubblica Italiana. Protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione?*, 2015, in Rete: <http://www.netval.it/static/media/uploads/files/Survey_2015_dati_2013.p

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

df>.

OECD, *Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition*, 2005, in Rete: <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual_9789264013100-en>.

OECD, *Guidelines for the Licensing of Genetic Inventions*, OECD Publishing, 2006, in Rete: <https://icgc.org/files/daco/OECD_GeneticInventions_2006_en.pdf>.

OECD, *Innovation to strengthen growth and address global and social challenges. Key Findings*, 2010, in Rete: <<http://www.oecd.org/sti/45326349.pdf>>.

Rapporto annuale 2014 dell'Università degli Studi di Trento.

Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi dell'Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 599 del 29 settembre 2015.

SCIENCE|BUSINESS INNOVATION BOARD AISBL, *A grace period for patents. Could it help European Universities innovate? A survey of European technology transfer offices on patent practise and perceptions*, 2013, in Rete: <<http://www.insme.org/files/grace-period-report>>.

SERVIZIO DEL BILANCIO DEL SENATO, *Elementi di documentazione. L'andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014*, 2014, in Rete: <<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/816006/00816006.xml>>.

SITOGRAFIA

- ANSA – L'ITALIA ADERISCE UFFICIALMENTE A BREVETTO UE:
<http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/09/30/italia-aderisce-ufficialmente-a-brevetto-ue_e097ba3a-51d6-4011-be0c-4dc235a8feef.html>.
- ANTONIO CARBONE - NATIONAL CONTACT POINT ITALIANO, "È NECESSARIA LA TRASNAZIONALITÀ PER PARTECIPARE ALLO SMEINSTRUMENT DI H2020?":
<<https://www.youtube.com/watch?v=Q2a86OgUhOE>>.
- ANTONIO CARBONE - NATIONAL CONTACT POINT ITALIANO, "QUALI SONO LE FASI PREVISTE DALLO SME INSTRUMENT DI H2020?":
<<https://youtu.be/EnVkXCXsRaY>>.
- APPALTI PRE-COMMERCIALI: <<https://www.researchitaly.it/uploads/7553/QI08-QI09-Foresight%20e%20Public%20Procurement.pdf?v=3f08bde>>.
- APRE - HORIZON 2020: <<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/>>.
- APRE - INNOVATION IN SMEs: <<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/industrial-technologies/innovation-in-smes/>>.
- APRE - MARIE SLODOWSKA CURIE ACTIONS: <<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/excellent-science/marie-sklodowska-curie-actions/>>.
- APRE - RESEARCH INFRASTRUCTURES: <<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/excellent-science/research-infrastructures/>>.
- AUTM: <<http://www.autm.net/autm-info/>>.
- COMMISSIONE EUROPEA - CORDIS: <http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html>.
- COMUNICATO STAMPA (C.S.): "NUOVE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE 7°PQ":
<<http://www.attivitaeeuropee.cnr.it/cs-nuove-misure-di-semplificazione-7%C2%B0pq>>.
- CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA. CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA 23/24 MARZO 2000: <http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm>.
- CORDIS - EXCELLENT SCIENCE - FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET):
<http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664101_en.html>.
- CORDIS - LEADERSHIP INDUSTRIALE – INNOVAZIONE NELLE PMI:
<http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664223_it.html>.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

CORDIS - PRIORITÀ - "ECCELLENZA SCIENTIFICA":
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664091_it.html.

CREATIVE COMMONS: <http://www.creativecommons.it/>;
<http://www.creativecommons.it/About>.

DESCA: <http://www.desca-2020.eu/>.

EUCAR - STRATEGIC PILLARS: <http://www.eucar.be/strategic-pillars/>.

EURACTIV.COM - INTERVIEW: COMMUNITY PATENT 'TOO LITTLE TOO LATE':
<http://www.euractiv.com/section/innovation-industry/news/interview-community-patent-too-little-too-late/>.

EUROPEAN COMMISSION - HORIZON PRIZES:
<https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?pg=about>;
<https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/horizon-prizes>.

EUROPEAN COMMISSION - WORK PROGRAMME:
<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme>.

EUROPEAN COUNCIL FOR AUTOMOTIVE R&D: <http://www.eucar.be/>;
<http://www.eucar.be/about-eucar/mission/>.

EUROPE'S FRAMEWORK PROGRAMMES - A KEY ELEMENT OF RESEARCH POLICY IN EUROPE:
http://horizon-magazine.eu/article/europe-s-framework-programmes-key-element-research-policy-europe_en.html.

EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIPS (EIPs):
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip.

EUROPEAN IPR HELPDESK - MCARD-2020:
<https://www.iprhelpdesk.eu/node/2727>.

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC): <http://erc.europa.eu/>;
<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council>.

EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF): <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325>.

EUROPEAN SOCIAL FUND 2014–2020:
<http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en>.

H2020 ONLINE MANUAL: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

H2020 ONLINE MANUAL - PRIZES:
<http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/prizes/prizes_en.htm>.

HORIZON 2020 IN BREVE:
<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_IT_KI0213413ITN.pdf>.

HORIZON 2020 VIDEO - GENERAL OVERVIEW:
<<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-video-general-overview>>.

INNOVAZIONE COME “NOVITÀ” E “RINNOVAMENTO”: <<http://www.kmu.admin.ch/kmu-betreiben/03195/03196/03197/index.html?lang=it>>.

JOINT RESEARCH CENTRE: <<http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/jrc/>>.

JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES:
<http://ec.europa.eu/research/jti/index_en.cfm?pg=home>;
<http://ec.europa.eu/research/jti/index_en.cfm?pg=about#initiatives>.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ADESIONE DELL'ITALIA AL BREVETTO EUROPEO AD EFFETTO UNITARIO: <<http://www.uibm.gov.it/index.php/30-09-2015-l-italia-aderisce-ufficialmente-al-brevetto-europeo-con-effetto-unitario>>.

MORE2: <<http://www.more-2.eu/>>.

NATIONAL CONTACT POINTS (NCPs):
<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html>.

PARTICIPANT PORTAL - ELIGIBILITY AND EVALUATION CRITERIA:
<http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-signature/evaluation-of-proposals/elig_eval_criteria_en.htm>.

PARTICIPANT PORTAL - REFERENCE DOCUMENTS:
<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html>.

PARTICIPANT PORTAL, H2020 ONLINE MANUAL - SUBMIT A PROPOSAL:
<http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm>.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

QUINTO PROGRAMMA QUADRO DELLE AZIONI COMUNITARIE DI RICERCA, DI SVILUPPO
TECNOLOGICO E DI DIMOSTRAZIONE (1998-2002):
<<http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-it/euro/p9-1.htm>>.

STANFORD UNIVERSITY - THE TRIPLE HELIX CONCEPT:
<http://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept>.

THE 7TH FRAMEWORK PROGRAMME IN THE HISTORY OF EUROPEAN RESEARCH:
<https://ec.europa.eu/research/rtdinfo/special_fp7/fp7/01/article_fp709_en.html>.

THE BAYH-DOLE ACT. A GUIDE TO THE LAW AND IMPLEMENTING REGULATIONS:
<<http://www.ucop.edu/ott/faculty/bayh.html>>.

THE OPEN SOURCE DEFINITION (ANNOTATED): <<https://opensource.org/osd-annotated>>.

TRECCANI – TRAGEDIA DEGLI ANTICOMMONS:
<http://www.treccani.it/enciclopedia/tragedia-degli-anticommons_%28Dizionario_di_Economia_e_Finanza%29/>.

VOCE CONCETTO DI INNOVAZIONE: <http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/it/what-is-innovation_it.html>.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION - MODELLI MTA:
<<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/mtacanada.html>>;
<<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/centers.html>>;
<<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/ncimta.html>>.

NORMATIVA RILEVANTE

Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (legge sul diritto d'autore), GU 16/07/1941.

Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale del 14 luglio 1967 (ratificata in Italia con la l. 28 aprile 1976, n. 424).

Act of, Dec. 12, 1980, Pub. L. 96-517, §6(a), 94 Stat. 3020, (e successive modificazioni) inserito nel title 35 dell'USC.

Act of Dec. 12, 1980, Pub. L. 96-517, §6(a), 94 Stat. 3023, inserito nel title 35 dell'USC.

Accordo TRIPs-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, adottato a Marrakech 15 aprile 1994 – “Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”, ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Comunicazione della Commissione CE, relativa ad un'iniziativa della Commissione in occasione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000: eEurope - Una società dell'informazione per tutti, dell'8 dicembre 1999, COM(1999) 687 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, Verso uno spazio europeo della ricerca, del 18 gennaio 2000, COM (2000) 6 definitivo.

Convenzione sulla concessione del brevetto europeo il 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 (CBE 2000).

Comunicazione della Commissione CE, Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza, del 5 febbraio 2003, COM (2003) 58 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, 2003/361/CE.

Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 concernente l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, GUUE L 123/11 del 27 aprile 2004.

Legge 6 maggio 2004, n. 129, Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale, GU n.120 del 24-5-2004.

Decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, GU 04/03/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GUUE L 277/1 del 21 ottobre 2005.

Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, n. 1982/2006/EC.

Regolamento (CE) N. 378/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007 recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005, GUUE L 95/1 del 5 aprile 2007.

Comunicazione della Commissione CE, Migliorare il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca e le imprese nell'insieme dell'Europa: per un'innovazione aperta – Attuare l'agenda di Lisbona, del 4 aprile 2007, COM(2007) 182 definitivo.

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

Comunicazione della Commissione CE, Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa, del 14 dicembre 2007, COM(2007) 799 definitivo.

Raccomandazione della Commissione CE del 10 aprile 2008 relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca, notificata con il numero C(2008) 1329 def., 2008/416/CE.

Comunicazione della Commissione CE, Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale, del 16 luglio 2008, COM(2008) 465 definitivo.

Direttiva 2009/24/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Comunicazione della Commissione CE, rivedere la politica comunitaria dell'innovazione in un mondo che cambia, del 2 settembre 2009, COM (2009) 442 definitivo.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Comunicazione della Commissione CE, Semplificare l'attuazione dei Programmi Quadro Di Ricerca, del 29 aprile 2010, COM(2010)187 definitivo.

Comunicazione della Commissione CE, Iniziativa faro Europa 2020. L'Unione dell'innovazione del 6 ottobre 2010, COM(2010) 546 def.

Decisione della Commissione del 24 gennaio 2011 su tre misure per semplificare l'attuazione della decisione n 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione del Consiglio n 970/2006/Euratom del Consiglio e che modifica le decisioni C (2007) 1509 e C (2007) 1625.

Comunicazione della Commissione CE, LIBRO VERDE. Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea, del 9 febbraio 2011, COM (2011) 48 definitivo.

Comunicazione della Commissione CE, Un bilancio per la strategia Europa 2020 - Parte II: schede tematiche, del 29 giugno 2011, COM(2011) 500.

Comunicazione della Commissione CE, Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, del 30 novembre 2011, COM (2011) 808 definitivo.

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, del 30 novembre 2011, COM(2011) 809.

Proposta CE di Regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, del 20 gennaio 2012, COM(2011) 809 definitivo/2.

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020), del 30 novembre 2011, COM(2011) 810 definitivo.

Proposta di Decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020, del 30 novembre 2011, COM(2011) 811 definitivo.

Comunicazione della Commissione CE, Commission staff working paper impact assessment [...], del 30 novembre 2011, SEC(2011) 1427 final.

Comunicazione della Commissione CE, Commission staff working paper executive summary of the impact assessment [...], del 30 novembre 2011, COM (2011) 1428 final.

Opinione del Comitato delle Regioni (CoR) su Horizon 2020 (the framework programme for research and innovation) del 19 luglio 2012, pubblicata in data 13 settembre 2012.

Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, GU 298/1 del 26 ottobre 2012.

Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, GU L 361/1 del 31 dicembre 2012.

Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, GU L 361/89 del 31 dicembre 2012.

Accordo su un tribunale unificato dei brevetti n. 175 del 20 giugno 2013.

Comunicazione della Commissione CE, Partenariati pubblico-privato nell'ambito di Orizzonte 2020: uno strumento poderoso per l'innovazione e la crescita in Europa, del 10 luglio 2013, COM (2013) 494 def.

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, GU L 347/81 del 20 dicembre 2013.

Regolamento (UE) N. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, GU L 347/104 del 20 dicembre 2013.

Regolamento (UE) N. 316/2014 della Commissione del 21 marzo 2014 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, GU L 93/17 del 28 marzo 2014.

Informazione della Commissione CE, Commission notice, guidelines on recommended standard licenses, datasets and charging for the reuse of documents, del 24 luglio 2014, 2014/C 240/01.

Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione, Relazione per paese relativa all'Italia 2015 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, del 18 marzo 2015. COM(2015) 85 final.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

APPENDICE 1

La presente Appendice riproduce il testo della Sezione terza del General Model Grant Agreement - Multi (H2020 General MGA - Multi), nella sua versione 2.1, aggiornato al 1° ottobre 2015. Le uniche modifiche che si sono rese necessarie sono relative al numero di nota, che segue la numerazione ordinaria della tesi, ed alla dimensione ridotta del carattere utilizzato.

SECTION 3 RIGHTS AND OBLIGATIONS RELATED TO BACKGROUND AND RESULTS

SUBSECTION 1 GENERAL

ARTICLE 23a — MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

23a.1 Obligation to take measures to implement the Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities

Beneficiaries that are universities or other public research organisations must take measures to implement the principles set out in Points 1 and 2 of the Code of Practice annexed to the Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities⁸³⁰.

This does not change the obligations set out in Subsections 2 and 3 of this Section.

The beneficiaries must ensure that researchers and third parties involved in the action are aware of them.

23a.2 Consequences of non-compliance

If a beneficiary breaches its obligations under this Article, the *[Commission]**[Agency]* may apply any of the measures described in Chapter 6.

SUBSECTION 2 RIGHTS AND OBLIGATIONS RELATED TO BACKGROUND

ARTICLE 24 — AGREEMENT ON BACKGROUND

24.1 Agreement on background

The beneficiaries must identify and agree (in writing) on the background for the action (**‘agreement on background’**).

‘Background’ means any data, know-how or information — whatever its form or nature (tangible or intangible), including any rights such as intellectual property rights — that:

- (a) is held by the beneficiaries before they acceded to the Agreement, and

⁸³⁰ Commission Recommendation C(2008) 1329 of 10.4.2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and the Code of Practice for universities and other public research institutions attached to this recommendation.

(b) is needed to implement the action or exploit the results.

24.2 Consequences of non-compliance

If a beneficiary breaches any of its obligations under this Article, the grant may be reduced (see Article 43).

Such breaches may also lead to any of the other measures described in Chapter 6.

ARTICLE 25 — ACCESS RIGHTS TO BACKGROUND

25.1 Exercise of access rights — Waiving of access rights — No sub-licensing

To exercise access rights, this must first be requested in writing (**‘request for access’**).

‘Access rights’ means rights to use results or background under the terms and conditions laid down in this Agreement.

Waivers of access rights are not valid unless in writing.

Unless agreed otherwise, access rights do not include the right to sub-license.

25.2 Access rights for other beneficiaries, for implementing their own tasks under the action

The beneficiaries must give each other access — on a royalty-free basis — to background needed to implement their own tasks under the action, unless the beneficiary that holds the background has — before acceding to the Agreement —:

- (a) informed the other beneficiaries that access to its background is subject to legal restrictions or limits, including those imposed by the rights of third parties (including personnel), or
- (b) agreed with the other beneficiaries that access would not be on a royalty-free basis.

25.3 Access rights for other beneficiaries, for exploiting their own results

The beneficiaries must give each other access — under fair and reasonable conditions — to background needed for exploiting their own results, unless the beneficiary that holds the background has — before acceding to the Agreement — informed the other beneficiaries that access to its background is subject to legal restrictions or limits, including those imposed by the rights of third parties (including personnel).

‘Fair and reasonable conditions’ means appropriate conditions, including possible financial terms or royalty-free conditions, taking into account the specific circumstances of the request for access, for example the actual or potential value of the results or background to which access is requested and/or the scope, duration or other characteristics of the exploitation envisaged.

Requests for access may be made — unless agreed otherwise — up to one year after the period set out in Article 3.

25.4 Access rights for affiliated entities

Unless otherwise agreed in the consortium agreement, access to background must also be given — under fair and reasonable conditions (see above; Article 25.3) and unless it is subject to legal restrictions or limits, including those imposed by the rights of third parties (including personnel) — to affiliated entities⁸³¹ established in an EU Member State or ‘**associated country**’⁸³², if this is needed to exploit the results generated by the beneficiaries to which they are affiliated.

Unless agreed otherwise (see above; Article 25.1), the affiliated entity concerned must make the request directly to the beneficiary that holds the background.

Requests for access may be made — unless agreed otherwise — up to one year after the period set out in Article 3.

25.5 Access rights for third parties

⁸³¹ For the definition, see Article 2.1(2) Rules for Participation Regulation No 1290/2013: ‘affiliated entity’

means any legal entity that is:

- under the direct or indirect control of a participant, or
- under the same direct or indirect control as the participant, or
- directly or indirectly controlling a participant.

‘Control’ may take any of the following forms:

(a) the direct or indirect holding of more than 50% of the nominal value of the issued share capital in the legal entity concerned, or of a majority of the voting rights of the shareholders or associates of that entity;

(b) the direct or indirect holding, in fact or in law, of decision-making powers in the legal entity concerned.

However, the following relationships between legal entities shall not in themselves constitute controlling relationships:

(a) the same public investment corporation, institutional investor or venture-capital company has a direct or indirect holding of more than 50% of the nominal value of the issued share capital or a majority of voting rights of the shareholders or associates;

(b) the legal entities concerned are owned or supervised by the same public body.

⁸³² For the definition, see Article 2.1(3) Rules for Participation Regulation No 1290/2013: ‘**associated country**’ means a non EU-country (third country) which is party to an international agreement with the Union, as identified in [*OPTION for EU grants: Article 7 of the H2020 Framework Programme Regulation No 1291/2013. Article 7 sets out the conditions for association of non-EU countries to Horizon 2020.*][*OPTION for Euratom grants: Article 5 of Council Regulation (Euratom) No 1314/2013 of 16 December 2013 on the Research and Training Programme of the European Atomic Energy Community (2014-2018) complementing the Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation (‘H2020 Euratom Research and Training Programme Regulation No 1314/2013’)*] (OJ L 347, 20.12.2013, p. 948) . Article 5 sets out the conditions for association of non-EU countries to Horizon 2020.]

[OPTION for trans-national access to research infrastructure: The access provider must — unless it is subject to legal restrictions or limits, including those imposed by the rights of third parties (including personnel) — give users royalty-free access to background needed to implement the action.

The access provider must inform the users as soon as possible of any restriction which might substantially affect the granting of access rights.]

[OPTION: Not applicable;]

25.6 Consequences of non-compliance

If a beneficiary breaches any of its obligations under this Article, the grant may be reduced (see Article 43).

Such breaches may also lead to any of the other measures described in Chapter 6.

SUBSECTION 3 RIGHTS AND OBLIGATIONS RELATED TO RESULTS

ARTICLE 26 — OWNERSHIP OF RESULTS

26.1 Ownership by the beneficiary that generates the results

Results are owned by the beneficiary that generates them.

'Results' means any (tangible or intangible) output of the action such as data, knowledge or information — whatever its form or nature, whether it can be protected or not — that is generated in the action, as well as any rights attached to it, including intellectual property rights.

26.2 Joint ownership by several beneficiaries

Two or more beneficiaries own results jointly if:

- (a) they have jointly generated them and
- (b) it is not possible to:
 - (i) establish the respective contribution of each beneficiary, or
 - (ii) separate them for the purpose of applying for, obtaining or maintaining their protection (see Article 27).

The joint owners must agree (in writing) on the allocation and terms of exercise of their joint ownership (**'joint ownership agreement'**), to ensure compliance with their obligations under this Agreement.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Unless otherwise agreed in the joint ownership agreement, each joint owner may grant nonexclusive licences to third parties to exploit jointly-owned results (without any right to sublicense), if the other joint owners are given:

- (a) at least 45 days advance notice and
- (b) fair and reasonable compensation.

Once the results have been generated, joint owners may agree (in writing) to apply another regime than joint ownership (such as, for instance, transfer to a single owner (see Article 30) with access rights for the others).

26.3 Rights of third parties (including personnel)

If third parties (including personnel) may claim rights to the results, the beneficiary concerned must ensure that it complies with its obligations under the Agreement.

If a third party generates results, the beneficiary concerned must obtain all necessary rights (transfer, licences or other) from the third party, in order to be able to respect its obligations as if those results were generated by the beneficiary itself.

If obtaining the rights is impossible, the beneficiary must refrain from using the third party to generate the results.

26.4 [EU][Euratom][Agency] ownership, to protect results

26.4.1 [The EU][Euratom][The Agency] may — with the consent of the beneficiary concerned — assume ownership of results to protect them, if a beneficiary intends — up to four years after the period set out in Article 3 — to disseminate its results without protecting them, except in any of the following cases:

- (a) the lack of protection is because protecting the results is not possible, reasonable or justified (given the circumstances);
- (b) the lack of protection is because there is a lack of potential for commercial or industrial exploitation, or
- (c) the beneficiary intends to transfer the results to another beneficiary or third party established in an EU Member State or associated country, which will protect them.

Before the results are disseminated and unless any of the cases above under Points (a), (b) or (c) applies, the beneficiary must formally notify the [Commission][Agency] and at the same time inform it of any reasons for refusing consent. The beneficiary may refuse consent only if it can show that its legitimate interests would suffer significant harm.

If the [Commission][Agency] decides to assume ownership, it will formally notify the beneficiary concerned within 45 days of receiving notification.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

No dissemination relating to these results may take place before the end of this period or, if the [Commission][Agency] takes a positive decision, until it has taken the necessary steps to protect the results.

26.4.2 [The EU][Euratom][The Agency] may — with the consent of the beneficiary concerned — assume ownership of results to protect them, if a beneficiary intends — up to four years after the period set out in Article 3 — to stop protecting them or not to seek an extension of protection, except in any of the following cases:

- (a) the protection is stopped because of a lack of potential for commercial or industrial exploitation;
- (b) an extension would not be justified given the circumstances.

A beneficiary that intends to stop protecting results or not seek an extension must — unless any of the cases above under Points (a) or (b) applies — formally notify the [Commission][Agency] at least 60 days before the protection lapses or its extension is no longer possible and at the same time inform it of any reasons for refusing consent. The beneficiary may refuse consent only if it can show that its legitimate interests would suffer significant harm.

If the [Commission][Agency] decides to assume ownership, it will formally notify the beneficiary concerned within 45 days of receiving notification.

26.5 Consequences of non-compliance

If a beneficiary breaches any of its obligations under this Article, the grant may be reduced (see Article 43).

Such breaches may also lead to the any of the other measures described in Chapter 6.

ARTICLE 27 — PROTECTION OF RESULTS — VISIBILITY OF EU FUNDING

27.1 Obligation to protect the results

Each beneficiary must examine the possibility of protecting its results and must adequately protect them — for an appropriate period and with appropriate territorial coverage — if:

- (a) the results can reasonably be expected to be commercially or industrially exploited and
- (b) protecting them is possible, reasonable and justified (given the circumstances).

When deciding on protection, the beneficiary must consider its own legitimate interests and the legitimate interests (especially commercial) of the other beneficiaries.

27.2 [EU][Euratom][Agency] ownership, to protect the results

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

If a beneficiary intends not to protect its results, to stop protecting them or not seek an extension of protection, [the EU][Euratom][the Agency] may — under certain conditions (see Article 26.4) — assume ownership to ensure their (continued) protection.

27.3 Information on EU funding

Applications for protection of results (including patent applications) filed by or on behalf of a beneficiary must — unless the [Commission][Agency] requests or agrees otherwise or unless it is impossible — include the following:

“The project leading to this application has received funding from the [European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under grant agreement No [number]”.

27.4 Consequences of non-compliance

If a beneficiary breaches any of its obligations under this Article, the grant may be reduced (see Article 43).

Such a breach may also lead to any of the other measures described in Chapter 6.

ARTICLE 28 — EXPLOITATION OF RESULTS

28.1 Obligation to exploit the results

Each beneficiary must — up to four years after the period set out in Article 3 — take measures aiming to ensure ‘**exploitation**’ of its results (either directly or indirectly, in particular through transfer or licensing; see Article 30) by:

- (a) using them in further research activities (outside the action);
- (b) developing, creating or marketing a product or process;
- (c) creating and providing a service, or
- (d) using them in standardisation activities.

[OPTION for additional exploitation obligations if foreseen in the work programme: In addition, the beneficiaries must — up to four years after the period set out in Article 3 — comply with the additional exploitation obligations set out in Annex 1.]

This does not change the security obligations in Article 37, which still apply.

28.2 Results that could contribute to European or international standards — Information on EU funding

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

[OPTION for results that could contribute to standards if foreseen in the work programme: If results could reasonably be expected to contribute to European or international standards, the beneficiary concerned must — up to four years after the period set out in Article 3 — inform the [Commission][Agency].]

If results are incorporated in a standard, the beneficiary concerned must — unless the [Commission][Agency] requests or agrees otherwise or unless it is impossible — ask the standardisation body to include the following statement in (information related to) the standard:

“Results incorporated in this standard received funding from the [European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under grant agreement No [Number]”.

28.3 Consequences of non-compliance

If a beneficiary breaches any of its obligations under this Article, the grant may be reduced in accordance with Article 43.

Such a breach may also lead to any of the other measures described in Chapter 6.

ARTICLE 29 — DISSEMINATION OF RESULTS — OPEN ACCESS — VISIBILITY OF EU FUNDING

29.1 Obligation to disseminate results

Unless it goes against their legitimate interests, each beneficiary must — as soon as possible — ‘disseminate’ its results by disclosing them to the public by appropriate means (other than those resulting from protecting or exploiting the results), including in scientific publications (in any medium).

[OPTION for additional dissemination obligations if foreseen in the work programme: In addition, the beneficiaries must comply with the additional dissemination obligations set out in Annex 1.]

[OPTION for additional dissemination obligations for interoperability if foreseen in the work programme: Moreover, the beneficiaries must — up to four years after the period set out in Article 3 — disseminate any technical specifications of the results that are needed for interoperability.]

[OPTION for additional dissemination obligations for cross-border interoperability if foreseen in the work programme: Moreover, the beneficiaries must — up to four years after the period set out in Article 3 — disseminate the deliverables relating to cross-border interoperability (see Annex 1) and any results needed for cross-border interoperability (in particular common technical specifications and software components).]

This does not change the obligation to protect results in Article 27, the confidentiality obligations in Article 36, the security obligations in Article 37 or the obligations to protect personal data in Article 39, all of which still apply.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

A beneficiary that intends to disseminate its results must give advance notice to the other beneficiaries of — unless agreed otherwise — at least 45 days, together with sufficient information on the results it will disseminate.

Any other beneficiary may object within — unless agreed otherwise — 30 days of receiving notification, if it can show that its legitimate interests in relation to the results or background would be significantly harmed. In such cases, the dissemination may not take place unless appropriate steps are taken to safeguard these legitimate interests.

If a beneficiary intends not to protect its results, it may — under certain conditions (see Article 26.4.1) — need to formally notify the [*Commission*]/[*Agency*] before dissemination takes place.

29.2 Open access to scientific publications

Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.

In particular, it must:

- (a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;

Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.

- (b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:
 - (i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or
 - (ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.
- (c) ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify the deposited publication.

The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:

- the terms [*"European Union (EU)" and "Horizon 2020"*]/[*"Euratom" and Euratom research and training programme 2014-2018"*];
- the name of the action, acronym and grant number;
- the publication date, and length of embargo period if applicable, and
- a persistent identifier.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

29.3 Open access to research data

[OPTION for actions participating in the open Research Data Pilot: Regarding the digital research data generated in the action ('data'), the beneficiaries must:

- (a) deposit in a research data repository and take measures to make it possible for third parties to access, mine, exploit, reproduce and disseminate — free of charge for any user — the following:*
 - (i) the data, including associated metadata, needed to validate the results presented in scientific publications as soon as possible;*
 - (ii) other data, including associated metadata, as specified and within the deadlines laid down in the 'data management plan' (see Annex 1);*
- (b) provide information — via the repository — about tools and instruments at the disposal of the beneficiaries and necessary for validating the results (and — where possible — provide the tools and instruments themselves).*

This does not change the obligation to protect results in Article 27, the confidentiality obligations in Article 36, the security obligations in Article 37 or the obligations to protect personal data in Article 39, all of which still apply.

As an exception, the beneficiaries do not have to ensure open access to specific parts of their research data if the achievement of the action's main objective, as described in Annex 1, would be jeopardised by making those specific parts of the research data openly accessible. In this case, the data management plan must contain the reasons for not giving access.]

[OPTION: Not applicable;]

29.4 Information on EU funding — Obligation and right to use the EU emblem

Unless the *[Commission][Agency]* requests or agrees otherwise or unless it is impossible, any dissemination of results (in any form, including electronic) must:

- (a) display the EU emblem and
- (b) include the following text:

“This project has received funding from the [European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under grant agreement No [Number]”.

When displayed together with another logo, the EU emblem must have appropriate prominence.

For the purposes of their obligations under this Article, the beneficiaries may use the EU emblem without first obtaining approval from the *[Commission][Agency]*.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

This does not however give them the right to exclusive use.

Moreover, they may not appropriate the EU emblem or any similar trademark or logo, either by registration or by any other means.

29.5 Disclaimer excluding *[Commission][Agency]* responsibility**

Any dissemination of results must indicate that it reflects only the author's view and that the *[Commission]**[Agency]* is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

29.6 Consequences of non-compliance

If a beneficiary breaches any of its obligations under this Article, the grant may be reduced (see Article 43).

Such a breach may also lead to any of the other measures described in Chapter 6.

ARTICLE 30 — TRANSFER AND LICENSING OF RESULTS

30.1 Transfer of ownership

Each beneficiary may transfer ownership of its results.

It must however ensure that its obligations under Articles 26.2, 26.4, 27, 28, 29, 30 and 31 also apply to the new owner and that this owner has the obligation to pass them on in any subsequent transfer.

This does not change the security obligations in Article 37, which still apply.

Unless agreed otherwise (in writing) for specifically-identified third parties or unless impossible under applicable EU and national laws on mergers and acquisitions, a beneficiary that intends to transfer ownership of results must give at least 45 days advance notice (or less if agreed in writing) to the other beneficiaries that still have (or still may request) access rights to the results. This notification must include sufficient information on the new owner to enable any beneficiary concerned to assess the effects on its access rights.

Unless agreed otherwise (in writing) for specifically-identified third parties, any other beneficiary may object within 30 days of receiving notification (or less if agreed in writing), if it can show that the transfer would adversely affect its access rights. In this case, the transfer may not take place until agreement has been reached between the beneficiaries concerned.

30.2 Granting licences

Each beneficiary may grant licences to its results (or otherwise give the right to exploit them), if:

- (a) this does not impede the access rights under Article 31 and

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

(b) *[OPTION if additional exploitation obligations in Annex 1: the beneficiary complies with its additional exploitation obligations (see Article 28.1 and Annex 1)] [OPTION: not applicable].*

In addition to Points (a) and (b), exclusive licences for results may be granted only if all the other beneficiaries concerned have waived their access rights (see Article 31.1).

This does not change the dissemination obligations in Article 29 or security obligations in Article 37, which still apply.

30.3 [Commission][Agency] right to object to transfers or licensing

[OPTION for EU grants: The [Commission][Agency] may — up to four years after the period set out in Article 3 — object to a transfer of ownership or the exclusive licensing of results, if:

- (a) it is to a third party established in a non-EU country not associated with Horizon 2020 and*
- (b) the [Commission][Agency] considers that the transfer or licence is not in line with EU interests regarding competitiveness or is inconsistent with ethical principles or security considerations.*

A beneficiary that intends to transfer ownership or grant an exclusive licence must formally notify the [Commission][Agency] before the intended transfer or licensing takes place and:

- identify the specific results concerned;*
- describe in detail the new owner or licensee and the planned or potential exploitation of the results, and*
- include a reasoned assessment of the likely impact of the transfer or licence on EU competitiveness and its consistency with ethical principles and security considerations.*

The [Commission][Agency] may request additional information.

If the [Commission][Agency] decides to object to a transfer or exclusive licence, it must formally notify the beneficiary concerned within 60 days of receiving notification (or any additional information it has requested).

No transfer or licensing may take place in the following cases:

- pending the [Commission][Agency] decision, within the period set out above;*
- if the [Commission][Agency] objects;*
- until the conditions are complied with, if the [Commission][Agency] objection comes with conditions.]*

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

[OPTION for Euratom grants: The Commission may [OPTION:— up to four years after the period set out in Article 3 —] object to a transfer of ownership or the exclusive or nonexclusive licensing of results, if:

- (a) it is to a third party established in a non-EU country not associated to the Euratom research and training programme 2014-2018, and*
- (b) the Commission considers that the transfer or licence is not in line with the EU interests regarding competitiveness or is inconsistent with ethical principles or security considerations.*

Security considerations include the defence interests of the Member States under Article 24 of the Euratom Treaty.

A beneficiary that intends to transfer ownership or grant a licence must formally notify the Commission before the intended transfer or licensing takes place and:

- identify the specific results concerned;*
- describe in detail the results, the new owner or licensee and the planned or potential exploitation of the results, and*
- include a reasoned assessment of the likely impact of the transfer or licence on EU competitiveness and its consistency with ethical principles and security considerations.*

The Commission may request additional information.

If the Commission decides to object to a transfer or licence, it will formally notify the beneficiary concerned within 60 days of receiving notification (or any additional information requested).

No transfer or licensing may take place in the following cases:

- pending the Commission decision, within the period set out above;*
- if the Commission objects;*
- until the conditions are complied with, if the Commission objection comes with conditions.]*

[OPTION: Not applicable]

30.4 Consequences of non-compliance

If a beneficiary breaches any of its obligations under this Article, the grant may be reduced (see Article 43).

Such a breach may also lead to any of the other measures described in Chapter 6.

ARTICLE 31 — ACCESS RIGHTS TO RESULTS

31.1 Exercise of access rights — Waiving of access rights — No sub-licensing

The conditions set out in Article 25.1 apply.

The obligations set out in this Article do not change the security obligations in Article 37, which still apply.

31.2 Access rights for other beneficiaries, for implementing their own tasks under the action

The beneficiaries must give each other access — on a royalty-free basis — to results needed for implementing their own tasks under the action.

31.3 Access rights for other beneficiaries, for exploiting their own results

The beneficiaries must give each other — under fair and reasonable conditions (see Article 25.3) — access to results needed for exploiting their own results.

Requests for access may be made — unless agreed otherwise — up to one year after the period set out in Article 3.

31.4 Access rights of affiliated entities

Unless agreed otherwise in the consortium agreement, access to results must also be given — under fair and reasonable conditions (Article 25.3) — to affiliated entities established in an EU Member State or associated country, if this is needed for those entities to exploit the results generated by the beneficiaries to which they are affiliated.

Unless agreed otherwise (see above; Article 31.1), the affiliated entity concerned must make any such request directly to the beneficiary that owns the results.

Requests for access may be made — unless agreed otherwise — up to one year after the period set out in Article 3.

31.5 Access rights for the EU institutions, bodies, offices or agencies and EU Member States

[OPTION by default for EU grants: The beneficiaries must give access to their results — on a royalty-free basis — to EU institutions, bodies, offices or agencies, for developing, implementing or monitoring EU policies or programmes.

Such access rights are limited to non-commercial and non-competitive use.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

This does not change the right to use any material, document or information received from the beneficiaries for communication and publicising activities (see Article 38.2).]

[OPTION for calls under Specific Objective ‘Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens’: *The beneficiaries must give access to their results — on a royalty-free basis — to EU institutions, bodies, offices and agencies as well as EU Member States’ national authorities, necessary for developing, implementing or monitoring their policies or programmes in this area.*

Such access rights are limited to non-commercial and non-competitive use.

Access is conditional on an agreement to define specific conditions ensuring that:

- (a) the access will be used only for the intended purpose and*
- (b) appropriate confidentiality obligations are in place.*

The requesting EU Member State or EU institution, body, office or agency must inform all other EU Member States of such a request.

This does not change the security obligations in Article 37, which still apply.]

[OPTION for Euratom grants: *The beneficiaries must give access to their results — on a royalty-free basis — to the European Atomic Energy Community (Euratom) and its joint undertakings, for developing, implementing and monitoring Euratom policies and programmes or for compliance with obligations assumed through international cooperation with third countries and international organisations.*

As an exception to Article 31.1, such access rights include the right to authorise third parties to use the results in public procurement and the right to sublicense and are limited to noncommercial and non-competitive use.]

31.6 Access rights for third parties

[OPTION for additional access rights for complementary grants if foreseen in the work programme: *The beneficiaries must give — under the conditions set out in Article 31.2 and 31.3 — access to their results to complementary beneficiaries⁸³³, for the purposes of the complementary grant agreement(s) (see Article 2).]*

[OPTION for additional access rights for interoperability if foreseen in the work programme: *The beneficiaries must give third parties — up to four years after the period set out in Article 3 and [OPTION: under fair and reasonable conditions (see Article 25.3)][OPTION: on a royalty-free basis] — access to their results needed for interoperability.]*

⁸³³ ‘Complementary beneficiary’ means a beneficiary of a complementary grant agreement.

[OPTION for additional access rights for cross-border interoperability if foreseen in the work programme: The beneficiaries must give third parties — up to four years after the period set out in Article 3 and on a royalty-free basis — access to their results needed for interoperability, in particular for implementing the results in EU Member States or associated countries that are not participating in the action.

Beneficiaries must give access to software components under an EU public licence (or compatible licences) and must comply with any additional requirements set out in Annex

1.]

[OPTION for trans-national access to research infrastructure: The access provider must give the users royalty-free access to the results needed to implement the action.]

[OPTION: Not applicable]

31.7 Consequences of non-compliance

If a beneficiary breaches any of its obligations under this Article, the grant may be reduced (see Article 43).

Such breaches may also lead to any of the other measures described in Chapter 6.

APPENDICE 2

L'Appendice 2 riporta alcune clausole (quelle considerate maggiormente significative ai fini del presente lavoro) appartenenti alla sezioni ottava e nona di DESCA 2020 ed MCARD 2020. I modelli sono stati posti graficamente a confronto per evidenziarne, a seconda dei casi, differenze o similitudini.

	DESCA 2020 – Version 1	MCARD 2020 - Version 1
Ownership of Results	8.0 Ownership of Results Results are owned by the Party that generates them.	8.1. Ownership of Results Results shall be owned by the Party whose employee(s) generated such Results, or on whose behalf such Results have been generated.
Joint ownership	8.1 Joint ownership [Option 1:] Unless otherwise agreed: -each of the joint owners shall be entitled to use their jointly owned Results for non-commercial research activities on a royalty-free basis, and without requiring the prior consent of the other joint owner(s), and -each of the joint owners shall be entitled to otherwise Exploit the jointly owned Results and to grant non-exclusive licenses to third parties (without any right to sub-license), if the other joint owners are given: (a) at least 45 calendar days advance notice; and (b) Fair and Reasonable compensation. [Option 2:] In case of joint ownership, each of the joint owners shall be entitled to Exploit the joint Results as it sees fit, and to grant non-exclusive licences, without obtaining any consent from, paying compensation to, or otherwise accounting to any other joint owner, unless otherwise agreed between the joint owners. The joint owners shall agree on all protection measures and the division of related cost in advance.	8.2. Joint ownership In accordance with the first paragraph of Article 26.2 of the Grant Agreement, two or more Parties shall own Results jointly if: (a) they have jointly generated them; and (b) it is not possible to: (i) establish the respective contribution of each Party; or (ii) separate them for the purpose of applying for, obtaining or maintaining their protection. The other provisions of Article 26.2 of the Grant Agreement shall not apply. Instead, this Section 8.2 shall apply. However, the joint owners shall nevertheless be at liberty to agree in writing something different to this Section 8.2, so long as such different agreement does not adversely affect the Access Rights or other rights of the other Parties provided under the GA or this CA. Each joint owner shall have an equal, undivided interest in and to a joint Result as well as in and to resulting Intellectual Property Rights in all countries, unless otherwise provided in this Section 8.2. Each of the joint owners and their Affiliated Entities shall be entitled to Exploit the jointly owned Result as they see fit, and shall be entitled to grant non-exclusive licences, without obtaining any consent from, paying compensation to, or

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

		<p>otherwise accounting to any other joint owner(s).</p> <p>Each joint owner of Intellectual Property Rights protecting such jointly owned Result shall have the right to bring an action for infringement of any such jointly owned Intellectual Property Rights only with the consent of the other joint owner(s). Such consent may only be withheld by another joint owner who demonstrates that the proposed infringement action would be prejudicial to its commercial interests.</p> <p>[START OF OPTION 1]</p> <p>Following generation of a joint Result, the joint owners shall enter into good faith discussions in order to agree on an appropriate course of action for filing application(s) for Intellectual Property Rights in such joint Result, including the decision as to which Party is to be entrusted with the preparation, filing and prosecution of such application(s) and in which countries of the world such application(s) for Intellectual Property Rights are to be filed. Except for any priority application(s), the filing of any application(s) for Intellectual Property Rights on joint Results shall require mutual agreement between the Parties. Save as otherwise explicitly provided herein, all costs related to application(s) for Intellectual Property Rights in joint Results and Intellectual Property Rights resulting from such application(s) shall be shared equally between the joint owners.</p> <p>In the event that one of the joint owners of an Intellectual Property Right or an application for an Intellectual Property Right on a joint Result wishes to discontinue the payment of its share of the maintenance fees or other costs in any particular country or territory (the "Relinquishing Owner"), the Relinquishing Owner shall promptly notify the other joint owner(s) of its decision, and the</p>
--	--	--

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

		<p>other owner(s) may take over the payment of such share. The Relinquishing Owner shall forthwith relinquish to the other owner(s) who continues such payments, its right, title to and interest in such jointly owned Intellectual Property Right for the countries or territories concerned, subject, however, to the retention of a non-transferable, non-exclusive, royalty-free and fully paid-up license, without the right to grant sub-licences, for implementation of the Action and for Exploitation, for the lifetime of the Intellectual Property Right in or for the countries or territories concerned in favour of, and for the use by, the Relinquishing Owner as well as such Relinquishing Owner's Affiliated Entities. [END OF OPTION 1]</p> <p>[START OF OPTION 2] The joint owners shall agree on all protection measures and the division of related costs in advance of any such protection measures being undertaken by any of the joint owners. [END OF OPTION 2]</p>
Transfer of Results	<p>8.2 Transfer of Results</p> <p>8.2.1 Each Party may transfer ownership of its own Results following the procedures of the Grant Agreement Article 30.</p> <p>8.2.2 It may identify specific third parties it intends to transfer the ownership of its Results to in Attachment (3) to this Consortium Agreement. The other Parties hereby waive their right to prior notice and their right to object to a transfer to listed third parties according to the Grant Agreement Article 30.1.</p> <p>8.2.3 The transferring Party shall, however, at the time of the transfer, inform the other Parties of such transfer and shall ensure that the rights of the other Parties will not be affected by such transfer.</p> <p>Any addition to Attachment (3) after signature of this Agreement requires a decision of the General Assembly.</p> <p>8.2.4 The Parties recognize that</p>	<p>8.3. Transfer of Results</p> <p>8.3.1 Each Party may transfer ownership of its own Results (including without limitation its share in Results that it owns jointly with another Party or Parties and all rights and obligations attached to such Results) to any of its Affiliated Entities without notification to any other Party.</p> <p>8.3.2 Each Party may identify in Attachment 3 to this CA specific third party(ies) if it intends to transfer the ownership of any of its own Results. Each Party may transfer ownership of its own Results (including without limitation its share in Results that it owns jointly with another Party or Parties and all rights and obligations attaching to it) to any third party(ies) it identified in Attachment 3 without notification to any other Party. The transferring Party shall, however, upon another Party's request, inform the requesting</p>

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

	<p>in the framework of a merger or an acquisition of an important part of its assets, it may be impossible under applicable EU and national laws on mergers and acquisitions for a Party to give the full 45 calendar days prior notice for the transfer as foreseen in the Grant Agreement.</p> <p>8.2.5 The obligations above apply only for as long as other Parties still have - or still may request - Access Rights to the Results.</p>	<p>Party of such transfer. During the implementation of the Action, any Party may add any further third party to Attachment 3 by providing written notice to the Coordinator within a reasonable period prior to a transfer to such further third party becoming effective.</p> <p>8.3.3 The Parties hereby agree that in the framework of a merger or an acquisition, which, for the sake of clarity, shall mean to include any assignment of ownership of any of the Parties' Results, no notification of intended transfer of ownership need be given, due to confidentiality obligations arising from national and/or community laws or regulations, for as long as such confidentiality obligations are in effect and/or for as long as such notice is prohibited under applicable EU and/or national laws on mergers and acquisitions.</p> <p>8.3.4 Any transfer of ownership of Results made under this Section 8.3 shall be made subject to the Access Rights, the rights to obtain Access Rights and the right to Disseminate Results that are granted to the other Parties and their Affiliated Entities in the GA and/or this CA. Therefore, each transferor shall use reasonable efforts to ensure that such transfer does not prejudice such rights of the other Parties or their Affiliated Entities, and the transferor shall pass on its obligations regarding the transferred Results to the transferee, including the obligation to pass them on to any subsequent transferee. The obligations under this Section 8.3 apply for as long as other Parties have - or may request - Access Rights to Results, as provided in Section 9 of this CA. Each Party hereby waives any right to prior notification and to object to any transfer that is made in compliance with this Section 8.3.</p>
Dissemination	<p>8.3.1 Dissemination of own Results</p> <p>8.3.1.1 During the Project and for a period of 1 year after the</p>	<p>8.4.1 Dissemination of Results During the Action and for the period of time as stated in Section 10.2 of this CA, the</p>

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

	<p>end of the Project, the dissemination of own Results by one or several parties including but not restricted to publications and presentations, shall be governed by the procedure of Article 29.1 of the Grant Agreement subject to the following provisions.</p> <p>Prior notice of any planned publication shall be given to the other Parties at least 45 calendar days before the publication. Any objection to the planned publication shall be made in accordance with the Grant Agreement in writing to the Coordinator and to the Party or Parties proposing the dissemination within 30 calendar days after receipt of the notice. If no objection is made within the time limit stated above, the publication is permitted.</p> <p>8.3.1.2 An objection is justified if</p> <p>(a) the protection of the objecting Party's Results or Background would be adversely affected</p> <p>(b) the objecting Party's legitimate academic or commercial interests in relation to the Results or Background would be significantly harmed.</p> <p>The objection has to include a precise request for necessary modifications.</p> <p>8.3.1.3 If an objection has been raised the involved Parties shall discuss how to overcome the justified grounds for the objection on a timely basis (for example by amendment to the planned publication and/or by protecting information before publication) and the objecting Party shall not unreasonably continue the opposition if appropriate measures are taken following the discussion.</p> <p>The objecting Party can request a publication delay of not more than 90 calendar days from the time it raises such an objection. After 90 calendar days the publication is permitted, provided that Confidential Information of the objecting Party has been removed from the Publication as indicated by the objecting Party.</p>	<p>Dissemination of Results by one or several Parties including but not restricted to publications of whatever form (excluding patent applications(s) and other registrations of IPRs), shall be governed by the procedure of Article 29.1 of the Grant Agreement subject to the following provisions:</p> <p>Prior written notice of the final version of any planned publication shall be given to the other Parties at least forty-five (45) days before the planned publication submission date. Any objection to the planned publication shall be made in writing to all Parties within thirty (30) days after receipt of the written notice. If no objection is made within the time limit stated above, the publication is permitted.</p> <p>An objection to a planned publication by a Party is justified if:</p> <p>(a) the protection of the objecting Party's Results or Background is adversely affected; and</p> <p>(b) the proposed publication includes Confidential Information of the objecting Party; or</p> <p>(c) the objecting Party's legitimate academic or commercial interests would be significantly harmed.</p> <p>Any and all objection(s) shall include, to the extent possible, a precise request for necessary modifications.</p> <p>If an objection has been raised on one or more of the above mentioned grounds, the objecting Party and the publishing Party shall discuss how to overcome the justified grounds for the objection on a timely basis (for example by amendment to the planned publication and/or by protecting Confidential Information before publication) and the objecting Party shall not unreasonably continue the opposition if appropriate measures are taken following the discussion.</p> <p>8.4.2 Dissemination of another Party's unpublished Results or</p>
--	--	--

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

	<p>8.3.2 Dissemination of another Party's unpublished Results or Background A Party shall not include in any dissemination activity another Party's Results or Background without obtaining the owning Party's prior written approval, unless they are already published.</p> <p>8.3.3 Cooperation obligations The Parties undertake to cooperate to allow the timely submission, examination, publication and defence of any dissertation or thesis for a degree which includes their Results or Background subject to the confidentiality and publication provisions agreed in this Consortium Agreement.</p> <p>8.3.4 Use of names, logos or trademarks Nothing in this Consortium Agreement shall be construed as conferring rights to use in advertising, publicity or otherwise the name of the Parties or any of their logos or trademarks without their prior written approval.</p> <p>[Option: 8.4 Exclusive licenses Where a Party wishes to grant an exclusive licence to its Results and seeks the written waiver of the other Parties pursuant to Grant Agreement Article 30.2, the other Parties shall respond to the requesting Party within 45 calendar days of the request. Any Party's failure to respond (whether in the negative or the positive) to the request within such 45 calendar days shall be deemed to constitute written approval of the waiver by the non-responding Party.</p>	<p>Background In case a Party wishes to include in a Dissemination activity another Party's Results (which are not publically available), Background and/or Confidential Information, it needs to first obtain that Party's prior written approval. The mere absence of an objection according to Section 8.4.1 of this CA is not considered as an approval.</p> <p>8.4.3 Co-operation obligations (i) The Parties undertake to cooperate to allow the timely submission, examination, publication and defence of any dissertation or thesis for a degree which includes their Results, Background and/or Confidential Information, subject to the confidentiality and publication provisions agreed in this CA. (ii) In accordance with Section 8.4.1 of this CA, prior to notifying any planned publication and/or any planned Dissemination activity of Results, Parties shall undertake reasonable efforts to refrain from including in such planned publication and/or such planned Dissemination activity of any other Party's Confidential Information.</p> <p>8.4.4 Use of names, logos or trademarks Nothing in this CA shall be construed as conferring rights to use in advertising, publicity or otherwise the name of the Parties or any of their logos or trademarks without their prior written approval.</p>
Access Rights	<p>9.1 Background included 9.1.1 In Attachment 1, the Parties have identified and agreed on the Background for the Project and have also, where relevant, informed each other that Access to specific Background is subject to legal restrictions or limits. Anything not identified in Attachment 1 shall not be the object of Access Right obligations regarding</p>	<p>9.1. Background excluded: "Negative List" 9.1.1 Each Party identifies in itemized form in Attachment 1B its Background which is excluded from the grant of Access Rights for the implementation of the Action or Exploitation of any Results. In addition, each Party may, during the term of the Action, make additions to or amend Attachment 1B solely with the</p>

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

	<p>Background. 9.1.2 Any Party can propose to the General Assembly to modify its Background in Attachment 1.</p>	<p>approval of the General Assembly, but may make deletions in said Attachment 1B on its own motion. 9.1.2 Notwithstanding anything else in this CA, there shall be no obligation to grant, and no right to be granted, Access Rights to any Background that is listed as excluded in Attachment 1B to this CA ("Listed Background"). Each Party agrees not to use, in the implementation of the Action, any Listed Background, if such use would result in such Listed Background being Needed by any other Party for implementation of the Action or Exploitation of Results. However, if a Party uses Listed Background in a manner that such Listed Background becomes Needed by any other Party for the implementation of the Action or Exploitation of any Results, then such Listed Background shall be deemed removed from Attachment 1B and shall not be excluded from obligations to grant Access Rights in accordance with the GA and this CA. [START OF SUB-OPTION] 9.1.3 Notwithstanding anything else in this CA, the following shall apply: a) If Background includes all or part of a commercially available product of a Party or of a third party, the terms and provisions governing the access to and use of such commercially available product shall be the prevailing terms. b) If the terms under the GA and/or this CA regarding Access Rights to Background are in conflict with the terms of a pre-existing agreement between the owning Party and a Party or a third party, the terms and provisions of the pre-existing agreement shall be the prevailing terms. c) If for any Background the grant of Access Rights under the GA and/or this CA would require any form of consent of or compensation to a Party or a third party, such Background is deemed to be listed in</p>
--	--	---

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

		Attachment 1B as excluded. d) If Background is or is or at any time becomes essential to a standard adopted by a standard setting body, the terms and provisions governing the access to such Background via the standard shall be the prevailing terms. [END OF SUB-OPTION] [END OF OPTION 2]
Access Rights: General Principles	<p>9.2 General Principles</p> <p>9.2.1 Each Party shall implement its tasks in accordance with the Consortium Plan and shall bear sole responsibility for ensuring that its acts within the Project do not knowingly infringe third party property rights.</p> <p>9.2.2 Any Access Rights granted expressly exclude any rights to sublicense unless expressly stated otherwise.</p> <p>9.2.3 Access Rights shall be free of any administrative transfer costs.</p> <p>9.2.4 Access Rights are granted on a non-exclusive basis.</p> <p>9.2.5 Results and Background shall be used only for the purposes for which Access Rights to it have been granted.</p> <p>9.2.6 All requests for Access Rights shall be made in writing. The granting of Access Rights may be made conditional on the acceptance of specific conditions aimed at ensuring that these rights will be used only for the intended purpose and that appropriate confidentiality obligations are in place.</p> <p>9.2.7 The requesting Party must show that the Access Rights are Needed.</p>	<p>9.2. General Principles</p> <p>9.2.1 Subject to Section 9.1 of this CA and as provided in Article 25 (Access Rights to background) of the Grant Agreement, Parties shall use reasonable efforts to inform each other before signature of the GA of any limitation affecting the granting of Access Rights to their Background. Parties also shall inform each other as soon as possible of any other restriction which might substantially affect the granting of Access Rights. If the General Assembly considers that the restrictions mentioned in Section 9.1 of this CA have such significant impact, and such restrictions are not foreseen in the Action Plan, it may decide to update the Action Plan accordingly.</p> <p>9.2.2 For the sake of clarity, any Access Rights granted under this Agreement expressly exclude any rights to grant sub-licences, unless expressly stated otherwise in this CA or agreed in writing between the Parties concerned.</p> <p>9.2.3 Save in exceptional circumstances, the granting of Access Rights shall be free of any administrative transfer costs. Any and all Access Rights granted under this CA shall be granted on a non-exclusive, non-transferable and worldwide basis, if not otherwise agreed in writing by the Parties concerned.</p> <p>9.2.4 Any requests for receiving Access Rights to be granted under this CA shall be made within sixty (60) months after the period of the Action set out in Article 3 of the Grant Agreement.</p> <p>9.2.5 Results and/or</p>

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

		<p>Background shall be used by the non-owning Party only for the purposes for which Access Rights to such Results and/or such Background have been granted and are subject to the conditions set forth in this CA.</p> <p>9.2.6 As far as not deemed granted, including without limitation by means of this Agreement, and unless stated otherwise in Sections 9.4.1 and/or 9.4.2 of this CA, all requests for Access Rights shall be made in writing.</p> <p>9.2.7 The granting of Access Rights may be made conditional on the acceptance of specific conditions aimed at ensuring that these rights will be used only for the intended purpose and that appropriate confidentiality obligations are in place.</p> <p>9.2.8 Have Made Rights Any and all Access Rights for Exploitation granted pursuant to this Agreement include the right of Indirect Utilisation as such term is defined in Section 1 of this CA.</p> <p>9.2.9 Employee's Rights In addition to the obligations pursuant to the GA, each Party shall, to the fullest extent it can lawfully do so, ensure that it can grant Access Rights and fulfil the obligations under the GA and this CA notwithstanding any rights of its employees or Subcontractors in Results so created.</p>
Access Rights for implementation	<p>9.3 Access Rights for implementation Access Rights to Results and Background Needed for the performance of the own work of a Party under the Project shall be granted on a royalty-free basis, unless otherwise agreed for Background in Attachment 1.</p>	<p>Access Rights to Results and Background Needed for the implementation of the Action are hereby requested (in accordance with the requirements of the GA), and shall be deemed granted, as of the date of the GA entering into force, on a royalty-free basis to and by all Parties, and shall either terminate automatically upon completion of the Action or upon termination of a Party's participation in accordance with Section 9.9.2 of this CA.</p>
Access Rights for Exploitation	<p>9.4 Access Rights for Exploitation [Option 1:] 9.4.1 Access Rights to Results if</p>	<p>9.4 Access Rights for Exploitation [START OF OPTION 1] 9.4.1 Access Rights to all</p>

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

	<p>Needed for Exploitation of a Party's own Results shall be granted on Fair and Reasonable conditions.</p> <p>Access rights to Results for internal research activities shall be granted on a royalty-free basis.</p> <p>[end of option 1]</p> <p>[Option 2:]</p> <p>9.4.1 Access Rights to Results if Needed for Exploitation of a Party's own Results shall be granted on a royalty-free basis.</p> <p>[end of option 2]</p> <p>9.4.2 Access Rights to Background if Needed for Exploitation of a Party's own Results, including for research on behalf of a third party, shall be granted on Fair and Reasonable conditions.</p> <p>9.4.3 A request for Access Rights may be made up to twelve months after the end of the Project or, in the case of Section 9.7.2.1.2, after the termination of the requesting Party's participation in the Project.</p>	<p>Results royalty-free</p> <p>Access Rights to Results [START OF SUB-OPTION] if Needed for Exploitation of a Party's own Results [END OF SUB-OPTION] are hereby requested and deemed granted on a royalty-free basis, to and by all Parties, as of the date of the Result arising, for the lifetime of the relevant Result.</p> <p>[END OF OPTION 1]</p> <p>[START OF OPTION 2]</p> <p>9.4.1 Access Rights to Information and to all Results for Internal Research and Teaching royalty-free, other Access Rights to Results on Fair and Reasonable Conditions</p> <p>(i) Access Rights to Result Information Needed for Exploitation of a Party's own Results, [START OF SUB-OPTION IF SOFTWARE INVOLVED] as well as to any generated API [END OF SUB-OPTION], shall be granted under royalty-free basis.</p> <p>"Information" for the purpose of this Section 9.4.1</p> <p>(i) shall mean any drawings, specifications, photographs, samples, models, processes, procedures, instructions, know how, technology, software, reports, applied development engineering data, papers, and any other technical or commercial information, data and documents of any kind, including oral information but excluding any Intellectual Property Rights to which such information relates.</p> <p>(ii) Subject to (iii) below, Access Rights to Results (save regarding APIs), [START OF SUB-OPTION] if Needed for Exploitation of a Party's own Results [END OF SUB-OPTION] shall be granted on Fair and Reasonable Conditions, but only to the extent that notification about the existence of such Results is sent to the other Parties including sufficient details/references to enable the Parties to trace such Results (e.g. application number, title, priority date, and filing office). Said notification shall be</p>
--	--	---

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

		<p>provided within a reasonable period, but in no event more than six (6) months after the end of the Action. Access Rights to such Results, where said notification is absent (or not provided in the aforementioned time period), shall be deemed granted on a royalty-free basis.</p> <p>(iii) Access Rights to Results [START OF SUB-OPTION] Needed [END OF SUB-OPTION] for internal research and development, and teaching activities (which may be subject to appropriate undertaking as to confidentiality), but excluding research carried out for third parties, are hereby requested and deemed granted on a royalty-free basis to and by all Parties, as of the date of the Result arising, for the lifetime of the relevant Result.</p> <p>[END OF OPTION 2] [START OF OPTION 3]</p> <p>9.4.1 Access Rights to all Results for Internal Research and Teaching royalty-free; but other Access Rights to Results on Fair and Reasonable Conditions</p> <p>Access Rights to Results for internal research, development and teaching are hereby requested (in accordance with the requirements of the GA), and shall be deemed granted, as of the date of the Result arising, on a royalty-free basis to and by all Parties.</p> <p>Access Rights to Results for any other Exploitation (including as Needed for Use of own Results) shall be granted on Fair and Reasonable Conditions subject to the following:</p> <p>(i) The Party requiring the grant of such Access Rights (the "Requesting Party") shall make a written request to the Party (the "Granting Party") from which it requires the Access Rights.</p> <p>(ii) The written request shall identify the Results concerned.</p> <p>(iii) Any such Access Rights shall only be granted upon the signature of a written agreement between the Granting Party and the Requesting Party and shall</p>
--	--	--

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

		<p>not be otherwise deemed granted. [END OF OPTION 3] Fair and Reasonable Conditions to the potential benefit of the Requesting Party refer to the fact that such Party and the Granting Party have collaborated in the Action to their mutual benefit. [START OF OPTION] Parties of an Action shall be offered conditions which are preferable to those offered to external third parties. [END OF OPTION] 9.4.2 Access Rights to Background, if Needed for Exploitation of [START OF OPTION] a Party's own [END OF OPTION] Results, as demonstrated to the satisfaction of the Party owning or controlling such Background shall be granted on Fair and Reasonable Conditions to be negotiated in good faith between the concerned Parties.</p>
<p>Access Rights for Affiliated Entities</p>	<p>9.5 Access Rights for Affiliated Entities Affiliated Entities have Access Rights under the conditions of the Grant Agreement Articles 25.4 and 31.4. [Optional: if they are identified in [Attachment 4 (Identified Affiliated Entities) to this Consortium Agreement]. Such Access Rights must be requested by the Affiliated Entity from the Party that holds the Background or Results. Alternatively, the Party granting the Access Rights may individually agree with the Party requesting the Access Rights to have the Access Rights include the right to sublicense to the latter's Affiliated Entities [listed in Attachment 4]. Access Rights to Affiliated Entities shall be granted on Fair and Reasonable conditions and upon written bilateral agreement. Affiliated Entities which obtain Access Rights in return fulfil all confidentiality and other obligations accepted by the Parties under the Grant Agreement or this Consortium Agreement as if such Affiliated</p>	<p>9.5 Access Rights for Affiliated Entities [START OF OPTION 1] 9.5.1 Affiliated Entities are deemed to have Access Rights as if they were a Party. Each Party hereby grants Access Rights to Results and Background to any Affiliated Entity of any other Party as if such Affiliated Entity was a Party to this CA, and subject to the condition that such Affiliated Entity undertakes to grant licenses and user rights, on terms identical to Access Rights granted under this CA, to all Parties and their Affiliated Entity (subject to such Affiliated Entity also having given such undertaking) and (without prejudice to the Parties' obligations to carry out the Action and to provide Action deliverables) to fulfil all confidentiality and other obligations towards the Commission and the other Parties accepted by the Parties under the GA or this CA as if such Affiliated Entity was a Party. Access Rights granted to any Affiliated Entity are subject to the continuation of the Access</p>

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

	<p>Entities were Parties. Access Rights may be refused to Affiliated Entities if such granting is contrary to the legitimate interests of the Party which owns the Background or the Results. Access Rights granted to any Affiliated Entity are subject to the continuation of the Access Rights of the Party to which it is affiliated, and shall automatically terminate upon termination of the Access Rights granted to such Party. Upon cessation of the status as an Affiliated Entity, any Access Rights granted to such former Affiliated Entity shall lapse. Further arrangements with Affiliated Entities may be negotiated in separate agreements.</p>	<p>Rights of the Party of which it is an Affiliated Entity, and shall automatically terminate upon termination of the Access Rights granted to such Party. Further, if an Affiliated Entity fails in any material respect to comply with the undertaking given by it as above, and fails to rectify the non-compliance after being given a reasonable opportunity to do so, all Access Rights granted to it based upon that undertaking shall terminate. The provisions governing the granting of Access Rights to the Parties as set out in Sections 9.3 and 9.4 of this CA shall also apply to Affiliated Entities. [END OF OPTION 1] [START OF OPTION 2] 9.5.1 Sub-Licensing for Affiliated Entities When granting any Access Rights under this CA, each Party hereby grants, or shall cause any Affiliated Entities owning any Background and/or Results to grant, any other Party, a royalty-free and fully paid up sub-license right, on any Access Rights to which such Party is granted Access Rights under this CA, solely and exclusively for the benefit of such Party's Affiliated Entities. In sub-licensing any Access Rights to its Affiliated Entities, each Party shall ensure that its Affiliated Entities are bound by the relevant and applicable rights and obligations provided in this CA, including without limitation appropriate undertaking as to Confidentiality but excluding obligations to implement the Action and to provide Action deliverables. Access Rights granted to any Affiliated Entity are subject to the conditions attached to the Party granting such sub-licence (if any) and subject to continuation of the Access Rights of the Party to which it is affiliated, and shall automatically terminate upon termination of the Access Rights granted to such Party. [END OF OPTION 2] For the avoidance of doubt, this</p>
--	--	---

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

		Section 9.5 of this CA is intended to confer a benefit on Affiliated Entities of the Parties by affording them the opportunity to obtain Access Rights, but it shall not oblige any Affiliated Entity of any Party to accept the granting of any Access Rights.
Additional Access Rights	<p>9.6 Additional Access Rights [Option 1:] For the avoidance of doubt any grant of Access Rights not covered by the Grant Agreement or this Consortium Agreement shall be at the absolute discretion of the owning Party and subject to such terms and conditions as may be agreed between the owning and receiving Parties.</p> <p>[Option 2:] The Parties agree to negotiate in good faith any additional Access Rights to Results as might be asked for by any Party, upon adequate financial conditions to be agreed.</p>	9.6 Additional Access Rights For the avoidance of doubt, any grant of Access Rights not covered by the GA or this CA shall be at the absolute discretion of the owning Party and subject to such terms and conditions as may be negotiated and ultimately agreed between the owning and a receiving Party(ies).
Access Rights for Parties entering or leaving the consortium	<p>9.7 Access Rights for Parties entering or leaving the consortium</p> <p>9.7.1 New Parties entering the consortium As regards Results developed before the accession of the new Party, the new Party will be granted Access Rights on the conditions applying for Access Rights to Background.</p> <p>9.7.2 Parties leaving the consortium</p> <p>9.7.2.1 Access Rights granted to a leaving Party</p> <p>9.7.2.1.1 Defaulting Party Access Rights granted to a Defaulting Party and such Party's right to request Access Rights shall cease immediately upon receipt by the Defaulting Party of the formal notice of the decision of the General Assembly to terminate its participation in the consortium.</p> <p>9.7.2.1.2 Non-defaulting Party A non-defaulting Party leaving voluntarily and with the other Parties' consent shall have Access Rights to the Results developed until the date of the termination of its participation. It may request Access Rights</p>	<p>9.9 Access Rights for Parties entering or leaving the Consortium</p> <p>9.9.1 New Parties entering the Consortium As regards to Results generated by any Party before the Accession Date of a new Party, said new Party will be granted Access Rights to such Results as of the Accession Date by said new Party under the same terms and condition as any other Party to this CA.</p> <p>Access Rights to Results generated before the Accession Date of the new Party shall be granted to said new Party as if such Results were Background and under the terms and conditions associated to Background as set forth under Sections 9.3 and 9.4.2 of this CA.</p> <p>The new Party is hereby deemed a third party in respect of any Confidential Information disclosed by a Party with respect to whom this CA has been terminated for any reasons other than any breach of such Party's obligations under this CA, at an effective date prior to</p>

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

	<p>within the period of time specified in Section 9.4.3.</p> <p>9.7.2.2 Access Rights to be granted by any leaving Party Any Party leaving the Project shall continue to grant Access Rights pursuant to the Grant Agreement and this Consortium Agreement as if it had remained a Party for the whole duration of the Project.</p>	<p>the Accession Date of said new Party, unless otherwise provided in writing by the Party with respect to whom this CA has been terminated.</p> <p>9.9.2 Parties leaving the Consortium</p> <p>9.9.2.1 Access Rights granted to a leaving Non-Defaulting Party The obligations contained in this CA on Access Rights to Results and Background Needed for the Exploitation of a Party's Results, granted or to be granted by Parties shall apply in respect of a leaving Party up and until the effective date of the termination of such leaving Party's participation in this CA shall continue in effect.</p> <p>Notwithstanding anything to the contrary in this CA, a leaving Party is entitled to request Access Rights for Exploitation of its Results under the terms set forth in this CA up to one year following termination of such leaving Party's participation in the Action.</p> <p>9.9.2.2 Access Rights granted to a leaving Defaulting Party Any and all Access Rights granted to a Defaulting Party and such Party's right to request Access Rights shall cease immediately upon receipt by the Defaulting Party of the formal notice of the decision of the General Assembly to terminate its participation in the Consortium.</p> <p>A Defaulting Party shall continue to grant Access Rights pursuant to the GA and this CA in respect of its Background; and Results existing at the time of such termination as prescribed in the present CA.</p> <p>A Defaulting Party shall immediately return any and all other Party's materials, equipment, and any other element that can be requested by a Party (including without limitation Confidential Information capable of being return) in its possession at its own cost.</p>
Access Rights to Software	9.8 Specific Provisions for Access Rights to Software For the avoidance of doubt, the	9.10 Specific provisions on Software 9.10.1 Specific Provisions for

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

	<p>general provisions for Access Rights provided for in this Section 9 are applicable also to Software.</p> <p>Parties' Access Rights to Software do not include any right to receive source code or object code ported to a certain hardware platform or any right to receive respective Software documentation in any particular form or detail, but only as available from the Party granting the Access Rights.</p> <p>[MODULE IPR SC] Specific Software provisions</p> <p>9.8 Specific provisions for Access Rights to Software</p> <p>9.8.1 Definitions relating to Software</p> <p>"Application Programming Interface" means the application programming interface materials and related documentation containing all data and information to allow skilled Software developers to create Software interfaces that interface or interact with other specified Software.</p> <p>"Controlled Licence Terms" means terms in any licence that require that the use, copying, modification and/or distribution of Software or another work ("Work") and/or of any work that is a modified version of or is a derivative work of such Work (in each case, "Derivative Work") be subject, in whole or in part, to one or more of the following:</p> <p>(where the Work or Derivative Work is Software) that the Source Code or other formats preferred for modification be made available as of right to any third party on request, whether royalty-free or not; that permission to create modified versions or derivative works of the Work or Derivative Work be granted to any third party; that a royalty-free licence relating to the Work or Derivative Work be granted to any third party.</p> <p>For the avoidance of doubt, any Software licence that merely permits (but does not require any of) the things mentioned in (a) to (c) is not a Controlled</p>	<p>Access Rights to Software</p> <p>For the avoidance of doubt, the general provisions for Access Rights provided for in this Section 9 of this CA are applicable also to Software as far as not modified by this Section 9.10.</p> <p>9.10.2 Parties' Access Rights to Software do not include any right to receive i) Source Code, or ii) Object Code ported to a certain hardware platform, or iii) any right to receive Source Code, Object Code or respective Software Documentation in any particular form or detail, but only as available from the Party granting the such Access Rights.</p> <p>9.10.3 The intended introduction of material (including, but not limited to Software) under Controlled Licence Terms in the Action requires the unanimous approval of the Parties to this Agreement to implement such introduction into the Action Plan.</p> <p>9.10.4 No Access Rights to any Background or Results shall include the right to sub-licence such Background or Results upon Controlled Licence Terms (and accordingly none of them shall be sub-licensed upon Controlled Licence Terms) unless agreed expressly in writing by the Party granting the Access Rights.</p> <p>9.10.5 Access Rights to Software</p> <p>Access Rights to Software which are Results shall comprise:</p> <p>Access to the Object Code; and where normal use of such an Object Code requires an API, Access to the Object Code and such an API; and if a Party can show that the execution of its tasks under the Action or the Exploitation of its own Results is technically impossible without Access to the Source Code, Access to the Source Code to the extent Needed.</p> <p>Background shall only be provided in Object Code unless otherwise agreed between the Parties concerned.</p> <p>9.10.6 Software licence and sub-licensing rights</p>
--	---	---

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

	<p>Licence (and so is an Uncontrolled Licence). “Object Code” means software in machine-readable, compiled and/or executable form including, but not limited to, byte code form and in form of machine-readable libraries used for linking procedures and functions to other software. “Software Documentation” means software information, being technical information used, or useful in, or relating to the design, development, use or maintenance of any version of a software programme. “Source Code” means software in human readable form normally used to make modifications to it including, but not limited to, comments and procedural code such as job control language and scripts to control compilation and installation.</p> <p>9.8.2. General principles For the avoidance of doubt, the general provisions for Access Rights provided for in this Section 9 are applicable also to Software as far as not modified by this Section 9.8.</p> <p>Parties’ Access Rights to Software do not include any right to receive Source Code or Object Code ported to a certain hardware platform or any right to receive Source Code, Object Code or respective Software Documentation in any particular form or detail, but only as available from the Party granting the Access Rights.</p> <p>The intended introduction of Intellectual Property (including, but not limited to Software) under Controlled Licence Terms in the Project requires the approval of the General Assembly to implement such introduction into the Consortium Plan.</p> <p>9.8.3. Access to Software Access Rights to Software which is Results shall comprise: Access to the Object Code; and, where normal use of such an Object Code requires an Application Programming Interface (hereafter API), Access</p>	<p>9.10.6.1 Results - Rights of a Party (Object Code) Where a Party has Access Rights to Object Code and/or APIs which is Results for Exploitation, such Access shall, in addition to the Access for Exploitation foreseen in Section 9.4 of this CA, as far as Needed for the Exploitation of [START OF OPTION] the Party’s own [END OF OPTION] Results, comprise the right: (i) to make an unlimited number of copies of Object Code and APIs; and (ii) to distribute, make available, communicate to the public, market, sell and offer for sale (including using services of a third party) such Object Code and APIs alone or as part of or in connection with Products, Processes or Services of the Party having the Access Rights; and (iii) to use the Object Code and API in research and development, and to create or market any product, process or service, and to use them to create or provide any service. provided however that any Product, Process or Service has been developed by the Party having the Access Rights in accordance with its rights for the Exploitation of Object Code and APIs for [START OF OPTION] the Party’s own [END OF OPTION] Results.</p> <p>9.10.6.2 Results - Rights to grant sub-licences to end-users (Object Code) Access Rights to Object Code shall, as far as Needed for the Exploitation of [START OF OPTION] a Party’s own [END OF OPTION] Results, comprise the right to grant to end-user customers buying/using the product/services, a sub-license to the extent as necessary for the normal use of the relevant product or service to use the Object Code or APIs alone or as part of or in connection with or integrated into products and services of the Party having the Access Rights and, as far as Needed:</p>
--	---	--

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

	<p>to the Object Code and such an API; and, if a Party can show that the execution of its tasks under the Project or the Exploitation of its own Results is technically or legally impossible without Access to the Source Code, Access to the Source Code to the extent necessary. Background shall only be provided in Object Code unless otherwise agreed between the Parties concerned. 9.8.4. Software licence and sublicensing rights 9.8.4.1 Object Code 9.8.4.1.1 Results-Rights of a Party Where a Party has Access Rights to Object Code and/or API which is Results for Exploitation, such Access shall, in addition to the Access for Exploitation foreseen in Section 9.4, as far as Needed for the Exploitation of the Party's own Results, comprise the right: to make an unlimited number of copies of Object Code and API; and to distribute, make available, market, sell and offer for sale such Object Code and API alone or as part of or in connection with products or services of the Party having the Access Rights; provided however that any product, process or service has been developed by the Party having the Access Rights in accordance with its rights to exploit Object Code and API for its own Results. If it is intended to use the services of a third party for the purposes of this Section 9.8.4.1.1, the Parties concerned shall agree on the terms thereof with due observance of the interests of the Party granting the Access Rights as set out in Section 9.2 of this Consortium Agreement. 9.8.4.1.2 Results - Rights to grant sublicenses to end-users In addition, Access Rights to Object Code shall, as far as Needed for the Exploitation of the Party's own Results, comprise the right to grant in the</p>	<p>to maintain such product/service; to create for its own end-use interacting interoperable software in accordance with the Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs 9.10.6.3 Background as provided under Section 9.1 Where a Party has Access Rights to Object Code and/or APIs which is Needed and Background as provided under Section 9.4 of this CA for Exploitation, Access Rights exclude the right to sub-license. Such sub-licensing rights may, however, be negotiated between the Parties. 9.10.6.4 Results - Rights of a Party (Source Code) Where, in accordance with this Section 9.10, a Party has Access Rights to Source Code which is a Result for Exploitation, then, as far as Needed for the Exploitation of said Party's own Results, such Access Rights shall comprise a worldwide right to perform, to make or have made copies, to modify or have modified, to develop, to adapt Source Code for research, to create/market a product/process and to create/provide a service. Such rights on the Source Code, however, excluding the right to grant a sub-licence to any third parties other than Affiliated Entities. 9.10.6.5 Results – Rights to grant sub-licences to end-users (Source Code) Access Rights to Source Code under this Section 9.10 for the Exploitation of [START OF OPTION] a Party's own [END OF OPTION] Results shall include the right to sub-license Source Code solely for purpose of error correction, maintenance and/or support of the Software. 9.10.6.7 Background (Source Code) For the avoidance of doubt, where a Party has Access Rights to Source Code which is</p>
--	---	--

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

	<p>normal course of the relevant trade to end-user customers buying/using the product/services, a sublicense to the extent as necessary for the normal use of the relevant product or service to use the Object Code alone or as part of or in connection with or integrated into products and services of the Party having the Access Rights and, as far as technically essential:</p> <ul style="list-style-type: none"> -to maintain such product/service; -to create for its own end -use interacting interoperable software in accordance with the Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs <p>9.8.4.1.3 Background For the avoidance of doubt, where a Party has Access Rights to Object Code and/or API which is Background for Exploitation, Access Rights exclude the right to sublicense. Such sublicensing rights may, however, be negotiated between the Parties.</p> <p>9.8.4.2 Source Code 9.8.4.2.1 Results -Rights of a Party Where, in accordance with Section 9.8.3, a Party has Access Rights to Source Code which is Results for Exploitation, Access Rights to such Source Code, as far as Needed for the Exploitation of the Party's own Results, shall comprise a worldwide right to use, to make copies, to modify, to develop, to adapt Source Code for research, to create/market a product/process and to create/provide a service. If it is intended to use the services of a third party for the purposes of this Section 9.8.4.2.1, the Parties shall agree on the terms thereof, with due observance of the interests of the Party granting the Access Rights as set out in Section 9.2 of this Consortium Agreement.</p> <p>9.8.4.2.2 Results – Rights to grant sublicenses to end-users</p>	<p>Background for Exploitation, Access Rights exclude the right to sub-license to any third parties (other than Affiliated Entities). Such sub-licensing rights may, however, be negotiated between the Parties.</p> <p>9.10.6.8 Specific formalities Each sub-licence granted according to the provisions of Section 9.8.4 of this CA where possible shall be made by a written agreement specifying and protecting the proprietary rights of the Party or Parties concerned.</p>
--	---	--

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

	<p>In addition, Access Rights, as far as Needed for the Exploitation of the Party's own Results, shall comprise the right to sublicense such Source Code, but solely for purpose of adaptation, error correction, maintenance and/or support of the Software.</p> <p>Further sublicensing of Source Code is explicitly excluded.</p> <p>9.8.4.2.3 Background</p> <p>For the avoidance of doubt, where a Party has Access Rights to Source Code which is Background for Exploitation, Access Rights exclude the right to sublicense. Such sublicensing rights may, however, be negotiated between the Parties.</p> <p>9.8.5 Specific formalities</p> <p>Each sublicense granted according to the provisions of Section 9.8.4 shall be made by a traceable agreement specifying and protecting the proprietary rights of the Party or Parties concerned.</p>	
--	--	--

The Student Paper Series of the Trento Lawtech Research Group is published since Fall 2010

<http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/student-paper-series?start=1>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 29

La neutralità della rete

BIASIN ELISABETTA (2016) La neutralità della rete = The net neutrality.

The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento.

ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law

ACERBI GIOVANNI (2016) Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento.

ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

Privacy and Health Data: a Comparative Analysis

FOGLIA CAROLINA (2016) Privacy and Health Data: a Comparative Analysis. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento.

ISBN 978-88-8443-546-0

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

STUDENT PAPER N. 26

Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective

SARTORE FEDERICO (2016) Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento.

ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgments dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMBONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKEZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgments dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile=
The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among University, Entrepreneurship and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2013) Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringement: a comparative analysis.

Imperadori, Rossella (2014) *La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 21 . Trento : Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

Ponti, Stefania (2014) *Open innovation e patent: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 20 . Trento : Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica

CAPPA, MARISA (2014) *La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski accidents and civil liability*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series, 19. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM

TEBANO, GIANLUIGI (2014) *Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the*

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Protection of Farmers from patent Hold-Up: the case of GMOs. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 18. Trento : Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici

MAFFEI, STEPHANIE (2013) Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of Organic Food. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento : Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza.

This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: <http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00004292/>

142

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

SALVADORI, IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: <http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00004292/>

143

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: <http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00004292/>

144

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISA, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: <http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00004292/>

145

STUDENT PAPER N.3

This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1)

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>

This paper is published in the
Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series
Electronic copy available at: <http://hdl.handle.net/11572/154692>